

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
DIFESA (IV)	»	68
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	72
FINANZE (VI)	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	122
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	134
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	144
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	175
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	184
AFFARI SOCIALI (XII)	»	195

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	201
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	208
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	209
<i>INDICE GENERALE</i>	»	210

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A (<i>Esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato elaborata dai relatori</i>)	6

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Carlo CICCIOLOI – Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 7 ottobre 2009, aveva deliberato il rinvio dell'esame in Commissione e che da quella data le Commissioni non si sono riunite per esaminare il provvedimento. A seguito dell'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il 15 febbraio, le Commissioni riunite, nel corso dell'ultima riunione dell'ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 3 febbraio, hanno convenuto di chiedere al Presidente della Camera di sottoporre alla Conferenza dei capigruppo un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea e di fissare ad oggi la seduta per l'adozione del testo base. Comunica che, a tal fine, le relatrici hanno elaborato un testo che sottopongono alle Commissioni per l'adozione come testo base (*vedi allegato*).

Annagrazia CALABRIA (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che le relatrici, d'intesa tra loro, hanno predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame, tenendo conto il più possibile delle proposte emendative formulate dai gruppi, nel tentativo di raggiungere la più ampia condivisione.

Illustrando le disposizioni di più stretta competenza della Commissione affari costituzionali, si sofferma in particolare sull'articolo 5, che, nel testo portato all'esame dell'Aula, prevedeva che il Garante si avalesse, per lo svolgimento dei propri compiti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari oppor-

tunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre nella nuova formulazione esso attribuisce all'Autorità garante un ufficio autonomo, alle sue dipendenze, con sede a Roma, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.

È stato poi previsto che le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorità garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, siano adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante.

Quanto alle spese per l'espletamento dei compiti istituzionali e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'organo, queste sono state poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'articolo 6, poi, si è evitato di far riferimento ad un numero verde particolare, per non irrigidire eccessivamente questo profilo, che ha carattere amministrativo, conferendogli valore di prescrizione legislativa.

All'articolo 7, infine, si è rivista la copertura finanziaria del provvedimento e si è previsto che il compenso spettante all'Autorità garante non sia automaticamente pari a 200.000 euro annui, ma debba essere fissato entro tale limite massimo. Tale stanziamento grava per metà sul bilancio del dipartimento per le pari opportunità e per l'altra metà sul fondo per la famiglia.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore per la XII Commissione*, desidera ringraziare il Ministro Carfagna e tutti i gruppi per la

sensibilità e la disponibilità dimostrate, che hanno consentito di elaborare una proposta di testo unificato che auspica sia ampiamente condivisa e che riveste particolare importanza in considerazione dell'esigenza di adeguare l'ordinamento italiano alle misure adottate da altri Paesi in questo settore e della decisione di alcune regioni di sopprimere la figura del garante per l'infanzia o di accorparla a quella del difensore civico. Rileva, quindi, che le funzioni disciplinate dall'articolo 3 hanno subito, nel complesso, modifiche contenute, relative, in particolare, alle collaborazioni internazionali, alla tutela dei minori durante la degenza e nei periodi di cura, ai rapporti con le regioni e gli enti locali, alla diffusione di prassi e protocolli di intesa che abbiano per oggetto i diritti dei minori e allo sviluppo della cultura della mediazione, di cui, rispettivamente, alle lettere c), e), g), m) e n) dell'articolo 3, comma 1, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà, richiamato al comma 2 del medesimo articolo, e alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui al successivo comma 7. Auspica, infine, che su tale proposta di testo unificato si svolga un dibattito approfondito, che porti alla più ampia convergenza di tutti i gruppi.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara che il suo gruppo è disponibile a lavorare perché si possa giungere all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ringrazia il Ministro Carfagna per la determinazione con cui sta portando avanti il disegno di legge in esame ed esprime la propria soddisfazione per il fatto che l'esame sembra finalmente riprendere in un clima di maggiore condivisione. Sottolinea, altresì, il grande lavoro svolto dalle relatrici per l'elaborazione di una nuova proposta di testo unificato e il contributo positivo offerto da tutti i gruppi, anche di opposizione. Ritiene che il testo proposto segni un significativo avanzamento sotto il profilo della garanzia dell'indipendenza dell'Autorità garante e della prevenzione

di possibili interferenze con il potere legislativo. Prende atto con rammarico, invece, del fatto che l'attuale comparto di competenza legislative tra lo Stato e le regioni non consenta di rendere più incisivi i poteri dell'Autorità nei confronti di queste ultime. Al riguardo, apprezza, comunque, la proposta di istituire una Conferenza nazionale, con funzioni di coordinamento nei confronti dei garanti regionali.

Daniela SBROLLINI (PD) esprime, anche a nome del suo gruppo, apprezzamento per il lavoro compiuto in seguito al rinvio del disegno di legge in Commissione, grazie al lavoro delle relatrici e di tutti i gruppi e alla disponibilità del Governo. Ritiene che il problema della tutela dell'infanzia sia quanto mai attuale, come dimostra anche l'attenzione dedicata al-

l'Italia da parte dell'ONU in quest'ambito. Sottolinea, in particolare, l'importanza di aver introdotto norme volte a garantire l'indipendenza dell'Autorità garante e a prevenire il rischio di interferenza con l'autonomia regionale.

Mariella BOCCIARDO (Pdl), dopo avere ringraziato il Ministro Carfagna per la determinazione e la disponibilità dimostrate, sottolinea l'importanza e l'attualità della problematica in discorso, anche alla luce delle iniziative che diverse regioni, tra cui la Calabria e la Lombardia, hanno assunto o stanno assumendo in materia.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
(C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A).**

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAI RELATORI

**Istituzione dell'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza.**

ART. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: « Convenzione di New York », alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata « Autorità garante », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

ART. 2.

(Modalità di nomina dell'Autorità garante, requisiti e incompatibilità).

1. L'Autorità garante è organo monocratico ed è scelta tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, delle problematiche familiari o educative e di promozione e tutela dei minori di età ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. L'Autorità garante dura in carica quattro anni e può essere riconfermata per non più di una volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico l'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, onlus, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

4. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 3.

(*Compiti dell'Autorità garante*).

1. L'Autorità garante svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti di persone minori di età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni ed istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone minori di età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone minori di età, e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi dei minori;

e) verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione e di intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi del citato articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e successive modificazioni;

g) segnala al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

i) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone minori di età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

l) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

m) può diffondere prassi o protocolli di intesa elaborati dalle autorità giudizia-

rie, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti dei minori, in particolare nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate;

n) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi, conflitti che coinvolgano persone minori di età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

o) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina vigente in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale dei Garanti, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante svolge i compiti indicati nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e successive modificazioni, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per

l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le Regioni possono istituire rispettando i requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia ed adolescenza.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata « Conferenza », presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni d'azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e

da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali.

b) individua forme di costante scambio di dati e d'informazioni sulla condizione delle persone minori di età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.

ART. 4.

(Informazioni, accertamenti e controlli).

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori.

3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

ART. 5.

(Organizzazione).

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato « Ufficio dell'Autorità garante », con sede in Roma, posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante.

3. Le spese per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

ART. 6.

(Forme di tutela).

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazioni dei diritti dei minori.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, ed assicurano la semplicità di forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in settecentocinquantamila euro per l'anno 2011 e in un milione e cinquecentomila euro, per ciascun anno 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n.220 per settecentocinquantamila euro per l'anno 2011 e mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un milione e cinquecentomila euro per ciascun anno 2012 e 2013.

2. All'onere derivante dal compenso spettante all'Autorità garante, valutato nel limite massimo di euro 200.000 annui, si provvede, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino e C. 4019 Di Centa	11
--	----

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 febbraio 2011.

**Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.
C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino e C. 4019 Di Centa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia.

Audizione dell'amministratore delegato del Gruppo FIAT, dottor Sergio Marchionne (*Svolgimento e conclusione*) 12

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 10.10.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia.

Audizione dell'amministratore delegato del Gruppo FIAT, dottor Sergio Marchionne.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente della X Commissione*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sergio MARCHIONNE, *amministratore delegato del Gruppo FIAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcune considerazioni introduttive del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI (PdL), intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sandro BIASOTTI (PdL), Andrea LULLI (PD), Stefano ALLASIA (LNP), Anna Teresa FORMISANO (UdC), Gabriele CIMADORO (IdV), Fabio GAVA (PdL), Mario LOVELLI (PD), Alberto TORAZZI (LNP), Savino PEZZOTTA (UdC) e Renato CAMBURSANO (IdV), ai quali risponde il dottor Sergio MARCHIONNE, *amministratore delegato del Gruppo FIAT*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia il dottor Marchionne per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu, C. 3224 Pedoto e C. 4059 Rondini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4053 Rondini*) 13

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Carlo CICCIOLOI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu, C. 3224 Pedoto e C. 4059 Rondini.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4053 Rondini*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, avverte che, in data 9 febbraio 2011, è stata assegnata alle Commissioni riunite XI e XII, in sede referente, la proposta di legge n. 4053 Rondini: « Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge n. 1732 Porcu e n. 3224

Pedoto, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ileana ARGENTIN (PD) ritiene che le proposte di legge in esame e, in particolare, quella a prima firma dell'onorevole Porcu siano certamente molto significative, ma comportino anche alcuni rischi. Rileva, innanzitutto, il rischio che il riconoscimento di funzioni di patronato alle associazioni di disabili più grandi finisca per penalizzare quelle minori, con l'esito paradossale di negare il principio di pari opportunità tra persone con disabilità diverse, a danno delle disabilità meno diffuse. Inoltre, anche le associazioni più grandi, come ad esempio l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare (UILD), sarebbero esposte, in caso di attribuzione delle funzioni di patronato, al rischio di interferenza tra tali funzioni e i servizi che erogano attualmente nell'ambito della loro attività associativa. Segnala, altresì, il rischio che tali proposte di legge determinino il proliferare di enti di patronato in competizione tra loro, nonché lo snaturamento delle stesse associazioni, in conseguenza del carattere d'impresa che spesso assume l'attività di patronato. Sottolinea, infine, che le sue perplessità si

accompagnano alla consapevolezza del fatto che, spesso, la tutela offerta dai patronati dei sindacati ai cittadini disabili non è del tutto soddisfacente.

Gino BUCCHINO (PD) osserva che le proposte di legge in esame sono di tale importanza da richiedere una riflessione decisamente più attenta.

Le proposte di legge che estendono alle associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari alcune prerogative garantite dalla legge n. 152 del 2001, disciplinante gli istituti di patronato, sono, così come formulate, inaccettabili, perché compromettono le fondamenta del sistema legislativo che disciplina ruoli, funzioni e finanziamento dei patronati.

Pertanto, ritiene, anche sulla base delle considerazioni che svolgerà di seguito, che sia più facilmente percorribile un indirizzo normativo che preveda, nei confronti di queste associazioni, forme, alternative a quella della legge n. 152 del 2001, di gestione, organizzazione e finanziamento, al fine di sostenerne le importanti attività svolte sul territorio a garanzia delle legittime esigenze dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

Le proposte di legge in esame, purtroppo, introducono la possibilità per le associazioni dei disabili di esercitare l'azione di consulenza e assistenza tipica del patronato, senza doversi sottoporre ai controlli sul possesso dei requisiti richiesti, controlli esercitati invece, sistematicamente e con rigore, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui patronati; concedono alle associazioni di categoria dei disabili alcune attribuzioni del patronato, con il rischio serio di sommare poteri e funzioni incompatibili. Si riferisce, ad esempio, al fatto che le organizzazioni di persone disabili sono inserite con propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali o nelle commissioni mediche periferiche per il riconoscimento dell'invalidità civile, ma contestualmente assumono anche il ruolo di patrocinatori a difesa degli interessi dei cittadini, nelle relazioni proprio con que-

sti enti preposti alla verifica dei requisiti e all'erogazione delle prestazioni. Si tratta, per usare un eufemismo, di un'evidente « confusione di ruoli ».

Osserva, poi, che le proposte di legge in esame allargano in maniera indiscriminata la possibilità di accedere al fondo di finanziamento dei patronati, determinando uno « svuotamento » di fatto di tale fondo e compromettendo la capacità dei patronati di erogare gratuitamente i loro servizi a tutta la popolazione; non prescrivono i precisi obblighi che invece sono previsti per i patronati in tema di personale dipendente; infatti, la legge istitutiva dei patronati prevede che essi « possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici », purché comandati presso gli istituti stessi, con provvedimento notificato alla direzione provinciale del lavoro. Queste condizioni, evidentemente, hanno il significato di dare valenza alla professionalità degli operatori di patronato, con riflessi sull'affidabilità richiesta per la conoscenza del complesso lavoro svolto, a garanzia dei cittadini che si rivolgono ai patronati.

Sottolinea, inoltre, il fatto che i patronati già svolgono, ancorché in maniera parziale, una specifica tutela delle persone titolari o potenzialmente titolari di prestazioni di invalidità, di infortuni e di malattie professionali ed erogano, quindi, un servizio ad ampio raggio, che completa la tutela in campo previdenziale.

Ritiene, infine, che l'approvazione delle proposte di legge in esame rischi di compromettere in maniera determinante sia la funzionalità e la coerenza della legge n. 152 del 2001, sia quella della nuova legge che, se venisse approvata, comporterebbe una diminuzione delle garanzie di qualità del servizio da offrire ai cittadini e, soprattutto, alle persone disabili.

Per le motivazioni sinteticamente descritte, auspica che le Commissioni non approvino le proposte di legge in esame, così come attualmente formulate.

Luigi BOBBA (PD), *relatore per la XI Commissione*, osserva che il progetto di

legge a prima firma del collega Rondini, recante « Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili », abbinato alle proposte di legge n. 1732 e n. 3224, pone le stesse criticità esposte nella precedente seduta, seppur con delle sfumature differenti. La proposta di legge in oggetto, infatti, pur prefigurandosi lo stesso obiettivo di quelle presentate dai deputati Porcu e Pedoto, ovvero il riconoscimento per le associazioni di persone disabili di alcune norme della legge n. 152 del 2001 sugli istituti del patronato e in particolare la possibilità per le stesse di svolgere attività di informazione, assistenza, tutela e rappresentanza e di usufruire dei finanziamenti previsti per gli istituti di patronato, offre delle innovazioni a suo avviso non condivisibili. In primo luogo, fa presente che, mentre le altre proposte di legge attuano un riconoscimento dei poteri propri del patronato ad associazioni con particolari caratteristiche, nel testo in esame non c'è automatismo, ma la possibilità che le stesse associazioni costituiscano istituti di patronato, ovvero ne siano promotrici. Rileva che l'articolo 2 della legge 152 del 2001 stabilisce quali debbano essere i soggetti promotori, quindi, tecnicamente, non comprende come mai non si sia fatta una modifica esplicita a tale norma, piuttosto che fare un riferimento frammentario ad una serie di articoli, estrapolando e negando ratio e strutturazione delle legge del 2001.

In secondo luogo, ritiene che il carattere nazionale di tali organismi associativi, presenti in tutti e tre i testi all'esame delle commissioni riunite, sia nella proposta n. 4053 alternativo alla presenza regionale sul territorio (così nella prima parte del primo periodo). Tuttavia, fa notare che in seguito il testo circoscrive la concessione dell'estensione delle norme previste ai patronati ad altre caratteristiche, quali l'esistenza di organi democraticamente eletti, la presenza di proprie sedi in almeno cinquanta province del territorio nazionale o in almeno metà delle province in due regioni ovvero in tutte le province di una regione, la sussistenza di mezzi finanziari

e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti volti alle attività proprie del patronato.

Evidenzia che la sintassi, così come esposta, lascia adito a fraintendimenti o a interpretazioni contrastanti. Infatti, ritiene non sia chiaro se la richiesta del numero di sedi, sul territorio nazionale e regionale, sia la condizione che delinea e caratterizza il carattere nazionale ovvero regionale, oppure sia alternativa.

Mette in evidenza che il testo in oggetto, a differenza degli altri, prevede il riferimento normativo di cui all'articolo 6 della legge n. 152 del 2001, e, quindi, parzialmente pone in essere il coordinamento con l'articolo 17 della stessa legge, pur persistendo, visto l'obbligo di avvalersi nella propria attività di dipendenti dello stesso patronato, un certo contrasto con la natura delle associazioni. Tuttavia, fa notare che, se da un lato il corretto riferimento all'articolo 6 sana il coordinamento con l'articolo 17, dall'altro il presente testo esclude il riferimento all'articolo 7. Fa presente che detta norma prevede le funzioni proprie che caratterizzano le attività di patronato e, in particolare, rileva che al comma 1 vengono descritte le « attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. » Osserva, quindi, che il comma 2 l'articolo 7 si sofferma sulle attività di « consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della

responsabilità civile anche per eventi infortunistici.» Fa presente che questo secondo comma è proprio quello che nella relazione i firmatari dichiarano di voler perseguire perché a loro parere – tuttavia senza fornire dati evidenti né adeguata documentazione – «le persone con disabilità non riscontrano negli esistenti istituti di patronato un'adeguata e completa assistenza, per via della loro stessa natura e formazione, rivolta più alla tutela del lavoratore.» Quindi, sottolinea che, secondo il testo in esame, le associazioni «possono costituire istituti di patronato» senza però un riferimento diretto all'articolo 7 (ricavabile, tuttavia, dall'articolo 8, che specifica il contenuto delle attività di consulenza, di assistenza e di tutela). Inoltre, fa presente che il comma 2 dell'articolo 17 – articolo riportato nel testo Rondini – fa esplicito riferimento per ciò che concerne i divieti e le sanzioni proprio alle materie di cui all'articolo 7, che non ha un riferimento diretto nel testo in esame.

Manifesta perplessità in ordine alla condizione della dotazione di mezzi finanziari e tecnici da parte delle associazioni di disabili al fine di poter costituire istituti di patronato. Ritiene, infatti, che non venga specificata quale sia la condizione necessaria perché i mezzi siano idonei, evidenziando che l'unico parametro è costituito dalla platea di riferimento. Fa notare che questa platea non può essere circoscritta agli associati, in quanto, secondo l'articolo 8 comma 2 della legge n. 152 del 2001, l'attività è prestata indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice. Ciò è ancor più vero, a suo avviso, se si considera che l'istituto di patronato per poter essere riconosciuto tale è tenuto a presentare un «progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» oltre all'«obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività» una volta ottenuto il

riconoscimento, secondo i commi 2 e 5 dell'articolo 3 della stessa legge. Si interroga su come l'associazione possa dimostrare la sussistenza di mezzi idonei e su chi sia il soggetto deputato a concedere il riconoscimento, chiedendosi altresì se tale status possa essere riconosciuto anche in assenza del requisito della persona giuridica.

Al di là del mero tecnicismo, manifesta su tale testo le stesse perplessità già evidenziate in precedenza, richiamando la necessità di valorizzare le associazioni di riferimento per il ruolo che fino ad oggi hanno svolto con perizia, solidarietà e umanità.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara che la finalità del provvedimento presentato dal suo gruppo è quella di riconoscere dignità anche a quelle associazioni, che, pur non rivestendo una dimensione a carattere nazionale, risultano fortemente radicate sul territorio e in grado di agire con efficacia a tutela dei soggetti disabili, purché siano in possesso di determinati requisiti di affidabilità organizzativa. Nel citare il caso concreto di un soggetto disabile residente nel suo territorio, che si è affidato all'attività di assistenza di una associazione locale, in assenza di un intervento adeguato del patronato competente, auspica che le Commissioni riunite possano ragionare con serenità e senza preconcetti di sorta sull'argomento in discussione, in vista dell'elaborazione di un testo condiviso che sappia fornire una risposta efficace alle esigenze dei soggetti disabili, senza stravolgere l'impianto normativo attualmente esistente.

Carmelo PORCU (PdL), intervenendo per una precisazione, sottolinea che la sua proposta di legge non era volta ad incidere tanto sulla disciplina dei patronati, quanto, piuttosto, su quella delle numerose grandi associazioni di persone disabili che già svolgono attività analoghe a quella di patronato, a favore appunto dei soggetti disabili. Senza sottrarre risorse ai patronati, ai quali riconosce il merito di svolgere egregiamente i loro compiti di assi-

stenza a beneficio dei cittadini disabili, ritiene che, per un problema di uguaglianza di trattamento, un sostegno finanziario analogo a quello spettante ai patronati debba essere riconosciuto anche alle associazioni di disabili che svolgono attività simili.

Donata LENZI (PD), intervenendo per una precisazione, ricorda come attualmente una sola associazione, cioè l'Associazione nazionale invalidi civili (ANIC), possa designare un medico all'interno delle commissioni che accertano l'invalidità e accedere agli elenchi degli invalidi civili. Se, dunque, le proposte di legge in esame sono volte ad ampliare la libertà di scelta dei cittadini disabili, ritiene che gli stessi diritti dovrebbero essere riconosciuti anche ad associazioni diverse dell'ANIC. Ricorda, altresì, che l'attuale disciplina dei patronati è ispirata alla netta separazione tra questi e le associazioni sindacali che li

promuovono, al duplice scopo di garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche assegnate ai patronati e la libertà associativa dei sindacati: tali principi, a suo avviso, devono ispirare qualunque estensione ad altre associazioni della facoltà di istituire patronati. Fa presente, inoltre, come di recente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia riconosciuto un patronato promosso dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), che non ha natura sindacale. Ritiene, infine, che l'esigenza richiamata dal collega Porcu possa trovare risposta in un semplice aumento dei finanziamenti destinati alle associazioni di persone disabili.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	19
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>) .	21
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	24
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	28
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i>)	37
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Calderisi</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli	34
AVVERTENZA	34

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, ricorda che il dibattito di carattere generale sulle proposte di legge è stato piuttosto lungo: si è protratto, anche se con alcuni momenti di stasi, dal 2 ottobre 2009 ad oggi. Sono intervenuti la maggior parte dei gruppi e il Governo. Per quanto riguarda i gruppi intervenuti, è emersa una tendenziale concordia sulla necessità di contrastare l'utilizzo del burqa e del niqab in quanto indumenti lesivi della dignità delle donne e sostanzialmente mezzi di sopraffazione nei loro confronti. Ci sono stati anche alcuni interventi critici rispetto al provvedimento, in particolare da parte degli onorevoli Bordo e Vassallo, che hanno espresso però posizioni minoritarie anche all'interno del proprio gruppo. Il Governo, a sua volta, nel sottolineare la delicatezza della materia e nel ricordare il lavoro di approfondimento svolto dal Ministero dell'interno, anche mediante l'acquisizione di un articolato parere della Consulta per l'Islam italiano, ha convenuto che ragioni di ordine pubblico impongono che le persone devono poter essere identificate dalle forze dell'ordine, anche per contrastare il terrorismo internazionale.

Sui dettagli dell'intervento normativo si registrano posizioni differenti, delle quali intende ora rendere conto in estrema sintesi. Tutte le proposte di legge presentate mantengono, in alcuni casi riformulandolo, il divieto attualmente recato dalla legge n. 152 del 1975 di utilizzare senza giustificato motivo mezzi o indumenti che

rendano difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per quanto riguarda, in particolare, il burqa e il niqab, le posizioni sono le seguenti.

Le proposte di legge n. 2422 Sbai e Contente e n. 3018 Mantini e Tassone vietano l'utilizzo di questi indumenti, richiamandoli espressamente. Il divieto è assoluto, non ammettendosi il caso di giustificati motivi.

La proposta di legge n. 3760 Bertolini fa riferimento in generale agli indumenti o accessori di origine etnica e culturale, richiamando in ogni caso espressamente, a titolo di esempio, il burqa e il niqab. Tali indumenti sono dalla proposta di legge in questione assimilati agli altri indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona e il divieto di utilizzarli non è quindi assoluto, ma vale solo in caso di mancanza di un giustificato motivo. La proposta di legge Bertolini reca anche una norma penale per punire chi impone con la forza l'uso di indumenti che coprono il volto.

Le altre proposte di legge non richiamano espressamente il burqa e il niqab, ma – ad eccezione di due – contengono tutte un riferimento agli indumenti a carattere religioso o etnico-culturale.

Le proposte di legge n. 2769 Cota e altri, n. 3368 Vaccaro e altri e n. 3715 Reguzzoni e altri, nel vietare in generale l'uso di mezzi, abiti o indumenti che impediscono l'identificazione della persona, precisano che si fa riferimento anche agli « abiti che manifestano appartenenze religiose », ovvero agli « indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa », ovvero « agli indumenti indossati per precetti religiosi o etnico-culturali ». Per l'uso di questi abiti o indumenti non è previsto in queste proposte di legge l'ipotesi di deroga per giustificato motivo.

Le proposte di legge n. 627 Binetti e n. 3020 Amici e altri volgono il divieto in positivo, consentendo sempre l'uso di indumenti a carattere religioso, etnico o

culturale, a condizione che la persona che li indossa mantenga il volto scoperto e riconoscibile.

La proposta di legge n. 3205 Vassallo ed altri, a sua volta, consente sempre l'uso di indumenti a carattere religioso o etnico-culturale, a condizione che la persona mostri il volto per lasciarsi identificare se richiesta da un pubblico ufficiale per esigenze di pubblica sicurezza.

Le proposte di legge n. 3183 Lanzillotta e n. 3719 Garagnani, infine, non contengono alcun espresso riferimento agli indumenti a carattere etnico o religioso, limitandosi a vietare l'uso di caschi o altri mezzi che senza giustificato motivo rendano difficoltoso il riconoscimento della persona.

In conclusione, i nodi principali sui quali il comitato ristretto che la Commissione si accinge a nominare dovrà lavorare sono – a suo avviso – i seguenti. In primo luogo si tratta di decidere se menzionare espressamente il burqa e il niqab, vietandone l'uso, oppure far riferimento più in generale agli indumenti propri di tradizioni etniche o religiose oppure non fare alcun riferimento esemplificativo al tipo di indumento vietato, limitandosi a proibire l'occultamento del volto che renda irriconoscibili e quindi non identificabili.

In secondo luogo, si tratta di decidere se ammettere oppure no la deroga al divieto in caso di giustificato motivo. Nel caso si ammetta la deroga si tratta di stabilire se i motivi di giustificazione debbano essere individuati direttamente nella legge (mediante esemplificazione o mediante l'individuazione di caratteristiche di carattere generale) ovvero rimessi del tutto, come accade oggi, alla valutazione dell'amministrazione di pubblica sicurezza o del giudice.

Va detto che nel caso in cui si decida di indicare analiticamente i casi di giustificato motivo, appare difficile non menzionare le diverse tipologie di oggetti (caschi, bende, maschere, indumenti, etc.) che travisano la persona o la rendono irriconoscibile.

Per quanto riguarda la richiesta del deputato Tassone di conoscere come si

orientano in questa materia gli altri paesi, ricorda che il 2010 è stato un anno importante, in Europa, per quanto riguarda le restrizioni all'uso del velo.

In Belgio è stata approvata, nel mese di aprile 2010, una legge che vieta l'utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici, sanzionando con il pagamento di un'amenda o la reclusione fino a sette giorni chi rende difficile la sua identificazione in un luogo pubblico. Questa legge, che ha favorito un dibattito in Europa su questa materia, è stata approvata da tutti i gruppi politici del Belgio.

Il 14 settembre del 2010 è stata poi la volta della Francia, che ha approvato una legge che proibisce l'uso del velo islamico nei luoghi pubblici. La legge è stata proposta da chi sostiene che il velo sia un simbolo di sottomissione e di annullamento dell'identità della donna. Con questa legge, quindi, la Francia sembra intenzionata a costruire, anche rispetto ai fedeli musulmani, un vero percorso di dialogo ed integrazione.

La Danimarca è stata spinta, invece, alla limitazione del velo negli spazi pubblici per motivi di sicurezza e anche di partecipazione civile. Il Governo danese ritiene che il burqa e il niqab non possono rientrare nei canoni della società danese ed è intenzionato a combattere ciò che il velo simboleggia rispetto alla condizione della donna. Un autorevole studio dell'Università di Copenaghen, commissionato dal Governo, ha dimostrato che l'uso del burqa e del niqab limita l'accesso delle donne al mondo del lavoro e dell'istruzione, confinandole in un isolamento terribile e rendendole sempre più dipendenti dagli uomini e ancora più straniere in terra straniera.

Anche in Svizzera, paese in cui la libertà di culto, di usi e di costumi è da sempre garantita, si sta discutendo sulla questione della proibizione del velo, nonostante il fenomeno delle donne velate sia più circoscritto rispetto agli altri paesi.

La Commissione delibera di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rilevato che gli interventi svolti e gli emendamenti presentati al testo base prospettano una grande varietà di posizioni in merito alla materia in esame – infatti da parte di alcuni si chiede la soppressione delle province, mentre da parte di altri si insiste per il loro mantenimento, salvo eventualmente rivederne il regime costituzionale – chiede ai rappresentanti dei gruppi di chiarire le rispettive posizioni, in modo che, in qualità di relatore, possa verificare fin da ora se esiste qualche possibilità di pervenire, con il lavoro di un comitato ristretto, a una proposta condizionale.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il suo gruppo, pur convinto della necessità di sopprimere le province, è disponibile a un confronto sulla materia nell'ambito di un comitato ristretto, a condizione però che il Governo assicuri il suo contributo ai lavori, in termini non solo di valutazione politica, ma anche di assistenza tecnica. Ritiene infatti indispensabile, in vista di un confronto costruttivo, che la Commissione disponga di simulazioni che le permettano di avere contezza dell'impatto che le diverse proposte emendative presentate avrebbero sul numero e sulla dislocazione delle province.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso che il suo intervento sarà a titolo perso-

nale, esprime innanzitutto l'auspicio che il rinvio del provvedimento in Commissione non sia motivato da finalità dilatorie. Si dice inoltre contrario all'eventuale allargamento dell'ambito di discussione per comprendere nel provvedimento in esame anche interventi costituzionali non direttamente riguardanti le province, in quanto in questo caso sarebbe difficile, a suo avviso, portare a compimento la riforma entro la legislatura.

Nel merito, ritiene che un serio dibattito sulle province sia ormai indispensabile, stante la necessità di razionalizzare l'apparato pubblico per evitare disfunzioni e per realizzare duraturi risparmi di spesa uscendo dalla logica dei tagli lineari indiscriminati. D'altra parte, la proposta di soppressione generalizzata di tutte le province è, a suo avviso, irragionevole: dall'analisi delle esperienze di altri paesi emerge infatti che le province sono lo snodo di qualsiasi assetto di governo, sia questo federale o centralistico; e anzi svolgono nei sistemi centralistici un ruolo più rilevante che in quelli federali.

Rileva quindi che quattro sono le questioni sollevate dagli emendamenti presentati e sulle quali dovrebbe quindi concentrarsi il lavoro del comitato ristretto. In primo luogo, c'è la questione delle funzioni fondamentali: con gli anni le competenze delle province si sono progressivamente estese, con la conseguenza che oggi gli amministratori provinciali hanno di fatto la possibilità di decidere a propria discrezione l'ambito di intervento sul quale concentrarsi; occorre invece ricondurre le province a una funzione definita, vale a dire quella di programmazione e di pianificazione di area vasta, ossia di promozione della collaborazione tra i comuni del territorio.

In secondo luogo, occorre fissare precise soglie dimensionali per le province, per evitarne la proliferazione.

In terzo luogo, è necessario affrontare la questione della forma di governo. Attualmente i consigli provinciali non rappresentano un efficace strumento di controllo dell'operato delle giunte e delle amministrazioni di riferimento, e questo

perché di fatto si comportano come piccoli parlamenti, che dibattono per lo più su argomenti sui quali non hanno competenza a deliberare. È pertanto necessario ripensare gli organi provinciali, facendone l'espressione non più dei corpi elettorali locali, ma dei sindaci o dei consigli comunali dei comuni di riferimento.

In quarto luogo, occorre avviare una riflessione sulle città metropolitane, per decidere che cosa debbano essere. L'incertezza su questo punto – le definizioni che se ne danno sono le più diverse, riflettendo l'ambiguità dell'idea di fondo – è infatti la causa della loro mancata attivazione, nonostante la previsione nella Costituzione e nel testo unico degli enti locali.

In conclusione, il comitato ristretto deve, a suo parere, affrontare queste quattro questioni per verificare se vi sia davvero la volontà di portare avanti una riforma costruttiva per razionalizzare il sistema amministrativo.

David FAVIA (IdV) conferma la convinzione del suo gruppo che sia necessario oggi procedere alla soppressione delle province. Ribadisce d'altra parte la disponibilità a un confronto sulla materia nell'ambito di un comitato ristretto, a condizione che questo incominci i suoi lavori al più presto, già oggi o domani, in modo da verificare quanto prima se vi siano prospettive di riforma condivise e da ritornare, in caso contrario, al più presto in Assemblea.

Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea che il suo gruppo ha votato a favore del rinvio del provvedimento in Commissione, pur essendo notoriamente contrario alla soppressione generalizzata delle province e quindi al provvedimento stesso, perché è disponibile a valutare seriamente ipotesi alternative: non vi è quindi, da parte del suo gruppo, alcuna finalità dilatoria.

Prende atto con soddisfazione, ringraziando i deputati Tassone e Favia, della disponibilità dichiarata dai gruppi dell'Unione di centro e dell'Italia dei valori a partecipare ai lavori del comitato ristretto

nonostante la loro posizione a favore della soppressione generalizzata delle province.

Concorda con il deputato Tassone sulla necessità che siano messi a disposizione della Commissione dati informativi sull'impatto che le diverse ipotesi in discussione avrebbero sull'assetto delle province, in termini di numero e dislocazione.

Concorda, altresì, col deputato Vassallo sul fatto che il provvedimento in esame deve limitarsi ad intervenire in materia di province. L'intervento sulle province dovrebbe però, a suo avviso, essere circoscritto, nel senso che, se c'è condivisione, si potrebbero introdurre nella Costituzione alcuni principi essenziali, per il resto rinviando la materia delle funzioni ad una legge ordinaria: a questo scopo si potrebbe anche pensare di riprendere l'esame del disegno di legge recante il codice delle autonomie (C. 3118), attualmente giacente al Senato. Quanto agli altri argomenti indicati dal deputato Vassallo, avverte che il suo gruppo è disposto a discutere soltanto a condizione che vi sia la volontà di realizzare interventi di concreta razionalizzazione del sistema, al di fuori degli interessi di propaganda elettorale di parte.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda che il voto contrario del suo gruppo in Aula alla proposta di rinvio del provvedimento in Commissione non è stato determinato da ragioni di merito, ma solo da una ragione procedurale: il suo gruppo è infatti convinto che una proposta di legge iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea su richiesta di una minoranza possa essere sottratta alla deliberazione dell'Assemblea solo con il consenso del gruppo di minoranza stesso.

Quanto al merito, dopo aver ricordato che il suo gruppo è contrario alla soppressione generalizzata delle province, anche perché è convinto che il risparmio che ne deriverebbe per le finanze pubbliche sarebbe minimo, osserva che quel che serve davvero, se l'intento è di contenere la spesa pubblica, è riorganizzare il sistema delle funzioni e degli apparati pubblici, in modo da incrementare l'efficienza dei servizi riducendone il costo. D'altra parte non

ha senso, a suo parere, ridurre il numero delle province se prima non si decide che cosa le province debbano essere e fare.

Dichiara che il suo gruppo non è contrario a che la materia sia affrontata nell'ambito di un comitato ristretto, ma non è disponibile a procedere al buio, senza un quadro d'insieme e in modo frammentario. Ritiene infatti che l'Italia sia a un passaggio storico epocale – quello da un sistema centralistico a uno federale – e che si debba perciò procedere con estrema attenzione, soprattutto nel momento in cui si modifica la Costituzione. Il suo gruppo è pertanto disponibile a discutere su proposte chiare e ben ponderate, non è disponibile a farlo su ipotesi di revisione costituzionale limitate e di corto respiro, funzionali solo alla propaganda politica di una parte.

A questo proposito, dopo aver ricordato che un chiarimento sulla direzione che si vuole imprimere alle riforme istituzionali doveva venire dall'indagine conoscitiva sulle questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della Repubblica, la quale è stata avviata dalle Commissioni affari costituzionali riunite di Camera e Senato lo scorso anno e, dopo una sola seduta di audizioni, si è interrotta, invita il presidente Bruno a promuovere la ripresa dei lavori relativi all'indagine in questione, sottolineando come una riforma di rilevanza costituzionale non possa essere portata avanti senza un quadro d'insieme preciso.

Giuseppe CALDERISI (PdL), dopo aver ricordato di aver già osservato nella precedente seduta che alcuni degli emendamenti presentati contengono analogie tali da far pensare che una convergenza su una riforma costituzionale mirata in materia di province possa essere raggiunta e da rendere per così dire doverosa una verifica in tal senso, osserva che il dibattito di oggi conferma l'esistenza di questa possibilità. Aggiunge che, oltre ai quattro punti indicati dal deputato Vassallo, il comitato ristretto dovrebbe, a suo avviso, discutere anche del ruolo della regione

nelle decisioni riguardanti l'assetto del territorio, non potendosi escludere le regioni da queste decisioni.

Il sottosegretario Michelino DAVICO dichiara la disponibilità del Governo a partecipare ai lavori della Commissione plenaria o del comitato ristretto, sia per portare i contributi tecnici di chiarimento di cui ci fosse bisogno, sia per esporre il proprio punto di vista sulle ipotesi di riforma che saranno prese in considerazione. Aggiunge che il Governo considera un atto di responsabilità il rinvio in Commissione del provvedimento che sopprime le province e ritiene quindi che vi siano i migliori auspici per un lavoro costruttivo e positivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione inizierà oggi la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 12, scadrà il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, che potranno essere presentati limitatamente ai profili di competenza della I Commissione. Successivamente la discussione dei due provvedimenti proseguirà disgiuntamente.

La Commissione – per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria – dovrà concluderne l'esame con l'approvazione, per le parti di propria competenza, di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda invece la relazione annuale, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Comunica infine che l'esame del provvedimento da parte della Commissione dovrà concludersi entro martedì 22 febbraio 2011.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Il provvedimento è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 18 articoli, suddivisi in due Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi.

Il disegno di legge interviene in diversi settori, in parte delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, in parte modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione illustrativa reca l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Il provvedimento non reca disposizioni che intervengano sui settori amministrativi e legislativi di interesse della Commissione. Questa relazione si soffermerà quindi sulle sole disposizioni che prevedono deleghe legislative, nonché sull'articolo 9, che detta disposizioni in materia di nomenclatura europea di Roma capitale.

L'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.

In particolare il comma 1 individua il termine per l'esercizio della delega: ciascuna direttiva elencata negli allegati A e B dovrà essere attuata nel termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento previsto dalla direttiva stessa.

Accanto al termine generale «flessibile», il comma 1 dispone anche, specificamente, in ordine alle direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento in esame — in questo caso il termine della delega è di tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame — e alle direttive comprese negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento — in questo caso il termine della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La distinzione tra i due allegati riguarda il procedimento: per le direttive dell'allegato B è previsto il parere parlamentare; per quelle dell'allegato A tale parere non è previsto. Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni precedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato automaticamente di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al

Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il testo prevede che il parere parlamentare debba essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, in linea con la prassi affermata nelle scorse legislature.

Il comma 4 reca una specifica disposizione per il recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie. I relativi schemi di decreto legislativo dovranno essere corredati della relazione tecnica e saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Se il Governo non intende conformarsi alle condizioni formulate dalle commissioni bilancio al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni.

Viene così introdotto il cosiddetto «doppio parere», limitatamente alla fattispecie finanziaria. Una misura analoga è prevista, al comma 9, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali.

Il comma 5 autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive.

Il comma 6 dispone che, per i decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie comprese negli allegati che intervengono in materie di competenza legislativa regionale, valgono le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, che prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.

Ai sensi del comma 7, quanto previsto in via generale al comma 6 per i decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B si applica anche per i decreti legislativi recanti sanzioni adottati ai sensi dell'articolo 3 del prov-

vedimento in esame, sempre che attengano a materie di competenza regionale o delle province autonome.

Il comma 8 prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere una relazione alle Camere qualora una o più deleghe non risultino esercitate entro il termine previsto, nonché un'informativa periodica (semestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (una previsione di questo tenore è stata inserita, per la prima volta, nella legge comunitaria 2007).

Il comma 9 concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame. Si tratta di principi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti; o da regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di

direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario per introdurre nell'ordinamento nazionale norme sanzionatorie di natura amministrativa o penale; in quest'ultimo caso la fonte deve altresì essere statale, essendo quella penale una materia di competenza statale esclusiva.

La finalità dell'articolo è pertanto quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

Un'altra delega è prevista all'articolo 5 per l'adozione entro 24 mesi di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie. La delega serve a coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. Disposizioni analoghe sono contenute nelle precedenti leggi comunitarie.

I decreti legislativi di riordino sono adottati secondo le modalità e in conformità ai principi e criteri direttivi posti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale reca una pluralità di principi e criteri direttivi volti a conformare l'opera del legislatore delegato alla razionalizzazione normativa, in aggiunta ai principi e criteri previsti dalle singole leggi annuali di semplificazione.

È previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni (ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione) o, più generalmente, « altre materie di interesse delle regioni ».

Peraltro, con riferimento all'espressione « altre materie di interesse delle regioni » già impiegata nel disegno di legge comunitaria 2009 (ora articolo 5 della legge comunitaria 2009), va ricordato che questa commissione, nel suo parere, aveva sottolineato la genericità dell'espressione « altre materie di interesse delle regioni ». Va detto, inoltre, che l'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, al quale il comma in esame come si è detto fa rinvio prevede, al comma 5, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali su tutti gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 20 medesimo.

Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che i testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, il secondo periodo precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

L'articolo 9, non modificato nel corso dell'esame al Senato, riconosce al territorio di « Roma Capitale » la qualifica di livello NUTS 2, nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Con l'acronimo NUTS viene indicata la classificazione statistica comune delle unità territoriali, istituita dal regolamento 26 maggio 2003, n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità. La classificazione NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri in unità territoriali. Essa attribuisce a ogni unità territoriale un nome ed un codice specifici. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3.

La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che « l'assegnazione all'ente « Roma Capitale » della qualifica di

territorio europeo NUTS 2 consente di realizzare, anche con risorse di fonte comunitaria, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

Roma capitale dovrebbe, quindi – secondo quanto afferma la relazione illustrativa – « comparire nella macro-area « Italia centro », immediatamente dopo la regione Lazio, con il titolo « Roma Capitale » ed il codice ITE5. Poiché attualmente in tale lista compare soltanto la provincia di Roma a titolo di area NUTS 3, l'articolo in questione ha lo scopo di sottrarre il territorio di Roma Capitale dalla suddetta qualifica e di elevarlo ad area da comprendere nell'Obiettivo 1 ».

La norma – conclude la relazione – non comporta alcun effetto sulla finanza pubblica, in quanto tende ad utilizzare esclusivamente le risorse finanziarie di fonte comunitaria.

Per quanto riguarda la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il 5 agosto 2010 il Governo ha presentato al Parlamento quella relativa all'anno 2009. Tale relazione – che peraltro risulta a questo punto in gran parte superata – è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni: i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

Per quanto riguarda i temi di interesse della Commissione affari costituzionali, la relazione riferisce dell'operato del Governo in sede europea con riferimento alla promozione della parti opportunità, all'immigrazione e al diritto d'asilo e alla cooperazione di polizia.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, ricorda che quello in esame è un documento della massima importanza politica, destinato ad avviare formalmente il dibattito su uno degli aspetti più innovativi contenuti nel Trattato di Lisbona.

Il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia risponde all'obiettivo di potenziare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione in modo da bilanciare l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità transfrontaliera e la necessità di preservare la più ampia tutela dei diritti fondamentali.

Istituito nel 1995 per migliorare la cooperazione di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità transfrontaliera, dal 1° gennaio 2010, Europol è divenuto un'Agenzia dell'Unione europea, stabilmente finanziata mediante contribuzione a carico del bilancio generale dell'Unione.

Ciò ha comportato un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, in ragione delle competenze da questo acquisite in materia di bilancio, nei confronti di Europol. Il Parlamento europeo si trova ora nella condizione di esercitare un'influenza diretta sulle attività dell'Agenzia.

È stato inoltre rafforzato il meccanismo di scambio di informazioni, prevedendo un ampliamento dell'elenco dei documenti che Europol è tenuta a presentare annualmente al Consiglio, per approvazione, e al Parlamento europeo, per informazione.

La comunicazione della Commissione europea ricorda che, in genere, i Parlamenti nazionali già esercitano una vigilanza sulle attività di Europol tramite il controllo sui rispettivi governi e, in particolare, sui ministri degli affari interni e della giustizia.

Si tratta ora di valutare attraverso quali modalità e con quali procedure si possa svolgere un controllo sulle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione ai Parlamenti nazionali.

A tal fine la comunicazione propone l'istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente.

Secondo la Commissione, il forum interparlamentare potrebbe essere composto

dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia.

La Commissione ritiene che tale organo misto potrebbe riunirsi a intervalli regolari e invitare il direttore di Europol a discutere su questioni attinenti all'operato dell'agenzia, nonché istituire un sottogruppo speciale incaricato, ad esempio, di garantire un contatto diretto con Europol.

Parallelamente alla creazione del forum, la Commissione suggerisce anche una nuova strategia di comunicazione con il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

La Commissione europea ritiene che, per consentire al Parlamento europeo di contribuire alla definizione delle linee strategiche e delle priorità di azione dell'agenzia, sarebbe utile avviare un dibattito in seno alla commissione LIBE sulla strategia pluriennale di Europol e sul suo programma di lavoro annuale. L'agenzia potrebbe inoltre trasmettere sistematicamente al Parlamento europeo e, tramite punti di contatto designati, anche ai parlamenti nazionali, sia informazioni periodicamente aggiornate sui risultati delle sue operazioni, sia i risultati del sondaggio degli utenti che misuri il livello di soddisfazione per le prestazioni generali di Europol e per prodotti e servizi specifici, inviato ogni due anni per via elettronica a determinati utenti negli Stati membri e ad altri partner.

La Commissione ritiene inoltre che, al fine di consolidare la comunicazione tra il futuro forum interparlamentare e gli organi direttivi di Europol, si potrebbe prevedere anche uno scambio periodico di opinioni in occasione della presentazione dei documenti strategici di Europol o delle suddette relazioni da parte del direttore e del presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la Commissione, la rete del forum interparlamentare potrebbe inoltre servire come canale di informazione, trasmettendo documenti inerenti a Europol direttamente ai parlamenti nazionali.

Le proposte della Commissione appaiono in larga parte condivisibili. Occorre

tuttavia verificarne la piena compatibilità con le pronunce già adottate in sede parlamentare in proposito.

Merita al riguardo segnalare che la riflessione sulle modalità con cui organizzare il controllo parlamentare sullo Spazio di libertà sicurezza e giustizia è stata oggetto di attenzione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea da ultimo, in occasione della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2010.

In quella occasione, il Presidente della Camera dei deputati, in qualità di relatore su tale materia, ha sottolineato che il rilievo delle tematiche comprese nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con importanti riflessi sui fondamenti costituzionali degli Stati membri dell'Unione, giustifica pienamente il maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nei meccanismi di valutazione sulle politiche dell'Unione, come previsto dal Trattato di Lisbona. Al fine di definire le modalità di tale coinvolgimento, anche con riferimento alla valutazione delle attività di Europol, il Presidente ha auspicato la presentazione da parte della Commissione europea di uno specifico documento di consultazione prima della predisposizione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia dal Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda le sedi e le modalità di dialogo e confronto tra Parlamenti (europeo e nazionali), il Presidente ha suggerito, piuttosto che la creazione di nuove sedi *ad hoc*, l'attivazione del circuito delle riunioni interparlamentare delle Commissioni competenti in materia di giustizia e affari interni, da stabilizzare con cadenza semestrale.

Questa ipotesi si fondava su due motivazioni: per un verso, l'opportunità di valorizzare le competenze acquisite nel corso degli anni dagli organismi parlamentari già operanti; per altro verso, la necessità di evitare la moltiplicazione di sedi e strutture di cooperazione interparlamentare da cui possono derivare soltanto incertezze, confusione e nuove spese.

Nelle conclusioni della Conferenza, i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea hanno chiesto alla presidenza en-

trante della Conferenza dei Presidenti di valutare in maniera più approfondita la proposta di organizzare con regolare cadenza, in cooperazione con il Parlamento europeo, conferenze delle commissioni parlamentari che si occupano di giustizia e di affari interni.

Considerata l'importanza della materia, è auspicabile che sulla comunicazione si svolga in questa Commissione un'approfondita discussione da cui far discendere una valutazione, auspicabilmente condivisa da maggioranza e opposizioni, da sottoporre alle competenti autorità dell'Unione europea e al confronto tra Parlamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (*vedi allegato 1*) e che proposte di parere alternativo sono state presentate dal gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*) e, a titolo personale, dal deputato Calderisi (*vedi allegato 3*).

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, illustra la sua proposta di parere.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere della relatrice e per illustrare la proposta alternativa del suo gruppo, ricorda che quello in esame non è un provvedimento qualsiasi, ma una legge che solleva questioni etiche, culturali e costituzionali fondamentali. Se, quasi due secoli fa, Savigny poteva sostenere che la morte, come la nascita, è un evento naturale talmente semplice che non è necessario darne una disciplina giuridica, oggi la prospettiva è completamente mutata.

Quando si parla delle questioni legate alla fine della vita dal punto di vista

giuridico, si fa riferimento soprattutto ai profili penalistici o civilistici. Se però si affronta il tema dal punto di vista del diritto costituzionale, si pone – parafrasando Heidegger – il problema del ruolo del diritto nell'età della tecnica: un'età nella quale, mentre le nuove conoscenze mettono a disposizione dell'uomo enormi potenzialità, si produce nel contempo la fine delle grandi narrazioni morali e lo sgretolamento delle comunità monoetiche, ossia quelle nelle quali esisteva una sola idea di bene riconosciuta da tutti.

Poiché la quasi onnipotenza tecnica dell'uomo moderno non può convivere con la quasi totale mancanza di limiti, spetta al diritto porre tali limiti, ma il diritto deve fare attenzione a evitare la giuridificazione dell'intera esistenza dell'uomo. Al diritto l'uomo contemporaneo dovrebbe chiedere di garantirgli spazi di autonomia; in altre parole, dal diritto l'uomo contemporaneo dovrebbe chiedere una prestazione tesa tra autorità e libertà. Questo però impone nuovi e complessi bilanciamenti tra il diritto alla salute e quello alla vita, sulla base del principio che la libertà di curarsi e di non curarsi è una specificazione della libertà di autodeterminazione del soggetto rispetto al proprio corpo.

Ma proprio per questo il testamento biologico diventa una questione di diritto costituzionale. La disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento deve tendere a garantire l'effettività del principio di cui all'articolo 32 della Costituzione, secondo il quale nessuno può essere sottoposto al trattamento sanitario contro la propria volontà. Tale disciplina, pur attuativa di un principio costituzionale non ha un contenuto costituzionalmente vincolato: al legislatore, in altre parole, è riconosciuto un certo margine di discrezionalità. Quindi, se è fisiologico cercare nella Costituzione il fondamento delle proprie posizioni, diventa patologico farlo a scapito della Costituzione stessa. Piegare il testo costituzionale a mero alibi nella lotta per un valore, non riconoscere che alla Costituzione alcun ruolo di limite significa

privarla della sua unità di senso. E in questo testo questo rischio è concreto.

Quali che siano poi i margini di discrezionalità riconosciuti al legislatore, questo è tenuto a rispettare il vincolo generale di ragionevolezza delle leggi ed è tenuto quindi ad adottare discipline internamente coerenti. Il giudizio di ragionevolezza deve penetrare il merito delle scelte politiche proprio perché si tratta di controllare queste ultime alla luce delle norme costituzionali che fungono da parametro e dei relativi contesti applicativi. Fare una buona legge sul testamento biologico è un compito arduo innanzitutto perché il testamento biologico è un istituto nuovo che proietta l'autonomia del soggetto sulla sua sfera personale, e non più soltanto su quella patrimoniale; inoltre perché è formalmente rivolto alla autoregolazione, per il tempo della sopravvenuta incapacità, di propri diritti e interessi fondamentali. Per questo il primo degli errori da evitare – cosa che questa legge non ha saputo fare – è quello di legare il destino normativo del testamento biologico alle certezze o ai dubbi della scienza medica sull'individuazione dei parametri vitali di una persona. Il testamento biologico non deve servire a dire cosa sia la vita dal punto di vista del medico, bensì cosa sia per il paziente.

Per questo la dichiarazione anticipata di trattamento è cruciale: perché la manifestazione della propria volontà è il veicolo attraverso il quale il soggetto non solo pianifica le proprie cure, ma rende noto quale sia l'insieme dei suoi valori, delle sue convinzioni etiche e morali, delle sue idee filosofiche, del suo credo religioso: insomma la sua personale concezione dell'identità e della dignità umana rispetto alla vita nella malattia e nell'incoscienza.

Non si tratta di scegliere un diritto a morire con dignità, bensì il suo esatto contrario, il diritto di poter scegliere la vita che si vuole continuare a vivere quando ci si dovesse trovare in uno stato di incapacità. Il diritto è a una vita degna, anche quando si è incapaci. Per questo è terribile l'accostamento strumentale fatto

nel testo delle dichiarazioni anticipate di trattamento all'eutanasia: è terribile e pericoloso, perché potrebbe essere foriero di tragiche interpretazioni, stante la fumosità e indeterminazione del contenuto della norma.

Mentre la maggioranza si occupa impropriamente di eutanasia, lascia irrisolte cruciali questioni riferibili alla volontà anticipata: il fatto per esempio che essa è inattuale, non sempre pienamente formata e consapevole, non più confermabile proprio nel momento in cui diviene produttiva di effetti; elude inoltre il principio dell'alleanza terapeutica, non estendendolo al fiduciario. La maggioranza è insomma incapace di comprendere che il problema etico-giuridico non sta nel merito della scelta, ma negli strumenti per garantire che essa sia libera e attuale.

Con questa legge si pongono questioni costituzionali fondamentali, che la maggioranza elude per incapacità di ammettere il significato dell'articolo 32 della Costituzione, che, introducendo il principio della volontarietà nei trattamenti sanitari, stabilisce il passaggio dalla fase della « paternalismo » medico di origine ippocratica a quello dell'autonomia e dell'alleanza terapeutica medico-malato.

Nel principio della volontarietà di trattamenti sanitari si riflette però l'intero sistema dei valori a cui la Costituzione è ispirata: il principio personalista, il principio pluralista, l'inviolabilità della libertà personale, il rispetto della dignità umana, la capacità di autodeterminarsi, relativamente alla propria dimensione esistenziale.

Il contenuto della dignità di una persona sta nelle sue convinzioni, nella sua cultura, nella sua fede e quindi, quando la Costituzione pone come limite il rispetto della persona umana, non c'è volontà parlamentare, anche se unanime, che possa sostituirsi alla volontà del singolo.

Nella difficoltà di dare una definizione della morte e del suo significato, la vita si può definire come un'esperienza che non può ridursi solo alla alimentazione e all'idratazione, essendo invece una dimen-

sione nella quale hanno un ruolo fondamentale i sentimenti, gli affetti e l'amore condivisi e vissuti insieme.

La decisione di come vivere la propria fine della vita spetta alla persona, ai suoi cari, alla famiglia assieme al medico, e non può mai appartenere allo Stato. Questa libertà della persona non è arbitrio, non è relativismo etico, è rispetto del patrimonio più geloso e autentico della persona, costituito dai suoi convincimenti, dai suoi valori, dalla sua fede, dalla sua dignità di persona. Poiché la proposta in esame va ad incidere su questa delicata dimensione, occorre riflettere attentamente sul contenuto delle disposizioni che essa reca e sul rischio che l'irragionevolezza che connota molte di esse possa aggravare i problemi anziché risolverli. Non si tratta di una legge qualsiasi. È una legge che impone a tutti di interrogarsi sul significato ultimo della sofferenza e del vivere.

Si tratta di questioni che non possono essere decise a colpi di maggioranza e sulle quali auspica che possa esservi una riflessione attenta e responsabile da parte di tutte le forze politiche.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) chiarisce che la sua proposta di parere alternativa riproduce nella sostanza l'intervento da lui svolto nella seduta del 1° febbraio scorso. Dichiaro quindi di apprezzare che la relatrice abbia fatto riferimento, nella sua proposta di parere, anche se solo con un'osservazione, alla necessità di introdurre una definizione legislativa di eutanasia, in mancanza della quale il mero rinvio alle disposizioni del codice penale che puniscono l'omicidio, l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio non consente di determinare la fattispecie penale con la dovuta precisione. Il testo in esame si pone, in tal modo, in contrasto con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede una riserva assoluta di legge in materia penale, da cui discendono i principi di sufficiente determinatezza e di tassatività delle fattispecie penali. Personalmente è favorevole a vietare l'eutanasia, ma ritiene necessario, nel momento in cui si prevede una pena per

l'eutanasia, fornirne una definizione, anche perché la mancata definizione, oltre a contrastare con la Costituzione, comporta un effetto contrario a quello perseguito dai proponenti, ossia quello di incrementare la deriva giudiziaria su questa materia.

Ribadisce quindi la sua convinzione che nel testo in esame il bilanciamento tra i diversi beni e interessi costituzionali in gioco – da una parte il diritto alla vita, il diritto alla salute e il dovere del medico di curare e, dall'altra parte, il diritto all'autodeterminazione individuale, la dignità personale, il rispetto della persona umana e il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non voluti: tutti beni ed interessi che trovano fondamento negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione – non sia soddisfacente, in quanto rischia di annullare alcuni diritti. Per questa ragione teme che la Corte costituzionale, cui il testo sarà certamente sottoposto, annullerà alcune disposizioni, determinando una trasformazione normativa imprevedibile.

Per questa ragione la sua proposta di parere chiede che la Commissione di merito, se non è in grado di trovare un bilanciamento convincente dei valori in gioco, si limiti a stabilire divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico, dandone una definizione, senza prevedere la dichiarazione anticipata di trattamento, lasciando quindi la « zona grigia » più delicata alla sapiente cura e decisione del medico, della persona interessata e dei suoi familiari.

Mario TASSONE (UdC) ricorda che la posizione del suo gruppo è stata enunciata con chiarezza dalla deputata Binetti nella seduta del 9 febbraio scorso. Prende atto che il dibattito nel paese e nel Parlamento è acceso, ma ritiene necessario stabilire un quadro di regole certe per garantire il rispetto della vita umana e della libertà in ogni frangente. Il Parlamento è chiamato, a suo avviso, a riaffermare il valore della vita, che qualcuno vorrebbe diminuire. Per questo motivo preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, purché la condizione sia riformulata nel senso di soppri-

mere soltanto il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 7, e non l'intero comma.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, accoglie la richiesta del deputato Tassone, riformulando la sua proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere della relatrice. In caso di sua approvazione, le proposte alternative si intenderanno precluse e non saranno poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 né gli emendamenti della Commissione 1.100 e 3.100 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta di domani, dopo aver svolto ulteriori approfondimenti. Ricorda

infatti che il provvedimento in esame interviene con norma di legge su una materia – quella dell'organizzazione interna del Ministero per i beni e le attività culturali – che è stata delegificata in quanto la sua disciplina è stata rimessa all'autonomia del Governo.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, concorda sull'opportunità di svolgere i necessari approfondimenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 febbraio 2011.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Emendamenti C. 52-1814-2011-A.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. (Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono fundamentalmente riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordinamento civile » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), della Costituzione);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), vieta « ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio », senza tuttavia fornire una definizione di « eutanasia »;

se la volontà della Commissione di merito è di introdurre nell'ordinamento una nuova fattispecie penale in relazione all'eutanasia, appare opportuno – alla luce del principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale, il quale impone al legislatore di definire con chiarezza e univocità la condotta per la quale prevede una pena e vieta al giudice di estendere in via analogica l'ambito applicativo della norma incriminatrice – che questa nuova fattispecie sia determinata in modo chiaro

e univoco, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero rinvio alle citate disposizioni del codice penale (gli articoli 575, 579 e 580, che prevedono pene diverse per l'omicidio, l'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio); in alternativa, si potrebbe sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1;

rilevato che:

l'articolo 7, comma 3, del testo in esame – in quanto prevede che, in caso di controversia tra il medico curante e il fiduciario in merito al seguito da dare alle volontà espresse dal paziente nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, il cui parere è vincolante per il medico curante, fermo il diritto di quest'ultimo all'obiezione di coscienza – pone di fatto il medico curante sullo stesso piano del fiduciario, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha spesso richiamato il principio secondo il quale « in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere l'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali » (sentenze n. 338 del 2003; n. 282 del 2002; n. 151 del 2009);

sotto il profilo del coordinamento interno del testo, va tenuto altresì presente che il comma 1 del medesimo articolo 7 – disponendo che le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante, che, sentito il

fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno – affida ogni scelta al medico, obbligandolo soltanto a sentire il fiduciario; per quest'ultimo, tra l'altro, non è richiesta alcuna particolare qualifica professionale;

rilevato, ancora, che:

la Costituzione sancisce il diritto della persona a scegliere le cure cui sottoporsi, stabilendo che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, fermo restando che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

il diritto della persona all'autodeterminazione non può, tuttavia, estendersi fino a disporre di valori indisponibili come la tutela della vita;

occorre pertanto trovare il miglior bilanciamento tra il diritto di rifiutare i trattamenti non desiderati e il dovere alla tutela della salute e della propria vita, che è un bene per la stessa società;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 7, si sopprima il comma 3;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo chiaro e univoco la fattispecie penale dell'eutanasia e la relativa pena.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. (Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La I Commissione,

riunita in sede consultiva per l'espressione del parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 2350, recante « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento »,

considerato che:

1. L'adozione di una disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento è una fra le modalità possibili per garantire l'esercizio del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione. Tale disciplina, pur essendo una disciplina attuativa di un principio costituzionale, non ha un contenuto costituzionalmente vincolato: al legislatore è cioè riconosciuto un certo margine di discrezionalità. Tuttavia, quali che siano i contenuti di tale discrezionalità, il legislatore è comunque tenuto a rispettare il vincolo generale di ragionevolezza delle leggi ed è tenuto ad adottare una disciplina internamente coerente. Pertanto, se sono ammissibili – dal punto di vista costituzionale – più soluzioni normative, è comunque irragionevole prevedere l'istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento e al tempo stesso attribuire a dette dichiarazioni una efficacia pressoché nulla. Secondo il testo attuale del disegno di legge, mediante le direttive è possibile esprimere un mero « orientamento » (articolo 3, comma 1) ed esso ha valore puramente indicativo per il medico, il quale è unicamente tenuto a « prenderle in considerazione » (articolo 7, comma 1),

annotando se del caso nella cartella clinica le « motivazioni per le quali intende seguirle o meno ». In tal modo, si configurano le DAT come uno strumento inutile e contraddittorio: questa parte della disciplina è viziata da intrinseca irragionevolezza (e viola pertanto l'articolo 3, comma 1, della Costituzione).

2. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 282 del 2002 ha affermato in maniera esplicita il principio del bilanciamento tra due diritti fondamentali: il diritto alla salute (articolo 32, primo comma, della Costituzione) e quello all'autodeterminazione e alla libertà della scelta terapeutica (articolo 32, secondo comma, della Costituzione). Essendo entrambi principi e valori costituzionali, essi non solo vanno letti contestualmente ma devono formare oggetto di un'accorta opera di bilanciamento, rispetto alla quale l'attività del legislatore deve essere molto prudente.

3. Il diritto alla salute, garantito dall'articolo 32 della Costituzione, include il diritto a che siano alleviate le sofferenze del malato in tutti i casi in cui ciò sia possibile. Il concetto di salute, infatti, va inteso come riferito al benessere psico-fisico della persona e non meramente alla preservazione della sua sussistenza fisica, pure rilevante. In quest'ottica, le cure palliative rappresentano ormai un contenuto implicito del diritto alla salute. Ciò è a maggior ragione vero nella prospettiva di uno sviluppo graduale dei valori costituzionali, i quali si inverano

gradualmente e progressivamente nell'ordinamento giuridico, finendo per cristallizzarsi attorno al nucleo duro della disposizione costituzionale cui afferiscono. Se il disegno di legge in questione finalizza l'attività medica, fra l'altro, all'«alleviamento della sofferenza» (articolo 1, comma 1, lettera c)) e prevede un vero e proprio diritto dei pazienti terminali o in condizione di morte prevista come imminente «a essere assistiti con una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative ai sensi della normativa vigente in materia» (articolo 1, comma 3), esso non può poi limitare i trattamenti in questione — che costituiscono il contenuto di un diritto costituzionalmente garantito — con riferimento ad una particolare categoria di malati. È peraltro proprio questa la scelta singolarmente compiuta dall'articolo 2, comma 8 («Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, ad operare sempre avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente») che non prevede, fra le finalità che il personale sanitario è tenuto a perseguire, l'«alleviamento della sofferenza».

4. Mentre l'articolo 2, comma 1, stabilisce come regola generale che «ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole», l'articolo 2, comma 9, stabilisce che non sia necessario richiedere il consenso informato per somministrare un trattamento sanitario quando la persona incapace di intendere o volere «sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto». La formulazione di questa seconda disposizione sembra comportare che il medico non è tenuto a richiedere il consenso tutte le volte in cui una terapia si dimostra necessaria e ciò indipendentemente dal fatto ad esempio che il verificarsi delle complicazioni e dell'acutizzarsi delle patologie fosse ampiamente

prevedibile. Anche in questo caso ci si trova dunque di fronte alla previsione di una regola ed al suo successivo sostanziale svuotamento. Anche per questo profilo, pertanto, il disegno di legge in questione si rivela viziato da irragionevolezza e dunque costituzionalmente illegittimo.

5. L'articolo 3, comma 6, si rivela particolarmente generico e potenzialmente contraddittorio. Anzitutto risulta poco chiaro il concetto di «incapacità permanente» che viene utilizzato in tale disposizione. Inoltre, in tale (non chiara) ipotesi, risultano a rischio di esclusione sia le direttive anticipate di trattamento, sia le opinioni dei familiari (o delle figure di sostegno). Per questo punto, come per molti altri, il disegno di legge sembra ispirato ad una logica che mette al centro le opinioni del personale medico, dando considerazione pressoché nulla ai diretti interessati, il che risulta a sua volta contraddittorio con la *ratio* intrinseca di un disegno di legge ispirato alla finalità di valorizzare la volontà dei pazienti e l'alleanza terapeutica con il medico, mediante l'istituto delle direttive anticipate.

6. L'articolo 3, comma 5, prevede che l'idratazione e l'alimentazione, nelle loro diverse forme, debbano essere mantenute fino alla fine della vita. Tali trattamenti sanitari non possono pertanto formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento. A questa opzione si possono opporre due obiezioni, la prima di irragionevolezza interna, la seconda di contrasto con l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Per il primo profilo va notato che il divieto non si riferisce solo al caso degli stati vegetativi persistenti, in relazione ai quali esso potrebbe essere dotato di una sua *ratio*, ma, poiché nella norma viene ad assumere una validità generale, risulta irragionevole rispetto alla possibilità di esplicitare a pieno titolo la propria personale concezione della identità e della di

gnità umana, con l'aggravante anche dalla indeterminatezza della previsione su chi sia il soggetto responsabile della definizione dell'eccezione prevista dalla norma.

Anche in relazione agli stati vegetativi persistenti, un limite di questo tipo può costituire violazione dell'articolo 32 della Costituzione, il quale prevede non solo che nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per disposizione di legge, ma anche che la legge in nessun

caso può «violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

esprime

PARERE CONTRARIO

Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. (Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO CALDERISI**

La Commissione Affari costituzionali, esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento », considerato che:

A) il progetto di legge, nel disciplinare la delicatissima questione del finevita, dovrebbe realizzare un ragionevole bilanciamento tra i beni e gli interessi costituzionali in gioco, ossia il diritto alla vita, il diritto alla salute ed il dovere del medico di curare, da una parte, e il diritto all'autodeterminazione individuale, la dignità personale, il rispetto della persona umana ed il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non voluti, dall'altra, beni ed interessi che trovano fondamento negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione;

come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, « la pratica terapeutica si pone [...] all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica » (sentenza della Corte costituzionale

n. 282 del 2002). C'è naturalmente ampia discrezionalità legislativa nel trovare il migliore bilanciamento tra questi beni e diritti costituzionali, ma questa discrezionalità non può spingersi fino ad azzerare, in determinate fattispecie, uno dei beni o diritti in considerazione. Il bilanciamento deve esser reale e, in qualche misura, non può che presentarsi come il frutto di compromessi realistici e ragionevoli;

il progetto di legge in esame, invece, da un lato, riconosce principi fondamentali a livello costituzionale, quali il principio della dignità della persona, che prevale rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della scienza, il principio dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, il principio del consenso informato, dall'altra pone tali e tante limitazioni ai predetti principi da svuotarli sostanzialmente; un progetto di legge che interviene per disciplinare le « dichiarazioni anticipate di trattamento », come indicato nel titolo, e contemporaneamente prevede limiti assoluti al contenuto di tali dichiarazioni, con particolare riguardo alle più cruciali scelte di fine vita (articolo 3, comma 4), è in sé contraddittorio e denota un'irrazionalità intrinseca della normativa;

B) il progetto di legge non dà una definizione legale di eutanasia; viene infatti vietata « ogni forma di eutanasia » attraverso il richiamo a fattispecie penali (articolo 575 codice penale – « Omicidio », articolo 579 codice penale – « Omicidio del consenziente », e articolo 580 codice

penale – « Istigazione o aiuto al suicidio ») in realtà ben distinguibili dal concetto di eutanasia, in quanto relative a situazioni estranee alle problematiche di fine vita, che il provvedimento in esame intende disciplinare; non viene pertanto risolto il problema della definizione legislativa di eutanasia, cioè dei comportamenti che si intendono vietare sotto il duplice aspetto attivo e « passivo », in relazione al consenso del malato o alla sua assenza, dal punto di vista del malato e dell'agente; vengono invece introdotte previsioni penali irragionevoli e prive di determinatezza, in contrasto con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede una riserva assoluta di legge in materia penale, da cui discendono i principi di sufficiente determinatezza e di tassatività delle fattispecie penali, volti ad impedire qualunque attività di integrazione o di creazione di illeciti penali da parte dei giudici e degli interpreti; la vaghezza dei riferimenti a tre diverse norme penali, che prevedono fattispecie penali assai distinte tra loro, punite con pene diverse nel *quantum*, e comunque difficilmente trasponibili alle problematiche di fine vita, rende possibili interpretazioni giudiziarie assai divergenti e addirittura creative, in contraddizione frontale con uno degli scopi della legge, cioè proprio quello di impedire derive giudiziarie in questo settore;

C) il progetto di legge, inoltre, non riguarda solo i casi di malati in stato di incapacità di intendere e di volere, come ad esempio i soggetti in stato vegetativo permanente o persistente, ma è applicabile anche ai soggetti pienamente capaci di intendere e di volere; in particolare, per quanto riguarda l'articolo 1 (« Tutela della vita e della salute ») la cui sfera di efficacia non è circoscrivibile alle situazioni di pazienti non coscienti:

C. 1) l'affermazione di principio iniziale contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (la vita è diritto « indisponibile »), che per la prima volta viene introdotta nell'ordinamento, appare opportuna e condivisibile a condizione, però, che non

pregiudichi il necessario bilanciamento che il legislatore è tenuto ad effettuare con altri beni e interessi costituzionalmente tutelati. Nel caso del progetto di legge in esame occorre evitare che tale affermazione di principio entri in contraddizione con il diritto individuale a rifiutare in piena coscienza e attualità di consenso alcuni trattamenti sanitari, anche laddove da questo rifiuto possa discenderne la morte. Ciò sembra confermato dall'inciso « anche » previsto nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (« diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere »); il che significa, se i termini usati hanno un senso, che il diritto è indisponibile anche prima della fase terminale e non solo nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere;

C.2) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), vi è il chiaro riferimento a un divieto – ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 codice penale – di « ogni forma di eutanasia, e ogni forma di assistenza o aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza ». Non sembra che questa disposizione possa riferirsi esclusivamente alla condizione di soggetti in stato vegetativo permanente o persistente, ma emerge che essa possa estendere la sua efficacia anche a situazioni di pazienti pienamente coscienti. L'aggiunta – all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) – dell'obbligo del medico di informare anche sul divieto di qualunque forma di eutanasia, rafforza questa valutazione; inoltre, lo stesso riferimento preciso alle finalità dell'attività medica sembra deporre nella medesima direzione, addirittura qualificando l'attività del medico che segue le indicazioni esplicite ed attuali del paziente con il riferimento a fattispecie penali gravissime;

C.3) di conseguenza, il riferimento – che pure è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *e*) – al principio per cui nessuno può essere obbligato ad un de-

terminato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana, sembra rimodellato nel modo che segue: l'autodeterminazione trova un limite legale, e questo limite è dato anche e proprio dalla normativa in esame, che avverte che il limite dell'autodeterminazione è situato nell'impossibilità di chiedere al medico « qualunque forma » di eutanasia. In tal modo, il problema del rispetto del diritto all'autodeterminazione garantito dall'articolo 32 della Costituzione è solo spostato verso le « forme » che l'eutanasia può assumere, che restano indistinte: se (in piena coscienza) si chiede al medico di non porre in atto un trattamento sanitario, che in base alle conoscenze mediche è il solo che può salvare la vita, vi è il rischio che tale richiesta urti contro i principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettere *c*) e *d*). Ciò ripropone fortemente l'esigenza di chiarire cosa si intenda per eutanasia (attiva e passiva), in modo preciso e determinato ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione;

D) sotto altro profilo, il bilanciamento legislativo non appare soddisfacente nemmeno in riferimento alla efficacia delle dichiarazioni anticipate di trattamento, quindi con riferimento alla forza della volontà espressa « allora » da un paziente « ora » in condizioni di incoscienza. Ciò risulta con evidenza in riferimento all'articolo 7 della proposta di legge, nella parte in cui si afferma che il medico è legittimato a non porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico, contrastando così le decisioni non solo del dichiarante, ma anche del fiduciario e addirittura dell'eventuale collegio medico. Qui è di tutta evidenza che la volontà espressa dal dichiarante, tutelata dall'articolo 32, comma secondo, della Costituzione, non è bilanciata affatto, ma assolutamente azzerata dalla prevalente volontà del medico. Il problema non pare affatto risolto dal comma 3 dell'articolo 7. Qui si prevede che in caso di controversia fra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un

collegio di medici e che « il parere espresso dal collegio medico è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana ». Tale formulazione appare priva di senso giuridico: da una parte, si afferma la vincolatività, per il medico, del parere collegiale; dall'altra, però, il medico non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni, non solo scientifiche, ma anche deontologiche; ciò, in buona sostanza, significa dire che il parere collegiale non obbliga il medico, proprio nei casi critici o eticamente cruciali. Tale soluzione può essere accettabile alla sola condizione che la stessa struttura di ricovero ovvero l'azienda sanitaria sia tenuta a individuare al suo interno altro medico disponibile a mettere in atto le indicazioni collegiali, con l'eventuale precisazione che, se tale medico non si trovi, onde evitare che al fiduciario e ai familiari del paziente non autosufficiente sia imposto di spostarsi in altro luogo di ricovero, debba prevedersi una procedura di assegnazione temporanea di un medico esterno disponibile (in caso di aziende sanitarie « pubbliche » o accreditate);

E) l'articolo 3, comma 5, sancisce l'obbligo di mantenere l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle, fino al termine della vita e dispone che l'alimentazione e l'idratazione non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento; viene dunque esclusa in assoluto la natura di trattamento sanitario dell'alimentazione e dell'idratazione forzata, anche se vi sono casi, ben noti alla pratica medica, in cui di trattamenti sanitari sicuramente si tratta, ed anche particolarmente invasivi, invadendo la sfera della scienza medica e sovrapponendo ad essa definizioni assolute. L'eccezione « del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni essen-

ziali del corpo » costituisce solo una invasione ulteriore della sfera della scienza medica, giacché è ovvio per qualunque medico che un trattamento inefficace va evitato; se si vuole dire che è vietato l'accanimento, la disposizione è superflua, essendo già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*). In questi termini, a seguito dell'esclusione in assoluto della natura di trattamento sanitario, il paziente non ha diritto di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione forzata, in contrasto con gli articoli 32, secondo comma, e 13 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta una definizione legislativa di eutanasia, sotto il duplice aspetto attivo e « passivo », in relazione al consenso del malato o alla sua assenza, dal punto di vista del malato e dell'agente, e siano definite puntualmente le fattispecie penali relative al fine-vita, al fine di garantire il rispetto del principio di legalità in materia penale, di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;

2) sia riformulato il testo alla luce di quanto espresso in premessa, al fine di realizzare un effettivo e ragionevole bilanciamento tra i beni e gli interessi costituzionali in gioco, che trovano fondamento negli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione: il diritto alla vita, il diritto alla salute ed il dovere del medico di curare, da una parte, e il diritto all'autodeterminazione individuale, la dignità personale, il rispetto della persona umana ed il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non voluti, dall'altra. In particolare:

a) sia chiarito in maniera inequivoca che non è in alcun modo messo in discussione il diritto del paziente cosciente di rifiutare i trattamenti sanitari, incluso il diritto di interrompere i trattamenti sanitari già iniziati, modificando, sulla base dei rilievi contenuti in premessa (lettera C)), le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *e)*;

b) sia riconosciuto il valore della volontà del paziente, come espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento, rispetto alle convinzioni del medico (fermo restando per quest'ultimo il diritto all'obiezione di coscienza) e, in caso di rifiuto del medico curante di seguire le indicazioni del collegio di cui all'articolo 7, comma 3, sia comunque garantito il rispetto della volontà del paziente in tempi certi e rapidi e nella stessa struttura di ricovero o, in caso di mancato ricovero, da parte dell'azienda sanitaria di competenza;

c) non sia escluso in assoluto il diritto del paziente di rifiutare l'alimentazione e l'idratazione forzata, sia in condizioni di capacità di intendere e di volere che di incapacità, consentendo, in questo secondo caso, la dichiarazione anticipata di trattamento;

oppure, in alternativa ad un effettivo e ragionevole bilanciamento tra i beni e gli interessi costituzionali in gioco di cui alla condizione 2):

2.1) si limiti l'intervento legislativo al divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico, previa loro definizione legislativa, senza introdurre la dichiarazione anticipata di trattamento, lasciando quindi la « zona grigia » più delicata alla sapiente cura e decisione del medico, della persona interessata e dei suoi familiari.

Calderisi.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. (Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono fundamentalmente riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordinamento civile » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *m*), della Costituzione);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), vieta « ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio », senza tuttavia fornire una definizione di « eutanasia »;

se la volontà della Commissione di merito è di introdurre nell'ordinamento una nuova fattispecie penale in relazione all'eutanasia, appare opportuno – alla luce del principio costituzionale di tassatività della fattispecie penale, il quale impone al legislatore di definire con chiarezza e univocità la condotta per la quale prevede una pena e vieta al giudice di estendere in via analogica l'ambito applicativo della norma incriminatrice – che questa nuova fattispecie sia determinata in modo chiaro

e univoco, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero rinvio alle citate disposizioni del codice penale (gli articoli 575, 579 e 580, che prevedono pene diverse per l'omicidio, l'omicidio del consenziente e l'istigazione o aiuto al suicidio); in alternativa, si potrebbe sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1;

rilevato che:

l'articolo 7, comma 3, del testo in esame – in quanto prevede che, in caso di controversia tra il medico curante e il fiduciario in merito al seguito da dare alle volontà espresse dal paziente nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, il cui parere è vincolante per il medico curante, fermo il diritto di quest'ultimo all'obiezione di coscienza – pone di fatto il medico curante sullo stesso piano del fiduciario, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha spesso richiamato il principio secondo il quale « in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere l'autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali » (sentenze n. 338 del 2003; n. 282 del 2002; n. 151 del 2009);

sotto il profilo del coordinamento interno del testo, va tenuto altresì presente che il comma 1 del medesimo articolo 7 – disponendo che le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante, che, sentito il

fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno – affida ogni scelta al medico, obbligandolo soltanto a sentire il fiduciario; per quest'ultimo, tra l'altro, non è richiesta alcuna particolare qualifica professionale;

rilevato, ancora, che:

la Costituzione sancisce il diritto della persona a scegliere le cure cui sottoporsi, stabilendo che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, fermo restando che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

il diritto della persona all'autodeterminazione non può, tuttavia, estendersi fino a disporre di valori indisponibili come la tutela della vita;

occorre pertanto trovare il miglior bilanciamento tra il diritto di rifiutare i trattamenti non desiderati e il dovere alla tutela della salute e della propria vita, che è un bene per la stessa società;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 7, comma 3, si sopprime il terzo periodo;

e con la seguente osservazione:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo chiaro e univoco la fattispecie penale dell'eutanasia e la relativa pena.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Giovanni Canzio, del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Manuela Romei Pasetti, e del Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 52-1814-2011-A	53
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata	53
--	----

AVVERTENZA	54
------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Giovanni Canzio, del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Manuela Romei Pasetti, e del Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri.

(Svolgimento e conclusione).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Manuela ROMEI PASETTI, *Presidente della Corte d'Appello di Venezia*, Giovanni CANZIO, *Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila* e Nicola GRATTERI, *Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria*.

Intervengono per porre quesiti i deputati Cinzia CAPANO (PD), Rita BERNARDINI (PD), Donatella FERRANTI (PD) e Angela NAPOLI (FLI).

Rispondono ai quesiti posti Nicola GRATTERI, *Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria*, Giovanni CANZIO, *Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila* e Manuela ROMEI PASETTI, *Presidente della Corte d'Appello di Venezia*,

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ringrazia gli auditi per la loro presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 febbraio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio 2011 e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere entro domani, al fine di consentire alla Commissione di merito di rispettare la predetta calendarizzazione.

Sottolinea quindi come la materia in esame sia estremamente delicata e come sulla stessa, indipendentemente dall'appartenenza politica, ciascuno possa avere le proprie idee. Ricorda, in particolare, di avere espresso i propri convincimenti nella relazione illustrativa del provvedimento. Nel corso della discussione, che è stata estremamente ampia ed approfondita, sono quindi emerse opinioni molto articolate e differenziate sui vari temi trattati dal provvedimento.

Nella qualità di relatore, proprio per rispettare le diverse sensibilità presenti nella Commissione, ritiene opportuno redigere uno schema di proposta di parere che tenga conto, per quanto possibile, delle molteplici opinioni espresse nel corso della discussione. Tale schema, che trasmetterà ai deputati della Commissione, potrà costituire la base per proseguire sulla strada della mediazione e giungere, nella seduta di domani, ad una proposta di parere condivisa.

Sottolinea, inoltre, come non tutti i temi trattati e le questioni poste dal provvedimento rientrino negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, la quale è chiamata, in sede consultiva, ad esprimere un parere sugli aspetti tecnico-giuridici del provvedimento stesso. La competenza della Commissione ha quindi dei limiti. Vi rientra, ad esempio, la questione della vincolatività delle DAT. Non sembra rientrarvi, invece, l'aspetto della definizione e qualificazione dell'idratazione ed alimentazione. Ciò significa che, per quanto a suo parere queste costituiscono delle cure mediche, al contrario di quanto presupposto dal testo in esame, non inserirà nella proposta di parere alcuna considerazione sul punto.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di condividere il metodo con il quale il presidente intende procedere, che consentirebbe alla Commissione di intraprendere un percorso condiviso. Sottolinea come il tema in esame riguardi più le coscienze individuali che la politica e come, in tale contesto, possa essere utile ragionare su uno schema di proposta di parere. Tale schema potrebbe, tra l'altro, evidenziare l'esito del dibattito anche in relazione alle questioni sulle quali non vi siano opinioni convergenti ovvero sulle questioni che non rientrino specificamente negli ambiti di competenza della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente di avere predisposto un documento che rappresenta la sintesi delle posizioni dei commissari del PD sul provvedimento in esame. Proprio nell'ottica di un percorso di mediazione tra le varie sensibilità presenti nella Commissione, chiede quindi al relatore di tenere in debito conto il contenuto di tale documento nella redazione dello schema di proposta di parere. Preannuncia che nel caso in cui la proposta di parere non dovesse tener conto delle indicazioni contenute nel predetto documento, questo sarà trasformato in una proposta alternativa di parere.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che i tempi per l'approvazione del parere siano troppo ristretti e che quindi sia necessario che la Commissione di merito chieda un rinvio della calendarizzazione in Assemblea ed attenda l'espressione del parere da parte della Commissione giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda come l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea sia stato più volte rinviato e come, in difetto di un eventuale ulteriore rinvio, che comunque competerebbe solo alla Commissione di merito richiedere, quest'ultima, per rispettare la calendarizzazione in Assemblea, ben potrebbe procedere senza attendere il parere della Commissione giustizia. Ritiene quindi che non sussistano i margini per esprimere il parere in un tempo più

ampio. Sottolinea, in ogni caso, come la discussione, iniziata nel mese di luglio 2009, sia stata estremamente articolata ed approfondita, e come i tempi siano quindi maturi per l'espressione del parere.

Angela NAPOLI (FLI) dichiara di condividere il metodo proposto dal presidente, ritenendo peraltro che lo schema di proposta di parere dovrebbe limitarsi alle sole valutazioni tecnico-giuridiche di competenza della Commissione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene necessario che sia delineato con precisione il quadro delle questioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione. Sottolinea, in particolare come, se la Commissione è competente in ordine alla vincolatività delle DAT, dovrebbe esserlo anche sull'ampiezza dell'operatività delle DAT. A suo giudizio, queste dovrebbero avere ad oggetto esclusivamente i trattamenti ai quali il soggetto non voglia essere sottoposto, in quanto, altrimenti, si presupporrebbe una competenza tecnica del soggetto medesimo su questioni scientifiche che potrebbe essere richiesta soltanto ad un modico.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, condivide il rilievo dell'onorevole Contorno, ritenendo indispensabile che in via preliminare si stabilisca su quali questioni possa vertere il parere della Commissione.

Vi è, in primo luogo, la questione della dichiarazione anticipata di trattamento relativamente alla alimentazione ed all'idratazione forzata, che appare collegata ad una valutazione che esula dalla competenza della Commissione, poiché riguarda la qualificazione di queste come sostegno vitale o come trattamento medico.

La questione della vincolatività giuridica delle DAT rientra invece nella competenza della Commissione. Lo stesso sembra potersi dire per la precisazione, da apportare all'articolo 2, comma 5, che la revoca del consenso informato al trattamento sanitario debba essere annotata nella cartella clinica; per il chiarimento,

da apportare alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, in relazione a come dovrebbero essere risolti i casi in cui il trattamento debba essere interrotto e non semplicemente « non attivato »; nonché per la precisazione, da apportare alla formulazione dell'articolo 4, comma 6, necessario per fare salvi i casi in cui il pericolo di vita sia determinato dall'applicazione stessa della DAT.

Vi è, poi, la questione dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, a norma del quale resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana, e che dovrebbe essere integrato con la menzione anche del diritto di autodeterminazione del paziente e del diritto al rifiuto delle cure. Chiede quindi ai commissari di pronunciarsi in particolare su quest'ultimo punto.

Enrico COSTA (Pdl) sottolinea come tutto ciò che attiene alle scelte di merito relative all'autodeterminazione del paziente non rientri negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, ma in quelli della Commissione Affari costituzionali.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene, al contrario, che il principio di autodeterminazione, in quanto principio generale dell'ordinamento giuridico, non possa non rientrare negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, prende atto che appare controversa e, comunque, non condivisa l'appartenenza alla competenza della Commissione delle questioni riferite al principio di autodeterminazione. Chiede quindi ai commissari se sia possibile dare atto, nella premessa del parere, dello stato del dibattito in Commissione sul punto, oppure se sia possibile formulare un'apposita osservazione.

Roberto RAO (UdC) ritiene che si possa, eventualmente, solo fare menzione in premessa dello stato del dibattito sulle

questioni relative alla autodeterminazione. Altrimenti non sarebbe possibile trovare la condivisione su una proposta di parere.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che non sia corretto riferire nella premessa di un parere chi sia d'accordo o chi sia contrario in ordine ad una determinata questione. Occorre che la proposta di parere operi delle scelte precise e sia messa in votazione.

Enrico COSTA (Pdl) non condividendo il rilievo dell'onorevole Bernardini, ritiene che, data la delicatezza della materia, il metodo adottato sia corretto, fermo restando il diritto di ciascun commissario di presentare una proposta alternativa di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che il regolamento consenta anche di richiedere che la proposta di parere sia posta in votazione per parti separate. Dopo aver ribadito la propria intenzione di trasmettere entro oggi a ciascun deputato uno schema di proposta di parere in vista della presentazione, domani, di una proposta definitiva di parere che tenga conto delle eventuali indicazioni che nel frattempo le potranno essere fatte pervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Psicchio.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, osserva come il testo in esame, che si compone di 7 articoli, sia volto a modificare vari aspetti della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.

Gli articoli 3 e 4 rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 3, segnatamente, istituisce la Commissione deontologica nazionale, competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Si applicano le disposizioni del Titolo IV: Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali).

Si precisa che le deliberazioni della Commissione deontologica nazionale che prevedono una sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 63 (impugnazione, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta) (comma 2).

In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione deontologica nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale dell'Ordine secondo le modalità definite con apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 4 istituisce invece il « Giurì per la correttezza dell'informazione ». Si sofferma quindi sul predetto articolo, che pone numerose perplessità, relative principalmente alla natura, ai poteri ed alla composizione del Giurì.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione Giustizia dovrà oggi cominciare, in sede consultiva, l'esame congiunto della Legge comunitaria 2010 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento il termine per l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni e per la trasmissione di una relazione alla XIV Commissione scade martedì 22 febbraio 2011.

Nel corso di questa settimana, pertanto, la Commissione svolgerà la discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria 2010 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009.

Lunedì 21 febbraio, alle ore 14, scadrà il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, che dovranno essere riferiti alle parti di competenza della II Commissione.

La discussione dei due atti proseguirà quindi, disgiuntamente, e si concluderà nella giornata di martedì 22 febbraio, quando la Commissione approverà una relazione sulle parti di propria competenza del disegno di legge comunitaria e nominerà un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Per quanto riguarda la relazione annuale, la discussione proseguirà dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria e si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva come il disegno di legge comunitaria 2010 si componga di 18 articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera c) e l'articolo 3, la cui formulazione è identica a quella delle precedenti leggi comunitarie.

L'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B al provvedimento in esame.

Il comma 1, lettera c), segnatamente, prevede norme specifiche per l'introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi. La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ad una serie di principi e criteri direttivi specificamente indicati.

L'articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti; regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale (in tal caso con fonte statale trattandosi di materia di competenza statale esclusiva) o amministrativa nell'ordinamento nazionale.

Tra le ulteriori disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia segnala, in particolare, gli articoli 11 e 12.

L'articolo 11 reca la delega per il recepimento di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: a) la direttiva 2009/136/CE apporta modifiche alla direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/58/CE, relativa

al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; al regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori; b) la direttiva 2009/140/CE reca invece modifiche alla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; alla direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Il comma 3, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, reca una serie di ulteriori e specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si segnala, in particolare, la lettera r), che prevede, in particolare, il riassetto del sistema sanzionatorio disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, anche mediante depenalizzazione.

L'articolo 12 contiene una delega al Governo, il cui termine è di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la disciplina della fiducia (comma 1). Con la nuova disciplina dovrà realizzarsi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti anche tributarie (comma 2).

Più in dettaglio, il comma 6, lettere da a) ad r), prevedono numerosi e dettagliati principi e criteri direttivi. Si segnalano, in particolare, i seguenti:

a) la nuova disciplina sia inserita nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile (relativo ai contratti speciali) e il contratto di fiducia sia definito quale il contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

b) il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) il contratto di fiducia produca gli effetti della separazione patrimoniale, della surrogazione del fiduciario e dell'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia. Come ulteriori corollari di tale principio di delega, la disposizione prevede che i beni oggetto del rapporto non rientrano nella comunione legale tra i coniugi e non entrano a far parte della successione del fiduciario e che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario. Essa precisa inoltre che, nel caso in cui il rapporto fiduciario abbia ad oggetto somme di denaro, il contratto si perfezioni con il versamento dell'intero importo. Sulla base di tale ultima disposizione si desume che, al di fuori di tale ultima ipotesi in cui il contratto ha natura reale, il contratto ha natura consensuale;

d) sia inserita una disciplina specifica nel caso in cui il contratto non abbia una finalità di mera gestione patrimoniale, ma miri alla costituzione di una garanzia o a realizzare una disposizione a scopo assistenziale;

f) sia disciplinata anche l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendicontazione;

i) siano disciplinate le cause di scioglimento del contratto di fiducia. Tra di esse, dovrà essere compresa l'unanime deliberazione in tal senso dei beneficiari, sempre che siano pienamente capaci di agire;

o) siano dettate norme di coordinamento alle seguenti discipline: di tutela dei creditori; sul contratto a favore di terzo; sulla cessione dei crediti futuri; degli strumenti finanziari. Si segnala che la disposizione fa anche riferimento alla possibi-

lità di derogare a tali discipline, ove necessario, per la realizzazione dei principi della delega;

p) siano dettate norme di coordinamento e, se del caso, anche di deroga, alla disciplina fallimentare, stabilendo in particolare la possibilità per il curatore fallimentare di concludere il contratto di fiducia allo scopo di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori;

q) con finalità di trasparenza delle operazioni poste in essere sulla base della nuova disciplina, sia assicurato il coordinamento della nuova disciplina con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell'ordine pubblico.

Infine, tra le direttive contenute nell'Allegato B, si segnala la direttiva 2009/52/CE, recante sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La direttiva introduce un divieto generale di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, stabilendo altresì norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto. Viene fatta comunque salva la facoltà, per i singoli Stati membri, di mantenere o introdurre norme più rigorose. Ai sensi dell'articolo 17, il termine per l'attuazione della direttiva è fissato al 20 luglio 2011.

Con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, segnala, in particolare, come la stessa dia conto della posizione espressa dal Governo italiano in relazione all'adozione di un accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti tra la Comunità europea, gli Stati membri ed altri Stati aderenti alla convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973.

La struttura giurisdizionale creata nel quadro del sistema unico dovrebbe essere composta, secondo la proposta della Commissione, da una prima istanza con divisioni locali e regionali, da un'istanza d'appello e da una Cancelleria, ed essere competente sia per le azioni di nullità che per le azioni di violazione dei brevetti europei e dei futuri brevetti comunitari.

Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la Commissione europea ha presentato il 25 marzo 2009: una proposta di decisione quadro (COM(2009)135) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia; una proposta di decisione quadro (COM(2009)136) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime; la proposta è volta ad adeguare la normativa UE alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo è tuttora in corso l'esame della proposta di decisione quadro sull'uso dei dati contenuti nei sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze delle compagnie aeree (*Passenger Name Records* – PNR), da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (COM(2007)654).

Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria continua l'esame della proposta di decisione quadro relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali (GAI(2009)1).

In materia di cooperazione giudiziaria civile, il 21 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una relazione (COM(2009)174) sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e un Libro verde (COM(2009)175) volto a lanciare una consultazione pubblica, aperta fino al 30 giugno 2009, sui possibili miglioramenti da apportare al regolamento stesso.

La Commissione ritiene che in un mercato interno senza frontiere sia ormai ingiustificabile che cittadini e imprese debbano sostenere costi, in termini di spesa e di tempo, per affermare i loro diritti all'estero. In tale quadro la Commissione propone pertanto di abolire la procedura di exequatur.

Nella riunione del 4-5 giugno 2009 il Consiglio giustizia e affari interni ha inoltre raggiunto un accordo sulle proposte di regolamento relative sulla conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi sulle decisioni in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari (COM(2008)894) e su questioni settoriali e sul diritto applicabile agli obblighi contrattuali e non contrattuali (COM(2008)893).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 febbraio 2011.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Emendamenti C. 52-1814-2011-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 febbraio 2011.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

Riforma delle professioni regolamentate.

C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. (Nuovo testo C. 2393 Pisicchio).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2393,

rilevato che:

l'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 1, prevede l'istituzione presso ogni distretto di Corte di appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, « composto da cinque membri, dei quali uno nominato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti, dei quali uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte di appello e uno dalla Federazione italiana degli editori e dei giornalisti. »;

l'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3, prevede invece che con fonte regolamentare siano disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento del Giurì, il quale « tutela le posizioni giuridiche dei soggetti terzi rispetto all'ordinamento professionale, anche attraverso provvedimento d'urgenza »;

osservato che:

l'originaria formulazione dell'articolo 6 della proposta di legge C. 2393 Pisicchio delineava il Giurì come un organismo di mera conciliazione, prevedendo, correttamente, una disciplina essenziale ed un rinvio ad un regolamento ministeriale per la normativa di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Giurì nonché alle procedure ed ai termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione;

il nuovo testo sembra invece configurare il Giurì come un organo giurisdizionale di prima istanza, laddove gli attribuisce la competenza « anche » ad emanare provvedimenti d'urgenza a tutela di posizioni giuridiche soggettive di soggetti « terzi » in quanto estranei all'ordinamento professionale;

per configurare un simile organo giurisdizionale sarebbe tuttavia necessario prevedere per legge, e conformemente ai principi costituzionali, un'articolata disciplina che definisca procedure, garanzie e gravami di tipo giurisdizionale, rimettendo alla fonte regolamentare solo taluni aspetti di dettaglio;

sotto questo ultimo profilo il nuovo testo appare carente, rendendosi quindi necessaria la riaffermazione della natura conciliativa delle funzioni del Giurì, anche tramite la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 3, che attribuisce al medesimo organismo funzioni tipicamente giurisdizionali, rimettendo però alla disciplina regolamentare qualsiasi aspetto relativo a procedure, garanzie e mezzi di impugnazione;

ritenuto infine che:

una volta riaffermata la natura del Giurì quale organismo di conciliazione, al fine di evitare equivoci interpretativi, appare necessario precisare che le funzioni di tale organismo non intaccano le competenze dei Consigli regionali in materia disciplinare, nonché quali siano i soggetti legittimati a richiedere il tentativo di conciliazione;

appare necessario riformulare l'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 1, in modo che emerga con chiarezza quali siano i cinque membri che compongono il Giurì;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato l'articolo 4, comma 1, capoverso, comma 1, al fine di precisare quale sia la composizione del Giurì per la correttezza dell'informazione;

2) all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ferme restando le competenze dei Consigli regionali in materia disciplinare, su istanza di soggetti non appartenenti all'ordine professionale, i quali af-

fermino la lesione di un proprio diritto a causa di un uso dell'informazione non conforme alla normativa vigente, il Giurì, convocati i soggetti interessati e nel rispetto del principio del contraddittorio, espleta il tentativo di conciliazione, secondo le procedure ed i termini previsti dal regolamento di cui al comma 3 »;

3) all'articolo 4, comma 1, capoverso, sia sostituito il comma 3 con il seguente:

« 3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	57

INTERROGAZIONI:

5-04191 Narducci: Sulla condanna di un cittadino italiano in Spagna	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	65
5-04134 Mecacci: Sulla tutela dei diritti civili in Uganda	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI osserva che il disegno di legge in esame rappresenta il momento principale della partecipazione dell'Italia alla fase discendente del processo normativo comunitario, nonché uno strumento essenziale per dimostrare nei fatti l'impegno europeo del Governo e del Parlamento italiano. Le innovazioni introdotte dalla riforma della legge n. 11 del 2005 hanno rafforzato, nel tempo, il più generale impegno dell'Italia per accelerare la tempistica del recepimento del diritto europeo. Il suo impatto positivo è testimoniato dalla posizione acquisita dall'Italia nelle « classifiche » comparative sul recepimento predisposte dalla Commissione, dove il nostro Paese ha progressivamente recuperato vecchi ritardi rispetto agli altri Stati membri.

Sottolinea che il provvedimento permetterà il recepimento di circa 30 direttive comunitarie attraverso il conferimento al Governo della delega a predisporre appositi decreti legislativi. Il termine generale per l'esercizio della delega viene anticipato

ai due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B. Ricorda che nelle tre precedenti leggi comunitarie il termine coincideva con quello fissato dalle singole direttive. Il motivo di tale anticipo è giustificato dalla maggiore severità – sia in termini di tempistica nell'avvio del procedimento sia in termini di effettività delle sanzioni – introdotta dal Trattato di Lisbona nei confronti degli Stati membri incorsi in procedure di infrazione per mancato recepimento. Il termine per l'esercizio della delega viene invece ridotto a tre mesi qualora il termine di recepimento fissato dalla direttiva sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge comunitaria. Nell'eventualità che si rendano necessarie disposizioni integrative e/o correttive ai decreti legislativi emanati sulla base della legge comunitaria in esame, è disposto che il Governo possa provvedere – nei limiti previsti dalla medesima delega – entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del singolo decreto di recepimento.

Viene confermata la possibilità di un intervento sostitutivo da parte dello Stato in caso di inerzia delle Regioni o delle province autonome nel recepimento di direttive su materie di loro competenza. Conformemente alla riforma costituzionale del 2001, si tratta però di un intervento a carattere «cedevole»: la norma nazionale, eventualmente emanata in sostituzione, verrà meno una volta che la Regione o la provincia autonoma interessata abbia provveduto a disciplinare direttamente la materia di propria competenza. Come di consueto, sono fissati i principi e i criteri generali cui i decreti legislativi di recepimento devono attenersi riguardo ad eventuali sanzioni amministrative o penali disposte in caso di mancata osservanza alle disposizioni contenute nei medesimi. Al fine di rinforzare il rispetto della normativa, è stata inoltre introdotta la possibilità di irrogare sanzioni amministrative accessorie.

Parallelamente, è conferita delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di

violazioni di direttive comunitarie che invece siano attuate in via regolamentare o amministrativa.

Il provvedimento conferisce nuovamente la delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, che avverrà mediante la predisposizione di testi unici o codici di settore volti a coordinare le disposizioni adottate in attuazione di direttive comunitarie con le altre norme legislative vigenti nelle medesime materie.

Il disegno di legge in esame prevede inoltre, al Capo II, modifiche di disposizioni vigenti non conformi all'ordinamento europeo e stabilisce principi e criteri specifici di delega legislativa per l'attuazione di alcune direttive. Tra queste, in particolare, figurano la direttiva n. 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM), nonché due direttive in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Sempre nel medesimo Capo II, nell'ambito nella nomenclatura europea delle unità territoriali statistiche (NUTS), all'unità territoriale di «Roma Capitale» viene assegnata la superiore qualifica di livello NUTS 2 (come per le regioni italiane), anche allo scopo di beneficiare del diverso regime dei fondi strutturali Unione europea.

Infine, segnala l'articolo 16, introdotto dal Senato, con il quale si conferisce la delega al Governo per dare attuazione alla direttiva n. 2009/43/CE e delle Posizioni comuni PESC in materia di trasferimento intracomunitario dei prodotti per la difesa, il cui termine di recepimento viene a scadere il 30 giugno 2011, attuazione che, ovviamente, non interessa solamente l'Italia, ma tocca i 27 Paesi membri dell'Unione europea. Ciò senza mettere minimamente in discussione i principi basilari sui quali è retta la fondamentale legge n. 185 del 1990, bensì per trasporre, nell'ordinamento nazionale, una direttiva dell'Unione europea nei tempi prescritti, pena una inevitabile procedura di infrazione per inadempimento a carico dell'Italia, con

conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie che andrebbero a gravare sull'erario. Si tratta di una scelta che non ha implicato alcun tentativo surrettizio di riformare la legge 185, ma di un cammino decisionale molto limpido e lineare, mosso dal mero intento di utilizzare lo strumento della legge comunitaria in quanto ritenuto sicuramente più veloce per consentire, entro la scadenza già menzionata, la predisposizione di una delega e dei successivi regolamenti attuativi.

Passando alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2009, essa adempie agli obblighi previsti dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n.11, così come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96. Tale modifica prevede due relazioni, la prima a carattere programmatico (per l'anno successivo), la seconda a carattere consuntivo, rivolta alle attività che l'Italia ha compiuto nell'ambito della propria partecipazione all'Unione europea nell'anno precedente a quello considerato. La Relazione consuntiva, in particolare, è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente gli interventi e le politiche varate nel 2009 dall'Unione europea e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010: 1) orientamenti generali del processo d'integrazione europea; 2) partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea; 3) politiche di coesione e andamento dei flussi finanziari.

Osserva che se è vero che ci troviamo oggi a prendere in considerazione il documento relativo alle nostre attività durante l'anno 2009, è altrettanto vero che esso è certamente incardinato in una visione di lungo periodo, in cui programmazione e azione devono considerarsi in modo sinergico e devono poter alimentare le nostre attività in modo coerente.

In merito agli aspetti istituzionali, il documento consuntivo 2009, in particolare, è ricco di spunti strategici. Il 2009 è stato infatti un anno chiave poiché si è concluso il percorso lungo e complesso che ha portato all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. L'anno 2009 si è chiuso, infatti, con l'ambizione di dare nuovo

impulso al processo di integrazione europea, prevedendo nuove istituzioni: il Presidente del Consiglio europeo, l'Alto Rappresentante e il Servizio Europeo di Azione Esterna, chiamato ad affiancare l'Alto Rappresentante nelle sue funzioni, costituendo un vero e proprio corpo diplomatico europeo sotto la sua egida. Da parte italiana, nella prospettiva della piena operatività del Servizio, ci siamo attivati in tutte le sedi istituzionali sia nella fase preparatoria che in quella di selezione dei candidati al fine di vedere tutelato l'interesse a che ciascuno Stato membro fosse equamente rappresentato.

Oggi, a distanza di poco più di un anno, siamo testimoni di un Servizio Europeo di Azione Esterna che ha iniziato ad agire operativamente, di un Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza presente nei principali consessi mondiali, e di un'Unione europea che può ambire concretamente a essere rappresentata nei maggiori consessi internazionali e a rappresentare, all'interno di essi, i propri interessi, obiettivi, valori.

L'implementazione delle previsioni del Trattato di Lisbona è un processo lungo, per molti aspetti ancora in corso, e i cui risultati sono spesso solo intuibili, ma non per questo meno importanti. Basti pensare alla possibilità data ai cittadini europei di presentare proposte di legge alla Commissione o ancora alla facoltà in capo ai Parlamenti nazionali di intervenire attivamente nel processo legislativo comunitario. Sono tutte previsioni alla cui realizzazione l'Italia non ha mancato di collaborare attivamente negli anni passati. Ma è ancor più rilevante, nell'analizzare il contenuto della Relazione 2009, tenere presente quel concetto di visione strategica richiamata in apertura, che assurge a strumento di valutazione delle attività italiane nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione europea. Senza tale visione strategica, non sarebbe possibile leggere la continuità d'azione e di obiettivi che invece caratterizza le nostre attività.

Segnala quindi che il processo di allargamento rimane una delle politiche fon-

damentali dell'Unione europea e assume particolare valenza strategica tanto sul piano politico quanto su quello economico, rappresentando uno strumento fondamentale non solo per promuovere la pace e la democrazia ai confini dell'Unione europea, ma anche per sostenere la stabilità, la ripresa economica e la crescita sostenibile del continente. In sede europea l'Italia continua a ribadire come l'Unione debba proseguire l'attuazione di tale strategia sulla base dei principi e delle condizioni concordate, esortando nel contempo i Paesi coinvolti a proseguire e rilanciare il processo di riforma ai fini dell'adeguamento all'*acquis* comunitario, in particolare per quanto concerne lo stato di diritto e la *governance* economica.

Il processo di integrazione europea dei Paesi candidati (Croazia, Turchia, Islanda, FYROM e Montenegro) e dei candidati potenziali dei Balcani Occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Kosovo) è proseguito a velocità differenziate, secondo una tempistica dettata dai progressi di ciascuno. Mentre la Croazia si accinge a completare – auspicabilmente entro il semestre di presidenza ungherese – i negoziati tecnici in vista dell'adesione e la Serbia progredisce nel suo percorso, il processo di adesione della Turchia continua ad essere rallentato da criticità interne, nonché dal permanere di riserve di tipo politico da parte di alcuni Stati membri, così come lo stallo politico interno continua a rallentare il processo di adesione bosniaco.

Con riferimento alla Croazia, dopo la soluzione della disputa confinaria con la Slovenia e il ritiro da parte di Lubiana di tutte le riserve precedentemente avanzate nel quadro del processo di adesione, anche grazie al costante ruolo moderatore dell'Italia, il processo negoziale è avanzato sensibilmente. Tra il 2009 e il 2010 è stata impressa un'accelerazione tale al processo di adesione di Zagabria da far sperare nella finalizzazione dei negoziati tecnici e nella firma del trattato di adesione entro la prima metà del 2011. Sono stati, infatti, aperti tutti i capitoli negoziali, salvo il n. 35 – dedicato alle questioni residuali e

che viene di norma affrontato alla fine del negoziato – e solo 6 capitoli restano ancora da chiudere. L'Italia ha fortemente incoraggiato tali sviluppi, assicurando il più ampio sostegno alla Croazia, sia a livello politico che sul piano più strettamente tecnico, nella consapevolezza dell'effetto positivo (anche in termini di credibilità dell'intera politica di adesione) che l'adesione di Zagabria avrà sui restanti Stati candidati.

Tra il 2009 ed il 2010, fortemente sostenuti dall'Italia, si sono registrati degli sviluppi estremamente positivi anche sul cammino europeo della Serbia. A dicembre 2009 è stato abolito l'obbligo di visto per i cittadini serbi, tra febbraio e giugno 2010 è entrato in vigore l'Accordo Interinale ed è stato avviato il processo di ratifica dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione, ratificato dall'Italia il 3 agosto 2010, mentre in settembre l'approvazione della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Kosovo, co-sponsorizzata dall'Unione europea e dalla Serbia, e la prospettiva di avvio di un processo di dialogo tra Pristina e Belgrado facilitato dall'Unione europea hanno rafforzato la prospettiva europea di Belgrado ed hanno aperto le porte alla decisione del Consiglio Affari Generali di ottobre di trasmettere la domanda di adesione di Belgrado alla Commissione ai fini della stesura del relativo parere. L'Italia continuerà ad operare affinché su questi progressi Belgrado possa capitalizzare ed ottenere già quest'anno lo status di candidato.

Quanto alla Turchia, l'Italia ha continuato a sostenerne il processo di adesione e, assieme ad altri Stati membri *likeminded*, non ha mancato di incoraggiare il Governo turco a portare avanti il processo di riforma ai fini dell'adeguamento all'*acquis*, sì da contrastare le riserve politiche di quegli Stati membri contrari all'adesione di Ankara e accelerare il ritmo dei negoziati tecnici in vista dell'apertura di nuovi capitoli negoziali. Segnali incoraggianti si sono registrati sulla cooperazione UE-Turchia in materia di politica estera, anche se da parte turca si sottolinea

tuttavia come il rafforzamento del dialogo politico debba essere sviluppato nell'alveo del processo di adesione e non debba in alcun modo costituire un'alternativa ad esso. L'Italia ha altresì incoraggiato la pronta conclusione di un accordo di riammissione, il quale prelude all'avvio di un dialogo per una graduale liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi.

Nonostante le perduranti difficoltà nella dialettica politica interna, anche in relazione alla Bosnia, l'Italia ha svolto il proprio ruolo di stimolo nel promuovere le riforme interne necessarie a favorire l'agenda europea del Paese. Un considerevole passo avanti si è ottenuto alla fine del 2010 allorché il Consiglio GAI ha approvato l'abolizione dell'obbligo di visto per i cittadini bosniaci e questo nonostante il perdurare dello stallo politico interno, che si protrae malgrado elezioni politiche (in ottobre scorso) positivamente accolte dalla Comunità internazionale. Il complesso negoziato politico post-elettorale in vista della formazione del nuovo governo dovrà mettere al centro del proprio programma politico l'Agenda Europea e procedere all'attuazione di alcune urgenti riforme (adeguamento della Costituzione alla Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, adozione di una disciplina sugli aiuti di stato e della legge sul censimento), necessarie per consentire l'entrata in vigore dell'Accordo di Stabilizzazione e Associazione, peraltro già ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE, sì da permettere al Paese di avanzare nel cammino europeo e presentare una domanda di adesione credibile all'Unione europea.

Per quanto concerne le relazioni con la Russia, l'Italia, convinta dell'importanza strategica del partenariato con Mosca, ha sostenuto l'avvio del Partenariato per la Modernizzazione, come cornice flessibile entro la quale avviare collaborazioni volte all'introduzione di misure di promozione della crescita e di aumento della competitività delle economie, e cooperazioni in vari settori scientifici e tecnologici ma anche a promuovere l'introduzione di riforme in campo socio-politico. Al riguardo

è stata lanciata altresì un'analogha iniziativa bilaterale in occasione del Vertice italo-russo.

L'Italia ha seguito con attenzione gli sviluppi relativi al Partenariato Orientale, quale dimensione regionale della Politica Europea di Vicinato (PEV). Il Governo italiano ha quindi seguito con attenzione i negoziati per gli Accordi di Associazione con Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaijan e Georgia e sostenuto l'avvio del processo verso la liberalizzazione dei visti con Ucraina, Moldova e Russia e in materia di facilitazione dei visti con la Georgia, come mezzo per favorire i contatti tra i popoli, riscuotendo apprezzamenti da parte di quelle autorità.

Infine, nell'ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune e della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune, nel corso del 2009 la questione nucleare iraniana ha assorbito buona parte del dibattito: l'Unione Europea ha contribuito agli sforzi della comunità internazionale per assicurarsi che il programma nucleare del Paese fosse limitato a scopi pacifici ed ha poi continuato a mantenere alta la pressione sul regime di Teheran fino all'adozione, nel 2010, di nuovi strumenti sanzionatori. È stata inoltre prestata la massima attenzione al problema del rispetto della democrazia e dei diritti umani e alla questione delle esecuzioni capitali, soprattutto dopo l'esito delle elezioni del 12 giugno che hanno visto un deterioramento della situazione nel Paese.

L'Unione Europea ha inoltre continuato a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione in Medio Oriente ed ha sostenuto pienamente gli sforzi della nuova Amministrazione americana per la ripresa dei negoziati di pace, anche attraverso il proprio ruolo all'interno del Quartetto. Parallelamente, il Consiglio dell'Unione Europea ha seguito costantemente l'evoluzione del difficile processo di democratizzazione del Libano ed il percorso verso una progressiva stabilizzazione del Paese.

Quanto ai Balcani, l'Unione Europea ha svolto un ruolo importante nel processo di stabilizzazione della regione, confermando

il proprio impegno per il dialogo con tutti i paesi dell'area in un'ottica di sostegno allo sviluppo e di progressiva integrazione dell'area balcanica nelle istituzioni euroatlantiche. Di particolare rilievo il ruolo europeo nella gestione della delicata situazione in Bosnia Erzegovina.

L'Unione Europea ha inoltre seguito attentamente il processo elettorale in Afghanistan, svoltosi nel mese di agosto, cui ha contribuito con un missione di osservazione elettorale e con un'accresciuta presenza di militari di Stati membri a garanzia della sicurezza in numerose aree del Paese. È stata parallelamente elaborata una strategia di rinnovato sostegno nei confronti delle Autorità afgane, nell'ottica di una loro crescente responsabilizzazione per la transizione verso uno Stato democratico e di diritto ancora oggi in corso.

L'Unione Europea ha inoltre mantenuto alta l'attenzione sulla situazione in Myanmar, dove ha continuato ad impegnarsi attivamente, in stretto coordinamento con l'ONU, per una soluzione della crisi attraverso i mezzi politico-diplomatici a disposizione, anzitutto attraverso l'opera di mediazione svolta dall'Inviato Speciale per la Birmania, On. Piero Fassino. È attualmente allo studio la possibilità di vagliare attente aperture nei confronti della giunta birmana, anche queste in linea con la nuova politica dell'Amministrazione Obama volta ad approfondire il dialogo con il Governo del Paese.

Grande attenzione è stata poi dedicata a diverse crisi africane. In relazione alla crisi sudanese, l'Unione ha sempre sostenuto l'importanza di un'effettiva applicazione del cosiddetto « Comprehensive Peace Agreement » e del dialogo tra le diverse fazioni in lotta. Per contribuire in modo crescente ad una risoluzione della crisi in Somalia, è stata avviata una riflessione circa l'opportunità di avviare una missione PESD di formazione delle forze di sicurezza somale, nell'ambito della più ampia attività di sostegno al Governo Federale Transitorio del Paese. Tale missione, tuttora in corso, è stata avviata nel 2010.

Nel corso del 2009 è continuato il progressivo approfondimento del dialogo con le più significative organizzazioni internazionali e regionali. L'Unione Europea e la NATO, nonostante le difficoltà incontrate (essenzialmente a causa della questione turco-cipriota) a formulare intese generali in riferimento alle missioni nei teatri afgano e kossovano, hanno continuato a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico nella gestione delle crisi, anche attraverso incontri informali, dimostrando un buon livello di coordinamento sul terreno (Kosovo, Afghanistan, Bosnia). La cooperazione con l'ONU nel settore della gestione delle crisi ha continuato a svilupparsi.

L'Unione europea, sia autonomamente, che nel quadro di iniziative basate su una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha infine continuato ad avvalersi di strumenti sanzionatori (restrizioni commerciali, limitazione di visti, divieto di accesso per alcuni individui etc.) nei confronti di quei regimi ritenuti responsabili di violazioni particolarmente gravi del diritto internazionale o di mancato rispetto dei diritti umani (ad esempio Myanmar, Guinea Conakry etc.). Il principio alla base di tali decisioni è quello di colpire i responsabili politici ed istituzionali dei regimi coinvolti, cercando di salvaguardare, per quanto possibile, la popolazione civile.

Per quanto riguarda la PSDC, nel corso del 2009 l'Italia ha continuato a fornire un contributo di primissimo piano in termini di unità di personale e di risorse materiali alle missioni civili e militari dell'UE.

In conclusione, il 2009 è stato un anno significativo sotto molti punti di vista. Sono stati superati momenti difficili e si sono registrati progressi in molti ambiti di interesse comunitario. Ricorda che oggi, grazie alla collaborazione del Parlamento ed anche a strumenti efficaci quale il disegno di legge comunitaria, il nostro Paese – e il Ministero degli affari esteri in primo luogo – ha notevolmente migliorato la propria interazione con le istituzioni

comunitarie (in sinergia con le altre Amministrazioni tecniche) e ha a sua disposizione i giusti mezzi per interagire con l'UE in modo efficace e credibile.

Francesco TEMPESTINI (PD) sottolinea l'importanza di dedicare una riflessione specifica sui temi della politica estera dell'Unione europea, alla luce degli accadimenti verificatisi in molti Paesi del Mediterraneo. Ritiene opportuno che la Commissione svolga approfondimenti istruttori procedendo ad audire, ad esempio, il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea nonché i diplomatici italiani che operano presso il Servizio per l'azione esterna. Osserva che un lavoro specifico su tali questioni, da portare all'attenzione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, contribuirebbe a dare risalto al ruolo svolto dalla Commissione.

Marco ZACCHERA (PdL) concorda con il collega Tempestini sottolineando l'anomalia che vede questa Commissione impegnarsi nell'esame di una relazione riferita all'anno 2009. Ritiene che questa circostanza potrebbe essere portata all'attenzione dell'Assemblea anche in occasione dell'informativa urgente sugli sviluppi della situazione in alcuni paesi dell'area mediterranea, che si terrà oggi presso l'Assemblea.

Giampaolo DOZZO (LNP) concorda con il collega Tempestini quanto alla necessità di valutare le iniziative poste in essere dalle istituzioni comunitarie in tema di politica estera, pur rilevando la necessità di non rallentare l'iter di approvazione del disegno di legge comunitaria.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.25.

5-04191 Narducci: Sulla condanna di un cittadino italiano in Spagna.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta di trasmissione tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD) prende atto della risposta articolata e puntuale fornita dal sottosegretario Scotti, che ringrazia. Ritiene tuttavia che il Governo italiano dovrebbe assumere maggiori iniziative in difesa di un concittadino coinvolto in una situazione di particolare gravità. Simone Righi è infatti parte lesa di quanto è avvenuto, considerata la barbara uccisione dei suoi tre cani nel canile di Cadice cui erano affidati, ma, in luogo di un dovuto risarcimento, è stato accusato di un reato molto grave ai danni della persona del sindaco di Cadice e condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Emerge inoltre dalla lettura degli atti processuali che il giudice che lo ha condannato non ha tenuto conto degli elementi a discarico, in violazione del principio di parità tra accusa e difesa. La visione di fotografie e filmati girati in occasione dell'arresto prova in modo inequivocabile i maltrattamenti e le percosse che il nostro connazionale ha dovuto subire da parte delle forze dell'ordine locali, cui si aggiunge il rigoroso regime carcerario adottato nei suoi riguardi. Lo stesso materiale conferma che Simone Brighi si è sempre mantenuto a distanza dalla persona del sindaco, che dunque non avrebbe potuto

aggredire. Auspica quindi che il Ministero degli affari esteri, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Madrid, faccia sentire la propria voce testimoniando la vicinanza e l'impegno delle istituzioni italiane a favore di questo nostro connazionale nel rispetto degli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5-04134 Mecacci: Sulla tutela dei diritti civili in Uganda.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo MECACCI (PD) si dichiara insoddisfatto dalla risposta ricevuta ritenendo insufficiente l'azione del Governo italiano in occasione dell'uccisione di Davi Kato Kisule. Ritiene infatti inadeguato da parte del nostro Governo limitarsi a seguire la sola vicenda giudiziaria e non

anche la questione più generale dello stato dei diritti civili in Uganda, con riferimento ai diritti della comunità omosessuale. A suo avviso, il Governo italiano, che intrattiene rapporti bilaterali con l'Uganda, avrebbe dovuto assumere una posizione di ferma condanna, anche alla luce delle iniziative assunte sul tema dell'omofobia. Richiama poi la pubblicazione su una rivista ugandese dei nomi di cento attivisti omosessuali, tra cui lo stesso Davi Kato Kisule, contestualmente alla richiesta di arresto e alla presentazione da parte del Governo ugandese di una proposta di legge per la condanna a morte delle persone omosessuali, in analogia con altri Paesi africani e malgrado le risoluzioni delle Nazioni Unite.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-04191 Narducci: Sulla condanna di un cittadino italiano in Spagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli Affari Esteri ha seguito, in stretto raccordo con l'Ambasciata a Madrid, la vicenda del Signor Righi dal momento in cui egli è stato tratto in arresto a Cadice, il 7 ottobre 2007, con l'accusa di aver aggredito il sindaco e un consigliere municipale della città e di aver opposto resistenza alle autorità in occasione di una manifestazione contro l'operato di un canile municipale, accusato di sopprimere gli animali affidati in custodia, tra cui tre di proprietà del nostro connazionale.

Da subito l'Ambasciata è intervenuta presso le autorità giudiziarie competenti e sulla prefettura di Cadice, mantenendo un costante contatto con i familiari ed i legali durante l'intero iter giudiziario. Grazie all'intervento della nostra Rappresentanza diplomatica, è stato, in particolare, possibile ottenere una sensibile riduzione della cauzione per la scarcerazione del Signor Righi, inizialmente stabilita dal giudice in nove mila euro e poi diminuita a tre. Il nostro connazionale è stato quindi liberato il 7 dicembre 2007.

La nostra Ambasciata ha seguito attentamente il processo che – previsto inizialmente per il 4 ottobre 2010 e rinviato per l'assenza di uno dei tre giudici – si è svolto il 24 e 25 gennaio scorso. A seguito delle due udienze, il Signor Righi, pur avendo presentato numerose prove a propria discolta tra cui alcune testimonianze ed un video, è stato condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi di carcere per resistenza

a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, oltre al pagamento di alcune multe e delle spese processuali.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale provinciale, organo collegiale, in quanto il reato contestato rientra tra quelli che nel codice penale spagnolo prevedono pene superiori a sei anni di detenzione. Il procuratore aveva, infatti, chiesto una condanna a dieci anni di reclusione.

I legali del nostro connazionale hanno dichiarato l'intenzione di presentare ricorso al Tribunale Supremo di Madrid per ottenere la revisione del processo. In tale contesto si potrà chiedere l'ammissione di eventuali nuove prove e di quelle escluse nel corso del primo giudizio.

Nel corso di questi anni, la nostra Ambasciata a Madrid ha svolto molteplici interventi di sensibilizzazione nei confronti delle autorità locali, come testimonia anche l'incontro che il nostro Ambasciatore in Spagna ha avuto con il sindaco di Cadice a settembre 2010 per perorare le ragioni del nostro connazionale.

Il Signor Righi, che al momento si trova in Italia in libertà, ha sempre espresso tramite i suoi legali vivo apprezzamento per il sostegno ricevuto dalla nostra Ambasciata a Madrid ed il costante interessamento dimostrato dalla Farnesina.

Il Ministero degli Esteri, in raccordo con la nostra Rappresentanza diplomatica in Spagna, continuerà ad essere vicino al nostro connazionale, alla famiglia ed agli avvocati, assicurando la massima assistenza anche nel prosieguo della vicenda.

ALLEGATO 2

5-04134 Mecacci: Sulla tutela dei diritti civili in Uganda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Di fronte al terribile omicidio di David Kato Kisule, l'Italia ha ritenuto che una ferma presa di posizione dovesse provenire dall'Unione Europea nel suo insieme, proprio per far sentire la voce unica di tutti i partner comunitari nel sottolineare l'importanza del rispetto dei diritti umani in Uganda.

Il giorno dopo l'assassinio gli Ambasciatori comunitari a Kampala hanno, quindi, emesso una dichiarazione in cui, nell'esprimere a nome dell'Unione Europea dolore e cordoglio, hanno chiesto alle autorità locali di fare piena luce sull'episodio ed assicurare i responsabili alla giustizia. Come ricordato dall'Onorevole interrogante, medesima richiesta è pervenuta dal Parlamento europeo.

A Kampala il Presidente della Commissione ugandese sui diritti umani – organismo che ha dato prova di svolgere seriamente il proprio ruolo – ha ufficialmente raccomandato ai vertici del Paese di chiarire l'accaduto.

Una prima risposta è arrivata il 28 gennaio con un comunicato della Presidenza ugandese secondo cui le indagini preliminari lasciavano pensare all'ipotesi di una rapina aggravata. Per parte sua, l'Ambasciata ugandese a Roma ha trasmesso alla Farnesina una dichiarazione in cui la polizia locale riteneva che le circostanze facessero escludere un collegamento con il ruolo di primo piano svolto da Kato nell'associazione « Sexual Minorities Uganda » e nella campagna contro l'omofobia.

Negli ultimi giorni la polizia ugandese ha arrestato il presunto assassino il quale, in base agli elementi disponibili, avrebbe confessato l'omicidio adducendo un mo-

vente di tipo personale e non ideologico (la mancata consegna di un'automobile promessa in cambio di prestazione sessuale).

È evidente che, pur nel rispetto dell'autonomia delle autorità ugandesi, non è possibile limitarsi a queste prime ricostruzioni ed è necessario vigilare affinché sia fatta piena chiarezza sul caso in ambito giudiziario, anche considerata l'esigenza di una più diffusa sensibilità in tema di diritti fondamentali nel Paese.

In questa fase l'Unione Europea sta, quindi, seguendo attentamente il prosieguo delle indagini per valutare, qualora si delineassero motivazioni di carattere discriminatorio, le opportune iniziative da intraprendere ed, in particolare, un eventuale intervento ufficiale dell'Alto Rappresentante.

Il Governo italiano è in prima linea nel monitorare da vicino la vicenda affinché si giunga ad un accertamento inequivocabile delle responsabilità e siano adottati a livello europeo i passi opportuni. Agire in maniera coordinata con i *partners* comunitari è, infatti, la via più efficace per perseguire risultati concreti nella promozione delle libertà essenziali e, nello specifico, dei diritti fondamentali delle persone omosessuali in Uganda. In questo settore la nostra Ambasciata nel Paese mantiene costanti contatti con i rappresentanti di « Non c'è Pace Senza Giustizia ».

Al contempo l'Italia contribuisce all'iniziativa che, anche alla luce della tragica scomparsa di Kato, la Delegazione dell'Unione Europea a Kampala ha varato il 3 febbraio scorso adottando la « Strategia di attuazione in Uganda delle linee guida europee sui difensori dei diritti umani ». Il

documento comprende un progetto di costante monitoraggio curato da un Gruppo di lavoro europeo.

Sotto il profilo generale, l'Italia è, inoltre, fortemente impegnata sul piano internazionale, insieme agli altri Paesi europei, nel contrastare i fenomeni di intolleranza fondati sull'orientamento sessuale mediante iniziative a livello multilaterale ed in primo luogo in ambito Nazioni Unite.

Vorrei ricordare, in particolare, la dichiarazione promossa dall'UE nel 2008 all'Assemblea Generale dell'ONU sulla depenalizzazione universale dell'orientamento sessuale e la risoluzione emanata nel 2007 dal Consiglio Europeo sull'« Anno delle pari opportunità » in cui si ribadisce l'impegno degli Stati membri nel contrasto ad ogni forma di discriminazione.

Di grande rilievo è anche il « Toolkit » adottato dall'UE a giugno 2010 per promuovere e proteggere i diritti delle persone omosessuali, bisessuali, e transes-

suali. Si tratta di uno strumento operativo – elaborato d'intesa con la società civile - che mira a rafforzare l'azione degli Stati membri, delle Delegazioni UE e delle Ambasciate comunitarie in tale settore. Esso prevede l'istituzione di una « Task Force » europea incaricata di verificarne l'effettiva attuazione.

Sull'opportunità di introdurre vincoli alle iniziative di cooperazione bilaterale allo sviluppo, si può osservare che i principi internazionali in materia – da ultimo l'Agenda di Accra – raccomandano di escludere condizionalità in quanto ritenute inefficaci sul piano politico e controproducenti per le comunità in difficoltà. Analogo ragionamento vale anche per gli interventi di emergenza a carattere umanitario, come quelli che la nostra Cooperazione svolge attualmente nella parte Nord dell'Uganda, mirati ad alleviare condizioni di grave sofferenza ed indigenza delle fasce più deboli della popolazione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 68

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 69

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 69

RISOLUZIONI:

7-00321 Ruggia: Sull'esigenza di concordare con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.

7-00490 Cirielli: Sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione (*Discussione congiunta e rinvio*) 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 febbraio è iniziato l'esame preliminare congiunto e il relatore, onorevole Moles, ha illustrato i contenuti dei provvedimenti in titolo.

Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 17.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe COSSIGA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare ora all'esame in sede referente della proposta di legge in materia di limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, per poi proseguire con gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, annuncia la presentazione di una proposta di legge in materia, a sua firma, che intende tener conto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo nella precedente seduta. Auspica quindi che essa integri la proposta di legge in esame superando quegli elementi di criticità emersi durante la discussione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, esprime apprezzamento per lo spirito in cui si muove la proposta di legge in esame. Evidenzia infatti che essa affronti una problematica avvertita fortemente in Italia e che altri Paesi dove l'arruolamento nelle Forze armate avviene su base volontaria, hanno regolato in modo diverso. Al riguardo, concorda con le valutazioni e svolte dal sottosegretario Cossiga in ordine alla necessità di muovere da un approccio generale al problema, che tenga conto dei requisiti richiesti nelle diverse Forze di polizia.

Ritiene comunque che la modifica della disciplina sui limiti di altezza richiesti per il reclutamento nelle Forze armate non provocherà grossi problemi sull'arruolamento nell'ambito delle Forze di polizia. Infatti, la reale emergenza risiede soprattutto nello squilibrio generato dal blocco del *turn-over*, cui deriva una difficoltà di accesso da parte di coloro che pure godono della riserva assoluta nei concorsi. Ricordando come sia il Governo sia il Parlamento tutto, maggioranza e opposizione, hanno tenuto in massima considerazione l'esigenza di evitare il più possibile di alimentare il precariato nelle Forze armate, reputa che si possano superare gli ostacoli che si dovessero presentare in relazione alla sola riduzione del limite di altezza.

Augusto DI STANISLAO (IdV), osserva che l'intento della proposta di legge in discussione non coincide con quello di definire quale sia l'esatta statura necessaria per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. Al contrario, esso identifica piuttosto una scelta culturale che consenta a tutti di poter offrire il proprio contributo nell'ambito dei vari Corpi militari, ove dimostrino di averne le capacità.

Ritiene, pertanto, che la proposta avanzata nella precedente seduta dal relatore Cicu di costituire un comitato ristretto

possa essere accolta favorevolmente purché finalizzata alla predisposizione di un testo condiviso in tempi rapidi.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, nel ricordare che la proposta di legge a sua firma non risulta ancora assegnata, ritiene opportuno procedere da subito alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che i componenti del comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00321 Ruggia: Sull'esigenza di concordare con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.

7-00490 Cirielli: Sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.

(Discussione congiunta e rinvio).

Edmondo CIRIELLI (PdL), *presidente*, avverte che la discussione sulle risoluzioni

in titolo, vertendo sulla stessa materia, sarà svolta congiuntamente.

Illustra quindi la risoluzione a sua firma, finalizzata a rispondere all'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta alla Liberazione.

L'iniziativa assunta intende colmare una carenza di riconoscimenti, anche nelle cerimonie pubbliche, rispetto al ruolo ricoperto dai Carabinieri e, più in generale, dalla Forze armate, a partire dal dopoguerra fino ai nostri giorni. Ritiene, infatti, fondamentale ricordare accanto allo sforzo degli Alleati anglo-americani, che hanno svolto un ruolo importante in un momento essenziale della storia d'Italia, quale è stata la lotta di Liberazione, anche quello dei tanti militari che vi hanno preso parte fornendo un contributo di primaria importanza.

La risoluzione si inquadra in un processo di rivalutazione di tali vicende storiche che costituisce, a suo avviso, un fatto estremamente positivo. Sottolinea come anche il Capo dello Stato abbia recentemente riconosciuto l'importanza dell'intervento alleato anglo-americano e delle nostre Forze armate durante la Liberazione.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), illustrando in qualità di cofirmatario i contenuti della risoluzione, sottolinea come essa sia volta a ribadire il valore complesso della Resistenza, cui contribuirono sia i militari sia i civili, cercando al tempo stesso di eliminare ogni sorta di contrapposizione tra di essi. Al di fuori di qualsiasi tentativo di revisionismo su questo punto, che a suo avviso sarebbe qualificabile come infantilismo storiografico, è indubbio che la Resistenza si qualifica come fenomeno complesso di ampia partecipazione popolare, come evidenziato ad esempio dagli autorevoli studi del profes-

sor De Rosa. In quest'ottica, la risoluzione invita ad operare un adeguato coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) nelle cerimonie per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Evidenzia, inoltre, come tale iniziativa abbia preso le mosse anche da un intervento svolto dal Presidente Cirielli lo scorso anno sul tema della Resistenza, che è apparso sminuire il ruolo dei partigiani in relazione a quello svolto dalle forze alleate. A suo avviso, non è invece possibile né ridurre il ruolo delle Forze armate, da un lato, né quello dei partigiani, dall'altro, né tantomeno creare tra loro un'inutile contrapposizione. Anche in qualità di deputato eletto in Liguria, sente di dover ricordare che numerose città – tra le quali Genova – furono liberate grazie al contributo della sola popolazione civile.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara di condividere lo spirito della risoluzione presentata dal Partito democratico, e di avere per tale ragione inteso presentarne una di analogo tenore, seppure con alcune specificazioni. Tiene a sottolineare che la posizione da lui assunta in occasione della ricorrenza della Liberazione non intendeva essere polemica o provocatoria, come invece la si è voluto intendere in modo del tutto gratuito e pretestuoso. Essa tendeva solo a rimarcare che Salerno è luogo in cui, geograficamente e storicamente, non vi è stato scontro tra le truppe naziste e le forze partigiane, mentre occorre ricordare il gran numero di caduti anglo-americani che si è avuto in quella particolare fase storica.

Aveva quindi ritenuto corretto che anche questi ultimi venissero adeguatamente celebrati, trattandosi di soldati appartenuti a Paesi che garantiscono la democrazia in tutto il mondo. D'altra parte, in Italia, non si può affermare certo che il Nazifascismo sia stato sconfitto dall'Armata rossa. Con-

clusivamente, si augura che in futuro anche i militari italiani vengano ricordati allo stesso modo, in Iraq come negli altri luoghi in cui sono impegnati in missioni di pace e subiscono vittime.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA fa presente che la questione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'unità d'Italia abbraccia un ambito di competenza più vasto di quello attribuibile al solo Ministero della difesa, essendo tra l'altro istituito un apposito comitato interministeriale. Ritiene pertanto che il dispositivo andrebbe modificato aggiungendo un richiamo al Comitato interministeriale stesso. In particolare, dovrebbe precisarsi che le iniziative siano da concordarsi « sentito il Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 ». Quanto alle premesse delle due risoluzioni, annuncia che il Governo non si pronuncerà al riguardo.

Salvatore CICU (Pdl) ritiene condivisibile la riformulazione proposta dal sottosegretario Cossiga.

Antonio RUGGHIA (PD), pur concordando con la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, propone di rinviare la votazione delle risoluzioni alla successiva seduta.

Franco GIDONI (LNP), preannuncia che il proprio gruppo non prenderà parte alle votazioni sulle risoluzioni in esame.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	72
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 330 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
Variazione nella composizione della Commissione	77
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento – Deliberazione di rilievi</i>)	78
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 e abb.-A	80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 12.55.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, nel nuovo testo elaborato dalla VII Commissione, dispone l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e l'organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e che il provvedimento, composto di 10 articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto concerne i profili finanziari, osserva che, in assenza di relazione tecnica, non risulta possibile verificare gli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame. Al fine di una valutazione di tale impatto finanziario, ritiene che andrebbero, infatti, acquisiti dati ed elementi

volti a definire il complesso delle esigenze connesse all'istituzione della nuova Soprintendenza e all'esercizio dei compiti ad essa affidati. In primo luogo, rileva che la definizione dell'assetto amministrativo e dell'organico è demandata ad un decreto ministeriale: non si dispone, pertanto, di dati relativi all'entità e alla provenienza del personale che dovrà essere impiegato presso il nuovo organismo anche se, dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 10, sembra desumersi che si tratti di personale già assegnato ad altre Soprintendenze. Anche in tal caso, rileva come andrebbero forniti elementi volti a confermare che detto personale sia in possesso delle competenze richieste e che l'assegnazione del medesimo al nuovo organismo non determini i presupposti per ulteriori oneri. Quanto alle attività previste, osserva che andrebbe chiarito se esse siano riconducibili al quadro delle funzioni già svolte in materia dagli uffici del Ministero dei beni culturali e dalle Soprintendenze, ovvero se le stesse presuppongano l'esercizio di nuovi compiti con possibili oneri a carico della finanza pubblica, tenendo conto anche del carattere tecnico e specialistico delle attività indicate dall'articolo 2. Riguardo ai centri operativi di Orbetello e Venezia, segnala che andrebbero indicati i costi connessi alla loro operatività e che, infine, andrebbero definiti gli eventuali costi connessi all'istituzione e al funzionamento dell'Albo dei volontari previsto dall'articolo 7.

Il sottosegretario Sonia VIALE chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento degli approfondimenti necessari a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, nel nuovo testo adottato dalla Commissione di merito, reca modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione finanziaria, rileva che l'istituzione dei «giurì per la correttezza dell'informazione» presso ogni distretto di Corte di appello, prevista dall'articolo 5, appare suscettibile di determinare effetti onerosi dovuti alla costituzione e al funzionamento di tali organismi. Ai fini della valutazione dell'entità di tali effetti e delle risorse con le quali sarà possibile farvi fronte, rileva che occorre acquisire chiarimenti ed elementi di quantificazione dal Governo. In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi con riguardo alle competenze e alle funzioni che i suddetti organi saranno chiamati a svolgere – le quali, in base al tenore letterale della disposizione, sembrerebbero avere natura giurisdizionale –, al trattamento economico complessivo da corrispondere ai cinque componenti di ogni giurì e alla loro provenienza, nonché alle dotazioni strumentali e di personale occorrenti per il funzionamento dei giurì. In merito all'istituzione della Commissione deontologica nazionale, di cui all'articolo 4, evidenzia che, pur considerato che l'Ordine dei giornalisti non è compreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, appare, comunque, opportuno acquisire

chiarimenti volti ad escludere eventuali effetti, sia pure indiretti, per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Sonia VIALE chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento degli approfondimenti necessari a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal presidente in sostituzione del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale, indi il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Luigi Casero.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 330.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca norme di attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il

riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree in crisi e degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Fa presente che il testo è corredato di relazione tecnica, la quale afferma che, come previsto dalla norma di delega, dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne gli articoli da 1 a 11, in materia di procedure di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica, rileva che il provvedimento presenta una valenza prevalentemente procedimentale, in quanto diretto ad un più efficiente utilizzo di risorse già stanziato in bilancio per finalità di incentivazione. Andrebbero tuttavia forniti chiarimenti in merito ai meccanismi procedurali prefigurati, al fine di verificare se sussistano le condizioni affinché le procedure medesime possano essere effettivamente espletate nell'ambito degli stanziamenti già definiti a legislazione vigente. In particolare, segnala che il provvedimento, oltre a prevedere il ricorso a meccanismi automatici di agevolazione, ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 2, dispone in merito ai tempi di conclusione delle diverse fasi procedurali, prevedendo, in caso di mancato rispetto dei termini, forme di silenzio-assenso. Ritiene quindi che andrebbero forniti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare corso a tali procedure, garantendo nel contempo che la concessione degli incentivi avvenga nell'ambito delle risorse disponibili. Inoltre, nel rinviare anche alle considerazioni svolte con riferimento agli articoli da 13 a 20, osserva che andrebbe chiarito in quale misura i prevedibili effetti di accelerazione dei tempi di concessione dei benefici possano incidere sulla tempistica delle erogazioni già scontata ai fini dei saldi di cassa. Precisa che tali valutazioni dovrebbero tener conto anche del fatto che le procedure previste, oltre a presupporre tempi più stringenti dell'azione delle pubbliche amministrazioni, prevedono il ricorso a

« soggetti gestori » cui affidare determinate fasi procedurali, nonché l'utilizzo di strutture ed enti specializzati i cui costi gravano sulle risorse stanziato per i diversi interventi: per effetto di tale utilizzo potrebbero quindi risultare in parte modificati la natura ed il profilo di cassa delle risorse originariamente stanziato. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Per quanto concerne l'articolo 12, in materia di impiego di tecnologie informatiche, con riferimento al divieto di richiesta ai soggetti interessati di dati e informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, rileva che la previsione appare suscettibile di determinare aggravii procedurali a carico di soggetti pubblici. In proposito, andrebbe confermato che tali eventuali aggravii siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne gli articoli da 13 a 22, in materia di modalità di erogazione degli aiuti e istituzione di un fondo unico, rileva che, come già accennato in relazione agli articoli da 1 a 11, il provvedimento appare volto a garantire un pieno ed efficiente utilizzo delle risorse già stanziato in bilancio per effetto di una serie di norme, che vengono conseguentemente abrogate. Evidenzia che il meccanismo finanziario volto a conseguire tale finalità consiste nella creazione di un Fondo unico presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono concentrate le risorse provenienti dalle norme ora abrogate. Poiché gli effetti di tali disposizioni risultano già scontati nei tendenziali di spesa sulla base di dinamiche di cassa diversificate, ritiene che andrebbe preliminarmente acquisita una valutazione dal Governo circa l'equivalenza degli effetti sui saldi già imputati alle disposizioni abrogate rispetto a quelli attribuiti al nuovo Fondo, tenendo conto delle specifiche modalità e procedure di impiego delle relative risorse, disciplinate dal provvedimento in esame. Sotto questo profilo ritiene utile chiarire quali siano gli strumenti volti a garantire, anche attraverso un adeguato monitoraggio, che l'andamento per cassa delle ero-

gazioni si mantenga in linea con la dinamica sottesa alle risorse già stanziata in bilancio. Con riferimento alle disposizioni relative all'accelerazione dei procedimenti in essere, di cui all'articolo 14, atteso che la normativa in esame appare di natura procedurale, rileva l'utilità di acquisire chiarimenti circa i soggetti chiamati a effettuare gli accertamenti connessi all'erogazione del saldo e le modalità di svolgimento degli accertamenti medesimi, nel caso in cui le commissioni non siano state ancora nominate. In ogni caso, poiché le disposizioni intervengono su procedimenti già avviati, imponendo determinati criteri di determinazione della misura del saldo da corrispondere, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità delle norme in esame con la programmazione finanziaria derivante dagli attuali stanziamenti di bilancio. Da ultimo, considerato l'assenza di informazioni al riguardo nella relazione tecnica allegata allo schema, rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una stima delle risorse che affluiscono al Fondo unico.

Il sottosegretario Sonia VIALE osserva preliminarmente che il provvedimento è stato verificato positivamente dalla ragioneria generale dello Stato ed è corredato delle prescritte relazioni, nel testo approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, sottolineando che esso non comporta effetti finanziari negativi.

Tuttavia, al fine di contenere la spesa per gli oneri gestionali relativi agli interventi agevolati imputati dalle singole norme alle risorse finanziarie del progetto, rileva l'opportunità di inserire una disposizione volta a precisare che agli oneri complessivi, derivanti dagli articoli 5, comma 4, 9, 15, comma 4, 16 e 18, comma 4, si provvede nel limite del 2 per cento delle risorse stanziata per l'intervento.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede preliminarmente al presidente di chiarire come intenda procedere in relazione ai tempi particolarmente ristretti per l'esame del provvedimento, atteso che il termine

per l'esercizio della delega scadrebbe nella giornata di oggi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Commissione dovrebbe esprimere il prescritto parere non appena terminata la relativa istruttoria.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene parziali le risposte fornite dal Governo rispetto alle osservazioni del relatore e comunque ritiene il provvedimento irricevibile, atteso che esso è stato approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere nella giornata dell'11 febbraio, con un termine per l'esercizio della delega in scadenza nella giornata di oggi. Sottolinea come il provvedimento sia complesso riguardando molteplici forme di incentivazione e che quindi necessiterebbe di un esame più approfondito. Stigmatizza quindi l'inerzia del Governo rispetto all'esercizio della delega conferita dal Parlamento soprattutto nell'attuale momento di crisi economica. Ritiene inoltre l'atteggiamento dimostrato in questa occasione dal Governo in netto contrasto con l'appello lanciato dal Presidente Berlusconi alle forze di opposizione per un lavoro comune. Chiede quindi al Governo di adottare le opportune iniziative normative volte a differire il termine per l'esercizio della delega in questione per consentire lo svolgimento di un confronto più approfondito.

Renato CAMBURSANO (IdV) condivide le osservazioni dell'onorevole Vannucci e sottolinea il ritardo con cui il Governo ha esercitato la delega in questione. Ritiene le risposte fornite dal rappresentante del Governo dettate dall'eccessiva fretta e esprime preoccupazione per il ruolo del Parlamento in tale procedimento.

Maino MARCHI (PD) osserva come con lo schema di decreto legislativo in esame si provveda ad un complessivo riordino di meccanismi incentivanti assai rilevanti per il sistema produttivo del nostro Paese, quali ad esempio i crediti di imposta che sostengono la ricerca e il Fondo per la

finanza d'impresa, ritenendo, pertanto, necessario che il Governo fornisca puntuali chiarimenti in ordine ai benefici attesi dalla nuova disciplina e agli effetti, anche di carattere economico e finanziario, dei nuovi meccanismi procedurali previsti dal provvedimento. In particolare, ritiene opportuno che il Governo chiarisca gli effetti del provvedimento sulle procedure di incentivazione in corso, con particolare riferimento a quelle che abbiano dato luogo all'apertura di contenziosi in sede giudiziaria per l'attribuzione delle relative risorse. In assenza di un quadro certo degli effetti del provvedimento e delle sue implicazioni finanziarie, ritiene infatti che la Commissione bilancio non potrebbe che esprimere un parere contrario sullo schema in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame si inserisca nel quadro dei provvedimenti di riforma strutturale volti ad assicurare una più vigorosa crescita economica, finalizzati anche a raggiungere gli obiettivi indicati a livello continentale nell'ambito della Strategia Europa 2020. Ritiene, pertanto, estremamente problematica la circostanza che l'esame parlamentare dello schema prenda avvio il giorno stesso della scadenza del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 99 del 2009. In ogni caso, per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, osserva che – al di là delle affermazioni propagandistiche, secondo le quali esso contribuirebbe a dare una « frustata » all'economia italiana – esso ha un contenuto che appare piuttosto limitato rispetto alle ambizioni che si prefigge. Giudica, comunque, che non vi siano le condizioni per l'espressione di un parere sullo schema di decreto, in quanto la Commissione non è stata posta in condizione di valutarne appieno i contenuti e le implicazioni.

Il sottosegretario Sonia VIALE chiede di rinviare brevemente l'esame del provvedimento, al fine di poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala al rappresentante del Governo l'opportunità di chiarire anche ammontare complessivo delle risorse che affluiranno al Fondo unico, come peraltro richiesto anche dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta che potrà riprendere nel pomeriggio.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 14.10.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame del provvedimento per consentire lo svolgimento degli approfondimenti richiesti e precisa che il Governo non procederà, nelle more, all'approvazione definitiva del decreto legislativo, facendo presente che non è peraltro prevista per la giornata di oggi la convocazione del Consiglio dei ministri.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, precisando che essa dovrebbe essere volta a consentire, nella prossima seduta in cui il provvedimento sarà calendarizzato, un esame nel merito delle questioni di competenza della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, osservando tuttavia che il termine per l'esercizio della delega scade nella giornata di oggi.

Variazione nella composizione della Commissione

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Renzo Lusetti è entrato a far parte della Commissione e gli porge i migliori auguri di buon lavoro.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa.

Atto n. 326.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che, nella seduta del 9 febbraio 2009, l'onorevole Marchi e l'onorevole Borghesi hanno richiesto chiarimenti in ordine alle osservazioni contenute nei pareri resi sullo schema in esame dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, dal Consiglio di Stato e dalle organizzazioni sindacali. Rileva, in particolare, che il parere del Consiglio di Stato, oltre a formulare diverse osservazioni sulla stesura di alcune disposizioni del provvedimento, richiama l'esigenza di prevedere adeguate forme di raccordo istituzionale con le autonomie territoriali, al fine di assicurare la compatibilità dello schema con le disposizioni dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e con la più recente giurisprudenza costituzionale in materia. In questa ottica, osserva che il parere favorevole potrebbe essere quindi condizionato ad una modifica dell'articolo 2, volta ad inserire un comma che preveda che l'Agenzia persegua le proprie finalità,

con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 2, mediante accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. Osserva che analoghe criticità sono peraltro state evidenziate anche dalla Conferenza unificata, che nelle premesse del proprio parere ha evidenziato come il regolamento non preveda un ruolo delle Regioni all'interno dell'Agenzia, le cui funzioni incidono su materie di competenza regionale, proponendo pertanto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di orientarsi verso una diversa forma giuridica. Con riferimento a tali considerazioni, che non incidono sui profili di competenza della nostra Commissione, ritiene che occorra peraltro considerare che, come evidenziato anche nei due richiamati pareri, il Governo ha annunciato, in sede di Conferenza unificata, che intende operare una profonda revisione dell'organizzazione dell'Agenzia, che dovrebbe trasformarsi in un ente di ricerca. Per quanto attiene alle osservazioni delle organizzazioni sindacali, ricorda che l'onorevole Borghesi ha richiamato le osservazioni della FLC CGIL, secondo le quali « nella Tabella dell'organico gli incarichi di direttore generale e di dirigente di prima fascia non concorrono alla pianta organica ». In proposito, rileva che tale esclusione non è prevista dalla Tabella allegata allo schema in esame, che indica tanto la posizione del Dirigente generale quanto quella del Dirigente amministrativo, né appare opportuna, in quanto inciderebbe negativamente sui risparmi derivanti dal provvedimento.

Il sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento al chiarimento richiesto riguardo al fatto se la riduzione di spesa recata dallo schema di regolamento in questione sia o meno stata già conseguita in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009, conferma che in effetti detto decreto-legge ha determinato la riduzione, a decorrere dal 2010, dei capitoli di spesa dedicati ai trasferimenti correnti agli enti, tra cui l'ANAS. Precisa

che tale riduzione è però inferiore a quella, di spesa, ascritta allo schema di regolamento in questione, che quindi assicura ulteriori risparmi. Relativamente alla consistenza del personale che sarà impiegato presso l'Agenzia, pari a 237 unità, rispetto a quello potenzialmente impiegabile secondo la pianta organica, pari a 302 unità, evidenzia che non è necessario ampliare la dotazione di personale rispetto a quella prevista di 237 unità al fine di poter presidiare tutti i compiti istituzionali affidati all'Agenzia medesima. Rileva che la copertura completa, attualmente non prevista, della pianta organica servirebbe infatti unicamente a garantire il presidio più efficace possibile di detti compiti. Rispetto alle spese di funzionamento dell'Agenzia, fa presente che le medesime sono definite annualmente a seguito del riparto del capitolo 1261, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e che è previsto che la quota del citato capitolo destinata all'Agenzia a seguito di detto riparto sia di circa 1,2 milioni. Precisa che il riordino dell'Agenzia non impatterà significativamente sulle spese in questione, che quindi continueranno a trovare copertura nel trasferimento di cui sopra. In merito ai compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, rileva che vi si farà fronte con le risorse ad essa trasferite, pari a 1,2 milioni, a valere sul citato capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva che della compatibilità finanziaria di detta spesa rispetto alle risorse disponibili si darà dimostrazione in sede di predisposizione del decreto col quale verranno fissati i compensi. Sottolinea, inoltre, che è presumibile che la somma necessaria sia trascurabile rispetto alla dotazione finanziaria complessiva. Conferma, poi, che dalle attività di formazione del personale e dalle attività di valutazione delle *performance* non conseguiranno nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infine, precisa che, laddove la relazione tecnica riferisce del rien-

tro di 69 unità di personale «presso la scuola o l'Amministrazione», si fa riferimento, come indicato dalla successiva tabella 8, alle 67 unità di personale che rientrerebbero a scuola e di due amministrativi del comparto Ministero, *ex* qualifica funzionale B2, che rientrerebbero in servizio presso l'Amministrazione. Fa presente che di tale circostanza si è tenuto debitamente conto nel computo dei risparmi ascritti allo schema di regolamento, come indicato nella medesima tabella 8 e nel successivo paragrafo.

Maino MARCHI (PD) sottolinea l'esigenza, già prospettata dal relatore, a richiamare espressamente la modifica proposta dal Consiglio di Stato al fine di inserire all'articolo 2, un comma che preveda che l'Agenzia persegua le proprie finalità, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 1 dell'articolo 2 mediante accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Remigio CERONI (Pdl) formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa (atto n. 326);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

le riduzioni di spesa previste dal provvedimento assicurano risparmi rispetto a ulteriori quelli già ottenuti con il decreto-legge n. 194 del 2009, con il quale sono state ridotte le dotazioni di bilancio delle amministrazioni vigilanti, tra cui l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

i compiti istituzionali affidati all'Agenzia possono essere svolti con l'impiego di 237 unità di personale; la coper-

tura completa della pianta organica, pari a 302 unità di personale, servirebbe unicamente a garantire ancora più efficacemente lo svolgimento dei compiti posti a carico dell'Agenzia;

dalle attività di formazione del personale e di valutazione delle *performance* non conseguiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, concernente il rientro in servizio presso le istituzioni scolastiche di 69 unità di personale, troverà attuazione mediante il rientro di 67 unità di personale nelle istituzioni scolastiche e il rientro in servizio di 2 unità di personale presso l'Amministrazione, con ciò garantendo gli effetti di risparmio derivanti dal provvedimento;

rilevata l'opportunità, all'articolo 7, comma 2, di aggiornare il riferimento normativo concernente il Registro dei revisori contabili posto che l'ivi richiamato decreto legislativo n. 88 del 1992 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 39 del 2010, che reca la disciplina relativa alle revisioni legali;

rilevata, altresì, l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), in materia di contributo ordinario dello Stato per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, al fine di meglio precisarne le fonti di finanziamento;

ritenuto opportuno, al fine di escludere futuri incrementi della spesa di personale, che la pianta organica dell'Agenzia non ecceda le unità di personale in servizio presso la medesima Agenzia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: "Registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88" con le seguenti: "Registro

dei revisori legali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39";

all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole da: "sulle disponibilità," fino alla fine della lettera con le seguenti: "sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi della legge n. 549 del 1995, come rifinanziata annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità.";

formula, altresì, le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

prevedere che la dotazione organica di cui alla Tabella A allegata allo schema in esame sia commisurata alla dotazione di personale del quale si prevede l'effettivo impiego presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

ricepire la condizione contenuta nel parere del 9 dicembre 2010 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che richiede l'introduzione di un comma 3 nell'articolo 2 del seguente tenore: "L'Agenzia persegue, ove necessario, le proprie finalità e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), e lettera *f*), mediante accordi con regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241" ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 febbraio 2011.

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 e abb.-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci. (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	81
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	89
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	117

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente, il nuovo testo della proposta di legge C. 54 Realacci, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

L'articolo 1, comma 1, definisce le finalità dell'intervento legislativo, il quale si pone l'obiettivo di attuare il disposto dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi in favore di determinati comuni per promuoverne lo sviluppo economico, favorire la coesione sociale e rimuovere gli squilibri economico- sociale.

A tal fine, la proposta di legge intende appunto promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, garantire l'equilibrio demografico del Paese, contrastando lo spopolamento di tali comuni, nonché tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, favorendo inoltre l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, in modo da incentivare e da favorire anche l'afflusso turistico.

Ai sensi del comma 3, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, ad individuare i comuni ai quali si applicano le previsioni della legge, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, a definire interventi destinati alla realizzazione delle finalità richiamate dal comma 1.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della proposta di legge, il quale si estende, ai sensi del comma 1, ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratteriz-

zate da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni, ovvero il cui territorio è connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;

e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c) o d).

Ai sensi dei commi 2 e 3, sulla base dei criteri indicati dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è definito l'elenco dei comuni cui si applicano le previsioni dell'intervento legislativo. L'elenco è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure.

Il comma 4 prevede che gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3, comma 1, dispone, a fini di semplificazione, la disapplicazione di alcune disposizioni norme in materia di programmazione dei lavori pubblici nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Si tratta:

a) dei commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, dell'articolo 128 del codice dei contratti pubblici, i quali stabiliscono un ordine di priorità nel programma triennale dei lavori pubblici che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare nell'attuazione dei lavori, specificano i requisiti per l'inclusione dei lavori nell'elenco annuale, nonché condizioni per la realizzazione di lavori non inseriti nell'elenco annuale, oltre ad obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture;

b) degli articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 (recante il Regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, legge quadro in materia di lavori pubblici), in modo da esonerare tali comuni dall'obbligo di predisporre uno studio per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze e di predisporre successivi studi di fattibilità per l'elaborazione del programma triennale dei lavori, dall'applicazione delle norme relative alle modalità, ai tempi di redazione ed al contenuto del programma triennale, nonché dall'applicazione delle norme concernenti la pubblicità del programma;

c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che disciplina la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Il comma 2 prevede che nei comuni di cui al comma 1 le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, il quale le svolge in conformità ai criteri e ai para-

metri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, ai sensi del quale nei predetti comuni, l'attività di incasso e di trasferimento di somme relative al pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere effettuata utilizzando la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 ha disposto l'individuazione, entro il 30 giugno 2004 e con procedure ad evidenza pubblica, di uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi considerati idonei per il gioco lecito.

In merito a tale disposizione, rileva l'opportunità di individuare con maggiore specificità i soggetti autorizzati alla stipula di tali convenzioni e, soprattutto, se la locuzione «soggetti terzi» si riferisce ai concessionari della rete telematica.

Il comma 4 consente ai predetti comuni di stipulare con le diocesi cattoliche, anche in associazione o partecipazione tra loro, convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, per la salvaguardia e per il recupero dei citati beni nella disponibilità delle rappresentanze medesime.

Tali convenzioni possono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse, derivanti

dalla nuova estrazione infrasettimanale del gioco del lotto introdotta dall'articolo 3, comma 83, della legge n. 662, destinate dallo stesso comma 83 (nella misura massima di 300 miliardi di lire) al recupero e alla conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché ad interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

Sempre per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale prevede che i comuni sopra indicati possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al relativo recupero, le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della società ANAS Spa.

Tali beni possono essere destinati, anche mediante ricorso all'istituto del comodato, a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.

In merito a tale disposizione, segnala l'opportunità di coordinare la previsione relativa all'acquisizione dei predetti beni da parte dei comuni con il processo di attuazione del cosiddetto « federalismo demaniale », alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Segnala, inoltre, l'esigenza di sostituire il riferimento agli uffici tecnici erariali, non più esistenti, con quello ai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.

Il comma 6 autorizza il Governo ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 le modifiche e

le integrazioni necessarie al fine di consentire, ai soli fini statistici, di registrare le nascite nel comune di residenza dei genitori o di uno di essi, e non già in quello effettivo di nascita.

La disposizione sembra volta contrastare il fenomeno del calo statistico delle nascite nei piccoli comuni nei quali non sussiste un ospedale, e la cui popolazione deve recarsi in altro comune per effettuare il parto in una struttura sanitaria.

Il comma 7 integra il contenuto dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di prevedere che i piani paesaggistici attribuiscono particolare rilevanza agli interventi di valorizzazione del paesaggio del territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 4 è volto a promuovere interventi volti a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e che determina la condizione di « disagio insediativo » cui la proposta di legge intende porre rimedio.

A tal fine, il comma 1, con una disposizione di principio di carattere generale, demanda a una pluralità di enti (Stato, regioni, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco) il compito di garantire, ciascuno secondo le rispettive competenze, che nei piccoli comuni di cui all'articolo 2 siano assicurate la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.

In tale prospettiva, il comma 2 prevede che presso i piccoli comuni di cui all'articolo 2 possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini (quali servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza).

La disposizione dà facoltà alle regioni e alle province di concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

Ai sensi del comma 3, le regioni e le province, nel definire gli stanziamenti finanziari di propria competenza, possono privilegiare, con finalità promozionale, le iniziative volte a insediare, nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, centri di eccellenza nel campo dei servizi di cui al comma 2 (quali, ad esempio, laboratori di ricerca, centri culturali e sportivi).

L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione, nei piccoli comuni, dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio.

In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, adotti iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei comuni di cui all'articolo 2, anche associati.

Il comma 2 prevede che i piccoli comuni possano indicare nella cartellonistica ufficiale che il proprio territorio è luogo di produzione di un determinato prodotto tipico o locale, mentre il comma 3 consente ai medesimi comuni, anche associati, di stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, attraverso i contratti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e imprenditori agricoli previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per il sostegno della promozione e della commercializza-

zione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare.

L'articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni di cui all'articolo 2, sia singolarmente, sia in forma associata.

Il comma 1 prevede che tali progetti abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di *e-government* e stabilisce che siano privilegiati, tra i progetti dei piccoli comuni, quelli relativi ai collegamenti informatici dei centri multifunzionali (vale a dire delle strutture destinate all'esercizio di una pluralità di servizi essenziali delineate dall'articolo 4, comma 2) e le iniziative che prevedono l'associazione dei comuni nei Centri di servizio territoriali (CST) anche attraverso la fruizione del sistema *wi-max*. Tali ultimi Centri avranno il compito di avviare i processi di *e-government*, garantendone la gestione e fornendo alle amministrazioni partecipanti le risorse umane e tecnologiche necessarie.

Il comma 2 affida al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione il compito di individuare, tra i progetti destinati ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti, quelli che hanno la precedenza sugli altri in quanto riguardanti i piccoli comuni di cui all'articolo 2.

L'articolo 7 reca, al comma 1, disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni: in particolare, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad individuare, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, modalità attraverso cui il concessionario di tale servizio (attualmente, Poste italiane Spa) ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

A tale riguardo, segnala l'opportunità di assicurare il necessario coordinamento di tale previsione con il contenuto dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno nei servizi postali comunitari

(Atto n. 313), attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere al Governo.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale riconosce all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti – con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali – e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale.

In ordine alla formulazione del comma 2, segnala come tale previsione rischi di sovrapporsi, almeno in parte, con quella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale interviene anch'essa sulle modalità di pagamento di imposte, tasse e tributi.

Rileva, inoltre, come non risulti chiaro con quali soggetti l'amministrazione comunale possa stipulare apposita convenzione, anche ai fini della definizione dei rispettivi oneri e diritti.

Ai sensi del comma 3, i comuni di cui all'articolo 2 possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della « legge 23 dicembre 1997, n. 448 », la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 40, comma 1, della legge n. 448 del 1998 autorizza la società Poste italiane Spa all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione, nonché ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche.

In merito alla formulazione del comma 3, segnala l'esigenza di correggere il riferimento alla legge n. 448 del 1997 con quello alla legge n. 448 del 1998.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico può provvedere ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale,

alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni.

Nello specifico, il comma 1 prevede che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni di cui all'articolo 2 che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbero essere chiusi o accorpati. Tali convenzioni possono riguardare la scuola dell'infanzia e i casi in cui l'accorpamento determini un tempo di percorrenza tra l'istituto scolastico chiuso o accorpatato e quello di nuova destinazione superiore a 20 minuti per la scuola secondaria di primo grado e a 15 minuti per la scuola primaria.

Il comma 2 prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge n. 127 del 1997 (i quali stabiliscono che il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto e che tali beni sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, e solo in caso di esito negativo della procedura di vendita possono essere assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero distrutti), le amministrazioni pubbliche possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. La disposizione specifica che le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane.

L'articolo 9, al comma 1, attribuisce alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, in

cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

Il comma 2 modifica l'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevedere che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato sia facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane e non più solo per quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre l'articolo 10, comma 1, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad indire, con proprio provvedimento, una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni », le cui eventuali maggiori entrate, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono riassegnate, ai sensi del comma 2, ad un Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni.

In merito alla formulazione del comma 1, evidenzia come la previsione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presenti dei profili problematici, in quanto, ai sensi delle previsioni in materia, recate, da ultimo, dall'articolo 21, comma 1, del decreto – legge n. 78 del 2009, l'attivazione di una nuova lotteria ad estrazione istantanea presuppone una procedura per l'aggiudicazione della relativa concessione, e pertanto l'introduzione *ex lege* della nuova lotteria confliggerebbe con tale quadro procedimentale, incidendo inoltre sui rapporti già in essere con l'attuale concessionario.

Evidenzia, inoltre, come appaia problematico quantificare l'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova lotteria, come l'accertamento di tali eventuali maggiori entrate non può che essere effettuato a fine esercizio, e come pertanto la riassegnazione di tale maggior gettito eventuale non possa che intervenire nell'esercizio successivo, comportando il peggioramento dei saldi nell'anno in cui avviene la riassegnazione.

In base al comma 3, le risorse del Fondo di cui al comma 2, in osservanza del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, sono destinate ad interventi da realizzare in favore dei comuni di cui all'articolo 2:

Si tratta, in particolare:

di misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili, relativamente agli immobili destinati ad attività economiche (lettera *a*), nonché concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche (lettera *b*);

di incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica (lettera *c*);

di misure agevolative in favore della persona fisica o giuridica che acquista a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio (lettera *d*);

di promozione di attività educative per la prima infanzia (lettera *e*).

In merito alla formulazione della lettera *a*), segnala come l'imposta comunale sugli immobili è destinata ad essere sostituita dall'Imposta municipale unica, ai sensi di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale predisposto dal Governo in attuazione della delega conferita ai sensi della legge n. 42 del 2009. Evidenzia, inoltre, come la disposizione non specifichi la natura delle agevolazioni.

In merito alla formulazione della lettera *b*), rileva come il già citato schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale preveda, all'articolo 6, comma 11, la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo pertanto necessario

coordinare le richiamate previsioni con il processo di attuazione del federalismo fiscale.

Ai sensi del comma 4, gli interventi finanziati dal Fondo sono individuati, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale nei comuni di cui all'articolo 2 e all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei medesimi comuni, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012.

Il comma 2 dispone che l'indicazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati dal predetto fondo sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I commi 3 e 4 dispongono che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, siano individuati gli interventi cui vengono destinati i predetti contributi statali. Lo schema del predetto decreto è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

I commi 5 e 6 disciplinano il meccanismo di copertura degli oneri recati dall'articolo, stimati in 40 milioni di euro per il 2012. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 7 stabilisce che, per gli anni successivi al 2012, il finanziamento del fondo si provvede con la legge annuale di stabilità, mediante indicazione delle somme da stanziare a tal fine nella Tabella E.

L'articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che all'attuazione della legge si provvede, salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE concorda con le osservazioni formulate dal relatore.

Alberto FLUVI (PD), alla luce delle considerazioni del relatore, ritiene necessario approfondire adeguatamente il provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala come le Commissioni Bilancio ed Ambiente hanno comunicato l'intenzione di concludere l'esame in sede referente del nuovo testo della proposta di legge C. 54 nella seduta di domani.

A tale proposito rileva come la complessità dei profili problematici attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnalata dal relatore e dal rappresentante del Governo renda ogget-

tivamente difficile, per la Commissione stessa, esprimere il parere già nella seduta odierna, riservandosi pertanto di segnalare la questione ai presidenti delle Commissioni in sede referente, al fine di consentire un adeguato approfondimento del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Pugliese, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo della proposta di legge C. 2302 Granata, recante istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il provvedimento, che si compone di 10 articoli, prevede innanzitutto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, della Soprintendenza del mare e delle acque interne, al quale è affidata la competenza per le attività relative alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo della più ampia fruizione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque

interne, nonché all'attuazione di quanto previsto in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Ai sensi del comma 2, dalla nuova Soprintendenza dipendono due centri tecnici:

il Centro tecnico di Venezia, con competenza sulle acque del mare Adriatico e dei laghi e fiumi nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia, nonché sulle lagune di Venezia, comprese la città e le isole di Venezia e Chioggia, di Grado, Marano e Caorle;

il Centro tecnico di Orbetello, con competenza sulle acque del mar Tirreno e dei laghi e fiumi nelle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

L'articolo 2 disciplina nel dettaglio le competenze della Soprintendenza del mare e delle acque interne, alla quale spettano, oltre alle competenze previste in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, una serie piuttosto articolate di competenze.

In tale ambito, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera l) del comma 1, la quale prevede che alla Soprintendenza spettino le funzioni di coordinamento e indirizzo, in collaborazione con i comuni, le province, le regioni, le autorità portuali, le capitanerie di porto e i responsabili delle aree protette, nelle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi pubblici, carrabili e pedonali, al mare e alle acque interne, nonché alla gestione di aree protette a qualsiasi titolo e di parchi marini.

In merito a tale previsione, rileva come la formulazione, piuttosto ampia e generica, della norma, possa determinare il rischio di ingenerare conflitti tra le competenze della Soprintendenza e quelle attribuite in materia al Ministero delle in-

infrastrutture dei trasporti in materia di demanio marittimo ed all'Agenzia del demanio per quanto attiene la rappresentanza della dominicalità di beni dello Stato, con riferimento alla fruizione dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico.

Per quanto riguarda i rapporti con le regioni e gli altri enti locali, non si comprende, inoltre, come la Soprintendenza possa esercitare, in termini così indeterminati, funzioni di « coordinamento ed indirizzo » in relazione alla gestione di beni demaniali che saranno trasferiti alle regioni nel quadro del processo di attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Segnala, pertanto, a tale proposito, l'esigenza di circoscrivere meglio, sotto questi profili, le competenze che si intende attribuire alla Soprintendenza, ovvero di espungere la lettera dall'articolo.

Per quanto riguarda le ulteriori competenze attribuite alla Soprintendenza, esse riguardano le materie indicate dalle seguenti altre lettere del comma 1:

a) programmazione, organizzazione e attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per l'individuazione, l'esplorazione, la conservazione e l'eventuale trasporto a terra o musealizzazione *in loco* dei beni storico-culturali sommersi, situati nell'ambito territoriale di competenza;

b) programmazione, organizzazione e attuazione di studi e di ricerche relativi alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici dalle alterazioni determinate da tali attività;

c) organizzazione e adozione di misure per la fruizione dei beni storico-culturali sommersi giacenti sui fondali marini del mare territoriale;

d) studio, pubblicazione scientifica, elaborazione e pubblicazione di materiale didattico, nonché divulgazione scolastica, turistica e culturale del medesimo materiale;

e) organizzazione di archivi videofotografici tematici, di disegni e di carte tematici;

f) allestimento museale e mostre di reperti e di contesti storico-archeologico sommersi nonché di attività di valorizzazione dei beni storico-archeologici e monumentali la cui esistenza è legata alla cultura del mare e delle testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere;

g) redazione annuale di indicazioni topografiche riservate e accurate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi da trasmettere riservatamente ai comandi delle Forze di polizia e del Corpo delle capitanerie di porto, relativamente alle circoscrizioni di competenza, al fine della predisposizione dei servizi di controllo attivo nelle località indicate, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli;

h) istituzione e gestione di una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e di divulgazione culturali, nonché di informazione sull'attività di competenza;

i) progettazione e organizzazione di ricerche archeologiche subacquee in Paesi terzi nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dai relativi trattati;

m) ricerca, tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente al mare e alle acque interne rinvenuto in scavi a terra, anche in aree non sommerse o di scarsa umidità;

n) realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera, anche in ambito internazionale, relativi allo studio sulla comune cultura del mare e, in particolare, sulle rotte storiche lungo le quali si sono realizzati scambi economici, trasmissioni e confronti culturali determinanti per la storia del mondo occidentale.

L'articolo 3 affida alla Soprintendenza del mare e delle acque interne il compito

di assicurare, anche mediante periodiche conferenze di servizi con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l*) (comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto e responsabili delle aree protette), il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine d'interesse storico-archeologico. La disposizione mantiene comunque ferma la competenza in materia di prevenzione e repressione svolta nell'ambito della tutela del mare e delle acque interne da parte delle amministrazioni e degli enti preposti, nonché delle Forze di polizia.

L'articolo 4 stabilisce che le attività di ricerca, salvaguardia, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto del provvedimento sono svolte sotto la supervisione di archeologi.

L'articolo 5 prevede che le attività di ricerca per la localizzazione di beni storico-culturali sommersi, nonché le attività di scavo, di sondaggio e di recupero di tali beni sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza del mare e delle acque interne.

L'articolo 6 autorizza la Soprintendenza per il mare e le acque interne ad avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali per i progetti di ricerca e di recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi per quanto concerne i metodi di scavo, recupero, conservazione e restauro.

L'articolo 7 istituisce presso la predetta Soprintendenza un albo dei volontari subacquei, al fine di rendere sistematico l'apporto dei soggetti del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi, presso singoli o riuniti in organizzazioni.

Per l'iscrizione all'albo è necessario il possesso del certificato di idoneità psicofisica rilasciato ai sensi della legislazione vigente in materia, del brevetto subacqueo e di un *curriculum* attestante lo svolgimento dell'attività.

L'articolo 8 interviene in materia di condizioni di sicurezza e di efficienza del personale della Soprintendenza, stabilendo che il predetto personale, quando sia au-

torizzato alle immersioni subacquee, svolge tale attività nel rispetto di specifici criteri operativi stabiliti con apposito provvedimento dalla stessa Soprintendenza.

L'articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il compito di disciplinare la struttura amministrativa, il funzionamento e l'organico della Soprintendenza, cui sono trasferite le competenze relative alla ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*).

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione della legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritiene che i profili problematici evidenziati da relatore dovrebbero indurre la Commissione ad esprimere parere contrario sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) suggerisce di inserire, nel parere che sarà espresso dalla Commissione, una condizione volta ad ottenere la soppressione della lettera *l*) dall'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge, in considerazione, da un lato, del segnalato rischio di conflitti tra la Soprintendenza e l'Agenzia del demanio e, dall'altro, del fatto che la stessa Soprintendenza sarebbe chiamata ad esercitare, in termini peraltro indeterminati, come rilevato dal relatore, funzioni di coordinamento ed indirizzo in relazione alla gestione di beni che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010, saranno trasferiti alle regioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.**C. 4059 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.**Doc. LXXXVII, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3). In particolare, l'esame dei provvedimenti sarà congiunto fino alla fine dell'esame preliminare.

Ricorda quindi che la Commissione è chiamata a formulare, entro il termine del 22 febbraio prossimo, una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, e ad esprimere un parere sulla Relazione annuale. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le relazioni di minoranza sono anch'esse trasmesse alla Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni di settore, possono altresì essere presentati gli emendamenti al disegno di legge afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza delle singole Commissioni, i quali, se approvati, saranno trasmessi in allegato alla relazione approvata sul provvedimento stesso alla XIV Commissione.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come il disegno di legge C. 4059 sia stato presentato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge n. 11 del 2005, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Il provvedimento è articolato in due capi e si compone di 18 articoli e due allegati.

Il capo I (articoli da 1 a 5) reca le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari.

L'articolo 1, segnatamente, contiene la delega al Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B entro i termini indicati negli allegati medesimi, salvo che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, essi siano già scaduti o scadano nei tre mesi successivi, nel qual caso il Governo dovrà esercitare la delega entro 3 mesi. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, i decreti legislativi dovranno essere adottati, invece, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Al riguardo ricorda che per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista la trasmissione ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; la previsione si estende agli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive elencate nell'allegato A nel solo caso in cui gli stessi contemplino il ricorso a sanzioni penali.

Di particolare rilievo risultano i commi 6 e 7, i quali, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevedono un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome nell'attuazione delle direttive.

Il comma 8 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.

L'articolo 2 detta, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe, in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie:

le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi (lettera *a*);

debbono essere introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione o le materie oggetto di delegificazione (lettera *b*);

ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste, entro certi limiti, sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; nelle materie che l'articolo 117, comma 4, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa delle regioni, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni stesse (lettera *c*);

eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura si provvede, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (lettera *d*);

all'attuazione di direttive che modifichino precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, salvo che la modificazione comporti ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata (lettera *e*);

nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega (lettera *f*);

in presenza di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, o di coinvolgimento di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso forme di coordinamento e rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, nonché le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili (lettera *g*);

le direttive che riguardano le stesse materie o che comportino modifiche degli stessi atti normativi sono possibilmente attuate con un unico decreto legislativo (lettera *h*).

L'articolo 3 contiene, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, una delega al Governo per l'introduzione di sanzioni per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

I decreti legislativi, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

L'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria si applicano le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge n. 11 del 2005, ai sensi dei quali gli oneri medesimi sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe prede-

terminate, pubbliche e definite sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, e le entrate derivanti dalle predette tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge stessa per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.

Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato – regioni.

Ai sensi del comma 2 i testi unici e i codici di settore debbono riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, viene precisato che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

Il capo II (articoli da 6 a 18) reca disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri specifici di delega.

Per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 7, 8 e 15.

In particolare, l'articolo 7 apporta alcune modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

In primo luogo il comma 1, lettera *a*), novellando l'articolo 67-*quinquies*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 206, modifica la disciplina delle informazioni

precontrattuali da fornire al consumatore, in particolare quelle relative al fornitore di servizi finanziari oggetto di commercializzazione.

Ricorda, in proposito, che l'articolo 67-*quater* del codice del consumo precisa quali informazioni devono essere obbligatoriamente fornite al consumatore nella fase delle trattative e, comunque, prima che sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta: esse riguardano il servizio finanziario offerto, il contratto a distanza, il ricorso e il soggetto fornitore dei servizi commercializzati; l'articolo 67-*quinquies* descrive invece nel dettaglio il contenuto dell'informativa sul fornitore, prevedendo, al comma 1, lettera *b*), che essa indichi l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista.

La modifica apportata dalla lettera *a*) prescrive che sia resa nota anche l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore, al fine di tenere conto della natura dei contratti a distanza, dal momento che è possibile che lo Stato membro di residenza del consumatore non coincida con il territorio italiano.

La lettera *b*) del comma 1 interviene invece sulla casistica di esclusione dell'applicazione del diritto di recesso in capo al consumatore, modificando l'articolo 67-*duodecies*, comma 5, lettera *c*), del predetto decreto legislativo n. 206.

A tale proposito, rammenta che, ai sensi del predetto articolo 67-*duodecies*, il consumatore può recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, entro quattordici giorni.

Il comma 5 dell'articolo 67-*duodecies* disciplina le ipotesi di non applicazione del diritto di recesso, prevedendo in particolare, alla lettera *c*), che esso non operi per i contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore – prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso – e ai contratti di assicurazione obbligatoria RC per i danni derivanti dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato.

La lettera *b)* del comma 1 espunge dalla citata lettera *c)* il riferimento ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali dunque troverà applicazione la disciplina sul diritto di recesso del consumatore.

Le lettere *c)* e *d)* del comma 1 apportano modifiche alla disciplina sul pagamento del servizio fornito prima del recesso, novellando rispettivamente i commi 4 e 5 dell'articolo 67-terdecies del decreto legislativo n. 206.

In merito ricorda che il predetto articolo 67-terdecies prescrive al consumatore che esercita il diritto di recesso di pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza.

In tale contesto, il comma 4 dell'articolo 67-terdecies concede al fornitore un termine pari a quindici giorni per rimborsare tempestivamente al consumatore tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, salvo l'importo del servizio effettivamente prestato prima del perfezionamento del diritto di recesso.

Per effetto delle modifiche recate dalla lettera *c)* del comma 1 al comma 4 dell'articolo 67-terdecies, il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto « quanto prima » e, al più, entro trenta giorni.

A seguito delle modifiche apportate dalla lettera *d)* al comma 5 dell'articolo 67-terdecies, il consumatore è invece tenuto a effettuare — oltre al pagamento del servizio effettivamente prestato — la restituzione di qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto dal fornitore, non più entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso, ma « quanto prima » e, al più, entro trenta giorni dall'invio della predetta comunicazione.

L'articolo 8, comma 1, reca principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2009/65/CE, essa opera la rifsione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La direttiva, all'articolo 1, n. 2, qualifica come organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto.

Passando al contenuto dell'articolo 8, la lettera *a)* del comma 1 prescrive, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che siano apportate al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le opportune modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB le competenze e i poteri di vigilanza, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del TUF.

La lettera *b)* stabilisce che nell'esercizio della delega si prevedano, in conformità alla disciplina della direttiva, le necessarie modifiche al TUF atte a consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e

che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia.

La lettera *c)* dispone che siano recate le opportune modifiche al TUF in tema di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate recate dalla direttiva 2009/65/CE, anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico.

La lettera *d)* dispone che alla Banca d'Italia e alla CONSOB, siano attribuiti alcuni poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Ai sensi della lettera *e)*, il legislatore delegato è tenuto a recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*.

Al riguardo, ricorda che un OICVM *feeder* è un OICVM o un suo comparto di investimento che ha ricevuto l'approvazione per investire almeno l'85 per cento del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti di investimento di quest'ultimo detto OICVM. Quest'ultimo è invece un OICVM o un suo comparto di investimento che ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM *feeder*, senza essere esso stesso un OICVM *feeder* e senza detenere quote di un OICVM *feeder*.

La lettera *f)* prescrive l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM, mentre la lettera *g)* impone, in coerenza con le definizioni e alla disciplina della direttiva 2009/65/CE, di modificare le norme del TUF concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati.

La lettera *h)* prescrive, nell'esercizio della delega, di attuare le misure di tutela dell'investitore previste dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti.

La lettera *i)* impone al legislatore delegato di applicare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal TUF, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari.

La lettera *l)* reca una disposizione di chiusura, finalizzata ad apportare alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, relativamente ai settori interessati dalla normativa da attuare, le occorrenti modificazioni, così da realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni attualmente in vigore.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le attività previste dall'articolo si svolgano utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12, comma 1, conferisce delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la disciplina della fiducia, da esercitarsi entro il termine di 24 mesi, salva la possibilità, sancita dal comma 5, di adottare disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei predetti decreti legislativi.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi della delega, il comma 2 prevede il richiamo i principali modelli normativi dei Paesi dell'UE e stabilisce che la disciplina delegata sia coerente con la normativa comunitaria.

Il comma 6 specifica i principi di delega, prevedendo, in particolare, che:

a) la nuova disciplina sia inserita nell'ambito del titolo III del libro IV del codice civile (relativo ai contratti speciali) e che il contratto di fiducia sia definito come il contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro

specificamente individuati in forma di patrimonio separato ad un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili;

b) il contratto di fiducia venga stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) il contratto di fiducia produca gli effetti della separazione patrimoniale, della surrogazione del fiduciario e dell'opponibilità del contratto ai terzi ed ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti ed i beni che costituiscono oggetto della fiducia, al fine di distinguere il contratto di fiducia rispetto al negozio fiduciario, il quale ha natura meramente obbligatoria; come ulteriori corollari di tale principio di delega, la disposizione prevede che i beni oggetto del rapporto non rientrano nella comunione legale tra i coniugi e non entrano a far parte della successione del fiduciario e che il denaro facente parte del patrimonio fiduciario sia versato in un deposito nella disponibilità del fiduciario: essa precisa inoltre che, nel caso in cui il rapporto fiduciario abbia ad oggetto somme di denaro, il contratto si perfezioni con il versamento dell'intero importo;

d) sia inserita una disciplina specifica nel caso in cui il contratto non abbia una finalità di mera gestione patrimoniale, ma miri alla costituzione di una garanzia o a realizzare una disposizione a scopo assistenziale;

e) siano specificamente disciplinati i diritti, gli obblighi e i poteri del fiduciario e del fiduciante, ovvero del soggetto terzo nominato per far valere gli obblighi del fiduciario;

f) siano disciplinati l'opponibilità ai terzi aventi causa delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario, nonché l'obbligo di rendicontazione;

g) sia disciplinata la cessazione del fiduciario dall'incarico: a tal riguardo, dovrà essere prevista la possibilità della sua sostituzione anche da parte del giudice,

nonché l'ingresso del nuovo fiduciario nella titolarità dei beni oggetti del rapporto;

h) siano disciplinate la durata del contratto (al fine di evitare il congelamento di patrimoni per un tempo eccessivo), la revoca/rinuncia del fiduciario e la possibilità di nomina di un fiduciario provvisorio da parte del giudice;

i) siano disciplinate le cause di scioglimento del contratto di fiducia: tra di esse, dovrà essere compresa l'unanime deliberazione in tal senso dei beneficiari, sempre che siano pienamente capaci di agire. In proposito, segnala che lo scioglimento del contratto viene ricollegato alla manifestazione di volontà da parte di soggetti (i beneficiari) che possono non essere parti del contratto;

l) vengano determinate le ipotesi in cui gli effetti del contratto in esame possano scaturire da sentenza del giudice;

m) la disciplina della fiducia si applichi anche qualora i relativi effetti derivino da testamento, salvo quanto statuito dall'articolo 627 del codice civile (il quale stabilisce l'inammissibilità dell'azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona);

n) la nuova disciplina contenga una specifica previsione circa l'applicabilità della stessa anche all'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari;

o) siano dettate norme di coordinamento con le seguenti discipline sulla tutela dei creditori; sul contratto a favore di terzo; sulla cessione dei crediti futuri; sugli strumenti finanziari;

p) siano dettate norme di coordinamento e, se del caso, anche di deroga, alla disciplina fallimentare, stabilendo in particolare la possibilità per il curatore fal-

limentare di concludere il contratto di fiducia allo scopo di agevolare il riparto dell'attivo tra i creditori.

Per quanto riguarda gli aspetti rientranti direttamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *q*) ed *r*) del comma 6.

La lettera *q*) prevede, con finalità di trasparenza delle operazioni poste in essere sulla base della nuova disciplina, che sia assicurato il coordinamento della nuova disciplina con le norme vigenti in materia di antiriciclaggio, antimafia, conflitto di interessi e a tutela dell'ordine pubblico.

La lettera *r*) stabilisce invece che la disciplina sia coordinata con la vigente disciplina fiscale sul *trust*.

A tale ultimo proposito, ricorda che l'articolo 1, comma 74, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha inserito espressamente il *trust* nel novero dei soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società.

Infatti, ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono soggetti all'imposta sul reddito delle società anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

Lo stesso articolo 73 precisa inoltre, al comma 3, che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del medesimo testo unico (cosiddetti Paesi «*white list*»), in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i *trust* istituiti in uno Stato diverso da quelli appartenenti alla *white list*, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 comprende altresì i *trust* tra i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.

L'articolo 14 modifica gli articoli 1 e 3 del decreto – legge n. 400 del 1993, in materia di disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico – ricreative.

In particolare, il comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400, il quale prevede che la concessione dei beni demaniali marittimi ha durata di sei anni, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. La disposizione abrogata prevede inoltre che le concessioni sono rinnovate automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, del codice della navigazione, ai sensi del quale le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del

mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.

Il comma 2 novella il comma 2-*bis* dell'articolo 01 del predetto decreto – legge n. 400, con il quale si prevede che le concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza statale siano rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

In particolare, oltre a modificare il richiamo al comma 2 dell'articolo 01, soppresso dal comma 1 dell'articolo 14, il comma 2 del predetto articolo 14 precisa che, per quanto concerne il rilascio delle concessioni di competenza statale da parte del capo del compartimento marittimo con licenza, fanno eccezione quelle rilasciate dalle autorità portuali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

Il comma 3 novella il comma 4-*bis* dell'articolo 03 del già citato decreto – legge n. 400, il quale prevede che le concessioni demaniali marittime, rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative, possano avere una durata compresa tra i sei e i venti anni, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni, al fine di sopprimere il richiamo, ivi contenuto, al comma 2 dell'articolo 1 soppresso dal già citato comma 1.

In linea generale rammenta che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime deriva dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

Si tratta, in particolare, della procedura d'infrazione n. 2008/4908, per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla « direttiva servizi » 123/2006/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), in relazione alla quale la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commis-

sione europea ha evidenziato come la preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sia in contrasto con l'articolo 12 della « direttiva servizi ».

In tale contesto, l'articolo 1, comma 18, del decreto – legge n. 194 del 2009, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015; per le concessioni la cui scadenza era fissata in data successiva al 31 dicembre 2015, la norma, mediante un richiamo all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto – legge n. 400 del 1993, ha confermato tali scadenze. Lo stesso comma 18 ha infine previsto l'abrogazione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione.

L'articolo 15 reca gli specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*) alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2010/23/UE, essa reca modifiche alla direttiva 2006/112/CE, in materia di imposta sul valore aggiunto, al fine di consentire agli Stati membri di prevedere, per un periodo limitato di tempo, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile alle operazioni che comportano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili effettuate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote ed emissioni di gas a effetto serra (come disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE). In sostanza, l'obbligo di versare l'IVA spetta al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni

e non, come di norma previsto, al soggetto passivo che effettua l'operazione. Come emerge dai considerando della direttiva, l'obiettivo della direttiva è di combattere le frodi ai danni dell'IVA tramite una misura temporanea, che deroga alle norme vigenti nell'Unione.

Il meccanismo opera:

a) per i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) per trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

La misura si applica fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni.

In occasione dell'introduzione del meccanismo di inversione contabile, gli Stati membri devono informarne la Commissione, fornendole altresì informazioni sull'ambito di applicazione della misura e una descrizione particolareggiata delle misure di accompagnamento; devono altresì inviare alla Commissione i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i servizi interessati dalla misura temporanea prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo. È inoltre da notificare la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

La direttiva, dal momento che autorizza (senza obbligarli) gli Stati membri a prevedere il meccanismo sull'inversione contabile limitatamente ad alcune operazioni, non prevede un termine di recepimento.

Passando al contenuto dell'articolo 15, il comma 1 prescrive che il Governo, nel recepimento della direttiva 2010/23/UE, preveda per le relative disposizioni di

attuazione un periodo di validità non inferiore a trenta mesi che, comunque, non oltrepassi il 30 giugno 2015.

Il comma 2 conferisce delega al Governo ad estendere il meccanismo del *reverse charge* previsto dalla direttiva 2010/23/UE anche ad altri servizi, similari ai trasferimenti delle quote di emissione di gas ad effetto serra.

In particolare, il Governo viene delegato ad adottare misure dirette ad evitare frodi IVA, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla citata direttiva 2010/23/UE, anche per i trasferimenti delle seguenti unità:

i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79 del 1999, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle relative direttive ministeriali (cosiddetti « certificati verdi »), i quali sono rilasciati al produttore di energia elettrica su richiesta e previo riconoscimento all'impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili e possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; essi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell'elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione organizzata presso la società Gestore del mercato, oppure mediante contratti bilaterali;

i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 (cosiddetti « certificati bianchi »), emessi dal Gestore dei mercati energetici (GME) sulla base di certificazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i quali attestano gli interventi realizzati dai distributori di energia elettrica e di gas naturale di maggiori dimensioni che hanno rispettato i propri obblighi annuali di risparmio energetico, e sono anch'essi negoziabili in un

mercato dei titoli istituito e regolato dal GME, per certi versi simile a quello dei certificati verdi.

L'estensione del meccanismo del *reverse charge* previsto dalla direttiva 2010/23/UE ad altri servizi è motivato sia dalla finalità della stessa direttiva, che intende evitare le frodi in materia di IVA, sia in ragione della similarità – sempre ai fini IVA – tra le transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra e le transazioni aventi ad oggetto i «certificati verdi» ed i «certificati bianchi».

Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dal comma 2 alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

Per quanto riguarda le direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari) afferiscono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze le direttive di seguito indicate.

La direttiva 2009/20/CE, la quale definisce un quadro giuridico armonizzato in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi, al fine di responsabilizzare gli operatori economici e innalzare la qualità del trasporto marittimo mercantile.

La direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 1° gennaio 2012, consta di 11 articoli e un allegato, e si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, mentre non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o alle altre navi di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato per servizi pubblici a fini non commerciali.

Essa prevede che ciascuno Stato membro prescriva, a carico degli armatori delle navi battenti la sua bandiera, di stipulare un'assicurazione che copra tali navi e, a carico degli armatori di navi battenti bandiera di un altro paese, l'obbligo di essere coperte da un'assicurazione quando tali navi entrano in un porto soggetto alla propria giurisdizione.

Tale assicurazione deve coprire i crediti marittimi fatte salve le limitazioni di cui alla Convenzione relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi e deve consentire una copertura pari all'importo massimo applicabile per la limitazione di responsabilità previsto dalla Convenzione.

La direttiva prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro si assicuri che le navi in un porto soggetto alla propria giurisdizione siano dotate dei previsti certificati di assicurazione e che essi rechino le prescritte informazioni. In caso contrario, e fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/16/CE, la quale prevede il fermo delle navi per motivi di sicurezza, la direttiva permette all'autorità competente di emanare un ordine di espulsione della nave, in conseguenza del quale verrà negato l'accesso in tutti i porti dell'Unione fino alla notifica del certificato da parte dell'armatore.

Gli Stati membri devono, infine, stabilire un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/20/CE.

La direttiva 2009/38/CE, la quale riguarda l'istituzione di un comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

La direttiva, la quale deve essere attuata da parte degli Stati membri entro il 5 giugno 2011, sostituisce la pregressa normativa comunitaria sulla materia, recata dalla direttiva 94/45/CE, che è stata attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 74 del 2002 e che viene pertanto abrogata.

Ricorda che la direttiva 94/45/CE ha posto in capo alle imprese – o gruppi di imprese – di grandi dimensioni con stabilimenti in più Stati membri l'obbligo a

negoziare la costituzione di un CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori.

Rispetto alla disciplina recata dalla predetta Direttiva 94/45/CE, la direttiva 2009/38/CE apporta le seguenti principali innovazioni:

le modalità di informazione e consultazione devono essere definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese, prevedendosi che ciò avvenga al pertinente livello di direzione e di rappresentanza, in funzione della questione trattata, limitando in tal modo la competenza del CAE e della procedura di informazione e consultazione alle sole questioni transnazionali (articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4);

si fornisce una definizione di « informazione », cioè la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla (articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*);

si precisa che le modalità di consultazione debbano consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte cui si riferisce la stessa consultazione (articolo 2, paragrafo 1, lettera *g*);

si definisce la responsabilità della direzione centrale di impresa di ottenere e trasmettere alle parti interessate dall'applicazione della direttiva le informazioni indispensabili per l'avvio dei negoziati per l'istituzione del CAE o della procedura per l'informazione e consultazione, in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro (articolo 4, paragrafo 4);

si precisano le modalità di elezione dei membri della delegazione speciale di negoziazione, prevedendo altresì la possibilità che la stessa delegazione possa essere assistita da esperti di propria scelta (articolo 5, paragrafi 2 e 4);

in riferimento all'accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e consultazione, di cui all'articolo 6, si richiede che lo stesso evidenzi: che la composizione del CAE sia il più possibile equilibrata in base alle attività, alle categorie di lavoratori, al sesso e alla durata del mandato (paragrafo 2, lettera *b*); che le modalità di informazione e consultazione del CAE siano coordinate con l'informazione e consultazione degli organi di rappresentanza nazionale dei lavoratori (paragrafo 2, lettera *c*); di evidenziare, nel caso, la composizione, le modalità di designazione, le attribuzioni e le modalità di riunione del comitato ristretto istituito in seno al CAE (paragrafo 2, lettera *e*); le modalità di modifica, cessazione o rinegoziazione dell'accordo (paragrafo 2, lettera *g*);

si chiariscono i poteri e gli obblighi dei rappresentanti dei lavoratori, con particolare riferimento all'informazione dei lavoratori in ordine alla sostanza ed ai risultati della procedura di informazione e consultazione, stabilendo altresì il diritto alla retribuzione dei rappresentanti medesimi nel periodo di formazione (articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4);

si evidenzia il coordinamento dell'informazione e consultazione del CAE con quelle degli organi nazionali, precisandosi inoltre che l'applicazione della direttiva non giustifica, in ogni caso, un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato (articolo 12);

si statuisce in merito all'adeguamento degli accordi nell'eventualità di modifiche significative della struttura dell'impresa o del gruppo di imprese, nonché in assenza di disposizioni negli accordi vigenti o di contrasto tra disposizioni di accordi applicabili (articolo 13);

nel disciplinare gli accordi vigenti, si individuano le imprese non soggette agli obblighi derivanti dalla direttiva in esame (articolo 14).

La direttiva 2009/109/CE, la quale modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE, con lo scopo di ridurre gli obblighi informativi e documentali a carico delle società coinvolte in processi di fusione e scissione.

La direttiva, la quale deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali entro il 30 giugno 2011, mira a favorire l'utilizzo di procedure e strumenti telematici anche per adempiere ad obblighi legali di pubblicità e nelle comunicazioni a soci e azionisti.

Ai predetti scopi di semplificazione, la direttiva consente di effettuare gli adempimenti di pubblicità legale relativi ai progetti di fusione, di scissione e agli altri documenti da rendere disponibili ai soggetti interessati, tramite pubblicazione degli stessi sul web (sito della società medesima ovvero altro sito web designato a tale scopo dagli Stati membri) e l'invio di copia via posta elettronica, purché siano soddisfatte le garanzie di integrità e autenticità dei medesimi atti e documenti (articolo 2, n. 2 e 5; articolo 3, n. 1 e 5; articolo 4, n. 1).

La direttiva stabilisce inoltre che le società possano essere esonerate da alcuni obblighi di redazione documentale, previo accordo degli azionisti (articolo 2, n. 4).

Si prevede altresì la possibilità di omettere la redazione della situazione contabile, ove l'emittente, i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, pubblici relazioni semestrali ai sensi delle disposizioni vigenti (articolo 2, n. 5).

Nell'ipotesi di fusione transfrontaliera mediante incorporazione realizzata da una società che detenga una quota pari o superiore al 90 per cento (ma inferiore alla totalità) delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo, sono richieste soltanto se espressamente previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata, con-

formemente a quanto previsto dalla direttiva 78/855/CEE (articolo 2, punto 10).

La direttiva 2009/110/CE, la quale reca disposizioni in materia di moneta elettronica, istituti di emissione della stessa e vigilanza prudenziale.

La direttiva, la quale deve essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2011, apporta alcune modifiche alle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE necessarie, tra l'altro, dall'emanazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

In tale contesto, l'articolo 2, n. 2, della direttiva definisce come « moneta elettronica » il valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non rientra in questa definizione il valore monetario immagazzinato in strumenti utilizzati per acquistare beni o servizi nella stessa sede dell'emittente o in base a un accordo commerciale con l'emittente (articolo 3, lettera *k*) della citata direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento; si citano, a titolo di esempio, le tessere per il carburante, per il trasporto pubblico, i buoni pasto).

Viene altresì definito « istituto di moneta elettronica » (articolo 2, n. 1) la persona giuridica autorizzata ad emettere moneta elettronica. La direttiva contempla anche altri emittenti di moneta elettronica cui si applicano le norme in essa contenute (ai sensi dell'articolo 1, n. 1: enti creditizi, uffici postali autorizzati a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, gli Stati membri o le loro autorità regionali e locali che agiscono in veste pubblica).

Il Titolo II della direttiva sancisce le condizioni per l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. In particolare, si stabilisce una misura minima di capitale iniziale pari ad almeno 350.000 euro (articolo 4) e sono recate misure volte a

determinare l'ammontare ed il calcolo dei fondi propri (articolo 5). Gli istituti di moneta elettronica dovranno tutelare i fondi ricevuti e tale protezione dovrà essere effettiva al più tardi entro cinque giornate operative dopo l'emissione di moneta elettronica.

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, gli istituti possono svolgere anche attività ulteriori (quali la prestazione dei servizi di pagamento e la concessione di crediti connessi a servizi di pagamento, la prestazione di servizi operativi e di servizi accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica e le attività diverse dall'emissione di moneta elettronica, nel rispetto del diritto comunitario e del diritto nazionale applicabile).

Il Titolo III della direttiva concerne l'emissione e la rimborsabilità. Si impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che gli istituti emettano moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi, vietando la concessione di interessi o altro beneficio legato alla durata di detenzione della moneta elettronica sancite dalla direttiva; inoltre, su richiesta del detentore, gli istituti dovranno rimborsare, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore della moneta elettronica detenuta secondo le condizioni stabilite nel contratto tra l'emittente e il detentore (articoli 11 e 12). Il rimborso può essere soggetto al pagamento di una commissione se il contratto lo prevede e solo in alcuni casi: se è richiesto prima della scadenza del contratto; se il detentore recede dal contratto prima della scadenza dello stesso o se è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

Infine, la direttiva introduce, all'articolo 13, norme per le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali.

La direttiva 2009/162/UE, la quale apporta modifiche alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per introdurre degli adeguamenti, definiti dallo stesso legislatore comunitario di carattere prevalentemente tecnico.

La direttiva, che è entrata in vigore il 15 gennaio 2010 e che deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali entro il 1° gennaio 2011, interviene soprattutto sulle disposizioni relative all'importazione e al luogo di tassazione delle cessioni di gas e di energia elettrica.

Al riguardo, ricorda che la direttiva 2006/112/CE testualmente non applicava il regime speciale derivante dalla direttiva 2003/92/CE, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica, alle importazioni e cessioni di gas trasportato mediante i gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione e soprattutto ai gasdotti transfrontalieri.

La direttiva 2009/162 intende chiarire che il regime speciale si applica alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a un siffatto sistema (articolo 1, paragrafo 1, numero 1).

Inoltre, la direttiva 2009/162 assimila il regime applicabile al gas naturale e all'energia elettrica al calore e al freddo.

A tale riguardo, ricorda che le norme attuali già assicurano, per il gas e l'energia elettrica, che l'IVA sia riscossa nel luogo in cui tali beni sono effettivamente consumati dall'acquirente, evitando così ogni distorsione di concorrenza tra Stati membri (articolo 1, paragrafo 1, lettere da 3 a 5).

A tal proposito, ritenendo obsoleto un controllo preventivo della Commissione per pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza conseguente all'applicazione di un'aliquota IVA ridotta su questi beni, la direttiva interviene per introdurre una procedura semplificata di consultazione preliminare del comitato IVA, volta a garantire che la Commissione e gli altri Stati membri vengano correttamente informati in presenza di riduzione di aliquota da parte di uno Stato membro in questo settore estremamente sensibile (articolo 1, paragrafo 1, n. 8).

La direttiva interviene inoltre sul diritto di detrazione, che sorge soltanto nella misura in cui i beni e servizi sono utilizzati dal soggetto passivo ai fini della sua

attività professionale; a tal proposito si precisa che qualora i beni immobili non siano utilizzati esclusivamente ai fini connessi all'attività professionale del soggetto passivo, non è applicabile la detrazione dell'IVA se non per la parte di uso del bene destinata all'attività dell'impresa.

Benché i beni immobili e le relative spese siano sicuramente il settore più a rischio, visto il frequente uso promiscuo di questo tipo di beni, la questione si pone anche in relazione ai beni mobili di natura durevole; a tal proposito la direttiva fornisce la possibilità agli Stati membri di adottare le stesse misure nei confronti di questo tipo di beni mobili quando fanno parte del patrimonio dell'impresa (articolo 1, paragrafo 1, n. 12).

La direttiva 2010/24/UE, la quale disciplina le modalità di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, sia nazionali che dell'Unione Europea.

Tale forma di assistenza contribuisce al buon funzionamento del mercato interno in quanto, oltre a garantire la neutralità fiscale, ha permesso agli Stati membri di eliminare nel tempo misure di protezione discriminatorie adottate in relazione alle operazioni transfrontaliere.

L'obiettivo della direttiva è quello di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tenendo conto delle tipologie sempre crescenti di istituti giuridici e in un'ottica di copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, estendendo l'ambito di applicazione delle norme in materia di recupero crediti rispetto a quanto già previsto dalla precedente direttiva 2008/55/CE, che è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In primo luogo, la direttiva 2010/24/UE, la quale deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2011, reca, all'articolo 2, l'ambito di applicazione delle misure dettate. Essa concerne il recupero:

a) della totalità delle imposte e dei dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni

territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;

b) delle restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

c) dei contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

La direttiva si applica a:

a) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti per i quali l'assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi interessati o l'effettuazione di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;

b) tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o imposte;

c) interessi e spese relativi ai crediti per i quali può essere chiesta l'assistenza reciproca.

Per quanto riguarda le procedure di recupero, è fatto obbligo per ciascuno Stato di individuare e comunicare alla Commissione un'autorità competente alle relative attività, presso la quale viene designato un ufficio centrale di collegamento, responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell'assistenza reciproca (articolo 4). Previa istanza dell'autorità richiedente, l'autorità adita fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare a recuperare i crediti, disponendo della facoltà di effettuare tutte le indagini amministra-

tive necessarie per ottenerle, oltre a quella di notificare al debitore tutti gli atti provenienti dallo Stato membro richiedente relativi a tali misure (articoli 5 e 8).

Ove sussista domanda di recupero proveniente dall'autorità richiedente, l'autorità adita può procedere alla riscossione di crediti sorti con esecuzione nello Stato richiedente (articolo 10). Essa può anche adottare misure cautelari, a specifiche condizioni (articolo 16, n. 1): a tale scopo si richiede, tra l'altro, che l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello Stato membro richiedente.

Al fine di assicurare una procedura omogenea e risolvere i problemi di riconoscimento e traduzione degli strumenti provenienti da un altro Stato, la direttiva disciplina l'adozione di un titolo uniforme che consenta l'adozione di misure esecutive nello Stato adito, nonché la predisposizione di un modulo standard per la notifica degli atti e delle decisioni relativi al credito (articolo 12 ed articolo 21).

Sono altresì recate disposizioni sulla risoluzione di eventuali controversie concernenti il credito, la procedura di recupero, la notifica o il titolo che consente l'esecuzione (articolo 14); infine, a tutela del principio di assistenza reciproca e per incoraggiare gli Stati membri a stanziare risorse per il recupero dei crediti, lo Stato adito è posto nelle condizioni di poter recuperare le spese sostenute presso il debitore (articolo 20).

Nell'Allegato A (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento non sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, salvo che prevedano sanzioni penali), non sono invece contemplati atti normativi afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3), segnala innanzitutto come essa, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, sia stata predisposta dal

Governo secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009).

La nuova formulazione del predetto articolo 15 ha invece innovato le modalità di comunicazione tra Governo e Parlamento in merito all'andamento ed alle prospettive della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo che l'Esecutivo presenti alle Camere due distinte relazioni, una di rendiconto ed l'altra programmatica.

In forza di tale impostazione, ormai superata dalla disciplina, la Relazione trasmessa quest'anno alle Camere risulta sostanzialmente priva di reali contenuti politici, in quanto fa riferimento ad uno scenario temporale ormai obsoleto.

Passando ad una breve sintesi del contenuto della Relazione, essa è strutturata in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione europea alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando, in tre sezioni: i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

Nell'appendice allegata alla Relazione sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle

impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, la Relazione dà conto degli sviluppi verificatisi nel corso del 2009 relativamente ai temi della politica fiscale, illustrando la partecipazione del Governo italiano ai lavori comunitari su una serie di temi di particolare interesse.

In particolare, per quanto riguarda il settore della fiscalità indiretta, sono richiamate le discussioni, svoltesi nel corso del 2009, sulla proposta di direttiva volta a realizzare una prima razionalizzazione delle aliquote IVA ridotte, che hanno portato all'adozione della direttiva 2009/47/CE, nonché sulla proposta di modifica delle direttive concernenti la struttura e le aliquote delle accise gravanti sui tabacchi lavorati.

Sempre nel 2009, è stata dedicata specifica attenzione alla proposta di direttiva relativa alla tassazione dei servizi finanziari ed assicurativi, nonché alla problematica concernente il contrasto alle frodi intracomunitarie in materia di IVA.

A tale riguardo, la Commissione europea ha prospettato l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in alcuni comparti, quali la cessione dei permessi negoziabili di emissione di CO₂, ha presentato una proposta concernente la semplificazione delle regole di fatturazione, ed ha deciso l'avvio di un progetto *e-learning* per favorire la conoscenza della disciplina IVA presso le singole amministrazioni fiscali. Inoltre, è stato aperto un dibattito su possibili modifiche del regime IVA all'importazione che consenta di semplificare gli adempimenti e di creare un sistema centralizzato per la presentazione delle dichiarazioni IVA, allineando in tal modo la disciplina in materia alle novità introdotte con il sistema doganale centralizzato.

In tale contesto, la delegazione italiana ha presentato il progetto IVA di cassa,

come sistema per salvaguardare il gettito degli Stati membri da fenomeni di insolvenza e fallimento.

Per quanto riguarda la tassazione indiretta sull'energia, la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro concernente la rimodulazione del sistema di tassazione sui prodotti energetici che tenga conto dei vincoli derivanti dalla politica ambientale ed energetica a livello comunitario.

Per quanto riguarda, invece, il settore della fiscalità diretta, presso il Consiglio europeo è stato avviato un dibattito sull'eventuali modifiche da apportare alla direttiva in materia di tassazione dei pagamenti transfrontalieri di interessi e *royalties*.

Inoltre, il Consiglio Ecofin ha approvato il rapporto del Gruppo Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese, nell'ambito dell'azione di contrasto alla concorrenza fiscale dannosa. In tale ambito sono inoltre proseguiti i lavori finalizzati a raggiungere un maggiore coordinamento dei sistemi di fiscalità diretta degli Stati membri.

È inoltre proseguita l'attività del gruppo di lavoro chiamato ad esaminare i problemi pratici derivanti dall'applicazione delle norme fiscali in materia di prezzi di trasferimento (cosiddetto *transfer price*): a tale riguardo la Relazione segnala come l'Italia abbia presentato una riserva relativamente all'ambito di applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato alla cosiddetta *thin capitalisation*.

Per quanto riguarda il settore della cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità, la Commissione europea ha presentato, nel corso del 2009, tre proposte di direttiva: la prima relativa alla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità; la seconda, concernente l'assistenza amministrativa reciproca per il recupero dei crediti fiscali; la terza, concernente la cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA transfrontaliera.

Con riferimento specifico alla cooperazione doganale, la Relazione ricorda come il Governo italiano partecipi ad un Gruppo

di progetto volto ad assicurare maggiore uniformità alla disciplina doganale a livello comunitario ed alle relative sanzioni. Inoltre, sono state intensificate le attività di cooperazione per il contrasto alle frodi IVA e sono proseguiti i lavori per quanto riguarda l'applicazione del codice doganale modernizzato ed è stato avviato il sistema informatico di registrazione e identificazione degli operatori economici.

Per quanto riguarda il settore dei servizi finanziari, nel corso del 2009, il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un accordo di massima su una proposta di direttiva che modifica le direttive in materia di remunerazione; in tale contesto sono inoltre proseguiti i lavori per la revisione della direttiva cosiddetta « Basilea II » in materia di requisiti patrimoniali delle banche.

Nel corso del 2009 è stata altresì pubblicata la nuova direttiva 2009/14/CE sui sistemi di garanzia dei depositi.

Con riferimento al settore assicurativo, nel 2009 è stata pubblicata la direttiva 2009/138/CE, cosiddetta « Solvency II », che introduce nuove regole prudenziali a presidio della stabilità delle imprese di assicurazione.

Per quanto attiene al settore dei mercati finanziari, nel corso del 2009 è stata adottata la direttiva 2009/65/CE, cosiddetta UCITS IV, la quale interviene sulla disciplina degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di creare un unico mercato europeo dei fondi di investimento.

Con riferimento al diritto societario, la Relazione segnala l'adozione, nel 2009, della direttiva 2009/109/CE, per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, la quale prevede una semplificazione degli obblighi previsti in materia.

Inoltre, è proseguito il negoziato sulla proposta di regolamento recante lo Statuto della società privata europea, volto alla creazione di una forma societaria flessibile adatta alle piccole e medie imprese con attività transfrontaliera.

È stato altresì avviato l'esame di una proposta di direttiva sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria ed una proposta di parere sulla Relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 4059, alle ore 12 di venerdì 18 febbraio 2011.

La Commissione concorda.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge, evidenzia come esso risulti estraneo al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria, in quanto esso non recepisce alcuna direttiva comunitaria, né interviene su norme che siano oggetto di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Ritiene pertanto che esso dovrebbe essere espunto dal testo, riservandosi conseguentemente di presentare un emendamento soppressivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi sull'articolo 12, rileva come tale disposizione risulti contenuta nel testo originario del disegno di legge C. 4059, e come la valutazione circa la sua congruità con il contenuto proprio del disegno di legge comunitaria sia stata compiuta dal Presidente del Senato, non risultando pertanto possibile sindacare in questa sede tale giudizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto, dopo aver svolto un'approfondita istruttoria, nella seduta del 10 febbraio scorso ha definito un testo unificato delle proposte all'ordine del giorno (*vedi allegato 1*).

Propone quindi di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame e di fissare alle ore 12 di venerdì 18 febbraio prossimo il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato testé adottato.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Alessandro PAGANO (PdL) formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), rilevando come il notevole lavoro compiuto dalla Commissione sul settore del credito al consumo, a partire dall'indagine conoscitiva svolta lo scorso anno, abbia dato modo di maturare progressivamente, in merito a tutti gli aspetti rilevanti della materia delle frodi nel settore del credito al consumo, con riferimento specifico al furto d'identità, una serie di orientamenti, che sono espressi nella sua proposta di parere, la quale tiene inoltre conto dei contributi emersi nel corso del dibattito, dei rilievi deliberati dalla Commissione Bilancio e delle osservazioni trasmesse alla Commissione dall'Associazione bancaria italiana.

Ritiene opportuno evidenziare, in particolare, come la condizione di cui al numero 1) della proposta di parere chieda al Governo di rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, in particolare verificando l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, l'intermediario creditizio che stipula il contratto abbia l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di precostituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo consumatore di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno.

L'osservazione di cui alla lettera a) della proposta invita invece il Governo a valutare se le definizioni recate dal comma 1 del nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale identifica le fattispecie di furto di identità attraverso un elenco chiuso, esauriscano il novero degli illeciti

ipotizzabili in materia, verificando, in particolare, se la definizione di impersonificazione parziale, contenuta nella lettera *b*) del comma comprenda tutti i casi nei quali si può verificare tale fattispecie.

Ritiene meritevole di specifica menzione anche l'osservazione contenuta nella lettera *t*), con la quale si chiede al Governo di valutare l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze, eventualmente dettando a tal fine disposizioni di coordinamento, tra il sistema di prevenzione dei furti d'identità previsto dallo schema di decreto legislativo ed il sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento istituito dalla legge n. 166 del 2005 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui ambito è istituito un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), operante presso il MEF.

Sottolinea, altresì, come l'osservazione di cui alla lettera *u*) si faccia carico di un'esigenza che ha ispirato la presentazione di un atto d'indirizzo, a prima firma del deputato Fluvi, recentemente approvato dalla Commissione. Più specificamente, l'osservazione invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, cogliendo l'occasione fornita dallo schema di decreto legislativo, ovvero con un intervento legislativo da realizzare mediante un successivo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010, che la disposizione di cui all'articolo 40-*bis* del TUB, inserita dal medesimo decreto legi-

slativo n. 141, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista in materia dall'articolo 13, commi da 8-*sexies* a 8-*undecies*, del decreto-legge n. 7 del 2007.

Segnala, infine, di non avere ritenuto di accogliere nella proposta di parere l'osservazione, formulata dalla Commissione Bilancio, con la quale si segnalava l'opportunità, al fine di rafforzare e rendere più efficace l'azione del gruppo di lavoro in materia di prevenzione delle frodi previsto dal nuovo articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo n. 141 del 2010, di prevedere la partecipazione al predetto gruppo, in veste di osservatori permanenti, dei rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani, al fine di consentire una più compiuta valutazione dell'articolata proposta di parere formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accedendo alla richiesta avanzata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Struttura di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo).

1. È istituita, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura deputata alla prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo.

2. La struttura di cui al comma 1 si articola nel gruppo di lavoro di cui al comma 3 e nell'archivio informatico integrato di cui al comma 5.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge i seguenti compiti per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché per migliorare la capacità dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle compagnie assicurative di individuare i fenomeni fraudolenti:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 5, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di

individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle compagnie assicurative e agli intermediari di assicurazione per individuare fenomeni fraudolenti;

c) formula all'ISVAP, sulla base dell'attività svolta, proposte per l'eventuale revisione dei parametri di significatività di cui al provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010;

d) fornisce collaborazione alle forze di polizia ed all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione ed il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) trasmette annualmente all'ISVAP una relazione sull'attività svolta.

4. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti designati, in numero di due ciascuno, rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della giustizia, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza, dall'ISVAP e dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). I componenti del gruppo di lavoro, il cui mandato dura tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è nominato, tra i rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico, il responsabile del gruppo di lavoro. Il responsabile del gruppo di lavoro può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori del settore assicurativo, nonché esperti delle forze di polizia, ovvero altri esperti. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennità, rimborsi o altri emolumenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il gruppo di lavoro di cui al comma 3 si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio di cui all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati dei sinistri istituita dall'articolo 135 del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'Archivio nazionale dei veicoli e con l'Anagrafe nazionale dei soggetti abilitati alla guida istituiti dall'articolo 226 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito dal Regio decreto – legge 15 marzo 1927, n. 436, presso l'Automobile Club d'Italia, con il Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con le altre banche dati pubbliche e private, individuate secondo le modalità di cui al comma 7, contenenti informazioni rilevanti ai fini delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi in materia assicurativa. Titolare dell'archivio informatico e del connesso trattamento dei dati è l'ISVAP, che può designare un responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

6. L'archivio informatico integrato di cui al comma 5 si articola nei seguenti sottosistemi:

a) un modulo informatico centrale che analizza, con tecniche di estrazione, le informazioni presenti nelle banche dati di cui al comma 5, allo scopo di individuare e memorizzare, sulla base di indici predefiniti, le posizioni che presentino un significativo rischio di frode;

b) un modulo informatico di allerta che evidenzia rischi di frode, sulla base delle informazioni presenti nel modulo centrale di cui alla lettera a).

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al comma 5, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle compagnie di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

8. Le imprese di assicurazione garantiscono la disponibilità da parte dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 7, dei dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, lettera b), e comunicano all'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del nuovo codice della strada, con cadenza mensile, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, stipulati o rinnovati.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione si avvale, sulla

base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, della collaborazione delle forze di polizia, che eseguono le verifiche e gli accertamenti richiesti.

10. L'organizzazione e il funzionamento della struttura di prevenzione è disciplinata con regolamento dell'ISVAP, assicurando l'autonomia nello svolgimento delle relative funzioni.

11. Qualora le informazioni raccolte dalla struttura di prevenzione contengano riferimenti a professionisti la cui attività è subordinata all'iscrizione in albi, elenchi, ruoli, o ordini professionali, l'ISVAP trasmette i relativi dati ed informazioni anche agli ordini professionali competenti, i quali sono tenuti a valutarli, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

ART. 2.

(Attestazione sullo stato di rischio. Procedure di liquidazione dei danni a cose e persone).

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.»;

b) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 e di cui all'articolo 135».

2. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere poste a disposizione per l'accertamento per 5 giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa può motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari

alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1-*bis*, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi. ».

ART. 3.

(Sanzioni).

1. Chiunque distrugga, falsifichi o alteri dati contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, o nelle banche dati cui esso è connesso, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 2638, primo comma, del codice civile.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, nel caso di ostacolo al collegamento tra le altre banche dati pubbliche e private e l'archivio informatico di cui all'articolo 1, comma 5, di ostacolo al funzionamento della struttura di prevenzione, ovvero di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 306 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « microinvalidità » sono sostituite dalla seguente: « invalidità »;

b) le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 3 »;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis* Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applicano la disciplina di cui al comma 1, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo

55-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. »;

d) nella rubrica le parole: « microinvalidità » sono sostituite dalla seguente: « invalidità ».

ART. 4.

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada).

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il provvedimento definisce le caratteristiche ed i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, di conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comunicando ai rispettivi proprietari tale circostanza, nonché informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui tali veicoli siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è posto a disposizione delle forze dell'ordine e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

3. Con provvedimento del Direttore della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2.

ART. 5.

(Valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi).

1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, l'utilizzo dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 1, comma 5, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al Titolo XIV, Capo I, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.

2. L'ISVAP, anche sulla base della relazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dalla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, nonché sull'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nella relazione è contenuta una valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione sui costi dei sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché circa gli effetti correlati sui relativi premi assicurativi.

3. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, sono tenute ad indicare, nella Relazione o nella Nota integrativa allegata al bilancio annuale, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'istituzione della struttura di cui all'articolo 1. Alla Relazione o alla Nota integrativa è allegata la relazione predisposta ai sensi del comma 1, primo periodo, del presente articolo.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, si provvede a valere sulle maggiori entrate determinate dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, con proprio decreto incrementa il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le procedure di cui all'articolo 335 del medesimo codice.

3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quota parte delle maggiori entrate determinate dal comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La struttura di cui all'articolo 1, comma 1, invia all'ISVAP, entro il 30

novembre dell'anno precedente, una relazione sui mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della propria attività, nonché, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto finanziario della gestione relativa all'anno precedente.

5. È fatto divieto alle imprese richiamate al comma 2 di traslare l'onere della maggiorazione del contributo sui premi assicurativi. L'ISVAP vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo e riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321);

sottolineato positivamente come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine, nonché delle indicazioni in materia contenute nella risoluzione n. 7-00340 Pagano, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze;

rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia esecuzione al principio di delega contenuto nell'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*), della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze;

rilevata l'opportunità di colmare le lacune normative ancora sussistenti nel settore della cessione del quinto dello

stipendio o della pensione, al fine di eliminare le anomalie e distorsioni che costituiscono, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti, intervenendo in materia con un ulteriore decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010;

sottolineata l'esigenza di favorire il più ampio utilizzo del sistema di prevenzione istituito dallo schema di decreto legislativo, sistema da parte dei soggetti di maggiori dimensioni, i quali già dispongono di strumenti di controllo interni, laddove sarebbe invece necessario incentivare il più possibile l'utilizzo del sistema stesso, in particolare da parte degli intermediari finanziari e creditizi di maggiori dimensioni, attraverso i quali passa la maggior parte dei finanziamenti, al fine di assicurare l'efficacia del sistema stesso rispetto agli obiettivi di prevenzioni delle frodi e di tutela dei consumatori;

preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio sullo schema di decreto legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda, in linea generale, il Governo a rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del

credito al consumo, in particolare verificando l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, l'intermediario creditizio che stipula il contratto abbia l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di preconstituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo consumatore di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno;

2) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 30-*octies*, il quale integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che possono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, servizi e forniture destinate ad attività della stessa amministrazione, preveda il Governo a sopprimere tale previsione, la quale risulta estranea ai limiti definiti dalla norma di delega;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale identifica, attraverso un elenco chiuso, le fattispecie di furto di identità, valuti il Governo se tali definizioni esauriscono il novero degli illeciti ipotizzabili in materia, verificando in particolare se la definizione di impersonificazione parziale, contenuta nella lettera *b)* comprenda tutti i casi nei quali si può verificare tale fattispecie;

b) con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 30-*ter* del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, a seguito dell'individuazione,

operata dalla predetta previsione, delle categorie di soggetti abilitati a partecipare al sistema, l'adesione al medesimo non ha carattere meramente facoltativo;

c) con riferimento specifico alla lettera *a)* del comma 5 del nuovo articolo 30-*ter*, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale « di cui all'articolo 106 e 107 » del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto testo unico contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizzazione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività;

d) ancora con riferimento alla lettera *c)* del comma 5 del nuovo articolo 30-*ter*, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, atteso che la predetta lettera *h)* reca la definizione di « responsabilità editoriale »;

e) con riferimento al comma 6 del nuovo articolo 30-*ter*, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono individuati altri aderenti al sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il decreto ministeriale individua non già i soggetti eventualmente aderenti al sistema, bensì le categorie di soggetti cui è consentita la partecipazione;

f) con riferimento al primo periodo del comma 7 del nuovo articolo 30-*ter*, il quale prevede che le richieste di verifica riguardano i dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche o

giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un servizio differito, valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella del comma 1 del nuovo articolo 30-ter, la quale stabilisce che il sistema di prevenzione riguarda le frodi nel settore del credito al consumo, settore dal quale sono escluse, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del TUB, le persone giuridiche, nonché con quella di cui al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies, la quale fa anch'essa riferimento alle informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, in modo da chiarire meglio l'ambito di operatività del predetto sistema;

g) con riferimento al secondo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il gruppo di lavoro istituito nell'ambito del sistema di prevenzione, è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da una serie di amministrazioni ed istituti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che i rappresentanti, chiamati a far parte del gruppo di lavoro sono designati, in numero di due, rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate;

h) con riferimento al quinto periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro dura in carica tre anni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro ha carattere permanente, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso;

i) con riferimento al settimo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro è presieduto « dal titolare dell'archivio », valuti il Governo l'opportunità di chiarire che esso è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia;

l) con riferimento all'ottavo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il « titolare dell'archivio » possa invitare a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'economia componente e presidente del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso;

m) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 30-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico disciplinato dal medesimo articolo 30-quater sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia « per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 121 del 1981 », valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere i riferimenti alla legge n. 121 del 1981, all'articolo 6, primo comma, lettera a), la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza, il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati;

n) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale individua i dati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento,

un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da *a*) a *c*);

o) con riferimento specifico alla lettera *b*) del comma 1 del nuovo articolo 30-*quinquies*, valuti il Governo la necessità di sostituire le parole: « alla presente legge » con quelle: « al presente decreto legislativo »;

p) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 30-*sexies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale prevede che ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta, da parte dell'aderente al sistema, il pagamento di un contributo, fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, valuti il Governo se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma anche per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: in tale prospettiva si segnala l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate, eventualmente prevedendo che il pagamento del contributo non sia legato alla presentazione della richiesta di verifica, ma all'adesione al sistema;

q) sempre per quanto riguarda il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dal nuovo sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il contributo previsto a carico degli aderenti al sistema sia fissato in misura tale da coprire, oltre che il costo

pieno del servizio svolto dal gestore dell'archivio di cui al nuovo articolo 30-*quater*, anche le spese di progettazione e realizzazione dell'archivio stesso;

r) con riferimento alla lettera *a*) del comma 1 del nuovo articolo 30-*octies* del decreto legislativo n. 141 del 2010, la quale prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione deve specificare, tra l'altro, le « singole voci da comunicare » ai sensi dell'articolo 30-*quinquies*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale dizione, specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-*quinquies*;

s) sempre con riferimento alla lettera *a*) del comma 1 del nuovo articolo 30-*octies*, laddove si prevede che il predetto decreto ministeriale indichi i termini relativi alle convenzioni, stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *e*), valuti il Governo l'esigenza di correggere tale riferimento con quello all'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera *d*);

t) valuti il Governo l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze tra il sistema di prevenzione dei furti d'identità previsto dallo schema di decreto legislativo ed il sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento istituito dalla legge n. 166 del 2005 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui ambito è istituito un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), operante presso il MEF, eventualmente introducendo a tal fine disposizioni di coordinamento tra i due sistemi;

u) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, cogliendo l'occasione fornita dallo

schema di decreto legislativo in esame, ovvero con un intervento legislativo da realizzare mediante un successivo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010, che la disposizione di cui all'articolo 40-*bis* del TUB, inserita dal medesimo decreto legislativo n. 141, ri-

guardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista in materia dall'articolo 13, commi da 8-*sexies* a 8-*undecies*, del decreto-legge n. 7 del 2007.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 122

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 122
 5-03068 Vannucci: Sulla situazione creatasi presso il liceo classico « Terenzio Mamiani » di Pesaro 123
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 130
 5-03962 Ghizzoni: Sulla modifica dei requisiti di ammissione al Bando « Futuro in ricerca » .. 123
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 132
 5-04074 De Pasquale: Sulla ripartizione delle risorse destinate alle scuole paritarie 123
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 133

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. C. 1428 Goisis (*Seguito dell'esame e rinvio*) 124
 Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Ranieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri (*Esame e rinvio*) 124

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (*Esame e rinvio*) 127
 Sull'ordine dei lavori 129
 AVVERTENZA 129

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 febbraio 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che il deputato Lusetti ha cessato di far parte della Commissione.

5-03068 Vannucci: Sulla situazione creatasi presso il liceo classico « Terenzio Mamiani » di Pesaro.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, relativa al fatto grave verificatosi nel più importante liceo classico della provincia, perché non viene fornita alcuna soluzione concreta della vicenda. Rileva peraltro che, dalle indicazioni fornite dal sottosegretario Viceconte, il ministero sembra almeno aver preso atto della situazione – che ha avuto un ampio risalto sulla stampa locale e nazionale, anche per il necessario intervento delle Forze dell'ordine nei locali dell'istituto – riconoscendo le situazioni di conflittualità e di tensione sorte all'interno della scuola. Dal punto di vista generale, rileva in ogni caso la difficoltà a procedere alla sostituzione di dirigenti che sono in situazioni di conclamata criticità nella gestione di istituti scolastici, auspicando che per il futuro il Ministero non si limiti a monitorare la situazione, come dichiara invece di voler fare nella risposta.

5-03962 Ghizzoni: Sulla modifica dei requisiti di ammissione al Bando « Futuro in ricerca ».

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che si limita ad utilizzare le indicazioni espresse nel suo atto di sindacato ispettivo senza fornire alcun chiarimento al proposito. Non vengono fornite infatti spiegazioni circa la diversa valutazione sull'attività svolta da ricercatori « strutturati » e non, pur sussistendo una forte penalizzazione di questi ultimi rispetto ai primi. Un'altra contraddizione è poi nel fatto che il Governo

afferma di non essere tenuto a consultare il CUN, mentre poi dichiara di aver modificato il bando in questione, proprio tenendo conto delle osservazioni formulate da esso. Aggiunge che anche l'indicazione di aver tenuto conto di sollecitazioni pervenute per le vie brevi da soggetti del mondo accademico – contenuta nella circolare adottata dal Governo sulla riapertura dei termini – perplime viepiù. Rinnova in conclusione l'invito alla presidente della Commissione a farsi portatrice dell'esigenza che le risposte del Governo siano rispettose delle prerogative dei parlamentari.

5-04074 De Pasquale: Sulla ripartizione delle risorse destinate alle scuole paritarie.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che manifesta disponibilità a modificare con una nuova legge la procedura attualmente prevista per l'assegnazione di 245 milioni di euro, a favore delle istituzioni scolastiche non statali e paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000. Si dimostra al contempo attenzione per la problematica evidenziata, prendendo atto dell'importanza che i finanziamenti giungano nei tempi dovuti alle scuole interessate che altrimenti rischierebbero la chiusura con un danno rilevante per tutto il sistema scolastico del Paese. In conclusione, auspica che all'interessamento preannunciato dall'Esecutivo, per il quale appunto si è dichiarata parzialmente soddisfatta, corrisponda un serio e concreto impegno, nella consapevolezza che le scuole non possono andare avanti senza risorse.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.

C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2010.

Il sottosegretario Guido VICECONTE chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, allo scopo di procedere ad un ulteriore approfondimento dello stesso.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo, a patto che il rinvio sia riferito ad un termine assolutamente breve.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.

C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione

le proposte di legge C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri.

Vertendo su analoga materia, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera quindi l'abbinamento delle proposte di legge C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri.

Emerenzio BARBIERI (PdL) *relatore*, ricorda che le proposte di legge in esame sono legate tutte, più o meno direttamente alla ricorrenza, nell'anno 2013, del bicentenario della nascita di G. Verdi; solo la proposta di legge n. 2777 si differenzia dalle altre, disponendo che Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda – residenza e luogo in cui sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del compositore – sia dichiarata di interesse nazionale. Elemento comune alle proposte di legge nn. 1373, 1656 e 2110 risiede nella volontà di favorire, in occasione dell'anniversario, l'organizzazione di iniziative celebrative, con la concessione di relativi contributi e l'istituzione di un Comitato promotore per la rispettiva realizzazione. L'obiettivo è promuovere, salvaguardare e diffondere la conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giuseppe Verdi, attraverso una serie di interventi differenti specificati nell'articolo 2 di ciascuna delle tre proposte indicate. Tra questi, segnala, in particolare, l'organizzazione di convegni, mostre, concerti ed altre iniziative divulgative, anche a carattere didattico, che nel caso delle proposte nn. 1373 e 1656 sono svolti anche attraverso la collaborazione con associazioni e altri soggetti. Vi è poi la previsione della concessione di borse di studio, che nella proposta n. 1656 sono destinate ai soli studenti dell'università di Parma e non esplicitamente collegate al compositore, mentre nella proposta n. 1373 risultano finalizzate alla promozione dell'opera verdiana nelle università, nelle scuole e nei conservatori di musica. Si prevede poi lo svolgimento di attività di

ricerca, riordino e recupero di fonti e materiali riguardanti la figura di Verdi e la rispettiva pubblicazione, nonché il recupero edilizio e il restauro dei luoghi verdiani, e, nelle proposte nn. 1656 e 2110, l'eventuale acquisto di edifici e locali da utilizzare quali sedi espositive per diffondere la memoria dell'artista. Il progetto di legge n. 1656 prevede poi di destinare una quota non inferiore al 20 per cento del contributo ad interventi migliorativi degli immobili riferibili al compositore, mentre la proposta n. 1373 sottolinea la finalità anche di promozione turistica di tali interventi.

Aggiunge che altri interventi riguardano poi la valorizzazione delle attività svolte da soggetti attivi nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali verdiani, come nell'articolo 2 della proposta n. 1373, nonché la promozione di attività musicali verdiane che coinvolgano giovani artisti, ovvero, nella proposta n. 1656, la valorizzazione del concorso per giovani cantanti lirici « Corale G. Verdi » di Parma. Per la promozione e il coordinamento degli interventi è prevista, come anticipato, la costituzione di un Comitato, la cui composizione varia a seconda delle proposte che ne disciplinano l'istituzione. In particolare, il Comitato previsto dalla proposta di legge n. 1656 ha solo componenti che siano espressione della regione e degli enti locali interessati; quello previsto dal progetto di legge n. 1373 reca invece anche la presenza di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e di tre studiosi di chiara fama della vita e delle opere di Verdi, nominati con decreto del Ministro, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati. Il Comitato previsto dalla proposta di legge n. 2110 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e vede la partecipazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per i beni e le attività culturali, o di loro delegati, nonché, in aggiunta a rappresentanti regionali e locali, di esponenti insigni della cultura e dell'arte musicale italiani ed europei, nominati dai due Ministri. Le

proposte di legge nn. 1373 e 2110 dispongono, inoltre, che al Comitato possono aderire altri soggetti, nei termini da esse indicati. Quanto alla durata dell'attività del Comitato, le proposte di legge nn. 1373 e 2110 prevedono che esso rimanga in carica fino al 31 dicembre 2014, mentre, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che la proposta di legge n. 1656 ne preveda la cessazione al termine delle celebrazioni. Rileva che le tre proposte indicate – nn. 1373, 1656 e 2110 – prevedono poi la redazione di un documento conclusivo sulle iniziative svolte. In particolare, le proposte di legge nn. 1656 e 2110 dispongono prevedono che il Comitato possa costituire un comitato d'onore per formulare gli indirizzi generali per le celebrazioni, poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Con riferimento ai contributi finanziari, evidenzia che la proposta di legge n. 1373 prevede, all'articolo 1, il riconoscimento quale patrimonio di interesse nazionale del Festival Verdi di Parma e Busseto e all'articolo 2, comma 2, ne affida la realizzazione – con la collaborazione di altri soggetti – alla Fondazione Teatro Regio di Parma, alla quale, conseguentemente, viene destinato un contributo annuo di 4 milioni di euro dal 2008 al 2013. Ulteriori 4 milioni di euro annui dal 2009 al 2014 sono destinati alle spese di funzionamento del Comitato promotore, come previsto dall'articolo 3, comma 3, della medesima proposta. Il progetto di legge n. 1656 autorizza, invece, all'articolo 1, un contributo straordinario di 12 milioni di euro per il triennio 2008-2010 a favore della provincia di Parma per la predisposizione e l'attuazione del piano di interventi. Analogamente, la proposta di legge n. 2110 la quale, all'articolo 2, autorizza un contributo straordinario di 12 milioni di euro da destinare agli interventi; il contributo è riferito però al triennio 2009-2011 ed è suddiviso in quota pari fra le province di Parma e di Piacenza.

Sottolinea quindi che, quanto al profilo della copertura finanziaria degli oneri, le proposte di legge nn. 1373, 1656 e 2110 stabiliscono che si provveda mediante ri-

duzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, la proposta di legge n. 1373 prevede l'utilizzo di quota parte degli accantonamenti destinati al MIUR, mentre le proposte nn. 1656 e 2110 stabiliscono che si attinga all'accantonamento indicato del Ministero dell'economia e delle finanze. La stessa proposta n. 1656 reca, all'articolo 5, talune disposizioni contabili, stabilendo, in particolare, che il contributo previsto dall'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del MEF per essere successivamente trasferito al bilancio della provincia di Parma, la quale provvede direttamente – secondo proprie norme contabili, anche mediante procedure semplificate – alla liquidazione e al pagamento delle spese. Si prevede, inoltre, che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2010 siano versate in apposita u.p.b. dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. La proposta di legge n. 1656 dispone, altresì, all'articolo 4, in ordine al Teatro Regio di Parma, che, solo ai fini dell'ottenimento dei contributi pubblici concessi nell'ambito dei fondi per il sovvenzionamento delle attività liriche e musicali la Fondazione Teatro Regio di Parma è inserita a decorrere dal 2009 fra gli enti lirici autonomi di cui all'articolo 6, primo comma, della legge n. 800 del 1967, ed è riconosciuta fondazione di prioritario interesse nazionale operante nel settore musicale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 367 del 1996. Quanto all'obiettivo di includere la Fondazione Teatro Regio di Parma fra le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno diritto a quota parte degli appositi contributi statali, rileva l'opportunità di valutare una formulazione più aggiornata della relativa norma. Ricorda infine, con riferimento alla dichiarazione di interesse nazionale della Villa Verdi, disposta dalla proposta di legge n. 2777, che l'attuale normativa di cui al vigente codice dei beni culturali non contempla la «dichiarazione di interesse nazionale», pertanto sarebbe opportuno chiarire gli effetti che si intendono conseguire con la medesima proposta.

In conclusione, ritiene che una volta acquisito l'assenso del Governo, sarebbe opportuno procedere in Comitato ristretto al seguito dell'esame delle proposte di legge in esame, per giungere alla definizione di un testo unificato delle stesse, stante il pieno accordo esistente tra i gruppi di maggioranza e di minoranza.

Tommaso FOTI (PdL), intervenendo in qualità di cofirmatario di una delle proposte di legge in esame, ringrazia il relatore per l'esposizione dettagliata, dichiarandosi favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'esame. Auspica che sul versante finanziario si possano trovare in tempi brevi risorse adeguate, per arrivare puntuali e preparati all'appuntamento delle celebrazioni del 2013. Ritiene che sarà necessario che ciascuno dei presentatori delle proposte di legge faccia un passo indietro, rispetto alle ambizioni personali, allo scopo di giungere rapidamente ad un testo unificato, condiviso tra tutte le forze politiche.

Erica RIVOLTA (LNP) preannuncia la presentazione di una proposta di legge da parte del collega Polledri, di cui sarà cofirmataria, sulla materia oggetto dei provvedimenti in esame. Condivide, con realismo e praticità, l'esigenza di giungere rapidamente ad un testo condiviso con risorse certe.

Carmen MOTTA (PD) considera un risultato positivo che la Commissione abbia avviato proficuamente l'esame dei progetti di legge in discussione, ringraziando il relatore per la sintesi efficace. Condivide l'esigenza di tenere conto dei tempi stretti per lo svolgimento dell'esame di un provvedimento che ha una scadenza naturale, al quale è però necessario dare una giusta rilevanza non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Nel rispetto di questa esigenza, concorda quindi con il relatore – il quale ha cercato di tenere conto di tutti gli elementi delle diverse proposte di legge, dovendo peraltro fare una sintesi necessaria – quando evidenzia la necessità

di fare celebrazioni adeguate e degne, con risorse sufficienti. Nel merito, rileva peraltro che alcune delle proposte di legge hanno una valenza più territoriale, mentre altre sono maggiormente legate ad esigenze celebrative di ordine generali. È necessario quindi tenere conto di entrambe le esigenze nella predisposizione di un testo unificato delle diverse proposte. Auspica quindi che il Governo fornisca indicazioni adeguate sulle risorse da stanziare, anche per definire in modo certo le priorità tra le iniziative celebrative da adottare.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricorda che il nuovo testo del provvedimento in esame, risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente svolto dalle Commissioni riunite V e VIII, mira a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni. A tal fine, l'articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento, quali per le materia di competenza della Com-

missione la promozione e il sostegno delle attività culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, nonché la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio storico-culturale e architettonico. Ai sensi dell'articolo 2 il provvedimento si applica ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una serie di tipologie specificamente elencate dalla norma, secondo criteri demografici e di localizzazione. L'articolo 3 disciplina la disapplicazione di alcune norme in materia di programmazione dei lavori per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Segnala che, ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame, i comuni indicati possono stipulare convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze di altre confessioni religiose che abbiano concluso intese con lo Stato italiano. Il successivo comma 7, infine, prevede interventi finalizzati alla valorizzazione del paesaggio del territorio dei comuni indicati.

Aggiunge che l'articolo 4 è volto a promuovere interventi finalizzati a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, mentre il successivo articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici; l'articolo 6 agevola la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata. Il successivo articolo 7 introduce disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali a favore dei comuni, prevedendo in particolare al comma 4 che il Ministro dello sviluppo economico deve assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, — oltre che sociali, economiche ed enogastronomiche — dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi un'adeguata copertura del servizio. Rileva

che di competenza specifica della Commissione è l'articolo 8, recante misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche, che in particolare al comma 1 prevede la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti aventi sede nei piccoli comuni che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbero essere chiusi o accorpati. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 riguarda invece la cessione di attrezzature informatiche utilizzabili nelle scuole. L'articolo 9 attribuisce quindi alle regioni la facoltà di prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi. Il successivo articolo 10 autorizza invece il Ministero dell'economia a indire una lotteria istantanea i cui proventi saranno riassegnati ad un Fondo di nuova istituzione per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni. Sottolinea che l'articolo 11 istituisce, invece, un Fondo per la concessione di contributi statali ai piccoli comuni destinati al finanziamento di interventi vari, tra gli altri quelli finalizzati a tutelare i beni culturali e la messa in sicurezza degli istituti scolastici. Segnala che il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2012, mentre al finanziamento del Fondo per gli anni successivi si provvede secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. Il successivo articolo 12 reca la clausola di invarianza della spesa, fatte salve le disposizioni degli articoli 10 e 11 e per l'attività consultiva, mentre il successivo articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Segnala innanzitutto che il nuovo testo in esame riprende quasi integralmente quello adottato nel corso della XV legislatura dalle medesime Commissioni riunite V bilancio e VIII ambiente. Su quel provvedimento la Commissione cultura espresse nella seduta del 29 marzo 2007

un articolato parere favorevole con condizioni, al quale rinvia, sollevando alcuni profili critici. Si tratta di aspetti problematici che risultano essere presenti anche nel provvedimento in esame. In particolare all'articolo 3, comma 4, relativo alla stipula di convenzioni per la salvaguardia e per il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è da rilevare che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale – Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane – ha quindi l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente. Ritiene si renda quindi necessario un coordinamento fra le norme indicate ai fini del rispetto delle competenze dei diversi enti territoriali competenti in materia. In ordine all'articolo 4, preme invece specificare che il concorso finanziario della regione deve essere obbligatorio e, se necessario, anche assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo. Con riferimento poi all'articolo 5, sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, il comma 3 stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni *culturali locali*, prevede una disposizione non riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese agroalimentari. L'articolo 8 del provvedimento in esame reca poi una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o ac-

corpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. Le convenzioni da stipularsi con lo Stato, in ogni caso, non devono e non possono in alcun modo pregiudicare il mantenimento dei normali livelli del rapporto alunni/classe ed alunni/docente. Pertanto, tali convenzioni dovrebbero necessariamente assicurare il finanziamento aggiuntivo, eventualmente necessario per la stipula della convenzione stessa.

Aggiunge, d'altra parte, che il testo approvato dalle Commissioni bilancio e ambiente è privo di qualsiasi previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali, che invece riterrebbe necessaria per lo sviluppo di tali attività da parte dei suddetti comuni. Alla luce delle considerazioni espresse, si riserva di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame, tenendo conto dei profili indicati e delle eventuali osservazioni che saranno espresse dai colleghi.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, riterrebbe opportuno rinviare ad altra seduta l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di rinviare ad altra seduta i restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Belanova e abbinato.

ALLEGATO 1

**5-03068 Vannucci: Sulla situazione creatasi presso il liceo classico
« Terenzio Mamiani » di Pesaro****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante rappresenta situazioni di tensione presso il Liceo Classico « Terenzio Mamiani » di Pesaro e chiede che vengano assunte iniziative per risolvere le problematiche segnalate.

Si premette che l'istituzione scolastica in argomento è frequentata da oltre mille alunni ed è articolata su tre indirizzi.

L'attuale dirigente scolastico, quale perdente posto per effetto del dimensionamento della rete scolastica a suo tempo deliberato dal Consiglio della Regione Marche, è destinatario di un incarico triennale a decorrere dal 1° settembre 2009 fino al 31 agosto 2012, ed è subentrato alla guida dell'istituto a seguito di collocamento a riposo dal 1° settembre 2009 di altro dirigente che aveva diretto la scuola per molti anni.

Passando al tema oggetto dell'atto oggi in discussione, si fa presente che il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche ha riferito che il dirigente scolastico è intervenuto con decisione su prassi e rapporti ben consolidati nel tempo, con uno stile direzionale tendenzialmente autoritario, ma nella sostanza corretto dal punto di vista giuridico-amministrativo.

A parte alcuni casi di conflittualità relativi a provvedimenti disciplinari, la questione più eclatante, data anche la rilevanza mediatica sulla stampa locale, ha riguardato l'applicazione della normativa in materia di orario di lezioni.

Infatti, il dirigente scolastico non ha ritenuto che sussistessero cause di forza

maggiore dovute alla logistica dei trasporti, che sole avrebbero potuto eventualmente giustificare la riduzione a meno di 60 minuti delle ore di lezione senza obbligo di recupero per docenti ed alunni, intendendo invece attuare un orario delle lezioni senza riduzioni orarie (ossia con tutte le ore di 60 minuti), ovvero con riduzioni ma con corrispondente obbligo di recupero per docenti ed allievi (ossia posticipo dell'orario di fine lezioni oppure taluni rientri pomeridiani).

Tale posizione non è stata condivisa da una parte rilevante di docenti, studenti e genitori, che avrebbero voluto continuare a fruire delle riduzioni orarie senza obbligo di recupero.

In data 21 aprile 2010 l'Ufficio scolastico regionale ha disposto un'ispezione per esperire accertamenti in loco. L'intervento ispettivo ha confermato le incomprensioni tra il dirigente scolastico e la maggior parte delle componenti sopra citate, in un clima di forti tensioni conflittuali. L'ispezione stessa ha risentito di questo clima. Il Direttore generale regionale ha riferito, in particolare, che il dirigente scolastico si sarebbe sentito smiunito nel suo ruolo dall'intervento dell'ispettore.

Anche sulla base delle risultanze ispettive, il Direttore generale regionale ha provveduto a convocare il dirigente scolastico in data 15 giugno 2010, invitandolo fermamente a smussare l'approccio relazionale e comunicativo, a non inasprire

le situazioni di divergenza, a porsi in posizione di ascolto e disponibilità al dialogo, e ad attivare ogni forma di mediazione e condivisione.

Lo stesso Direttore generale regionale ha infine riferito che nel corrente anno

scolastico 2010/2011, la situazione del Liceo « Mamiani » risulta essersi normalizzata e l'attività didattica si svolge regolarmente. Il caso viene, comunque, costantemente seguito dall'Ufficio scolastico regionale.

ALLEGATO 2

**5-03962 Ghizzoni: Sulla modifica dei requisiti di ammissione al Bando
« Futuro in ricerca ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, dal confronto tra il bando « Futuro in ricerca » pubblicato il 19 dicembre 2008 e quello del 27 settembre 2010, ha rilevato alcune modifiche che ritiene necessitino di essere approfondite.

Si risponde, pertanto, a tali rilievi nell'ordine in cui sono stati esposti.

La previsione di un numero minimo di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali è un requisito oggettivo di ammissibilità utilizzato anche nei bandi dell'European Research Council, e risulta comprensibile se si considera la necessità di conferire il giusto valore ai criteri meritocratici, anche attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi che tengano conto della qualità della pregressa attività di ricerca dei giovani ricercatori.

I ricercatori a tempo determinato sono stati considerati come soggetti ammissibili nelle linee 1 e 2 del bando, con una dotazione finanziaria complessiva di 30 milioni di euro, riservate al personale « da contrattualizzare », per l'evidente necessità di prevedere (ai fini della conduzione dei progetti di ricerca, la cui durata non è compatibile con la durata residua dei contratti già in essere), una congrua estensione temporale del loro contratto.

Ai ricercatori di ruolo è stata invece dedicata la sola linea d'intervento 3, con una dotazione finanziaria inferiore, pari a 20 milioni di euro.

Nella stesura del bando sono state seguite le procedure regolamentari previste dal decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004, che non prevedono, in alcun caso, la necessità di preventive consultazioni di organismi aventi, tra l'altro, com-

petenze di tipo diverso e, comunque, limitate al solo ambito universitario.

Per quanto riguarda le motivazioni relative alle modifiche apportate al bando del 27 settembre 2010, si rappresenta che il CUN, nell'adunanza del 19 ottobre 2010, ha approvato una mozione relativa al Bando stesso, con la quale:

considerata la estrema severità dei requisiti di ammissione al bando, che potrebbero impedire la partecipazione a numerosi giovani ricercatori comunque in possesso di eccellenti curricula universitari;

« considerata l'opportunità di attenuare la rigidità dei criteri di partecipazione, pur condividendo l'impostazione generale del bando, tesa a premiare il merito dei giovani ricercatori anche sulla base del possesso di requisiti oggettivi, tra cui quelli legati al completamento del ciclo di studi nei termini di durata legale;

considerata altresì la imminente scadenza del bando stesso, fissata al 23 novembre 2010 »;

ha chiesto di apportare le opportune modifiche al Decreto Direttoriale 584/2010, relativo al Bando « Futuro in ricerca 2010 ».

Richieste in tal senso, formulate da parte di singoli ricercatori, sono altresì pervenute alla casella di posta elettronica dedicata (futuroinricerca@miur.it).

Tenuto conto di quanto rappresentato e considerata la ragionevolezza delle richieste formulate, si è provveduto ad una parziale modifica dei requisiti, nel rispetto dell'impostazione generale del bando improntata a rigorosi criteri oggettivi di stampo meritocratico.

ALLEGATO 3

5-04074 De Pasquale: Sulla ripartizione delle risorse destinate alle scuole paritarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con l'atto parlamentare in discussione, chiede che vengano adottate iniziative volte a semplificare il procedimento di assegnazione delle risorse aggiuntive di 245 milioni di euro per il sostegno alle scuole non statali, previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011).

Premesso che per modificare l'*iter* procedurale stabilito dalla norma sopra

citata occorrerebbe un apposito intervento legislativo, si fa presente che questa amministrazione sta predisponendo gli atti di propria competenza prepedeutici all'emanazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Attesa la rilevanza che riveste l'acquisizione delle risorse da parte delle scuole interessate, non si mancherà di seguire l'*iter* previsto con la dovuta attenzione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Cancun dall'8 al 10 dicembre 2010	134
<i>ALLEGATO (Comunicazioni)</i>	139

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'ENEA, degli ordini professionali dei geologi, degli architetti e degli ingegneri, di docenti dell'Università de L'Aquila e dell'Università di Trieste, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali .	135
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzate del settore patrimoni storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	138

SEDE REFERENTE:

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
AVVERTENZA	138

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla missione svolta a Cancun dall'8 al 10 dicembre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

Alessandro BRATTI (PD) richiama i positivi risultati della Conferenza internazionale, sottolineando in modo particolare il legame ormai strettissimo – evidenziato in tutti i documenti approvati a Cancun – fra le politiche ambientali per la lotta ai cambiamenti climatici e le politiche di sviluppo nei settori strategici dell'energia e delle produzioni fondate sulle nuove tecnologie e sugli investimenti in ricerca e sviluppo.

Sotto questo profilo, ritiene che l'Italia debba finalmente dimostrarsi capace, da un lato, di superare le vecchie impostazioni e culture politiche che, al di là delle contrapposte posizioni, finivano per relegare le tematiche ambientali a questioni « di nicchia », dall'altro, di riconoscere che le politiche ambientali rappresentano oggi la più grande opportunità di crescita economica e sociale su scala globale.

Sottolinea, inoltre, la assoluta necessità per l'Italia di dare seguito in tempi rapidi agli impegni assunti a Cancun, a partire da dalla messa in campo di adeguate politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, che abbiano al centro la realizzazione di interventi di prevenzione e di infrastrutturazione del territorio capaci di fronteggiare il rischio sempre più frequente di emergenze ambientali.

Denuncia quindi il fatto che, a differenza di *partner* internazionali come la Germania, l'Italia non abbia ancora predisposto alcun programma di interventi per conseguire gli obiettivi dichiarati a Cancun. In tal senso, nel sottolineare l'esigenza che l'Italia si doti di un vero e proprio Piano nazionale degli interventi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, sollecita la presidenza della Commissione a far sì che il Ministro dell'ambiente venga a riferire al più presto sugli esiti della Conferenza di Cancun e sul complesso delle misure che il Governo intende porre in essere per conseguire gli obiettivi ambientali assunti sia in sede europea che in sede internazionale.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, assicura che sottoporrà al Ministro dell'ambiente la richiesta di svolgere al più presto un'audizione in Commissione sulle tematiche prospettate dal deputato Bratti.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni informali di rappresentanti dell'ENEA, degli ordini professionali dei geologi, degli architetti e degli ingegneri, di docenti dell'Università de

L'Aquila e dell'Università di Trieste, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.15 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, anche ai fini dell'eventuale trasferimento alla sede legislativa, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e C. 2219 sui « Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica », quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla IX Commissione Trasporti nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente che la Commissione, in data 29 luglio 2010, si era pronunciata con un parere favorevole su un precedente testo unificato, rispetto al quale quello in esame reca modifiche e integrazioni dettate in sostanza dal recepimento delle osservazioni e delle condizioni recate dai pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda che il provvedimento predisposto dalla IX Commissione interviene su materie tradizionalmente oggetto di attenzione da parte della VIII Commissione, riconducibili al tema complessivo delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e di raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, puntando sullo sviluppo e sul rafforzamento di una mobilità sostenibile, che preveda l'utilizzo di veicoli leggeri, per passeggeri e commerciali, consentendo l'impiego di idrogeno e di carburanti «ultrapuliti» di nuova generazione di origine biologica.

Soffermandosi sulle modifiche apportate rispetto al precedente testo unificato, precisa che all'articolo 2 è stata introdotta la previsione dell'assegnazione prioritaria delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e combustibili ultrapuliti alla finalità dello studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinato all'alimentazione di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione. Inoltre, al medesimo articolo 2 la dotazione del Fondo è stata portata da 15.000.000 a 5.00000 di euro per l'anno 2012.

All'articolo 5 è stato invece introdotto il concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel processo decisionale relativo all'assegnazione delle risorse, mentre all'articolo 6, in primo luogo, è stato previsto che tra i tre componenti del Comitato di gestione del Fondo nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ve sia uno esperto del settore dei trasporti proveniente dal mondo accademico, in secondo luogo, sono stati ridotti a due i componenti del Comitato nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attribuendo conseguentemente il potere di nomina di un componente del Comitato medesimo – esperto del settore della ricerca sull'idrogeno e proveniente

dal mondo accademico – al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

All'articolo 7 è stata quindi introdotta la previsione che le somme recuperate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al citato Fondo di cui all'articolo 2, mentre è stato soppresso l'articolo 8 relativo agli interventi sulla realizzazione di opere per il trasporto urbano e all'articolo 8-bis è stata introdotta la clausola di salvaguardia finanziaria.

Ciò premesso, e considerando che le modifiche recate dal nuovo testo unificato non alterano il giudizio positivo già espresso in occasione del precedente parere, annuncia sin d'ora un orientamento favorevole anche sul nuovo testo unificato in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzate del settore patrimoni storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento alla sede legislativa, il prescritto parere alla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto ed adottato come testo base della proposta di legge C. 2302 recante «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali».

Si tratta di un testo che consente, colmando una effettiva lacuna organizzativa, di dotare il nostro Paese di un organismo adeguato alla necessità di uti-

lizzare al meglio le risorse di mezzi e di personale disponibili e, al tempo stesso, capace di dotare l'Italia, sull'esempio di altri paesi europei, di un organismo che rafforza l'intervento dello Stato in un settore, qual è quello dell'archeologia subacquea, nel quale abbiamo avuto fino a qualche decennio fa una indiscussa *leadership* internazionale.

In particolare, il nuovo testo della proposta di legge prevede, al comma 1 dell'articolo 1, l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne, con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Il successivo comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che dalla Soprintendenza dipendono due Centri tecnici operativi: quello di Venezia e quello di Orbetello, per ciascuno dei quali è individuato l'ambito territoriale di competenza.

Esprime altresì apprezzamento per due ulteriori disposizioni, a mio avviso importanti sotto il profilo dell'efficienza organizzativa: la prima, recata dall'articolo 9, fissa in tre mesi il termine a disposizione del Ministro per i beni e le attività culturali per emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, il decreto che disciplinerà la struttura amministrativa, le modalità di funzionamento e l'organico della Soprintendenza; la seconda, prevista dall'articolo 10, dispone che all'attuazione della legge si provvede senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò detto sul piano organizzativo, ritiene che anche sotto il profilo delle complessive attribuzioni della istituenda Soprintendenza nazionale si possa esprimere un giudizio positivo. Infatti, le attività disciplinate dagli articoli 2 e 3 del nuovo testo della proposta di legge in esame, consentono, a suo avviso, di muoversi con efficacia verso un rafforzamento delle politiche di tutela e di valorizzazione dell'eccezionale patrimonio archeologico subacqueo italiano, obiettivo che non può più essere adeguatamente perseguito attraverso l'azione delle singole soprintendente locali.

Proprio sotto il profilo delle competenze assegnate alla nuova Soprintendenza però, ritiene opportuno segnalare talune disposizioni che, ad una prima lettura, sembrerebbero porre un'esigenza di coordinamento normativo sia su un piano generale, per quanto concerne i compiti del nuovo organismo in rapporto a quelli attribuiti agli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; sia su un piano più specifico, per quanto concerne lo svolgimento da parte della nuova Soprintendenza di talune attività (come quelle di indirizzo e di coordinamento previste dall'articolo 2, comma 1, lett. l) del testo in esame, ovvero quelle di vigilanza previste dal successivo articolo 3) in rapporto alla corretta applicazione della vigente disciplina legislativa in materia di istituzione, regolamentazione e gestione delle aree naturali protette e, in particolare, delle aree marine protette.

Al riguardo, ricorda che le aree marine protette (costituite da ambienti marini, compresi i tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche ambientali ma anche, in alcuni casi, un particolare rilievo sotto l'aspetto storico, archeologico-ambientale e culturale delle aree – com'è il caso dei *Parchi sommersi* di Baia nel Golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel Golfo di Napoli, istituiti ai sensi dell'articolo 114, comma 10, della legge n. 388 del 2000), sono istituite (ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991) con provvedimenti del Ministro dell'ambiente che contengono, oltre alla denominazione e alla delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela e le misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità di ciascuna area marina protetta.

Del resto, la richiamata esigenza di coordinamento normativo risulta presente anche agli stessi presentatori della originaria proposta di legge (C. 2302), se è vero che nella relazione illustrativa di tale proposta si dice espressamente che «esistono problematiche inerenti soprattutto quegli spazi di competenza concorrente o di interfaccia con... le aree protette e i parchi ma-

rini... » da risolvere in sede di emanazione del citato decreto ministeriale di disciplina della struttura amministrativa, delle modalità di funzionamento e dell'organico della nuova Soprintendenza nazionale.

Inoltre, per quanto concerne gli aspetti relativi alla navigazione commerciale e da diporto, ritiene opportuno che si preveda una forma di coinvolgimento del Ministero competente.

Per queste ragioni, nel formulare l'auspicio che in sede istruttoria sia possibile approfondire e dare risposta alla indicata esigenza, formula fin d'ora un orientamento favorevole sul contenuto complessivo del testo in esame, preannunciando la predisposizione di un parere favorevole sul provvedimento che tenga eventualmente conto delle osservazioni e proposte dei deputati e del rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, sulla base di quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto. Avverte che — sempre secondo quanto stabilito nell'Ufficio di presidenza — il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria è fissato per le ore 18 della

giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.10.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.

C. 2233 Tommaso Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel ricordare che su tale provvedimento il sottosegretario Mantovani si era riservato un approfondimento al fine di esprimere la posizione del Governo, avverte che è stata rappresentata per le vie brevi alla presidenza della Commissione l'impossibilità del rappresentante del Governo a prendere parte ai lavori della Commissione nella giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi, C. 1129 Bocci.

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Cancun dall'8 al 10 dicembre 2010**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della Commissione VIII Ambiente della Camera dei Deputati ha preso parte al segmento ad alto livello della Sedicesima Conferenza delle Parti-COP della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC) tenutasi a Cancun, in Messico, dall'8 al 10 dicembre 2010.

La delegazione era composta dal Presidente della Commissione, onorevole Angelo Alessandri, e dagli onorevoli Alessandro Bratti e Mauro Pili, in rappresentanza della Commissione Ambiente.

In occasione della Conferenza, l'Unione Interparlamentare ed il Parlamento messicano hanno organizzato congiuntamente un incontro parlamentare, che ha avuto luogo lunedì 6 dicembre 2010. Il Parlamento italiano era rappresentato dalla Vice Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Rosy Bindi. I lavori della riunione sono stati aperti dal Presidente dell'Unione Interparlamentare, onorevole Theo-Ben Gurirab, dal Presidente della Camera dei Deputati messicana, onorevole Jorge Carlos Ramírez Marín, e dal Direttore facente funzione della Divisione di attuazione della politica ambientale (DEPI) dell'UNEP (United Nations Environment Programme), Signora Veerle Vandeweerd. Quindi, i lavori si sono articolati in una sessione di informazione dal titolo: « Come far avanzare il processo: Relazione sullo stato d'avanzamento dei negoziati COP16/CMP6 », che è stata introdotta dal Ministro degli Esteri messicano, nella veste di presidente entrante del COP16/CMP6, signora Patricia Espinosa Cantellano.

Si sono successivamente tenute due Tavole rotonde interattive, rispettivamente sul tema: « La crescita delle energie pulite come nuovo paradigma di sviluppo » e sul tema: « Aprire le porte ad un'azione efficace sul clima a livello nazionale: i Parlamenti ne possiedono le chiavi? ». Si è inoltre tenuta una sessione sul tema. « La *governance* internazionale della finanza climatica ».

Al termine dei lavori è stata adottata una dichiarazione finale in cui, tra l'altro, si ribadisce l'importanza dell'approccio multilaterale per affrontare il problema dei cambiamenti climatici, in quanto problematica di carattere mondiale, nonché la necessità di stipulare una sorta di « nuovo patto con la natura ». Si sottolinea inoltre l'assoluta necessità di realizzare tagli netti alle emissioni globali al fine di conseguire il contenimento degli aumenti di temperatura globale entro i 2 gradi centigradi e si manifesta preoccupazione per il fatto che gli impegni finanziari inseriti nell'accordo di Copenaghen non siano stati ancora conseguiti.

I lavori della Sedicesima Conferenza delle Parti-COP della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC) si sono tenuti a Cancun, presso il Moon Palace, in un clima relativamente tranquillo; si sono registrate alcune manifestazioni di contadini il giorno dell'apertura dell'*high level segment*. A tali lavori hanno partecipato oltre 190 Paesi.

I lavori sono stati aperti dal Presidente della Repubblica messicana, Felipe Calderón, e dal Segretario Generale delle Na-

zioni Unite, Ban Ki-Moon, il quale ha auspicato che l'appuntamento di Cancun potesse rappresentare un significativo passo in avanti nella realizzazione di una cornice internazionale volta a combattere i cambiamenti climatici.

Tra i Capi di Stato che hanno partecipato all'evento, va segnalata la presenza del Presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, del Presidente della Georgia, Mikheil Saakashvili, e del Presidente della Bolivia, Juan Evo Morales Ayma.

Il Presidente Correa ha affermato come l'accordo raggiunto a Copenaghen fosse modesto in quanto, da un lato, favoriva il rimboschimento, mentre, dall'altro, non prevedeva sanzioni adeguate a carico di chi disboscava. Dopo aver ricordato come la Foresta amazzonica rappresenti il polmone del mondo, ha sottolineato la necessità di calcolare anche le omissioni di emissioni e di procedere ad una vera « Dichiarazione universale dei diritti della natura ». Infine, ha ribadito la necessità di consentire ai poveri del pianeta di vivere con dignità e sicurezza.

Molto atteso e di grande impatto è stato l'intervento del Presidente boliviano, Evo Morales. La Bolivia ha sollevato una serie di obiezioni all'accordo di Cancun, che è stato comunque approvato. Il pianeta è ferito, ha esordito Morales, e i danni arrecati alle campagne ed ai contadini dai cambiamenti climatici, che determineranno una sempre maggiore scarsità di acqua, daranno origine ad una nuova categoria di migranti: i migranti climatici. Per il Presidente boliviano, la causa dei cambiamenti climatici va individuata nel capitalismo, la cui crisi ha quattro risvolti: la crisi finanziaria, la crisi climatica, quella alimentare, che reputa la più importante, e la crisi energetica. Quindi, ha obiettato che, discutendo di cambiamenti climatici, ci si limita a discutere di uno solo degli effetti della più generale crisi del capitalismo. I Paesi sviluppati hanno un debito ecologico verso i paesi in via di sviluppo. Secondo gli esperti la temperatura è già di 0,8 gradi centigradi al di sopra del limite auspicabile, pertanto sarebbe opportuno un aumento della tem-

peratura di un solo grado. Si prevede che nei prossimi anni un milione di persone l'anno moriranno per gli effetti diretti dei cambiamenti climatici. Infine, ha proposto l'indizione della prima Conferenza mondiale dei popoli sul riscaldamento globale verso i diritti di Madre Natura ed ha chiesto l'istituzione di una Corte internazionale che faccia rispettare le regole poste per arginare il fenomeno dei cambiamenti climatici.

Va ricordato, inoltre, che nella sessione plenaria è intervenuto il nostro Ministro dell'Ambiente, onorevole Stefania Prestigiacomo.

Contrariamente alle aspettative piuttosto pessimistiche, anche alla luce degli esiti di Copenaghen, ribattezzata, come si ricorderà, « Hopenhagen » (Speranzopoli), la plenaria conclusiva ha approvato un pacchetto di decisioni, i « Cancun Agreements », in cui sono state sintetizzate in modo piuttosto bilanciato le istanze di tutte le Parti, assicurando i Paesi in via di sviluppo sulla continuità del Protocollo di Kyoto, ma allo stesso tempo compiendo un primo passo importante per superarne la logica nella prospettiva di un futuro accordo legalmente vincolante sul clima. Ciò sia in termini di attenuazione della netta separazione tra impegni vincolanti dei Paesi industrializzati ed azioni volontarie dei Paesi emergenti, sia in termini di approccio alla definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni collettive ed individuali da raggiungere.

Nel pacchetto approvato dalla Conferenza vi è, infatti, una decisione adottata nell'ambito del gruppo di Lavoro sul Protocollo di Kyoto, con la quale si riconferma l'impegno della comunità internazionale a realizzare un secondo periodo di impegni ai sensi del detto Protocollo, pur rinviando al prossimo anno la definizione giuridica di tale periodo, così come l'individuazione di eventuali obiettivi di riduzione delle emissioni aggregate ed individuali per i singoli paesi. A tal fine, la decisione « sollecita » ma non vincola le Parti ad aumentare il proprio obiettivo collettivo di mitigazione in linea con quanto suggerito dal quarto rapporto del-

l'Intergovernmental Panel on Climate Change e « prende nota » degli obiettivi di riduzione e degli impegni di azione espressi su base volontaria da oltre 140 paesi a seguito dell'Accordo di Copenaghen.

Questo riferimento speculare inserisce a pieno titolo nel processo negoziale UNFCCC gli obiettivi di mitigazione volontariamente indicati da Paesi Annex I e Paesi non-Annex I negli allegati all'Accordo di Copenaghen, rimasti nel 2010 in un limbo giuridico a causa della mancata adozione dell'Accordo da parte della COP15, e schiude la porta ad un cambio di approccio nel negoziato internazionale sul clima.

In estrema sintesi, oltre a ribadire la centralità dell'approccio multilaterale ed a registrare l'accordo dei Paesi parte del Protocollo di Kyoto sulla prosecuzione dei negoziati allo scopo di assicurare anche che non vi sia un gap tra il primo ed il secondo periodo di impegni del Protocollo stesso, si è previsto il rafforzamento dei meccanismi Clean Development del Protocollo al fine di orientare gli investimenti su progetti volti a ridurre le emissioni, nonché il lancio di una serie di iniziative finalizzate a proteggere i soggetti più vulnerabili rispetto ai cambiamenti climatici e a distribuire risorse finanziarie ai Paesi in via di sviluppo al fine di favorirne uno sviluppo sostenibile.

Il Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione di Lungo Termine è giunto ad una decisione, presentata a Cancun, che riflette due anni di negoziato sui pilastri costitutivi del Bali Action Plan, nella quale è stato recuperato e consolidato il consenso su tutti gli elementi già inclusi nell'Accordo di Copenaghen, ma rimasti privi di ancoraggio al processo negoziale a causa della mancata adozione dell'Accordo da parte della COP.

Tale decisione si articola sui seguenti presupposti:

1) una visione comune di lungo periodo (*shared vision*) volta a conseguire gli obiettivi della Convenzione: infatti, nell'ambito di un processo multilaterale, da un lato, è previsto che i Paesi industrializzati sviluppino piani e strategie finaliz-

zati alla riduzione delle emissioni di carbonio, individuando i mezzi migliori, inclusi i meccanismi di mercato; dall'altro, si istituisce un registro finalizzato alla registrazione e correlazione delle azioni di mitigazione delle emissioni promosse dai Paesi in via di sviluppo (con il supporto finanziario e tecnologico fornito dai Paesi industrializzati) al fine di dare riconoscimento ufficiale in ambito multilaterale alle azioni volte alla riduzione delle emissioni da parte di tali Paesi; è previsto che questi pubblichino ogni due anni dei *progress report*;

2) la necessità di aumentare l'azione e la cooperazione internazionale sul fronte dell'adattamento, creando al riguardo un Comitato per l'Adattamento;

3) la necessità di rafforzare l'azione per quanto concerne la mitigazione per paesi Annex I e non Annex I, compresi i meccanismi di lotta alla deforestazione, i meccanismi settoriali e gli approcci di mercato;

4) misure a favore dello sviluppo e del trasferimento tecnologico;

5) interventi sul fronte della finanza e della *capacity building*.

Gli snodi fondamentali del pacchetto denominato « Cancun Agreements » sono pertanto i seguenti:

1) si ribadisce l'identificazione in 2 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale dell'aumento massimo della temperatura tollerabile, prevedendo un meccanismo di revisione e la possibilità di abbassare questo limite a 1,5 in presenza di indicazioni della comunità scientifica. Inoltre, si formalizza la necessità di arrivare quanto prima al « picco » delle emissioni mondiali per una progressiva riduzione successiva con un orizzonte al 2050;

2) per quanto concerne l'adattamento, si istituisce il « Cancun Adaptation Framework » con l'obiettivo di: a) favorire lo sviluppo di ricerca e tecnologia rilevanti; b) rafforzare le capacità istituzionali ed i meccanismi di pianificazione dei Paesi

in via di sviluppo, in particolare i paesi più vulnerabili, attraverso un più intenso supporto finanziario. Inoltre, si istituisce un Adaptation Committee della Convenzione per rafforzare il coordinamento delle azioni internazionali di adattamento. Infine, lancia un processo per valutare iniziative di interesse per i paesi più vulnerabili, quali opzioni per l'istituzione di meccanismi di assicurazione contro i rischi climatici;

3) per quanto riguarda la mitigazione, come già ricordato, accoglie gli obiettivi e gli impegni di azione di paesi di vecchia e nuova industrializzazione, nonché la logica con la quale sono stati offerti nell'ambito dell'Accordo di Copenaghen. Inoltre, acquisisce e approfondisce l'approccio a monitoraggio, reportistica e verifica (Monitoring Reporting and Verification MRV) maturato a Copenaghen, ponendo le basi per nuovi meccanismi di verifica internazionale sull'erogazione di finanziamenti per i paesi industrializzati e meccanismi di consultazione e analisi a livello Internazionale (ICA, International Consultation and Analysis) per i paesi in via di sviluppo;

4) in tema di strumenti per la mitigazione, istituisce un meccanismo a livello internazionale per la lotta alla deforestazione e al degrado forestale nei paesi in via di sviluppo denominato REDD+ (Riduzione di Emissioni per Deforestazione e Degrado), lanciando il processo verso la definizione di regole condivise per il monitoraggio e la quantificazione delle riduzioni di emissioni; offre nuovo impulso al processo per la definizione di nuovi meccanismi di mercato che supportino tutti i paesi nel ridurre le emissioni nella maniera economicamente più efficace; istituisce un Forum nell'ambito degli organi sussidiari della conferenza per valutare l'impatto avverso delle azioni di mitigazione;

5) quindi, si sono raccolti gli elementi dell'Accordo di Copenaghen legati all'aumento delle risorse finanziarie stanziato per il clima, dal riconoscimento dei fondi

stanziati come « Fast-Start finance » per il periodo fino al 2012 (30 miliardi di dollari USA in aiuti urgenti per il periodo 2010-2012), all'obiettivo di mobilitazione (pubblico-privata) di 100 miliardi di dollari al 2020 per il clima. Una importante novità al riguardo è rappresentata dall'avvio il processo per la costituzione del *Green Climate Fund* (precedentemente noto come Copenaghen Green Climate Fund) quale strumento aggiuntivo per l'efficace canalizzazione delle risorse. Tale fondo, che dipenderà dalla COP e verrà monitorato nella sua fase iniziale dalla Banca Mondiale, avrà un Governing Board formato da 24 Paesi a composizione mista: 12 paesi avanzati e 12 in via di sviluppo. Il *Green Climate Fund* verrà a sua volta designato da un Comitato transitorio formato da 40 membri: 15 provenienti dai Paesi sviluppati e 25 da quelli in via di sviluppo (7 dall'Africa, 7 dall'Asia, 7 dal gruppo dell'America latina e dei Paesi caraibici, 2 dalle piccole isole PVS e 2 dai Paesi meno sviluppati). Infine, si istituisce uno Standing Committee per favorire il raccordo tra le varie componenti del meccanismo finanziario della Convenzione (*Green Fund* e GEF in primis) e si crea un primo collegamento tra finanza per il clima e meccanismi per trasferimento tecnologico e di *capacity building*;

6) si istituisce un meccanismo per il trasferimento tecnologico, basato sul lavoro di guida e raccordo di un Comitato Esecutivo Tecnologico (Technology Executive Committee) della Convenzione e operativamente facilitato da una rete internazionale per il trasferimento tecnologico stimolata da un *Climate Technology Center* della Convenzione (Climate Technology Center e Network);

7) si stabiliscono criteri per il rafforzamento delle azioni di *capacity building* nei Paesi in via di sviluppo.

Infine, si è deciso che la prossima Conferenza delle Parti, la diciassettesima, e la settima sessione della Conferenza ministeriale si terranno in Sud Africa, a Durban, dal 28 novembre al 9 dicembre

2011. Si è altresì presa nota dell'offerta avanzata dal Qatar e dalla Repubblica di Corea di ospitare la successiva sessione, rispettivamente la diciottesima e l'ottava.

Si tratta, quindi, di una decisione caratterizzata da una coerenza interna e che consente una prima operatività. Inoltre, traccia le linee per una evoluzione verso un « nuovo accordo sul clima » in forma legalmente vincolante, sul quale si dovrà lavorare nel corso dell'anno appena iniziato.

L'esito di Cancun presenta alcuni aspetti positivi ed alcuni evidenti limiti.

Rispetto alle altre COP, la Conferenza ha messo in evidenza il fatto che il tema dei cambiamenti climatici rappresenta non solo una grande emergenza ambientale di cui tutti i Paesi sono consapevoli, ma anche una grande opportunità per l'economia mondiale.

Inoltre, come si è messo in luce in precedenza, il dato maggiormente positivo è rappresentato nel rilancio del processo multilaterale, dopo la fase di maggiore crisi che si è registrata proprio in relazione all'appuntamento di Copenaghen. In quella occasione si era registrato un irrigidimento delle posizioni di tutti i gruppi negoziali ed una progressiva perdita di fiducia nei confronti dell'approccio multilaterale al problema. L'accordo di Cancun registra invece il rinnovato consenso della comunità internazionale intorno alla scelta dell'approccio multilaterale nell'affrontare la sfida dei cambiamenti climatici.

Sotto il profilo sostanziale, si registra un passo in avanti rispetto ai punti chiave contenuti, talvolta anche in forma solo

abbozzata, nel documento finale di Copenaghen, che gli Accordi di Cancun sviluppano sotto il profilo istituzionale ed operativo.

C'è da notare che non sono stati formalizzati nuovi impegni di mitigazione verso l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 2 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale. In secondo luogo, il Giappone, il Canada, la Russia e l'Australia sono determinati a rifiutare nuovi impegni ed a procedere ad un rinnovo del Protocollo di Kyoto, senza un adeguato coinvolgimento degli altri grandi emettitori. Gli USA hanno rivestito un ruolo meno profilato (come peraltro testimoniato dalla partecipazione al segmento di alto livello dell'Inviato speciale per i cambiamenti climatici del Dipartimento di Stato, Todd Stern), pur salvaguardando l'impianto di Copenaghen, che, come si ricorderà, era stato deciso in sede di Comitato ristretto nella capitale danese dallo stesso Presidente Obama insieme ai rappresentanti dei Paesi cosiddetti BASIC (Cina, Brasile, India e Sudafrica).

Tra questi ultimi, un ruolo di primo piano è stato giocato dal Ministro indiano Ramesh.

Va, infine dato atto al Messico dell'eccellente organizzazione dell'evento, sia per quanto riguarda la fase negoziale, sia per quel che concerne lo svolgimento della Conferenza. L'intera Amministrazione messicana ha dato prova di grande disponibilità e professionalità ed il Ministro degli Esteri messicano, la « Presidenta » Espinosa, ha condotto egregiamente i lavori.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	144
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	158
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	147
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	148

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)542 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	151
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	155
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	159
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del partito democratico)</i> .	165
<i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Monai, Formisano, Porcino, Borghesi)</i>	169

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni V e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta – volta a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell’ambito territoriale dei piccoli comuni – riproduce il contenuto di due analoghe proposte di legge presentate nelle due precedenti legislature, conclusesi con l’approvazione della sola Camera dei deputati.

Osserva che il nuovo testo, risultante dall’approvazione degli emendamenti, si compone di 13 articoli. Passando ad una breve illustrazione dei contenuti dell’articolo, rileva che l’articolo 1 precisa le finalità generali del provvedimento, che consistono nella promozione e nel sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni; nel garantire l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento; nel tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico; nel favorire l’adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare anche l’afflusso turistico. Sono definite inoltre le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento costituito da alcune tipologie di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, demandando ad un successivo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza unificata e parere parlamentare, la definizione dell’elenco dei comuni, da aggiornarsi ogni 3 anni. L’articolo 3 prevede una serie di specifiche disposizioni per tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti relative, tra l’altro, all’uso della rete telematica, gestita dai concessionari del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l’attività di incasso e di trasferimento di somme.

L’articolo 4 è volto a garantire, nei piccoli comuni, l’efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali. In particolare il comma 2 prevede l’istituzione di centri

multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza.

L’articolo 5 detta norme per la valorizzazione nei piccoli comuni dei prodotti agroalimentari tradizionali o tipici che presentino particolari legami con il territorio. L’articolo 6 intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata, prevedendo che tali progetti abbiano la precedenza nell’assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di *e-government*. L’articolo in esame attribuisce priorità ai collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui al precedente articolo 4, ovvero agli interventi informatici nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e alle iniziative che prevedono l’associazione nei Centri di servizio territoriali (CST), anche attraverso la fruizione del sistema *wi-max*.

L’articolo 7 reca disposizioni volte a garantire l’erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni nonché disposizioni sulla programmazione televisiva pubblica. In particolare, al comma 1, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individui le modalità attraverso le quali il concessionario di tale servizio ne garantisce l’espletamento nei comuni oggetto del provvedimento. Al riguardo osserva che le modalità di espletamento del servizio universale da parte di Poste italiane sono definite attraverso il contratto di programma. Pertanto sarebbe necessario precisare che la definizione delle citate modalità di espletamento del servizio universale nei comuni oggetto del provvedimento avvenga nell’ambito del medesimo contratto di programma. Ai sensi del successivo comma 2 l’amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, d’intesa con le or-

ganizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, e i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni e frazioni non servite dal servizio postale. Tali comuni possono inoltre affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste italiane Spa. Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7, inoltre, il Ministro dello sviluppo economico può introdurre nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni, garantendo nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.

L'articolo 8 reca misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche presenti nei piccoli comuni.

L'articolo 9 reca disposizioni sul servizio idrico nei piccoli comuni. L'articolo 10 istituisce e disciplina il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, alimentato con le maggiori entrate derivanti da una lotteria ad estrazione istantanea denominata « Piccoli comuni ». L'articolo 11 dispone l'istituzione di un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di 40 milioni di euro per l'anno 2012 destinato al finanziamento di interventi finalizzati a tutelare l'ambiente ed i beni culturali, disporre la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, promuovere lo sviluppo economico e sociale, incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e a realizzare investimenti. L'articolo 12 reca la clausola di neutralità finanziaria mentre l'articolo 13 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, per le parti di competenza della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere anche

alla luce degli ulteriori elementi di informazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Carlo MONAI (IdV) ritiene necessario che la riflessione sulle misure contenute nel provvedimento tenga conto anche della necessità di riorganizzazione dei piccoli comuni, come emerge dalla riforma degli enti locali varata nel 2009, che aveva l'obiettivo di incentivarne la fusione, anche al fine di migliorarne l'organizzazione e modernizzare l'erogazione dei servizi. Nel sottolineare quindi la discrasia tra gli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che mirano alla sopravvivenza dei singoli comuni anche attraverso lo stanziamento di 40 milioni di euro, e l'orientamento generale dell'azione di governo, volto alla riorganizzazione di tali enti territoriali attraverso la loro fusione o l'aggregazione in consorzi, concorda con l'osservazione formulata dal relatore riguardo alla necessità di definire le modalità di erogazione del servizio universale nell'ambito del contratto di programma. Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento, in base alle quali si intende agevolare la realizzazione dei progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, sia singolarmente, sia in forma associata, prevedendo che tali progetti abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di *e-government*, ritiene che potrebbe essere utile che venisse accordata una preferenza a quei comuni che sceglieranno di adottare dei progetti informatici omogenei, da definirsi con decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di promuovere la compatibilità dei sistemi informatici dei piccoli comuni.

Mario LOVELLI (PD), pur rilevando che le disposizioni di competenza della Commissione sono quelle relative all'erogazione dei servizi postali, rispetto alle quali concorda con le osservazioni del relatore, nonché quelle concernenti la programmazione pubblica radiotelevisiva, non può esimersi dal rilevare quanto incon-

suetto sia legare il quadro finanziario degli interventi contenuti nella proposta ad una lotteria ad estrazione istantanea, i cui ricavati peraltro andranno ad incidere su una serie di imposte, come l'imposta comunale sugli immobili o l'imposta di registro, che costituiscono oggetto di valutazione e ridefinizione anche ai sensi del provvedimento sul federalismo municipale, rispetto al quale l'Assemblea sarà impegnata nei prossimi giorni. Osserva inoltre che la proposta istituisce un fondo destinato, fra l'altro, anche alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici. In proposito, ritiene che anche questi interventi, come anche quelli di natura fiscale, vadano valutati in un quadro complessivo e non solo in relazione ai piccoli comuni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in relazione alla richiesta del deputato Monai, fa presente che l'articolo 6, comma 2, del provvedimento prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, indichi prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni.

Giorgio SIMEONI (Pdl), *relatore*, nel ricordare che la Commissione, ai fini dell'espressione del parere, deve tener conto delle sole disposizioni di propria competenza, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VII Commissione sul nuovo testo della proposta di legge C 2302, che prevede – sull'esempio di altri Paesi europei, nonché della Soprintendenza del mare istituita nel 2004 in Sicilia – l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e detta norme per organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso. Fa presente che la proposta si compone di 10 articoli. Passando ad una breve illustrazione del contenuto dell'articolo, rileva che l'articolo 1 definisce l'ambito di competenza della Soprintendenza, ossia le attività relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne e l'attuazione di quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Alle dipendenze della Soprintendenza sono posti i due centri tecnici operativi di Venezia e di Orbetello, di cui sono puntualmente definiti gli ambiti marini, lacuali e fluviali di competenza. L'articolo 2 individua le competenze specifiche della Soprintendenza, ulteriori rispetto a quelle previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio tra cui l'indirizzo e il coordinamento, in collaborazione con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto, responsabili delle aree protette, delle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi a mare e ad acque, nonché alla gestione di aree protette e parchi marini. Ai sensi dell'articolo 3, la Soprintendenza assicura, tramite conferenze di servizi con comuni, province, regioni, autorità portuali, capitanerie di porto e responsabili delle aree protette, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta da parte delle Forze di polizia e degli enti preposti.

L'articolo 4 prevede che ogni attività di ricerca, scavo, tutela di beni storico-culturali sommersi è effettuata esclusivamente sotto la supervisione di archeologi; le attività di ricerca e recupero, come disposto dall'articolo 5, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. L'articolo 6 dispone che per i progetti di ricerca e recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi di scavo, recupero, conservazione, restauro la Soprintendenza può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Soprintendenza, di un albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni, che prestano il loro apporto alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi. L'articolo 8 prevede che la Soprintendenza, entro 3 mesi dalla sua istituzione, definisca specifici criteri operativi per garantire la sicurezza delle attività di immersione effettuate dal proprio personale. L'articolo 9 demanda ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione delle modalità di funzionamento, la determinazione dell'organico e della struttura organizzativa della Soprintendenza. L'articolo 10, infine, prevede che all'attuazione del presente provvedimento si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il calendario dei lavori reca l'esame, in sede consultiva, come previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria 2010 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2009, per le parti di competenza. Ricorda che la trattazione dei due provvedimenti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare; successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, e alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati nonché della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sulla relazione annuale saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Ricorda che le Commissioni di settore possono esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. In proposito, ricorda che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a lunedì 21 febbraio 2011, alle ore 13.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine al disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), già approvato dal Senato, ed alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria 2010, in ordine alla materie di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 11 del disegno di legge, che reca la delega per il recepimento di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: la direttiva 2009/136/CE del 25

novembre 2009, e la direttiva 2009/140/CE, del 25 novembre 2009. Rileva che la direttiva 2009/136/CE apporta modifiche: alla direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; al regolamento (CE) n. 2006/2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. La direttiva 2009/140/CE reca invece modifiche: alla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; alla direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; alla direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Osserva che il comma 3 dell'articolo 11, oltre a rinviare ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge, reca una serie di ulteriori e specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Fra i più rilevanti segnala: la garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti; il rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali; il rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni e di protezione dei dati personali; la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio; la definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive.

Segnala inoltre l'articolo 14, che reca modifiche al decreto-legge n. 400 del 1993, in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime. Il comma 1 abroga il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale fissa la durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in 6 anni, prevedendone il rinnovo automatico per ulteriori periodi di sei anni. I commi 2 e 3 dello stesso articolo 14 apportano modifiche di coordinamento al comma 2-*bis* dell'articolo 01 e al comma 4-*bis* dell'articolo 03 dello stesso decreto legge n. 400/1993. Al riguardo ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente (procedura d'infrazione n. 2008/4908), e da una successiva messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010, anch'essa relativa alla norma di rinnovo automatico della concessioni, ora abrogata dall'articolo 14 in esame.

Segnala che nell'allegato B del disegno di legge sono contenute, oltre alle due direttive in materia di comunicazioni elettroniche, precedentemente citate, altre direttive di interesse della IX Commissione, alle quali dovrà essere data attuazione secondo la delega generale prevista dall'articolo 1 del provvedimento. Passando ad una breve descrizione di tali direttive, fa presente che la direttiva 2010/36/UE aggiorna la direttiva 2009/45/CE in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, apportando alcuni adeguamenti rispetto ai richiami alla normativa internazionale contenuti nella direttiva stessa e sostituendone gli allegati da I a V, che riguardano: i requisiti di sicurezza per le navi dei passeggeri, nuove ed esistenti, adibite ai viaggi nazionali; il modello del certificato di sicurezza per le navi da passeggeri; gli orientamenti sui requisiti di sicurezza

delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta; l'elenco delle direttive abrogate. La direttiva 2010/40/UE istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinato di sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nell'Unione, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, e rientra tra le misure finalizzate a far fronte all'aumento del trasporto stradale nell'Unione, associato alla crescita dell'economia europea e delle esigenze di mobilità dei cittadini. La direttiva 2009/20/CE stabilisce un quadro giuridico armonizzato in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi, al fine di responsabilizzare gli operatori economici e innalzare la qualità del trasporto mercantile. La direttiva 2009/113/CE reca adeguamento al progresso scientifico e tecnologico delle norme mediche che costituiscono i requisiti minimi per l'idoneità fisica e mentale alla guida di veicoli a motore. Il recepimento di tale direttiva, che modifica la direttiva 2007/126/CE in materia di patente di guida, che ricorda essere oggetto dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame della IX Commissione (atto del governo n. 323).

Riguardo invece alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, segnala, in materia di trasporto stradale, l'adozione, da parte del Consiglio ambiente, di una proposta di regolamento relativa alle emissioni dei veicoli commerciali pesanti (FASE EURO VI) finalizzata ad introdurre, a partire dal 2013, limiti di emissione e procedure di prova più rigorose. Ricorda poi l'adozione del regolamento (CE) n. 1073/2009, relativo ai diritti dei passeggeri dei servizi di trasporto effettuati mediate autobus.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, osserva che sono state emanate dalla Commissione una serie di decisioni. In particolare ricorda: la 2009/107/CE relativa alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; la 2009/460/CE relativa all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in

materia di sicurezza; la 2009/561/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema « Controllo-comando e segnalamento » del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. La Relazione riassume le fasi di attuazione in Italia delle direttive facenti parte del cd. Terzo pacchetto ferroviario, nonché della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose e della partecipazione dell'Italia ai gruppi internazionali di lavoro per il miglioramento della qualità nel trasporto merci nei corridoi transeuropei.

In tema di trasporto marittimo, rileva che la Relazione sottolinea il ruolo del Governo italiano riguardo all'elaborazione della normativa facente parte del pacchetto Erika III, all'emanazione di provvedimenti attuativi di una serie di Direttive europee relative alla sicurezza della navigazione interna nonché al personale marittimo, ed alla partecipazione al progetto Bluemassmed (*Progetto pilota per la sorveglianza marittima nell'area del Mediterraneo*). Per quanto riguarda il trasporto aereo, segnala che la Relazione riassume l'attività svolta dal Governo italiano sia riguardo alla seconda fase dei negoziati aeronautici UE-USA, sia relativamente alla predisposizione di un Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati per un memorandum di cooperazione nel settore Ricerca e Sviluppo tra la UE e gli USA.

Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni e nuove tecnologie, fa presente che la Relazione ricorda che l'Italia ha partecipato: al processo di revisione del quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche all'interno del gruppo telecomunicazioni del Consiglio dell'Unione europea, nonché all'approfondimento dei temi relativi al recepimento della nuova direttiva Media e Servizi Audiovisivi che estende ed integra la disciplina sulla libera circolazione dei programmi di tipo televisivo in Europa anche ai nuovi mezzi e servizi di comunicazione elettronica *on-line*. Ha, inoltre, preso parte ai lavori del Comitato Comunicazioni della Commissione in cui si sono affrontati i temi relativi alle reti di nuova generazione

(NGN), alle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili, alle tariffe per il *roaming* internazionale, ed ha, infine, partecipato ai lavori del Gruppo di alto livello Società dell'Informazione i-2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 15 febbraio 2011 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI

La seduta comincia alle 13.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento.

COM(2010)542 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 127 del Regolamento, le Commissioni possono esaminare atti preparatori della normativa comunitaria. L'esame si conclude con la votazione di un documento finale che è trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Piero TESTONI (PdL), *relatore*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame della proposta di regolamento (COM(2010)542), presentata dalla Commissione europea il 4 ottobre 2010, concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due, tre e quattro ruote, quali le

biciclette con pedalata assistita, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché le minicar leggere e pesanti. Fa presente che la proposta tiene conto dei risultati di un'ampia consultazione pubblica svolta dalla Commissione dal 22 dicembre 2008 al 27 febbraio 2009, al fine di acquisire le osservazioni delle parti interessate (autorità di omologazione nazionali, costruttori, fornitori e consumatori), nonché di una serie di studi volti a valutare l'impatto economico, sociale ed ambientale di diverse opzioni prospettate in materia di omologazione dei veicoli della categoria L.

Osserva che nell'Unione europea circolano circa 30 milioni di veicoli della categoria L: il comparto più grande è rappresentato dai veicoli a motore a due ruote (PTW), che comprendono biciclette a pedalata assistita, ciclomotori, scooter e motocicli. Rileva che, in base ai dati forniti dalle associazioni di settore, nel 2007 il mercato PTW nell'UE contava 2,7 milioni di veicoli; nel 2008 il settore dei fuoristrada (ATV) ha registrato un fatturato di 2 miliardi di euro con circa 595 mila veicoli immatricolati nell'UE; nel 2008 il settore delle minicar – che è più evoluto in Francia, Spagna e Italia – contava circa 340 mila veicoli, vale a dire l'1,1 per cento del totale dei veicoli della categoria L, e impiegava circa 20 mila persone.

Ricorda che attualmente l'omologazione di veicoli nuovi della categoria L è disciplinata dalla direttiva quadro 2002/24/CE, che fissa i principi generali in materia, e da una serie di direttive specifiche che contengono prescrizioni tecniche dettagliate (modificate a loro volta da altre 21 direttive al fine di adeguarle al progresso tecnico), nonché riferimenti a regolamenti e norme applicati a livello internazionale, quali quelli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) recepiti nel diritto europeo.

Osserva che, nel valutare l'adeguatezza della normativa vigente rispetto ai nuovi sviluppi del settore, la Commissione ha evidenziato i seguenti aspetti: la comples-

sità del quadro normativo e, di conseguenza, la mancanza di chiarezza giuridica e normativa, nonché i costi supplementari a carico delle autorità nazionali; la mancanza di norme specifiche per i veicoli della categoria L dotati di nuove tecnologie, giacché la normativa in materia non è riuscita a tenere il passo con la rapida evoluzione della tecnologia, da cui una classificazione inadeguata. Ad esempio, i quad da strada e da fuoristrada e le minicar sono attualmente classificati nella categoria L7e e pertanto soggetti alle stesse prescrizioni, mentre essendo molto diversi in termini di progettazione, richiederebbero prescrizioni specifiche sotto il profilo della sicurezza e del rispetto delle norme ambientali; la quota crescente di emissioni prodotte dai veicoli della categoria L rispetto al totale delle emissioni del trasporto su strada. Si stima che, in assenza di adeguate misure, entro il 2021 le emissioni d'idrocarburi prodotte da tali veicoli passeranno dal 38 al 62 per cento delle emissioni totali d'idrocarburi del trasporto su strada, mentre si prevede un incremento entro il 2020, delle emissioni di CO compreso tra il 20 e il 36 per cento gli aspetti riguardanti la sicurezza poiché, rispetto al totale degli utenti della strada i conducenti dei veicoli della categoria L registrano il più alto numero di decessi e feriti a causa d'incidenti stradali (si calcola che il tasso di mortalità per un milione di chilometri percorsi è in media di 18 volte superiore rispetto a quello delle autovetture); i problemi connessi alla sicurezza riguardano pressoché tutti i veicoli della categoria L; la vendita e l'immatricolazione nel mercato UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti importati, che non sono conformi ai requisiti di omologazione vigenti riguardanti la sicurezza funzionale e la tutela ambientale.

Fa presente che, tutto ciò premesso, la Commissione prospetta una serie di modifiche alla disciplina vigente in materia di omologazione dei veicoli della categoria L, con le finalità di: semplificare l'attuale quadro normativo allo scopo di garantire una maggiore efficienza. A tal fine nella

relazione illustrativa della proposta in esame si sostiene la necessità di abrogare la direttiva 2002/24/CE e le direttive specifiche e di sostituirle con un regolamento, che consentirebbe l'immediata applicazione delle norme proposte, un più agevole adeguamento al progresso tecnico, nonché una riduzione degli oneri amministrativi connessi alle procedure di omologazione. In tale contesto si rileva altresì la necessità di eliminare la duplicazione degli standard internazionali per evitare che uno stesso elemento sia regolamentato da prescrizioni diverse; per tale ragione, laddove possibile, le disposizioni abrogate dovrebbero essere sostituite con riferimenti ai regolamenti UNECE; ridurre e rendere più proporzionata la quota di emissioni totali prodotte dal trasporto su strada; aumentare il livello generale di sicurezza dei veicoli nuovi immessi sul mercato, al fine di raggiungere le stesse riduzioni significative del tasso di mortalità e del numero di feriti di incidenti stradali ottenute per gli altri mezzi di trasporto stradale; tenere il passo con il progresso tecnologico al fine di favorire la commercializzazione dei prodotti certificati non soltanto all'interno dell'UE, ma anche nei paesi che applicano i regolamenti UNECE; migliorare la vigilanza del mercato nel settore automobilistico e garantirne il corretto funzionamento, rafforzando, per quanto riguarda i veicoli della categoria L, le disposizioni giuridiche sulla conformità della produzione e specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura.

Segnala che nella relazione illustrativa della proposta di regolamento in esame si sottolinea che il nuovo quadro proposto è in linea con: la strategia europea per la qualità dell'aria; le politiche europee in materia di sicurezza stradale che si prefiggono l'obiettivo di dimezzare, entro il 2020, il numero delle vittime della strada, come affermato nel nuovo piano di azione in materia (COM(2010)389) relativo al periodo 2011-2020; le norme europee in materia di commercializzazione dei prodotti, di cui alla decisione n. 768/2008/CE, che specificano le responsabilità degli ope-

ratori economici nella catena di fornitura e delle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza successiva all'immissione di prodotti importati sul mercato dell'UE (*post-market*).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione del contenuto della proposta, che consta di 82 articoli e 9 allegati, ricorda che essi concernono, tra l'altro: oggetto e campo di applicazione (articoli 1-4); obblighi generali (articoli 5-14); prescrizioni in materia di sicurezza funzionale (articoli 16-20); prescrizioni di compatibilità ambientale (articoli 21-22); procedura di omologazione UE per tipo (articoli 23-35); modifiche alle omologazioni (articoli 32-34); validità dell'omologazione (articolo 35); certificato di conformità e marchiatura (articoli 36-37); deroghe per nuove tecnologie o concezioni (articoli 38-39); omologazione di veicoli prodotti in piccole serie (articolo 40); omologazioni individuali (articoli 41-44); vendita, immatricolazione e messa in circolazione di veicoli (articoli 45-47); clausole di salvaguardia (articoli 48-55); accesso alle informazioni tecniche e in materia di riparazione e manutenzione (articoli 58-62); sanzioni (articolo 63); servizi tecnici (articoli 64-72).

Sottolinea inoltre il contenuto degli allegati alla proposta che specificano: l'elenco delle categorie e dei tipi di veicoli che saranno soggetti alle nuove norme in materia di omologazione, prospettandosi la riclassificazione di alcuni tipi di veicoli, quali le biciclette elettriche e i quadricicli, nonché l'introduzione di sottocategorie specifiche per le quali vengono individuate nuove prescrizioni o sono modificate prescrizioni vigenti con l'obiettivo di migliorare la coerenza del sistema di regolamentazione oltre che la sicurezza, riducendo nel contempo le emissioni inquinanti e sonore e il consumo di carburante (Allegato I); l'elenco delle prescrizioni di sicurezza, costruzione, propulsione, ambientali, nonché di natura amministrativa per l'omologazione UE per tipo di veicolo (Allegato II); i limiti quantitativi annuali applicabili alla vendita, all'immatricolazione o alla messa in circolazione nel

mercato dell'UE dei veicoli di piccole serie del tipo omologato in un dato anno (Allegato III); un calendario per l'applicazione delle nuove norme relative all'omologazione per tipo (Allegato IV); le prove e le prescrizioni ambientali necessarie a fini dell'omologazione per tipo dei veicoli della categoria L (Allegato V); i valori limite per le emissioni inquinanti e sonore ai fini dell'omologazione per tipo e della conformità della produzione (Allegato VI); la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento (Allegato VII); le prescrizioni di sicurezza funzionale relative ai seguenti aspetti: montaggio obbligatorio di sistemi di frenaggio avanzati; sicurezza della sterzata su strade con pavimentazione dura; miglioramento della visibilità del veicolo e del conducente mediante l'accensione automatica delle luci (Allegato VIII).

Ricorda che la base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Commissione europea rispetto all'opportunità di un'azione a livello europeo, in primo luogo, per evitare la frammentazione del mercato interno e garantire livelli di tutela elevati ed omogenei in tutta l'Unione europea. Prima dell'istituzione di un sistema europeo di omologazione, infatti, le norme venivano stabilite a livello di ogni singolo Stato membro e ciò comportava un processo lungo e costoso, considerato che esse differivano spesso tra loro e obbligavano i costruttori di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti presenti su più mercati a variare la produzione a seconda degli Stati membri destinatari dei prodotti e a collaudare i veicoli in ciascuno di essi. La diversità tra le regole nazionali costituiva un ostacolo per il commercio e si ripercuoteva negativamente sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. In secondo luogo, per rispondere alle preoccupazioni transfrontaliere riguardanti la sicurezza e i rischi

per la salute e l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico mediante l'adozione di misure a livello europeo per controllare le emissioni globali. In terzo luogo, per consentire all'industria, grazie a prescrizioni giuridiche armonizzate, di beneficiare di economie di scala in quanto i prodotti potranno essere fabbricati per l'intero mercato europeo. Infine, per garantire eque condizioni di concorrenza per tutti i costruttori per quanto riguarda le nuove tecnologie, spuntando di conseguenza prezzi inferiori per i consumatori.

Evidenza che, allo scopo di semplificare e accelerare l'adozione della normativa in materia di omologazione dei veicoli, si è privilegiato un approccio « a più livelli » in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono solo le norme e i principi fondamentali, mentre l'adozione della normativa concernente gli aspetti tecnici è delegata alla Commissione.

Di conseguenza, fa presente che, per quanto riguarda la proposta in esame, le disposizioni fondamentali riguardanti la sicurezza stradale, la compatibilità ambientale e il campo di applicazione saranno stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio mediante l'adozione del regolamento proposto, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Le nuove norme dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2013. Le specifiche tecniche saranno stabilite dalla Commissione in tre atti delegati: 1) un regolamento sui requisiti in materia di compatibilità ambientale e prestazioni di propulsione; 2) un regolamento sulle prescrizioni di sicurezza funzionale del veicolo; 3) un regolamento sulle prescrizioni per la fabbricazione del veicolo.

Ritiene che la proposta di regolamento in esame, dunque, rappresenta l'occasione per svolgere approfondimenti su una materia complessa che, oltre a riguardare il settore dei motocicli e il loro mercato, concerne aspetti delicati, quali la sicurezza stradale e l'ambiente, la funzione dei veicoli della categoria L connessa alla mobilità e alla congestione del traffico, specie nei centri urbani e, naturalmente le ricadute economiche e occupazionali per il

settore motociclistico. A tale proposito giudica necessaria un'azione che limiti l'aumento complessivo dei costi, con ricadute negative sui consumatori, in particolare proprio dei prodotti di minori dimensioni; da ciò la necessità di valutare la flessibilità e la progressione temporale delle soluzioni individuate, per le quali la Commissione definisce anche precise scadenze.

Tutto ciò considerato e alla luce della rilevanza e della complessità della materia in esame, ritiene opportuno che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione valuti l'opportunità di svolgere un'attività conoscitiva che preveda il coinvolgimento dei principali soggetti interessati alla proposta di regolamento in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.

Atto n. 323.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 9 febbraio scorso, il

Governo ha fornito chiarimenti in ordine ad alcuni profili problematici, emersi durante l'esame del provvedimento.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Atto n. 313.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 18 gennaio scorso è iniziato l'esame del provvedimento e che, successivamente, le Commissioni riunite IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione europea hanno svolto un ciclo di audizioni, che si è concluso l'8 febbraio scorso con l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 2*) che, sulla base degli elementi di informazione acquisiti durante l'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite IX e XIV, nonché degli esiti del dibattito che ha avuto luogo nel corso dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico davanti alle citate Commissioni, tende ad apportare significative modifiche ed integrazioni al testo

dello schema di decreto legislativo in esame, attraverso l'introduzione di sei condizioni e tre osservazioni.

Evidenzia che la prima condizione riscrive buona parte della disciplina dell'Agenzia dettata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame, ed effettua i conseguenti coordinamenti formali al testo del medesimo schema di decreto legislativo, rafforzando sensibilmente i poteri della medesima Agenzia e la sua autonomia rispetto all'attività di Governo. Tra i principali elementi di novità segnala i seguenti: la previsione, come organi dell'Agenzia, del direttore generale, del Consiglio direttivo composto di 3 componenti, presieduto dal direttore generale, e del collegio dei revisori dei conti, con l'indicazione dettagliata delle loro competenze; la previsione secondo cui la nomina dei membri del Consiglio direttivo ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che possono procedere all'audizione delle persone designate, fermo restando che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni stesse; la previsione secondo cui gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni, e possono essere confermati una sola volta, disciplinando i casi di incompatibilità, decadenza e revoca del direttore generale e degli altri membri del consiglio direttivo per gravi e motivate ragioni inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, escludendo pertanto l'applicazione delle disposizioni sullo *spoil system*; il rinvio a regolamenti ministeriali per la normativa di dettaglio quale l'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento; la trasmissione al Parlamento, da parte del Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nel-

l'anno precedente; il rinvio ad un regolamento ministeriale per la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ai fini della definizione delle modalità di svolgimento delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero stesso. La seconda condizione sopprime la previsione per cui sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale le notificazioni delle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, ritenendosi in tal caso non sussistenti le ragioni di ordine pubblico che giustificano tale affidamento in esclusiva. La terza condizione individua tra i parametri di calcolo utilizzati ai fini della determinazione del fondo di compensazione anche gli introiti derivanti dai servizi in esclusiva.

La quarta condizione specifica che gli introiti lordi sui quali si calcola il contributo al fondo di compensazione si riferisce esclusivamente ai servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale. La quinta condizione precisa la formulazione sulla responsabilità per la fornitura dei servizi postali, specificando che le norme del codice civile si applicano per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali. La sesta ed ultima condizione si riferisce all'affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio universale per un periodo di quindici anni, non rinnovabile, con verifiche intermedie ogni cinque anni, effettuate dall'Autorità di regolazione, sulla base di un'analisi dell'autorità, che accerti il miglioramento dell'efficienza del servizio.

Per quanto riguarda le tre osservazioni che corredano il parere favorevole segnala, invece, che esse chiedono al Governo di valutare l'opportunità, di prevedere, rispettivamente: il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale svolte dall'Agenzia; il coinvolgimento delle medesime associazioni nelle attività di analisi di monitorag-

gio dei mercati postali svolte dall'Agenzia; l'estensione dei poteri sanzionatori dell'Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.

In conclusione, raccomanda l'approvazione della proposta di parere testé illustrata.

Mario LOVELLI (PD), nel dare atto al relatore dell'ampio lavoro di approfondimento svolto, accoglie con favore le importanti modifiche contenute nella proposta di parere, sia in relazione alle modalità di istituzione e alla disciplina dell'Agenzia, soprattutto riguardo alle nomine del Consiglio direttivo, dove sono state recepite anche alcune richieste formulate dal Partito democratico nel corso del dibattito, che prefigurano una innovazione interessante nella procedura di nomina – in virtù della quale le Commissioni parlamentari possono svolgere l'audizione dei soggetti designati – sia anche in relazione alla precisazione del perimetro del servizio universale e al coinvolgimento delle associazioni di tutela dei consumatori. Tuttavia, ritiene insoddisfacente la proposta di parere del relatore riguardo a due aspetti: in primo luogo ritiene che la definizione dell'organo regolatore, per quanto siano stati compiuti importanti passi nella direzione dell'indipendenza, come ad esempio l'eliminazione del meccanismo dello *spoils system* e l'introduzione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari per la nomina dei vertici dell'Agenzia, non sia ancora un organismo davvero indipendente. A tale riguardo, nel sottolineare che il requisito dell'indipendenza assume una particolare rilevanza non soltanto in relazione alla procedura di infrazione mossa in sede europea ma anche alla luce della liberalizzazione dei mercati, fa presente che sono state presentate, da parte del proprio gruppo, ben 34 proposte in materia di liberalizzazione e di regolazione dei mercati liberalizzati, in cui è fondamentale, ai fini di una liberalizzazione regolata che non metta a rischio il patri-

monio infrastrutturale di Poste e di Ferrovie dello Stato, che ci sia un'autorità realmente indipendente nei settori delle poste e dei trasporti. Nell'evidenziare l'opportunità che la regolazione in materia postale sia affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche ai fini dell'invarianza della spesa prevista nel provvedimento in esame, osserva che questa costituirebbe una soluzione di garanzia e di sviluppo del mercato, opportuna sia per gli operatori postali alternativi all'*incumbent* sia alla stessa Poste italiane, che sta attuando una politica industriale interessante, volta ad estendere il perimetro di attività rispetto al solo settore postale, come dimostra anche la disposizione – contenuta nel decreto-legge cosiddetto « mille proroghe » attualmente in discussione al Senato – volta alla costituzione di un patrimonio destinato esclusivamente all'attività di Bancoposta e alla possibilità di acquisizione di partecipazioni anche di controllo nel capitale di istituzioni bancarie. Per quanto riguarda la disciplina della fase transitoria, pur non essendo contrario in via di principio all'affidamento diretto del servizio universale all'attuale *incumbent*, giudica troppo lungo il periodo di 15 anni previsto dallo schema di decreto e confermato dal parere del relatore, e ritiene che un periodo di 5 anni potrebbe essere più adeguato, anche in relazione al progressivo restringimento dell'ambito della riserva postale, richiesto nella proposta di parere del relatore in ordine alle notifiche delle violazioni al codice della strada, che aprirà segmenti di mercato ad altri operatori postali. In ultimo, sottolinea la generale insoddisfazione degli utenti rispetto alle modalità di espletamento del servizio universale, come dimostrano i numerosi atti di sindacato ispettivo svolti in Commissione al riguardo, e fa presente che tale servizio costituisce un onere, anche consistente, per lo Stato, dal momento che per il contratto di programma con

Poste italiane sono stanziati circa 300 milioni di euro l'anno. Per le ragioni sopra esposte, nell'auspicare che la Commissione possa esprimere, nel proprio parere, la volontà di evitare strozzature che impediscano l'evoluzione e lo sviluppo del mercato e di tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore postale, presenta, a nome del Partito democratico, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere, da parte del gruppo dell'Italia dei valori, un generale apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore nella elaborazione della proposta di parere, concorda con le modifiche proposte dal relatore stesso riguardo alla disciplina dell'Agenzia. Tuttavia, nell'esprimere alcune perplessità riguardo all'eliminazione dal novero dei servizi affidati in esclusiva a Poste Italiane SpA delle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fa presente che non è stato tenuto in debita considerazione un aspetto a suo giudizio assai rilevante. Ritiene infatti opportuno che la rete infrastrutturale di Poste italiane, costituita da circa 14 mila uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale, che costituiscono un patrimonio per il Paese, possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di *e-government* agli utenti, permettendo loro, ad esempio, di prenotare visite mediche o di ottenere certificazioni anagrafiche e sanitarie. Ciò premesso, presenta quindi una proposta alternativa di parere, rendendosi tuttavia disponibile ad un eventuale ritiro della stessa, nel caso in cui il relatore intenda accogliere le osservazioni dianzi formulate.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.
(Nuovo testo C. 54 Realacci).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante: « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni » (C. 54);

premesso che:

il provvedimento in oggetto è volto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito del territorio dei piccoli comuni;

il predetto provvedimento all'articolo 7, comma 1, prevede che il Ministero dello sviluppo economico individui le modalità attraverso le quali il concessionario

del servizio universale ne garantisce l'espletamento nei comuni oggetto del provvedimento;

considerato che le modalità di erogazione del citato servizio sul territorio nazionale sono definite nell'ambito del contratto di programma stipulato dal Ministero dello sviluppo economico con la società concessionaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « servizio postale universale, individualia » aggiungere le seguenti: « , in coerenza con le prescrizioni del contratto di programma, »

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (Atto n. 313).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

premessi che:

il settore postale negli ultimi anni è stato caratterizzato da significativi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione delle esigenze della clientela;

in tale quadro, la direttiva 2008/6/CE, completa il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39 CE, rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n.384, al fine di giungere alla creazione di un mercato unico dei servizi postali;

il presente schema di decreto legislativo deve provvedere all'attuazione della citata direttiva 2008/6/CE nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 37, comma 2, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) nonché della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 37;

il punto di maggiore criticità nell'attuazione della citata disciplina comunitaria riguarda la designazione di un'autorità di regolazione che consenta, nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, una piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali, superando, in tal modo, il vigente sistema di regolazione, oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in data 25 giugno 2009 (n. 2009/2149);

la scelta operata con lo schema di decreto legislativo in esame, si muove nella giusta direzione dell'individuazione di un soggetto, l'Agenzia, qualificato come « giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore », e operante « sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità »;

la mera enunciazione di tali principi, tuttavia, non appare in sé sufficiente ad assicurare quella piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali prescritta dalla disciplina comunitaria, ma necessita di essere tradotta in disposizioni puntuali;

in tale prospettiva, lo schema di decreto legislativo richiede significativi interventi migliorativi sia sotto il profilo

delle regole di funzionamento dell'Agenzia sia sotto quello delle funzioni e delle strutture della stessa, al fine di assicurarne una maggiore autonomia dal Governo, mediante l'introduzione di opportune deroghe alla disciplina generale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla disciplina del servizio universale sia per quanto concerne la designazione del fornitore sia per quanto riguarda la copertura dell'onere che deriva dal servizio stesso;

la scelta di designare Poste italiane S.p.A. quale operatore chiamato ad assolvere agli obblighi del servizio universale per un periodo di cinque anni, rinnovabile per non più di due volte – come risulta dalle dichiarazioni rese dal Ministro dello sviluppo economico nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite IX e XIV della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 febbraio 2011 – è derivata da un'indagine di mercato condotta con criteri rigorosi, volta a verificare il soggetto che fosse in grado di fornire i servizi richiesti al minor costo per la collettività;

in vista della realizzazione di una incisiva strategia aziendale di lungo periodo, per altro, potrebbe risultare opportuno affidare il servizio universale a Poste italiane S.p.A. direttamente per un periodo di quindici anni non rinnovabile, salvo possibilità di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico, in caso di mancato miglioramento dell'efficienza della predetta società da verificare a cura del medesimo Ministero ogni cinque anni sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento;

appare opportuno specificare, con riferimento alla responsabilità per la fornitura dei servizi postali, che la disciplina dettata dal codice civile si applica per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali;

con riferimento alla copertura dell'onere del servizio universale, dovrebbero

essere meglio precisati i parametri di calcolo utilizzati per la quantificazione del fondo di compensazione e dovrebbero essere più puntualmente individuati gli operatori tenuti a contribuirvi;

non appaiono sussistere esigenze di ordine pubblico che giustificano l'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

« 6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con

funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse di cui al comma 18.

9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità

dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

20. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento

per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente,

1.1) al comma 2-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « del decreto di cui all'articolo 2, comma 10, » con le seguenti: « del decreto di cui all'articolo 2, comma 18, »;

b) sostituire le parole: « il contributo di cui all'articolo 2, comma 9, » con le seguenti: « il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *b)* »;

1.2) all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*quinquies*, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2, comma 9, lettera *a)* » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 14, lettera *a)* »;

b) al comma 8, sostituire le parole: « di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a)* » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 16 ».

1.3) al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: « e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2 » con le seguenti: « e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2 ».

2) all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera *b)*;

3) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera *a)*, dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole « non ricava dalla fornitura del servizio universale entrate, derivanti dalla fornitura del servizio universale », con le seguenti non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4 entrate »

4) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera *b)*, dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo dopo le parole; « introiti lordi » aggiungere le seguenti: « relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale »

5) all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile ».

6) all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Sulla base

dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni non rinnovabile, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, salvo revoca disposta dal Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui non si registri un miglioramento dell'efficienza nello svolgimento del predetto servizio verificato a cura dell'Autorità nazionale di regolamentazione, ogni 5 anni, sulla base di indicatori definiti e quantificati con apposito provvedimento della medesima Autorità »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgi-

mento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di analisi di monitoraggio dei mercati postali svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di estendere i poteri sanzionatori dell'Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Atto n. 313.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

considerato che:

lo schema di decreto in commento presenta profili di criticità e difformità rispetto alla disciplina comunitaria e alle regole a tutela della concorrenza in relazione a vari aspetti tra i quali il principale è la costituzione di un'Agenzia quale ente regolatore del settore che non risulta caratterizzata dai necessari requisiti di indipendenza sostanziale, così come richiesto dal diritto comunitario, e di indipendenza della proprietà, come prescritto dalla direttiva 2008/6/CE, che contiene un esplicito riferimento alla « piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo »;

ulteriori profili di criticità presenti nello schema di decreto sono relativi alle disposizioni del servizio universale, in particolare per ciò che riguarda le regole di affidamento e finanziamento del servizio stesso;

rilevato che, in relazione alla costituzione di un'Agenzia:

a legislazione vigente la regolamentazione del settore postale è attribuita alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero dello sviluppo economico, sebbene il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il controllante dell'*incumbent* postale, Poste Italiane spa, detenendo direttamente 65 per cento del pacchetto azionario e indirettamente il restante 35 per cento attraverso la Cassa Depositi e Prestiti;

tale anomalia ha determinato l'apertura della procedura di infrazione in sede europea n. 2009/2149 nei confronti dell'Italia. La stessa infrazione era stata contestata alla Francia, rea di aver affidato al Ministero le funzioni regolamentazione del proprio mercato postale, ed è stata chiusa in seguito al trasferimento di tali competenze alla Authority per le comunicazioni elettroniche, l'attuale ARCEP.

il decreto in commento affida, invece, nuovamente le funzioni di regolazione del mercato postale ad un'Agenzia sottoposta al controllo incrociato – proprietà/vigilanza – del potere esecutivo, non garantendo i necessari requisiti di indipendenza sostanziale, così come richiesto dal diritto comunitario;

emerge infatti che le regole di funzionamento dell'Agenzia, come disposto dallo schema di decreto, prevedono strin-

genti poteri di indirizzo del Governo, primo fra tutti il potere di nomina del direttore generale, al quale risulta applicabile la disciplina del cosiddetto « *spoils system* », non garantendo quella necessaria indipendenza dagli operatori postali in virtù della partecipazione pubblica totalitaria alla società Poste italiane che è il fornitore del servizio universale e che, di fatto, occupa una posizione dominante nella gran parte dei mercati di servizi postali;

anche la struttura organizzativa e le funzioni affidate all'Agenzia denotano la mancanza di indipendenza, laddove è previsto un ruolo centrale del Ministero dello sviluppo economico nel definire l'assetto organico dell'Agenzia, in termini di risorse e personale e, con riferimento alle funzioni, è prevista la possibilità che i compiti di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e di quelli derivanti da licenze e autorizzazioni possano essere svolti dall'Agenzia anche avvalendosi degli organi territoriali del ministero dello sviluppo economico;

l'indipendenza del regolatore postale è centrale per una effettiva liberalizzazione del settore, laddove si consideri che all'Agenzia saranno affidati anche poteri relativi all'adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

permane, pertanto, concretamente il rischio che si possa giungere a un accertamento formale, mediante sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti dall'ordinamento comunitario;

rilevato inoltre che, in relazione alle disposizioni in materia di servizio universale, emergono perplessità con riferimento alle modalità di affidamento, all'area del servizio stesso, alla permanenza di un ambito di riserva e alle modalità di finanziamento;

per quel che riguarda l'area del servizio,

si rileva che, a fronte della possibilità concessa dalla direttiva 2008/6/CE di escludere dal servizio universale i pacchi postali oltre i 10 Kg, lo schema di decreto indica il limite massimo previsto dalla fonte comunitaria, pari a 20 Kg, comportando un onere addizionale per il fornitore del servizio universale che ricade sugli operatori concorrenti attraverso il previsto meccanismo di compensazione finanziaria;

inoltre viene ancora ricompreso nel servizio universale la cosiddetta *bulk mail*, ossia l'invio di posta massiva. A riguardo, si segnala che la *bulk mail* costituisce un servizio già reso da diversi operatori concorrenti di Poste italiane e che la domanda di tale servizio è prerogativa di soggetti business e non delle fasce deboli che il servizio universale consente di tutelare, i quali hanno la capacità di negoziare sul mercato postale tariffe assai scontate; tale esclusione porterebbe un risparmio di 78 milioni di euro l'anno;

allo stesso modo appare poco coerente con l'obiettivo di riduzione dell'onere del servizio universale la scelta di escludere dal perimetro la pubblicità diretta per corrispondenza solo a partire dal 1° giugno 2012; come illustrato in audizione dai soggetti operanti nel settore postale, il Ministero dello sviluppo economico ha stimato che tale esclusione consentirebbe di risparmiare 381 milioni di euro l'anno, una parte dei quali sono finanziati attraverso la fiscalità generale;

a riguardo si sottolinea come, riducendo l'ambito del servizio universale, si limiterebbero gli effetti restrittivi connessi ai benefici fiscali IVA a vantaggio del fornitore del servizio universale;

per quel che riguarda le modalità di affidamento del servizio universale:

la direttiva 97/67/CE modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, consente di modulare il servizio universale al fine di renderlo accessibile agli operatori concor-

renti e di utilizzare forme di affidamento pienamente competitive di evidenza pubblica;

tuttavia, nello schema di decreto si rilevano due forme di incompatibilità, relative in primo luogo ai criteri di affidamento del servizio universale, ed in secondo luogo nella previsione di affidarlo in via diretta all'*incumbent* per 5 rinnovabili altri due volte;

in particolare, lo schema di decreto introduce un nuovo criterio per la selezione del soggetto fornitore del servizio universale che rischia di limitare la competitività e l'apertura del mercato postale, ovvero gli eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico;

si evidenzia inoltre come la previsione contenuta nella Direttiva di designare una o più imprese come fornitori del servizio universale, per distribuire merci diverse e o coprire diverse aree di riferimento, non sia stata presa in considerazione dallo schema di decreto, che continua a basarsi sul un concetto di servizio universale monolitico;

per queste ragioni, la previsioni di affidare all'*incumbent* l'intero servizio universale per via diretta, senza selezione dell'operatore designato tramite gare di evidenza pubblica, per 5 anni rinnovabili per ulteriori 10 anni, sembra scontrarsi con i principi di apertura del mercato alla concorrenza richiamati dalla Direttiva;

per quel che riguarda le modalità di finanziamento del servizio universale da parte degli operatori di settore:

si ritiene che, così come indicato dalla Autorità garante delle concorrenza e del mercato nel parere sull'A.S. 172, *Recepimento della direttiva comunitaria sui servizi postali*, la previsione di un obbligo di contribuzione al fondo compensativo per il servizio universale anche per i soggetti titolari di autorizzazione generale contenuta nello schema di decreto non trovi giustificazione nelle ragioni sottostanti la contribuzione allo stesso fondo né

tantomeno nella normativa comunitaria, la quale prevede un obbligo di contribuzione al fondo solo per i soggetti titolari di licenza individuale che svolgono servizi rientranti in quello universale;

per quel che riguarda la permanenza di un ambito di riserva:

si ritiene che il mantenimento della riserva per gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e per le notificazioni a mezzo posta per violazioni del Codice della strada non sia giustificabile in un contesto liberalizzato in cui già da tempo varie pubbliche amministrazioni hanno posto a gara i servizi di notifica attraverso messo notificatore, ritenendo quindi che gli operatori alternativi a Poste siano altrettanto affidabili;

infine considerato che il decreto in oggetto assume un rilievo notevole anche per l'utenza del servizio in particolare per quel che attiene alla determinazioni delle tariffe massime delle prestazioni rientranti nel servizio universale, ai reclami e alle procedure non giurisdizionali di risoluzione di controversie:

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

venga modificato lo schema di recepimento della direttiva, con l'individuazione di un regolatore indipendente dotato di un elevato grado di esperienza che conduca la liberalizzazione del settore e consenta l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea. Tale regolatore deve essere individuato in una delle autorità di garanzia e regolamentazione esistenti, prevedendo le opportune integrazioni di competenze. In particolare si ritiene che le competenze di regolazione e vigilanza sui servizi postali debbano essere attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale attribuzione, inoltre, si configura come operazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale, laddove venissero estesi

anche al settore postale i vigenti meccanismi di autofinanziamento delle autorità gravanti sugli operatori del mercato;

si limiti il servizio universale esclusivamente a quei servizi essenziali che l'utente non sarebbe altrimenti in grado di acquistare a titolo individuale con particolare riferimento agli invii di corrispondenza in grandi quantità (bulk mail), agli invii di pubblicità diretta per corrispondenza e all'invio di pacchi postali;

in relazione all'affidamento all'*incumbent* della fornitura del servizio universale si modifichi la previsione contenuta nello schema di decreto all'articolo 23 comma 2, disponendo l'affidamento all'*incumbent* solo per i primi 5 anni, scaduti i quali si procede all'affidamento del servizio con procedure di evidenza pubblica;

si sopprima l'obbligo di contribuzione al Fondo di compensazione degli oneri del Servizio Universale per i titolari di autorizzazioni generali sopprimendo all'articolo 1, comma 8, la lettera b); in ogni caso si preveda l'esclusione dall'obbligo di contribuzione al fondo compensativo per gli operatori nuovi entranti almeno fino al raggiungimento di una determinata quota di mercato al fine di evitare barriere all'ingresso anticoncorrenziali;

si prevedano tempi certi e ravvicinati per l'eliminazione graduale dell'ambito di riserva previsto all'articolo 4, comma 1 del

decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente schema di decreto all'articolo 1 comma 4;

si preveda, in relazione al novellato articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recato dall'articolo 1 comma 10 del decreto in commento, laddove si dispone che « le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza » anche l'introduzione di meccanismi legati a miglioramenti della qualità dei servizi e la previa consultazione delle Associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

si preveda, in relazione al novellato articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recato dall'articolo 1 comma 11 del decreto in commento in materia di reclami, il collegamento delle disposizioni ivi previste con la Carta dei servizi, al fine di consentire che le relative procedure siano adottate con il coinvolgimento delle Associazioni riconosciute di tutela dei consumatori e degli utenti;

e con la seguente osservazione:

in relazione all'esenzione IVA per i prodotti rientranti nella nozione di servizio universale, valuti il Governo la possibilità di una revisione della normativa in materia finalizzata ad aumentare il grado di effettiva concorrenza sul mercato postale.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.
Atto n. 313.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI MONAI, FORMISANO, PORCINO, BORGHESI**

La IX Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (Atto n. 313),

premesso che:

il processo di liberalizzazione dei servizi postali è stato avviato con il decreto legislativo n. 261/1999, adottato in attuazione della direttiva 97/67/CE, la quale stabiliva regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. Successivamente la direttiva 2008/6/CE ha disposto che gli Stati membri non possano concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la fornitura di servizi postali. Tale previsione deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2010, data che quindi costituisce il limite temporale per soppressione dei diritti esclusivi. Tuttavia, per alcuni Stati specificamente indicati (Cipro, Grecia, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria), tale termine è stabilito al 31 dicembre 2012;

in data 25 giugno 2009 la Commissione Europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2149) con la quale contesta la compatibilità della normativa italiana in

materia postale con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE «Sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e miglioramento della qualità del servizio», come modificata dalla direttiva 2002/39/CE. In base a tale articolo ogni Stato membro è tenuto a designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il servizio postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. In particolare i rilievi della Commissione riguardano le disposizioni contenute nella normativa nazionale (decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n. 384 di recepimento delle direttive 97/67/CE e 2002/39/CE, ed il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'adeguamento delle strutture di Governo) con le quali si prevede che le funzioni di regolamentazione del settore postale, inizialmente attribuite al Ministero delle comunicazioni vengano trasferite al Ministero per lo sviluppo economico. Sul punto la Commissione Europea ha osservato che lo Stato italiano detiene, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 65 per cento di Poste italiane (il fornitore di servizio universale designato) e allo stesso tempo esercita *ex ante* le funzioni di regolamentazione definite dalla direttiva 97/67/CE mediante il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, il restante 35 per cento di Poste italiane è detenuto dalla Cassa Depositi e

prestati controllata per il 70 per cento dallo Stato italiano. Ad avviso della Commissione, dunque, tale assetto amministrativo non fornisce il quadro adeguato né per l'istituzione di un organo di regolamentazione indipendente né per la separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle operative, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE e quindi che l'Italia non abbia rispettato l'obbligo di istituire un'autorità nazionale di regolamentazione completamente indipendente per il settore postale;

in data 19 febbraio 2010 l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) ha inviato al Governo e al Parlamento, una segnalazione al Governo e al Parlamento, riguardo all'adozione delle norme recepimento della direttiva comunitaria 2008/6/CE. Tale segnalazione evidenziava l'opportunità di prevedere un'Autorità nazionale di regolazione indipendente in materia di servizi postali e le ragioni che depongono per l'assegnazione alla stessa AGCOM della relativa competenza, in virtù della impostazione convergente nei mercati delle comunicazioni e dell'*expertise* sviluppato nella liberalizzazione di un complesso settore a rete. Secondo l'AGCOM, una scelta in tal senso, oltre ad essere in linea con quella effettuata dalla quasi totalità dei Paesi europei, consentirebbe di superare la già citata procedura di infrazione n. 2009/2149;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame (Atto n. 313), trasmesso il 10 gennaio scorso alle commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, reca l'istituzione di una « Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale », che viene designata quale autorità di regolamentazione del settore;

in una segnalazione inviata in data 15 gennaio 2011 al Parlamento e al Governo, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato – di seguito denominata Autorità *Antitrust* – ha sottolineato come la suddetta « Agenzia », in quanto sottoposta alle dipendenze del Ministero

dello sviluppo economico che ne definisce le funzioni, la struttura organizzativa e le modalità di finanziamento, non appaia in alcun modo dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e autonomia come richiesto dalla normativa comunitaria. Nella segnalazione, inoltre, l'Autorità *Antitrust* ha manifestato alcune perplessità circa la mancata previsione di procedure di evidenza pubbliche per l'affidamento del servizio postale universale e la mancata abolizione della c.d. riserva postale in capo a Poste Italiane S.p.a per gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e per i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);

in particolare, ad avviso dell'Autorità *Antitrust*, il provvedimento in esame presenta la centrale criticità connessa « alla natura stessa del soggetto individuato come Regolatore il quale non è un'Autorità indipendente, bensì un'Agenzia soggetta al potere di indirizzo del Governo che non potrebbe qualificarsi come indipendente dagli operatori postali in quanto, come è noto, l'attuale fornitore del servizio universale nonché titolare di una posizione di dominanza nella gran parte dei mercati dei servizi postali è Poste Italiane S.p.A, società a partecipazione pubblica totalitaria ». Sotto tale profilo, rilevano in particolare le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 2, laddove:

1) al comma 7, lettera a), si prevede un ruolo centrale del Ministero dello Sviluppo Economico nel definire il « ruolo organico dell'Agenzia », in termini di numero di risorse e modalità di trasferimento del personale, quando invece il nuovo ente regolatore dovrebbe risultare completamente autonomo rispetto al Ministero anche con riferimento alle modalità di finanziamento;

2) al comma 4, lettere e) ed f), l'attività sul servizio universale possa essere svolta anche attraverso terzi senza specificare che questi terzi dovrebbero

avere i requisiti di indipendenza e non essere attivi nei mercati postali, e inoltre che i compiti di vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale possano essere svolti dall'Agenzia anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico;

3) al comma 4, lettera d), si prevede che all'Agenzia saranno affidati anche poteri relativi all'adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali. Relativamente a questo ultimo profilo l'Autorità *Antitrust* considera indispensabile garantire l'indipendenza del Regolatore che sarà investito dei poteri di definizione dei criteri di apertura e utilizzo della rete in un contesto liberalizzato, in quanto l'assenza di indipendenza del Regolatore postale potrebbe astrattamente determinare un rallentamento del processo di liberalizzazione in corso, favorendo la posizione dell'ex monopolista Poste Italiane in rapporto con gli altri operatori già presenti o potenziali dei mercati postali;

per quanto concerne le disposizioni in materia di servizio universale particolare perplessità suscita la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 18, capoverso articolo 23, comma 2, del provvedimento in esame, nell'ambito delle nuove norme transitorie, dove si dispone di affidare in via diretta il servizio universale a Poste Italiane per 5 anni rinnovabili per ulteriori 5 anni nell'arco di un biennio. Sotto tale profilo è stato osservato come tale disposizione presenti un duplice effetto restrittivo della concorrenza, in quanto non prevede di selezionare il fornitore del servizio universale con modalità ad evidenza pubblica e, essendo eccessivamente lunga, non appare compatibile con una reale apertura del mercato. Altra criticità riguarda ancora la modifica contenuta nell'articolo 1, comma 3, capoverso articolo 3, comma 11, del provvedimento in esame ove si prevede che il fornitore del

servizio universale venga designato in forza del criterio previsto dalla lettera f) ovvero la presenza di « eventuali progressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico con esito positivo » quando è evidente che nessun altro operatore al di fuori di Poste Italiane potrà mai vantare progressi rapporti con la pubblica amministrazione;

per quanto riguarda il tema delle « autorizzazioni generali » cui sono sottoposte numerose imprese di trasporto che effettuano trasporti di piccoli colli (trasporti a collettame) oppure i corrieri espressi, si osserva che il provvedimento in esame introduce alcune disposizioni volte ad uniformare la disciplina dei soggetti operanti in regime di autorizzazione generale a quelli operanti in regime di licenza individuale per l'esecuzione dei servizi rientranti nel servizio universale, in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa comunitaria, e segnatamente la direttiva 2008/6/CE, che pone una netta distinzione tra le due tipologie di titoli autorizzativi. In particolare rilevano le disposizioni che introducono a carico dei titolari di autorizzazioni generali sia l'obbligo di contribuire al fondo di compensazione del servizio universale, nella misura del 10 per cento degli introiti derivanti dall'attività autorizzata, sia l'obbligo di contribuire alle spese di funzionamento della nuova Agenzia di regolamentazione nella misura dell'1 per mille dei propri ricavi, sia l'applicazione di pesanti sanzioni in caso di violazione di norme in materia di autorizzazione. È di tutta evidenza che tali disposizioni, se non opportunamente modificate, penalizzeranno in modo ingiustificato le imprese che attualmente esulano dal servizio universale. In questo momento, infatti, le imprese che effettuano trasporti a collettame senza alcun vincolo – se non quello derivante dalla sottoposizione al vigente regime di autorizzazione generale – si troverebbero gravate di oneri al pari delle imprese titolari di licenze individuali che svolgono servizi postali in concorrenza con Poste italiane. Senza contare, infine, gli effetti considerevoli che si produrrebbero sul

costo di trasporto dei pacchi a seguito della definitiva approvazione dello schema di decreto in esame.

per quanto concerne il già citato tema della permanenza dell'ambito di riserva per Poste Italiane SpA per gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e per i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), l'Autorità *Antitrust* ha evidenziato come la permanenza di tale ambito non consenta un pieno confronto concorrenziale nell'ambito degli invii raccomandati, escludendo dall'ambito della contendibilità tutta la domanda derivante dal settore giudiziario e delle infrazioni al codice della strada. Già da tempo, peraltro, varie pubbliche amministrazioni hanno posto a gara i servizi di notifica attraverso messo notificatore all'interno del territorio comunale, ritenendo quindi che gli operatori alternativi a Poste Italiane SpA siano altrettanto affidabili. Sarebbe pertanto auspicabile l'eliminazione di questo tipo di riserva limitatamente alle notifiche richieste dalle amministrazioni locali relative alle sanzioni amministrative, risultando invece opportuna la riserva per le notifiche degli atti giudiziari atteso il preminente interesse pubblico per la sicurezza e la certezza di tali recapiti;

considerato altresì che:

le criticità connesse al processo di apertura al mercato del settore del postale italiano riguardano anche altri due fattori centrali, e segnatamente, il regime dell'esenzione dell'IVA prevista per i servizi rientranti nel servizio universale e la vicenda relativa alla privatizzazione di Poste Italiane Spa;

in relazione al primo punto, ovvero all'esenzione dell'IVA nel settore postale, si rammenta che le evidenti distorsioni del sistema vigente sono state oggetto di un ampio dibattito, al livello di singoli Stati membri e di Unione Europea. Al riguardo si ricorda che nel 2003 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio una

proposta di modifica della direttiva 77/388/CEE che, sostanzialmente, modificando l'articolo 13, lettera A (1) stabiliva l'abolizione dell'esenzione IVA nel settore postale. Il Consiglio, tuttavia, non è ancora stato in grado di esprimere il consenso su tale proposta che dal 2004 non è stata più discussa. Ancora, nell'ultima relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo del dicembre 2008 sull'applicazione della seconda direttiva postale (direttiva 97/67/CE modificata dalla direttiva 2002/39/CE) nell'esaminare lo stato di implementazione della direttiva e dello sviluppo dei mercati postali all'interno dell'Unione, la Commissione Europea ha sottolineato come « l'effetto distorsivo delle esenzioni IVA nel settore postale sulla concorrenza persiste in larga misura », e ha ritenuto, con riguardo alla citata proposta di modifica della sesta direttiva IVA del 2003, come « la sua adozione diventa ancora più urgente ora che la terza direttiva postale fissa una data definitiva per la piena liberalizzazione dei mercati postali nazionali ». In questa ottica deve osservarsi che l'esenzione IVA, prevista per i servizi erogati da Poste Italiane rientranti nel servizio universale, ha natura discriminatoria in quanto favorisce l'ex monopolista pubblico a svantaggio di altri operatori concorrenti sugli stessi servizi e determina una riduzione della capacità competitiva dei nuovi entranti, così riducendo il grado di effettiva concorrenza sul mercato. Sarebbe quindi auspicabile una revisione della normativa al fine di eliminare detta criticità concorrenziale;

in relazione al secondo punto, ovvero alla vicenda relativa alla privatizzazione di Poste Italiane Spa, si deve osservare che detta privatizzazione è stata accompagnata da un lungo processo di riorganizzazione della struttura reticolare del servizio postale italiano che ha molto spesso trascurato il valore fondamentale delle funzioni basilari cui Poste Italiane era storicamente chiamata ad adempiere nell'esercizio delle proprie attività di sportello e recapito domestico della corrispondenza. Si segnalano, infatti, innumerevoli lamentele da parte di cittadini per i preoc-

cupanti disservizi conseguenti all'avvenuto smembramento di alcune sedi di Poste Italiane, cui ancora, oggi, non si è data concretamente risposta. Per tali ragioni occorre, dunque, intervenire affinché il completamento del processo di liberalizzazione del mercato postale avvenga in modo tale da assicurare la migliore qualità del servizio nei confronti dei cittadini utenti;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) riformulare il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, prevedendo di integrare le competenze di una delle Autorità di garanzia e regolamentazione esistenti, in particolare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), piuttosto che costituire una apposita Agenzia governativa con competenze sul servizio postale priva dei necessari requisiti di autonomia e di indipendenza che la normativa comunitaria richiede al fine di superare la procedura di infrazione n. 2009/2149;

b) riformulare l'articolo 1, comma 18, dello schema di decreto legislativo, prevedendo, nell'ambito delle norme transitorie, un affidamento diretto di breve durata del servizio universale in capo a Poste Italiane S.p.A, e comunque non superiore a 2 anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che metta a gara tutto o parte del servizio universale per tutto o parte del territorio nazionale, ciò anche alla luce dell'esistenza di aree disagiate, allo scopo di consentire l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti;

d) in relazione all'articolo 1, comma 3, capoverso articolo 3, comma 11, prevedere la soppressione della lettera f) al fine di escludere che il fornitore del servizio universale possa essere designato attraverso il criterio di »eventuali progressi

rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico con esito positivo»;

f) in relazione all'articolo 1, comma 8, capoverso articolo 10, prevedere la soppressione della lettera b) al fine di escludere i titolari di autorizzazioni generali dall'obbligo di contribuzione al fondo di compensazione degli oneri del servizio universale;

g) in relazione all'articolo 1, comma 13, sostituire il predetto comma con il seguente: « 13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: *2-bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 10, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui all'articolo 5 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto » al fine di escludere la possibilità che i titolari di autorizzazioni generali debbano versare un contributo pari all'1 per mille dei loro ricavi per il funzionamento dell'istituenda Agenzia di regolamentazione, al pari dei titolari di licenza individuale;

h) a valutare attentamente le sanzioni che verrebbero a gravare sui servizi di trasporto in seguito all'approvazione del provvedimento in esame, anche sotto il profilo degli aumenti dei costi che potrebbero riflettersi nei confronti degli utenti finali del servizio postale;

i) a prevedere l'eliminazione graduale dell'ambito di riserva in capo a Poste Italiane S.p.A per i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

l) ad adottare adeguati correttivi volti a modificare il regime dell'esenzione dell'IVA prevista per i servizi rientranti nel servizio universale al fine di eliminare, nel rispetto delle indicazioni europee, le profonde criticità concorrenziali esistenti tra i

servizi erogati da Poste Italiane S.p.A e gli altri operatori concorrenti sugli stessi servizi o potenziali entranti;

m) ad adottare adeguate iniziative, anche trasferendo a Poste Italiane spa con contratti di servizio l'erogazione di servizi pubblici dell'*e-government* in nuovi settori (certificazioni anagrafiche e sanitarie, pre-

notazioni di prestazioni, visure commerciali eccetera) volte a garantire che il processo di liberalizzazione del mercato postale italiano non pregiudichi il ruolo sociale che la rete del servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale scongiurando la riduzione della rete capillare esistente degli uffici postali.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 330 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	175
SEDE CONSULTIVA:	
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo C. 2184 e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
SEDE REFERENTE:	
Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago (<i>Esame e rinvio</i>)	181
ERRATA CORRIGE	183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli

incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 330.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrebbe esprimere il parere al Governo sul provvedimento in titolo nella giornata odierna. Ricorda, infatti, che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega recata dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 (Legge sviluppo) e che il termine di esercizio della delega è fissato al 15 febbraio 2011. Considerato che il provvedi-

mento è stato tardivamente assegnato alla Commissione, ritiene tuttavia opportuno iniziare l'esame nella giornata odierna e procedere alla votazione del parere nella seduta di domani.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, trasmesso dal Governo ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (cosiddetta legge sviluppo).

Il provvedimento è suddiviso in II titoli e si compone di 22 articoli.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il provvedimento, dando attuazione ai principi e criteri direttivi della norma di delega, si conforma ai seguenti indirizzi generali: drastica riduzione delle leggi di incentivazione vigenti, eliminando oltre trenta leggi o forme di incentivazione diverse, che vengono ricondotte ad un quadro normativo unitario ed organico; semplificazione delle procedure mediante l'utilizzo di modalità telematiche; flessibilità degli strumenti di intervento; raccordo con le Regioni; introduzione, in particolare per le PMI, di modalità semplificate di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni e per la loro erogazione.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, nel quale rientrano gli interventi a sostegno del sistema produttivo di competenza del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), finalizzati allo sviluppo del territorio, alla crescita del sistema produttivo, con particolare riferimento alle PMI, alla promozione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Gli interventi sono disciplinati nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato e più specificamente vengono richiamate le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che sanciscono la legittimità dei medesimi interventi.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di coordinamento degli interventi statali di cui all'articolo 1 con quelli regionali, nel

rispetto degli articoli 117 e 118 Costituzione, precisando che gli interventi statali si caratterizzano per il perseguimento di interessi strategici in rapporto all'equilibrio generale del Paese. Gli interventi statali sono attuati in modo da favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali a sostegno del sistema produttivo. La realizzazione degli interventi congiunti Stato-regioni avviene mediante accordi di programma.

L'articolo 3 fissa gli indirizzi generali e le modalità di programmazione degli interventi.

In particolare si prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere del CIPE, dei seguenti strumenti di programmazione: un programma triennale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, che, in coerenza con la programmazione europea e nazionale in materia di stabilità della finanza pubblica, provvederà a fissare: gli obiettivi di sviluppo del sistema produttivo, articolati secondo criteri territoriali o tematici. Gli obiettivi riferiti esclusivamente al Mezzogiorno saranno distintamente specificati; le tipologie di intervento e i settori economici destinatari di interventi specifici; il quadro finanziario delle risorse disponibili per ciascuno degli obiettivi individuati, di provenienza statale o da cofinanziamento europeo, regionale, dagli enti locali e da privati; un programma annuale adottato (entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento) sulla base del programma triennale, il quale definirà gli interventi da adottare in relazione a ciascun obiettivo e le risorse finanziarie destinate a ciascun intervento, distinte in relazione alla loro provenienza statale, europea, regionale locale o privata. Nel programma annuale saranno distinti gli interventi per il solo Mezzogiorno.

Gli indirizzi generali nel rispetto dei quali saranno definiti gli atti di programmazione a sostegno del sistema produttivo

sono i seguenti: adozione di meccanismi automatici di agevolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di buoni o *voucher*, per interventi di promozione degli investimenti da parte di PMI o per interventi di ammontare finanziario limitato per una vasta platea di beneficiari; ricorso a modalità di intervento basate su progetti di avanzamento tecnologico e rafforzamento della competitività; ricorso a modalità di intervento basate su procedure negoziali per singoli programmi di investimento di notevole dimensioni e di rilevante impatto sullo sviluppo del Paese; destinazione alle PMI di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili, con particolare riferimento all'imprenditoria femminile e giovanile; preferenze per le iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo; contributo alla crescita unitaria del sistema produttivo nazionale con il superamento degli squilibri economici e sociali, specie del Mezzogiorno; attenzione alle aggregazioni di imprese mediante contratti di rete o consorzi ai fini dell'incremento della loro competitività e innovazione; promozione della formazione e rafforzamento delle filiere nazionali. Inoltre, si possono prevedere interventi a sostegno della domanda di beni e servizi.

L'articolo 4 disciplina le modalità di attuazione della programmazione delineata nel precedente articolo, prevedendo l'adozione di decreti non regolamentari con i quali provvedere a fissare specifici ambiti tematici attuativi o riservare, nell'ambito dell'importo complessivo, fondi per specifiche finalità; specificare i soggetti ammissibili agli interventi, i programmi di investimento e le attività ammissibili, i termini massimi e minimi della durata dei programmi e delle attività, le spese ammissibili alle agevolazioni, la forma e la misura delle agevolazioni e le modalità di erogazione; prevedere eventuali limiti minimi e massimi per gli investimenti ammissibili; fissare i termini e le modalità di presentazione delle domande; definire le procedure per l'istruttoria delle domande e i criteri di selezione e valutazione.

L'articolo 5 prevede la programmazione e il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo e la competitività relativi a specifiche aree territoriali e tematiche per i quali si richiede, tra l'altro, la rilevanza dell'area tecnologica e produttiva prescelta, la promozione di rilevanti investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, la presenza di condizioni di mercato favorevoli allo sviluppo di nuove tecnologie, l'idoneità dei soggetti imprenditoriali a realizzare gli avanzamenti tecnologici richiesti. Le aree territoriali o tematiche interessate dai progetti strategici saranno individuate in base agli obiettivi e alle analisi del programma triennale. La definizione del progetto degli investimenti da realizzare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, spetta al Ministro dello sviluppo economico che a tal fine può avvalersi della collaborazione di strutture ed enti specializzati e deve acquisire il previo parere non vincolante delle regioni interessate. L'erogazione delle agevolazioni nell'ambito dei progetti strategici avviene per stato di avanzamento dei lavori in rapporto alla realizzazione dei programmi integrati di investimento.

L'articolo 6 prevede che gli interventi oggetto del presente provvedimento siano attuati secondo la procedura automatica, valutativa e negoziale, coerentemente a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 123 del 1998 agli articoli 4-6.

Ricorda in proposito che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha operato una complessiva riorganizzazione dell'intervento pubblico a favore delle attività produttive, soprattutto attraverso l'individuazione di procedure tipizzate cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici. In particolare, gli articoli 4-6 individuano e regolamentano tre tipologie di procedimenti cui le amministrazioni si devono attenere nel concedere i contributi: procedimento automatico, valutativo e negoziale. L'applicazione della procedura automatica, che non comporta attività istrut-

toria di carattere tecnico, economico e finanziario sul programma di investimento, è prevista in caso di investimenti non eccedenti il limite massimo di cui al decreto di programmazione triennale (articolo 3) e qualora l'aiuto consista nel rimborso di spese sostenute, anche attraverso il riconoscimento di buoni o voucher, con particolare riferimento alle spese per investimento in ricerca, sviluppo ed innovazione. La procedura valutativa si applica per gli interventi relativi a programmi organici e complessi che richiedono un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario e che non superino il limite stabilito dal citato decreto di programmazione. La procedura negoziale, infine, si applica per attuare interventi relativi a programmi di investimento complessi, di rilevanti dimensioni e di interesse strategico per la crescita, la competitività, il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo territoriale. L'importo complessivo dei programmi in questione non può essere inferiore a 20 milioni di euro. Per gli interventi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di sviluppo e ricerca e di servizi la procedura si può applicare a programmi di investimento di importo almeno pari ai 10 milioni di euro.

L'articolo 7, recante le modalità attuative della procedura negoziale, prevede che questa si attui attraverso accordi con i soggetti interessati, definiti sulla base di uno schema tipo di contratto predisposto dal MiSE, previa informazione delle regioni in cui si attui l'intervento. Nel programma di investimento oggetto di tale procedura può essere compresa anche la realizzazione di opere infrastrutturali se funzionali agli obiettivi. In tal caso i relativi oneri — anche di progettazione — possono essere posti a carico delle risorse stanziare per l'attuazione del contratto. Su richiesta del Ministero o del soggetto gestore, di cui all'articolo 9, la regione interessata dalla realizzazione del programma è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla conformità dello schema di contratto al piano di sviluppo regionale ed ai vincoli relativi all'assetto e alla

pianificazione territoriale. In caso di cofinanziamento regionale del programma, la regione interessata partecipa alla negoziazione su richiesta del Ministero o del soggetto gestore. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi sia ai progetti strategici sia alla procedura negoziale, sono fatte salve le procedure previste dalla legislazione vigente per l'acquisizione dei necessari atti di assenso.

L'articolo 8 fissa i termini per la conclusione delle fasi procedurali di competenza del MiSE relative alla procedura automatica, valutativa e negoziale. Trascorsi i termini previsti senza che il Ministero o il soggetto gestore adottino alcun provvedimento conclusivo, la richiesta degli incentivi deve intendersi accolta.

L'articolo 9 disciplina la figura del Soggetto gestore di cui può avvalersi il MiSE per gestire le fasi procedurali relative agli interventi in oggetto, stipulando apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'intervento.

Ai sensi dell'articolo 10, l'attuazione dei programmi agevolati viene monitorata dal Ministero e dai soggetti da esso incaricati. I soggetti beneficiari, oltre a consentire il monitoraggio, sono tenuti a fornire al MiSE tutti i dati finanziari e quelli relativi alla realizzazione degli interventi agevolati. Il MiSE provvede alla valutazione dell'efficacia dei singoli interventi a sostegno del sistema produttivo. A tal fine per ogni intervento vengono definiti gli effetti attesi anche determinando indicatori e valori-obiettivo. Inoltre, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a presentare al CIPE e alla Conferenza Stato-regioni una relazione sull'attività da esso svolta e sui risultati ottenuti nell'anno precedente.

L'articolo 11 incarica il MiSE di provvedere alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione europea, nonché agli altri adempimenti previsti dalla disciplina UE.

L'articolo 12 prevede che, in conformità con la disciplina recata dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), i documenti e gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti oggetto del provvedimento in esame siano formati dal Ministero, dal Soggetto gestore

e dal soggetto beneficiario con modalità informatiche, sottoscritti mediante utilizzo della firma digitale e trasmessi mediante la posta elettronica certificata.

L'articolo 13 concerne le procedure semplificate per le PMI e le riserve di fondi in loro favore. Riguardo alle riserve di fondi in favore delle PMI e delle loro aggregazioni e reti, la norma precisa che l'ammontare dei fondi riservati è fissato in relazione all'importo complessivo dell'intervento, agli obiettivi perseguiti, alle modalità di attuazione e al numero e alle caratteristiche dei potenziali beneficiari. Per queste tipologie di imprese devono essere stabilite modalità semplificate per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, anche in funzione di specifiche categorie d'impresa, modalità che saranno ordinariamente adottate per le microimprese.

L'articolo 14 contiene disposizioni volte ad accelerare la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi a programmi d'investimento in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 15, in materia di procedure di erogazione delle agevolazioni, prevede che gli aiuti di cui al presente decreto possono essere erogati in un'unica soluzione, successivamente alla completa realizzazione del programma di investimento agevolato, ovvero in più soluzioni sulla base di stati di avanzamento, e può essere ammessa l'erogazione di anticipazioni esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina dell'Unione europea. L'erogazione è effettuata sulla base dell'effettiva realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori previsti e delle spese (pagate con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari) e dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (opportunosamente documentati). Per gli aiuti concessi mediante la procedura valutativa e quella negoziale, l'erogazione dell'ultima quota a saldo, d'importo comunque non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo dell'aiuto concesso, è disposta a seguito di un controllo ispettivo, presso l'unità produttiva interessata, sul programma di investimenti

realizzato. Per le agevolazioni concesse mediante la procedura automatica, l'erogazione è effettuata successivamente alla completa realizzazione degli investimenti previsti.

L'articolo 16 prevede che, salvi gli incentivi automatici, le erogazioni sono disposte in seguito all'esito positivo delle verifiche previste dalla disciplina dell'Unione europea e stabilite dallo schema in esame e dai decreti e dai bandi relativi ai singoli interventi. Inoltre, qualora lo ritengano opportuno, il MiSE o il Soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni mirati sui programmi di investimento agevolati.

L'articolo 17 dispone che la revoca totale o parziale delle agevolazioni avviene nei casi e con le modalità previsti dai decreti e bandi specifici degli interventi e dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 123 del 1998 di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.

L'articolo 18, in conformità con la giurisprudenza delle Corti di giustizia, esclude dagli interventi agevolativi le imprese beneficiarie di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero, e che non li abbiano rimborsati o li abbiano depositati in un conto bloccato.

L'articolo 19 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (che, ai sensi dell'articolo 22, è il 1° gennaio 2012) sono abrogate le numerose disposizioni di cui all'allegato 1.

L'articolo 20 istituisce, a decorrere dal 2012, il Fondo unico per gli interventi a sostegno del sistema produttivo nello stato di previsione del MiSE, destinato all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e in cui confluiscono le risorse stanziare nel bilancio dello Stato al 1° gennaio 2012 per gli interventi di cui alle disposizioni abrogate dal provvedimento in esame. A decorrere dal 2012, per l'attuazione degli interventi di cui al decreto in esame che siano effettuati nella forma di concessioni di credito a tasso agevolato, può essere utilizzato, nel limite delle di-

sponibilità, il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) che assume la denominazione di Fondo rotativo per la competitività e lo sviluppo.

L'articolo 21 contiene la disciplina transitoria. Per garantire la continuità del sostegno al sistema produttivo, fino alla data di emanazione del decreto ministeriale che reca il programma annuale relativo all'anno 2012 (da emanarsi entro il 28 febbraio 2012) possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti ai sensi delle disposizioni abrogate dal decreto in esame a partire dal 2012. Alle procedure avviate anteriormente, continuano ad applicarsi, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni, le pertinenti disposizioni di concessione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 dello schema in esame sull'accelerazione dei procedimenti in essere.

Nel caso di comprovate esigenze connesse all'attuazione dell'intervento o agli obblighi di rendicontazione delle spese da ammettere al cofinanziamento dei fondi strutturali, con apposito decreto possono essere individuate le disposizioni di cui all'allegato 1 che continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la calendarizzazione di un provvedimento delegato di notevole rilievo, assegnato alla Commissione lo scorso venerdì 11 febbraio, il cui termine di esercizio della delega scade nella giornata odierna. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo non entrerà nel merito dell'esame, non sussistendo le condizioni per esprimere una valutazione di merito, e che si attiverà nei confronti sia della Presidenza della Camera sia della Presidenza della Repubblica per manifestare il proprio disagio nei confronti di questa organizzazione dei lavori parlamentari.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'associarsi alle osservazioni del collega Lulli, chiede di conoscere le modalità di incentivazione delle piccole e medie imprese e di approfondire i criteri di distribuzione territoriale degli incentivi.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), stigmatizzata la ristrettezza dei tempi con cui è stato calendarizzato un provvedimento di estrema rilevanza per la Commissione attività produttive, si associa alle osservazioni dei colleghi precedentemente intervenuti.

Alberto TORAZZI (LNP), osservato che l'importanza di incentivare le attività produttive del Paese giustifica l'urgenza con cui deve essere esaminato lo schema di decreto in titolo, ritiene che la presidente Dal Lago abbia fatto una proposta di esame di buon senso che deve essere accolta.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo C. 2184 e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo delle proposte di legge concernenti sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati, anche alla luce di un suo eventuale trasferimento in sede legislativa.

Ricorda che sul provvedimento in titolo la Commissione si era già confrontata ed

espressa, nelle sedute del 21 e del 22 settembre 2010, con un parere favorevole con condizioni ed osservazioni. Il nuovo testo trasmesso dalla IX Commissione ha recepito integralmente le condizioni poste nel parere approvato dalla X Commissione. Ricorda che le condizioni riguardano due aspetti: *a)* la previsione di una destinazione prioritaria delle risorse del Fondo nazionale alle attività di ricerca e studio di sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno in massima sicurezza; *b)* l'integrazione del comitato di gestione del Fondo con due esperti provenienti dal mondo universitario, e precisamente del settore dei trasporti e del settore della ricerca sull'idrogeno.

Sottolineato che la IX Commissione ha fedelmente recepito queste condizioni, intervenendo sull'articolo 2, comma 2, e sull'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b-bis)*, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

C. 3970 Dal Lago.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Santo Domenico VERSACE (PdL), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, volta all'individuazione di strumenti efficaci in grado di contrastare e di

dare soluzione al problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che incidono negativamente sull'attività delle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni, già messe in difficoltà dall'attuale contesto economico negativo e dal «razionamento» del credito. Sottolinea che la materia concernente i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2002, che ha attuato la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'articolo 1 individua finalità e campo di applicazione della proposta di legge. In particolare, per garantire ai creditori una maggior tutela contro il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali in linea con gli obiettivi in ambito UE, si istituisce presso le camere di commercio un fondo rotativo per la cessione dei crediti delle imprese. L'accesso al fondo rotativo è limitato alle imprese in sofferenza a causa del mancato o ritardato pagamento di merci o servizi forniti a terzi, in base a requisiti e secondo modalità stabilite dal provvedimento e dai rispettivi regolamenti camerale. Il provvedimento si applica ai contratti stipulati in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 2, per finanziare il fondo rotativo, alle camere di commercio è consentito – almeno all'atto della sua istituzione – di contrarre finanziamenti, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, con la restituzione di capitale e di interessi a carico del fondo medesimo. Per quanto riguarda invece il finanziamento a regime, si stabilisce che il fondo venga finanziato con cadenza annuale dalle associazioni degli imprenditori più rappresentative sulla base di accordi con le rispettive camere di commercio territorialmente competenti e dalle stesse camere di commercio. A finanziamento del fondo contribuisce anche una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito che le camere di commercio svolgono secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 7. L'accesso al fondo rotativo è riservato esclu-

sivamente alle imprese creditrici (che aderiscono alle associazioni di imprenditori che finanziano il fondo) che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che nei precedenti dieci anni non siano state condannate per ritardato pagamento.

L'articolo 3 fissa il termine di pagamento nelle transazioni commerciali al trentesimo giorno dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione. Sono fatte salve eventuali disposizioni contrarie che siano state esplicitate nelle condizioni di vendita o pattuite tra le parti; in tal caso, comunque, il termine non può superare i sessanta giorni dalla data di consegna o di spedizione della merce o dalla data di esecuzione della prestazione.

L'articolo 4 consente alle imprese creditrici di un mancato o ritardato pagamento di accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento da parte della camera di commercio. Si prevede la costituzione presso ogni camera di commercio di una commissione incaricata di approvare la richiesta di accesso al fondo rotativo, previa verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti. Si precisa che il soggetto richiedente l'accesso al fondo è comunque tenuto a fornire prova scritta del credito. Inoltre, si prevede l'adozione di un regolamento, da parte di ogni camera di commercio, per specificare le modalità di finanziamento del fondo rotativo e i requisiti di accesso al fondo medesimo, nonché per stabilire il numero dei componenti, le modalità di nomina e il funzionamento della suddetta commissione.

Ai sensi dell'articolo 5, l'accesso al fondo approvato dalla commissione appositamente istituita avviene mediante erogazione ai soggetti richiedenti, di una somma pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo viene comunicata dalla camera di commercio all'impresa richiedente, la quale, a sua volta, confe-

risce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente. La camera di commercio provvede quindi a notificare al terzo debitore la delegazione di pagamento, avvertendolo che deve saldare entro trenta giorni il debito alla camera di commercio medesima, pena l'iscrizione nel registro informatico dei protesti e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7.

L'articolo 6 riconosce al soggetto intimato la facoltà di contestare, entro quindici giorni dalla notificazione della suindicata delegazione di pagamento, l'esistenza del credito. A tal fine è tenuto a fornire la relativa documentazione probatoria alla commissione di cui all'articolo 4, che ne valuta la congruità. Nel caso in cui la citata commissione ritenesse sufficiente la documentazione probatoria presentata, la camera di commercio provvede a notificare, entro quindici giorni, la revoca dell'intimazione sia al soggetto intimato sia al soggetto al quale è stato concesso l'accesso al fondo rotativo, fissando in cinque giorni il termine per la restituzione del finanziamento da parte di quest'ultimo.

L'articolo 7 prevede che, qualora il debitore non provveda al pagamento del debito alla scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica della delegazione di pagamento oppure non ottenga la revoca dell'intimazione in caso di contestazione del debito stesso, la camera di commercio iscrive automaticamente il debitore nel registro informatico dei protesti e provvede ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'ammontare del debito. Il termine ultimo fissato per il pagamento del debito e della sanzione, notificati al debitore inadempiente, è di trenta giorni dal ricevimento della notifica. Su richiesta del debitore e alle condizioni e secondo le modalità previste con regolamento camerale, la camera di commercio può consentire il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dieci. In caso di mancato pagamento secondo le

modalità e i termini sopra indicati, la camera di commercio incarica della riscossione un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria, avvisando il debitore che per evitare l'esecuzione coattiva dovrà provvedere al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

L'articolo 8 prevede la cancellazione automatica dal registro informatico dei protesti, su istanza presentata alla camera di commercio, qualora il debitore provveda al pagamento del debito e della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notificazione.

L'articolo 9 demanda alle singole camere di commercio il compito di provvedere con propri atti a fissare le modalità organizzative e i tempi dell'entrata a regime delle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame, nell'ambito di un periodo transitorio che non può superare la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione della legge.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che la proposta in esame è stata ispirata da provvedimenti approvati in Francia e in Spagna per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento tra privati. La peculiarità della proposta italiana è il ruolo attribuito alle Camere di commercio, presso le quali viene istituito un fondo rotativo cui le imprese creditrici possono accedere in caso di mancato o ritardato pagamento. Aggiunge che questa disposizione si è resa necessaria per i tempi estremamente dilatati necessari in Italia per la definizione di un giudizio.

Precisa, infine, che la direttiva recentemente approvata dal Parlamento europeo (in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*) si applicherà a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, a prescindere dal fatto che essa abbia luogo tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione. Gli Stati europei avranno due anni per conformarsi alle nuove regole.

Gabriele CIMADORO (IdV) preannuncia la presentazione di una proposta di legge di analogo contenuto chiedendone sin d'ora l'abbinamento.

Alberto TORAZZI (LNP) osserva che il meccanismo previsto nella proposta in esame può rappresentare uno strumento snello e di notevole utilità per le imprese creditrici. Chiede se sia comunque necessario l'intervento del giudice per la fase conclusiva della procedura.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 437 del 10 febbraio 2011, a pagina 14, prima colonna, ottava riga, le parole: « Seguito esame e rinvio » sono sostituite dalle seguenti « Seguito esame e conclusione »; a pagina 14, prima colonna, undicesima riga, le parole: « 18 gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti « 18 gennaio 2011 ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	184
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	184
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	187
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	193
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	190

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Aniello Formisano è entrato a far parte della Commissione.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria, già approvato dal Senato, e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude

tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, fa notare che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere. Ricorda, infine, che – dovendo, entro martedì 22 febbraio, riferire alla XIV Commissione sul disegno di legge comunitaria e trasmettere il parere sulla Relazione – l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione dello scorso 9 febbraio, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 4059 sia fissato alle ore 14 di giovedì 17 febbraio 2011.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rammenta anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia promuove ogni anno l'adeguamento del proprio ordinamento alla legislazione dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria.

Nello specifico del disegno di legge comunitaria per l'anno 2010, rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato, contiene numerose disposizioni attuative della legislazione europea, che intervengono su materie che interessano i settori di competenza di tutte le Commissioni permanenti. Per tali ragioni, fa presente che – secondo quanto stabilito dalle stesse norme del Regolamento e considerata l'eterogeneità che contraddistingue il disegno di legge comunitaria – la relazione odierna si concentrerà sui soli ambiti di competenza della XI Commissione. In questo contesto, osserva che le disposizioni di interesse riguardano esclusivamente l'attuazione di direttive contenute nell'allegato B, che prevede il recepimento della normativa comunitaria mediante decreto legislativo, previa acquisizione del parere parlamentare.

Segnala che il predetto allegato contiene, in primo luogo, la direttiva 2009/38/CE del 6 maggio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, che mira a potenziare il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione transnazionali nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie: la direttiva – che dovrà essere recepita entro il 5 giugno 2011 – prevede in particolare che le nuove modalità di informazione e consultazione siano definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese, stabilendo, tra l'altro, i poteri e gli obblighi dei rappresentanti dei lavoratori in riferimento all'informazione.

Sottolinea, altresì, che il medesimo allegato B reca anche l'attuazione della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio – la cui attuazione è fissata al 20 luglio 2011 – che introduce un divieto generale di impiego lavorativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, allo

scopo di contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale, stabilendo anche norme minime comuni relative alle sanzioni e ai provvedimenti applicabili negli Stati membri verso i datori di lavoro che violano tale divieto; viene fatta comunque salva la facoltà, per i singoli Stati membri, di mantenere o introdurre norme ancora più rigorose.

In particolare, fa presente che la direttiva, nel vietare le assunzioni di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, obbliga i datori di lavoro ai seguenti adempimenti: chiedere che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda e presenti al datore di lavoro un permesso di soggiorno valido; tenere una copia o la registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini di un'eventuale ispezione; informare le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.

Si sofferma poi sulla direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio (anch'essa inclusa nell'allegato B e il cui recepimento deve avvenire entro il 5 agosto 2012), che ha lo scopo di applicare il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma; in particolare, la direttiva in esame – che intende superare la precedente direttiva sull'argomento, giudica inefficace a conseguire gli obiettivi proposti – vuole salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono, nonché rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi. Fa notare che l'articolo 16 della direttiva dispone, peraltro, che gli Stati membri, per particolari difficoltà, possano usufruire di un periodo supplementare di due anni – e, quindi, fino al 5 agosto 2014 – per conformarsi alle disposizioni di protezione sociale e per la prestazioni di maternità relativamente ai conviventi di lavoratori autonomi.

Evidenzia, infine, la direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, del Consiglio, che attua l'accordo-quadro « rivisto » sul congedo parentale, concluso il 18 giugno 2009 dalle tre organizzazioni generali europee interprofessionali delle parti sociali (CES, CEEP e BUSINESSSEUROPE) e dall'organizzazione europea interprofessionale delle parti sociali che rappresenta una determinata categoria di imprese (UEAPME); la direttiva – che dovrà essere recepita entro l'8 marzo 2012 – risponde alla necessità di migliorare ulteriormente la conciliazione di vita professionale, vita privata e vita familiare e, in particolare, la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale, nonché alla possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari.

Preso atto del contenuto del provvedimento, preannuncia quindi l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.

Passando, poi, alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2009, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra cui ritiene che occorra segnalare: l'attuazione della strategia di Lisbona, con richiamo ai programmi per il contrasto alla recessione a livello globale negli anni 2009 e 2010 (parte prima, sezione II); le politiche per la libera circolazione dei lavoratori (parte seconda, sezione II, paragrafo 1.2); le politiche sociali (parte seconda, sezione II, paragrafo 10), soprattutto per quanto concerne

l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù (paragrafo 10.1) e la politica del lavoro (paragrafo 10.2).

Nel fare rinvio, per un'analisi di maggiore dettaglio, al contenuto testuale della Relazione, fa notare che essa, nell'ambito dei settori prima richiamati, illustra in modo sintetico le diverse iniziative dell'Unione europea, valutate sia sotto il profilo dei principali sviluppi realizzatisi nel corso del 2009, sia con riferimento alle priorità per il 2010; inoltre, essa illustra — sempre in ordine ai settori di interesse esposti in precedenza — le modalità con le quali l'Italia ha partecipato al processo normativo nelle singole politiche, dando anche conto del recepimento del diritto dell'UE nell'ordinamento interno. Rileva peraltro che, trattandosi di un documento che si riferisce al consuntivo dell'anno 2009 e che indica prospettive di azione per l'anno 2010, la Relazione riveste un interesse specifico soprattutto sotto un profilo ricognitivo delle diverse politiche comunitarie di competenza.

Per tali ragioni, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009.

Alessia Maria MOSCA (PD) intende preliminarmente rilevare che il Governo, per l'ennesima volta, giunge con grave ritardo a presentare alle Camere il disegno di legge comunitaria, osservando che un comportamento del genere, reiterato nel corso degli anni da parte del Governo in carica, rischia di compromettere l'immagine del Paese a livello europeo e di esporlo a numerose procedure d'infrazione. Fa notare, peraltro, che le modalità «rallentate» con cui l'Italia procede ad adeguare l'ordinamento interno alle direttive comunitarie impediscono al Paese di stare al passo coi processi di modernizzazione in atto in Europa, ponendo in evidenza l'esigenza di accelerare e semplificare le relative procedure normative, come più volte auspicato dagli esponenti del suo gruppo, anche nell'ambito di una

discussione avviata sul tema presso il Senato.

Preannuncia, infine, che sul contenuto di merito del provvedimento, che presenta l'attuazione di diverse direttive di interesse per la Commissione, il suo gruppo si riserva di intervenire più diffusamente nella seduta di domani e di valutare la possibilità di presentare specifici emendamenti, al fine di renderlo più efficace e coerente rispetto alle normative europee.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e ricordato che la conclusione dell'esame preliminare è prevista per la giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Grazia GATTI (PD), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sulla proposta di legge n. 54, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Al riguardo, segnala che le Commissioni riunite V e VIII, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, nella seduta del 3 febbraio 2011 hanno concluso l'esame degli emendamenti, inviando alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere, un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi.

Passando al contenuto del provvedimento, fa presente che esso si propone di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni — nel rispetto dell'equilibrio demografico

del Paese – oltre che di tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, di adottare misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema di servizi territoriali, con l'obiettivo di incentivare e favorire anche l'afflusso turistico. In sostanza, rileva che si tratta di un testo che imposta una specifica disciplina in favore dei piccoli e piccolissimi comuni, nelle more della definitiva entrata in vigore della « Carta delle autonomie locali », provvedimento che è stato già approvato dalla Camera ed è attualmente in corso di esame al Senato: in proposito, sottolinea la non contraddittorietà della proposta di legge in esame rispetto alle norme inserite nella « Carta », che si propongono di affrontare in modo più organico la materia nel suo complesso.

Soffermandosi sui profili di più diretto interesse della XI Commissione, evidenzia, in particolare, gli articoli 3 (comma 2), 4, 6 e 11.

Fa presente, innanzitutto, che l'articolo 3, che fa riferimento a tutti i comuni aventi popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, reca disposizioni concernenti le attività amministrative di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, stabilendo che tali funzioni sono disciplinate con atto regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate a un organo monocratico sia interno, sia esterno all'ente stesso, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009. In proposito, rileva che la norma intende semplificare l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere la valutazione per quei comuni che, essendo di ridotte dimensioni, spesso hanno anche un limitato numero di dipendenti al proprio interno; ricorda, peraltro, che occorrerà adattare in modo flessibile a questi comuni i principi che regolano la richiamata Commissione di valutazione, che – secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 150 del 2009, volto a

dare attuazione alla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni – ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. In questo quadro, ritiene opportuno verificare se l'intento di semplificazione delle procedure di valutazione non si ottenga più agevolmente adattando in modo flessibile a questi comuni – in luogo dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (o in alternativa ad essi) – taluni dei principi in materia di valutazione dei dipendenti desumibili dagli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo n. 150, che indicano le norme generali applicabili agli enti territoriali.

Sottolinea poi l'articolo 4, che, al comma 1, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, demanda a una pluralità di enti (Stato, regioni, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco) il compito di garantire, ciascuno secondo le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano assicurate la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti e servizi postali. Giudica opportuno soffermarsi, in particolare, sul comma 2 di tale articolo 4, laddove, per l'attuazione delle sopraindicate finalità, si prevede che presso i piccoli comuni possano essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini (quali servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza); tale soluzione, secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa della proposta di legge, consentirebbe, in una forma coerente con le peculiarità dei territori dei

piccoli comuni, di mantenervi un'adeguata rete di servizi territoriali e commerciali, in tal modo aumentandone la vivibilità e le prospettive di rivitalizzazione economica. Fa altresì presente che la disposizione in esame dà facoltà alle regioni e alle province di concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi e che il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento di centri per la prestazione dei servizi quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Rispetto alla questione dei centri multifunzionali, prospetta peraltro l'opportunità di valutare — anche al fine di non disperdere il capitale umano di quei lavoratori impegnati quotidianamente nello svolgimento dei predetti servizi in ambito territoriale — se non sia preferibile affidare taluni di questi servizi allo svolgimento di funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali, in modo da evitare che ogni singolo comune debba trovarsi a dover gestire in proprio una serie di funzioni onerose sia sotto il profilo dell'organizzazione sia sotto quello dei costi.

All'articolo 6, comma 1, segnala la disposizione che prevede l'incentivazione di programmi informatici e di innovazione tecnologica, che sembra — a suo avviso — poter incidere in misura significativa sulle opportunità di sviluppo professionale per numerosi lavoratori pubblici e privati presenti nei piccoli comuni. Suggestisce, tuttavia, di sopprimere l'inciso « anche attraverso la fruizione del sistema *wi-max* », considerato che esso appare limitativo rispetto alle potenziali tecnologie ad oggi utilizzabili e, dunque, suscettibili di ulteriori sviluppi futuri.

Segnala, infine, l'articolo 11, che, al comma 1, istituisce un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012, per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, alla messa in sicurezza delle

infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale nonché all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla proposta di legge in esame. Pone in evidenza che, all'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio (comma 2), mentre gli interventi destinatari dei contributi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali (comma 3). Al riguardo, sottolinea che l'esigua disponibilità del fondo, peraltro limitato al solo anno 2012, può rappresentare un primo punto di partenza per l'avvio delle iniziative in favore dei comuni interessati, fermo restando che il fondo stesso dovrà essere inevitabilmente integrato per gli anni a venire, se davvero si intende rendere stabile ed efficace il sostegno economico e finanziario a tali enti, anche al fine di promuovere l'occupazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

In conclusione — preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione e considerato che esso si propone di rilanciare la crescita demografica, infrastrutturale ed economica dei piccoli comuni, in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale, garantendo altresì una valorizzazione del sistema dei servizi territoriali e commerciali in settori delicati e strategici — ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione, attendendo peraltro gli ulteriori elementi che emergeranno dal dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che le Commissioni riunite V e VIII, alle quali il provvedimento è assegnato in sede referente, sono già convocate nel primo pomeriggio di domani per la conclusione dell'esame; in tal senso, chiede ai gruppi di

valutare – se non vi sono obiezioni e sentita anche la relatrice – la possibilità che nella seduta odierna la Commissione esprima il parere di competenza, anche in modo da rendere il più possibile tempestivi, nei confronti delle Commissioni di merito, gli eventuali rilievi da formulare sul nuovo testo della proposta di legge in esame: in questo caso, peraltro, l'argomento sarebbe conseguentemente espunto dal calendario di domani e sarebbe anticipata a domani la seduta in sede referente già fissata per giovedì 17 febbraio.

Ivano MIGLIOLI (PD), dopo aver premesso che il suo gruppo non ha alcuna obiezione circa la possibilità che la Commissione proceda sin da oggi alla deliberazione di competenza, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, dal momento che esso mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed economico dei piccoli comuni, che rappresentano, a suo giudizio, l'ossatura portante del sistema di governo territoriale. Ritiene, tuttavia, che il testo in esame risolva solo parzialmente le problematiche riguardanti tali importanti amministrazioni locali – soprattutto quelle che operano in aree svantaggiate – che andrebbero inquadrate, a suo avviso, nell'ambito di un progetto di riforma istituzionale di più ampio respiro. In ordine all'azione del Governo in carica su tale versante, nel giudicare in termini non negativi l'adozione della « Carta delle autonomie », in corso di approvazione presso il Parlamento, manifesta invece forti perplessità sullo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale, provvedimento che giudica potenzialmente lesivo delle prerogative dei comuni più piccoli, nella parte in cui opera un generico riferimento ai livelli *standard* dei servizi, senza specificare l'entità e la natura del fondo perequativo.

Quanto al contenuto di dettaglio del provvedimento in titolo, valutate positivamente le osservazioni espresse dal relatore, soprattutto in relazione all'esigenza di considerare la possibilità di affidare taluni servizi comunali allo svolgimento di

funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali, auspica che il testo in esame possa essere ulteriormente migliorato in sede referente, anche alla luce dei suggerimenti che potrà esprimere la XI Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD), *relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni a concludere nella corrente seduta l'esame del provvedimento in titolo, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, fa notare che la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2302, recante l'istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e l'organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base dalla VII Commissione.

Osserva che il provvedimento, che propone di creare una nuova struttura amministrativa dedicata esplicitamente alla tutela del patrimonio storico e culturale sommerso, contiene due specifiche dispo-

sizioni di più immediato interesse per la XI Commissione, contenute agli articoli 4 e 7.

Fa presente che l'articolo 4 stabilisce l'utilizzo delle professionalità degli archeologi ai quali è demandata la supervisione delle attività di ricerca, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto della presente legge. Al riguardo, tuttavia, segnala che non è reso esplicito, nella previsione del citato articolo, che tali attività vengano compiute sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare in prima persona alle attività subacquee, in coerenza con quanto accade con qualsiasi altra attività di ricerca archeologica e prevedendo, per tali archeologi, l'acquisizione dei necessari titoli formativi per lo svolgimento dell'attività subacquea. Inoltre, giudica necessario considerare il problema del mancato riconoscimento professionale della figura dell'archeologo; si tratta, a suo avviso, di un vuoto normativo fortemente sentito dalle associazioni di settore e per sanare il quale il Ministro per i beni e le attività culturali, a inizio legislatura, si era impegnato per un preciso intervento normativo. Ritiene utile ricordare, peraltro, che è assegnata in sede referente una proposta di legge (C. 1614) che dispone che, nell'ambito del codice dei beni culturali e del paesaggio, le attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali siano realizzate esclusivamente da specifiche professionalità quali archeologi, bibliotecari, storici dell'arte, archivisti e demotnoantropologi; a tal fine, nella proposta di legge si prevede che il Ministro debba istituire, senza maggiori oneri per lo Stato, un registro avente funzione ricognitiva delle professionalità dei beni culturali che possono operare tali interventi e, di concerto con le associazioni professionali, debba anche stabilire i requisiti minimi per l'accesso al registro. A suo giudizio, dunque, in attesa del riordino complessivo del settore nel senso di una valorizzazione delle professionalità operanti nei beni culturali e del paesaggio, la Commissione dovrebbe prevedere che il Ministero stabilisca, di concerto con le associazioni di

operatori del settore, l'istituzione di un registro, a scopo cognitivo, degli archeologi impegnati nelle attività della Soprintendenza del mare: fa presente che tale misura non sarebbe un appesantimento burocratico, ma un forte segnale di valorizzazione delle competenze voluto dagli stessi operatori ai fini del crescente miglioramento della qualità degli interventi promossi dalla Soprintendenza.

Osserva poi che sia l'articolo 4 (sulle professionalità) sia l'articolo 7 (che a sua volta disciplina l'utilizzo dei volontari) sono in relazione col tema della regolazione delle attività subacquee, oggetto di un intenso lavoro da parte della XI Commissione e delle associazioni di categoria, più volte udite dai membri della Commissione stessa. In proposito, ritiene importante premettere che il testo unificato delle proposte di legge in materia di attività subacquea (C. 344 e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione, è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio: raccomanda, dunque, una sollecita ripresa dell'*iter* presso le Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda, inoltre, che il testo in oggetto rappresenta una completa ridefinizione normativa della subacquea professionale in Italia, dal punto di vista dei requisiti tecnici e formativi, della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, degli adempimenti delle imprese, rammentando che, nel corso dell'esame del testo, la XI Commissione ha approvato un emendamento, suggerito dagli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, che dispone che le attività subacquee svolte da università, centri di ricerca e istituti di istruzione siano regolate in maniera autonoma rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con gli altri ministri interessati e la conferenza Stato-regioni. In particolare, fa notare che gli operatori hanno chiesto una regolazione autonoma al fine di evitare di dover conseguire un brevetto OTS (operatore tecnico subacqueo) ritenuto troppo oneroso e

maggiormente adatto alle diverse esigenze della subacquea industriale. Vista la stretta contiguità tra l'attività svolta dalla Soprintendenza del mare e quella dei soggetti regolati dal suddetto emendamento, riterrebbe opportuno che la Commissione di merito valutasse l'opportunità di esplicitare nel testo che l'attività subacquea svolta nell'ambito delle attività della Soprintendenza, compresa quella dei volontari di cui all'articolo 7, sia regolata autonomamente, attraverso decreti adottati dai ministeri competenti, rispetto alla subacquea industriale e ricreativa. Infine,

suggerisce che la Commissione di merito chiarisca che i soggetti di cui all'articolo 7 operano, nell'ambito delle attività della Soprintendenza, nelle stesse condizioni di sicurezza del personale di ruolo di cui al successivo articolo 8.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, nell'invitare il relatore a predisporre per la giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Nuovo testo C. 54 Realacci).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 54, recante « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni », nel nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VIII;

premesso che essa si propone il condivisibile obiettivo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni;

atteso che il provvedimento assume un particolare valore strategico nelle more della definitiva entrata in vigore della « Carta delle autonomie locali », già approvato dalla Camera e attualmente in corso di esame al Senato;

considerato che la proposta di legge presenta alcuni profili di più immediato interesse per la XI Commissione, legati soprattutto all'aspetto della valutazione dei pubblici dipendenti nei piccoli comuni e allo svolgimento di funzioni e servizi in forma integrata;

rilevata, peraltro, l'opportunità di rafforzare – ove possibile – il testo nelle parti che afferiscono alla promozione dell'occupazione nei comuni di piccole dimensioni e all'incentivazione di forme di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, che reca disposizioni concernenti le attività amministrative di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, stabilendo che tali funzioni sono disciplinate con atto regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate a un organo monocratico sia interno, sia esterno all'ente stesso, si verifichi se l'obiettivo di semplificare l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere la valutazione per quei comuni che, essendo di ridotte dimensioni, spesso hanno anche un limitato numero di dipendenti al proprio interno, non si ottenga più agevolmente adattando in modo flessibile a questi comuni – in luogo dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (o in alternativa ad essi) – taluni dei principi in materia di valutazione dei dipendenti desumibili dagli articoli 16 e 31 del citato decreto legislativo n. 150, che indicano le norme generali applicabili agli enti territoriali;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, laddove si prevede che presso i piccoli comuni possano essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini, si chiede di valutare – anche al

fine di non disperdere il capitale umano di quei lavoratori impegnati quotidianamente nello svolgimento dei predetti servizi in ambito territoriale – se non sia preferibile affidare taluni di questi servizi allo svolgimento di funzioni in forma associata da parte di una pluralità di enti locali;

c) all'articolo 6, comma 1 – atteso che la disposizione che prevede l'incentivazione di programmi informatici e di innovazione tecnologica sembra poter incidere in misura significativa sulle opportunità di sviluppo professionale per numerosi lavoratori pubblici e privati presenti nei piccoli comuni – si suggerisce di sopprimere l'inciso « anche attraverso la fruizione del sistema *wi-max* », considerato che esso appare limitativo rispetto alle potenziali tecnologie ad oggi utilizza-

bili e, dunque, suscettibili di ulteriori sviluppi futuri;

d) all'articolo 11, comma 1, che istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2012 per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di determinati interventi, pur prendendo atto che esso rappresenta un primo passo per il sostegno dei piccoli comuni, si raccomanda comunque di realizzare ogni possibile sforzo per un suo incremento negli anni a venire; al contempo, si segnala l'esigenza di integrare le finalità del fondo stesso, in modo da inserire al loro interno anche il finanziamento di progetti diretti all'incentivazione dell'occupazione e all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 195

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 200

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOI.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Carlo CICCIOI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per

l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2010 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un *iter* autonomo. Al termine dell'esame preliminare si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2010 ed il parere sulla relazione annuale entro martedì 22 febbraio 2011.

Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di propria competenza; l'esame si dovrà concludere con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.

Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest'ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, ricordo che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Ricorda ancora che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione. I suddetti emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito, ove successivamente ripresentati nel medesimo testo presso la XIV Commissione, dovranno da questa essere considerati irricevibili; essi tuttavia potranno essere ripresentati in Assemblea. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri. Gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea.

Dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commis-

sione proseguirà l'esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, il disegno di legge comunitaria 2010 e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009.

Fa presente, poi, che non si soffermerà sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in quanto essa appare superata per due ordini di ragioni: oltre ad essere riferita all'anno 2009, infatti, tale relazione è stata redatta sulla base di una normativa previgente rispetto a quella in vigore al momento della sua presentazione.

Passando, quindi, al disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), approvato dal Senato nella seduta del 2 febbraio scorso, ricorda che esso è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di diciotto articoli, suddivisi in due Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 4 e 26 direttive).

Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione illustrativa contiene, altresì, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Per quanto attiene alle disposizioni di interesse della Commissione, segnala gli articoli 6 e 13 e le direttive 2009/106/CE e 2009/156/CE, contenute nell'Allegato A (direttive da recepire con decreto legislativo senza parere delle competenti Commissioni parlamentari), nonché la direttiva 2010/53/UE, contenuta nell'Allegato B (di-

rettive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Osserva, poi, che l'articolo 6 – novellando l'articolo 1, comma 409, della legge finanziaria 2006 – riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici (ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura).

La novella di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame sopprime la tariffa di 100 euro che i summenzionati soggetti devono attualmente corrispondere al Ministero della salute sia per ogni dispositivo medico da introdurre nella banca dati concernente il repertorio generale dei dispositivi medici, sia per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. La soppressione della tariffa, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, è intesa a definire la procedura di infrazione comunitaria n. 2007/4516. In particolare, la Commissione europea ha emesso un parere motivato, in cui sostiene che la tariffa violerebbe le norme comunitarie sulla libera circolazione dei dispositivi medici.

Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla soppressione della tariffa, la novella di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 1 dell'articolo 6 incrementa la misura del contributo dovuto allo Stato dalle imprese che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici. Tale contributo è commisurato alle spese sostenute dalle suddette imprese nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti (al netto delle spese per il personale addetto, nonché di quelle per le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, purché tali attività siano svolte in coerenza con i programmi regionali ovvero siano accreditate nei programmi di educazione continua in medicina). Sulla base di calcolo così determinata si applica, attualmente, ai

fini della determinazione del contributo, un'aliquota pari al 5 per cento; la novella di cui alla lettera *a*) in esame propone di elevare tale misura al 5,5 per cento.

Fa presente, poi, che l'articolo 13 riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Nella seduta del 30 settembre 2010, la Commissione europea ha espresso un parere motivato sulla procedura di infrazione 2007/4125 in materia di libera circolazione delle merci, ritenendo che la legislazione italiana in materia di acque destinate al consumo umano imponga restrizioni ingiustificate, ostacolando l'importazione in Italia di acqua potabile in bottiglia confezionata o commercializzata legalmente in altri Paesi dell'Unione europea. La Commissione ha pertanto deciso di richiedere una modifica della legislazione nazionale, per renderla conforme alle norme europee in materia di libera circolazione delle merci.

L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, risponde a tale richiesta, intervenendo sul decreto legislativo n. 31 del 2001, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame modifica la disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano. L'attuale norma – così novellata dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 – prevede che i valori di parametro richiesti debbano essere rispettati, per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori: sia nel punto in cui esse siano imbottigliate (o introdotte nei contenitori) e sia nelle confezioni in fase di commercializzazione (o comunque di messa a disposizione per il consumo).

L'articolo in esame sopprime il secondo punto di verifica, ripristinando, in tal modo, il testo originario della norma citata.

Osserva, poi, che il comma 2, di mero coordinamento, provvede ad abrogare la richiamata disposizione del decreto legislativo n. 27 del 2002.

Passando alle direttive citate negli Allegati, ricorda che la direttiva 2009/106/CE, contenuta nell'Allegato A, modifica la direttiva 2001/112/CE, che ha stabilito disposizioni specifiche in merito alla produzione, alla composizione e all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, aggiungendovi l'allegato V, al fine di adeguarsi alla norma del *Codex Alimentarius* (norma Codex 247-2005), adottata dalla Commissione del Codex in occasione della sua ventottesima sessione (4-9 luglio 2005). In base a tale norma, il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato viene definito «succo di frutta a base di succo concentrato». La suddetta norma, nonché il codice di buone pratiche dell'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN), stabilisce dei valori Brix minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato: tali valori sono ora contenuti nel nuovo allegato V. Il valore Brix è una misura delle sostanze allo stato solido dissolte in un liquido: nell'industria alimentare indica il contenuto dei solidi solubili espressi come grammi per 100 grammi di saccarosio e costituisce un requisito di qualità, assicurando che il prodotto finito abbia, mediamente, le stesse caratteristiche di un succo ottenuto direttamente dalla spremitura del frutto.

Il termine entro il quale ciascuno Stato membro deve conformarsi alla direttiva mediante l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie è fissato al 1° gennaio 2011.

Rileva, quindi, che la direttiva 2009/156/CE sulle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi, contenuta anch'essa nell'Allegato A, è stata introdotta durante l'esame al Senato.

La direttiva, entrata in vigore il 12 agosto 2010, è composta di ventiquattro articoli e sei allegati. In particolare, essa codifica la direttiva 90/426/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, e successivamente attuata dal Regolamento comunitario del 6 giugno 2008 n. 504/

2008, applicato a decorrere dal 1 luglio 2009, e, conseguentemente, costituisce un provvedimento che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione medesima, senza cambiarne la sostanza.

L'adozione della direttiva 2009/156 è volta ad aggiornare e razionalizzare la disciplina recata dalla direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo diverse e sostanziali modificazioni, al fine di stabilire norme comuni in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. In particolare, la direttiva in esame fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri (articoli da 3 a 10) e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi (articoli da 11 a 19), prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive per le importazioni da Paesi terzi (articoli 12, 13 e 14).

Infine, ricorda che la direttiva 2010/53/UE, contenuta nell'Allegato B, si inserisce nel processo di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, previsto dal Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi 2009-2015. Essa definisce un quadro comune relativo alle norme di qualità e sicurezza degli organi di origine umana destinati al trapianto nel corpo umano. Non si applica al sangue, ai componenti sanguigni, alle cellule e ai tessuti umani, agli organi, ai tessuti e alle cellule di origine animale.

La direttiva mira, inoltre, a proteggere i donatori e a ottimizzare gli scambi tra Paesi membri e Paesi terzi, contribuendo indirettamente anche alla lotta contro il traffico di organi tramite l'istituzione di autorità competenti, l'autorizzazione di centri per i trapianti e la fissazione di condizioni in materia di reperimento e di sistemi di tracciabilità.

La direttiva si applica a tutte le fasi del processo, ovvero la donazione, il reperimento, l'analisi, la caratterizzazione, il trasporto e l'utilizzo di organi. Essa non si applica ad organi destinati alla ricerca, a meno che essi siano destinati al trapianto nel corpo umano.

In particolare, la direttiva mira a migliorare le attività svolte dalle varie organizzazioni operanti in materia di trapianti, mediante l'introduzione di programmi nazionali di qualità che definiscono le procedure operative in materia di identità di donatori, di consenso, di caratterizzazione (ovvero raccolta di informazioni sulle caratteristiche dell'organo), di reperimento, di conservazione, di etichettatura degli organi e trasporto degli stessi, nonché di formazione del personale incaricato di tali attività.

Per quanto riguarda il reperimento, gli Stati membri dovranno provvedere affinché questo avvenga attraverso appositi organismi, in luoghi idonei e sotto la supervisione di un medico. La caratterizzazione degli organi e dei donatori dovrà fornire le informazioni e i dati più puntuali possibile, mentre il trasporto degli organi dovrà garantire l'integrità degli stessi e la minima durata del trasporto medesimo. La direttiva prevede norme in materia di etichettatura degli organi trasportati, in base alle quali sui contenitori utilizzati dovranno essere indicati i dati dell'organismo di reperimento, le condizioni di trasporto, eventuali istruzioni di sicurezza, nonché i dati del centro di trapianti destinatario. Spetterà a quest'ultimo verificare la caratterizzazione dell'organo e il rispetto delle condizioni di trasporto. Al fine di salvaguardare la salute dei riceventi e dei donatori, gli Stati membri dovranno adottare dei sistemi che garantiscano la tracciabilità degli organi dal donatore al ricevente e viceversa, pur nel rispetto del principio dell'anonimato dei donatori.

La direttiva contiene anche misure specifiche volte a proteggere i donatori e i riceventi, stabilendo innanzitutto i principi che regolano le donazioni, in base ai quali esse dovranno essere volontarie, non remunerate ed effettuate da organismi senza fini di lucro. Un indennizzo può, tuttavia, essere concesso per coprire le spese e le perdite di reddito connesse alla donazione, purché sia escluso qualsiasi incentivo finanziario. È inoltre vietata qualsiasi pubblicità riguardante la disponibilità di or-

gani. Per quanto riguarda i donatori viventi, si stabilisce che essi vengano adeguatamente informati e che si tenga un registro dei donatori viventi, al fine di raccogliere le informazioni su eventuali possibili complicazioni a breve, medio e lungo termine. Agli Stati membri è lasciata invece competenza sul consenso al prelievo, nel rispetto delle differenze esistenti. È garantito, inoltre, il rispetto dei dati personali, nonché l'anonimato sia dei donatori che dei riceventi.

Gli Stati membri devono poi designare una o più autorità competenti, responsabili, tra l'altro, dell'attuazione della direttiva, dell'aggiornamento del programma nazionale di qualità e del controllo periodico dei centri di trapianto. Tali autorità dovranno inoltre tenere un registro degli organismi di reperimento e dei centri per i trapianti, nonché delle loro attività, pubblicando una relazione annuale. Al fine di favorire la cooperazione europea in questo settore, la Commissione europea istituisce, altresì, autorità competenti per la condivisione delle informazioni riguardanti le esperienze in merito all'attuazione della direttiva. Per quanto riguarda lo scambio di organi da o verso i Paesi terzi, gli Stati membri provvedono affinché esso sia controllato sia per quanto riguarda la loro tracciabilità sia per il rispetto dei parametri di qualità e sicurezza stabiliti dalla direttiva stessa. A tal fine, l'autorità competente e le organizzazioni europee per lo scambio di organi possono stipulare accordi con le controparti nei Paesi terzi.

La direttiva lascia infine agli Stati membri il compito di determinare il sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva, asserendo che esse dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. La direttiva, entrata in vigore il 26 agosto 2010, reca, come termine ultimo per il recepimento negli Stati membri, il 27 agosto 2012.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2010 sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione e, ovviamente, degli eventuali emen-

damenti approvati, mentre preannuncia una proposta di nulla osta in merito alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, attesa la marginalità dei profili di competenza della Commissione e l'ampia condivisione che è ragionevole ipotizzare sui provvedimenti in esame, si potrebbe fissare un termine abbastanza breve per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria, in modo da consentirne l'esame già nella seduta di domani. Desidera, infine, formulare l'augurio che il presidente Palumbo si rimetta presto dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli.

Carlo CICCIOLO (PdL), *presidente*, nell'unirsi all'auspicio del collega Barani per la pronta guarigione del presidente Palumbo, invita i colleghi a pronunciarsi sulla proposta dallo stesso formulata in ordine al prosieguo dei lavori.

Anna Margherita MIOTTO (PD) si unisce all'augurio espresso dai colleghi intervenuti. Con riferimento, quindi, al seguito dell'esame, ritiene che sia preferibile esaminare gli eventuali emendamenti presentati nella seduta già prevista per la giornata di giovedì 17 o, se tale seduta non dovesse svolgersi, nella giornata di martedì 22 febbraio, al fine di consentire ai deputati di approfondire le norme di competenza della Commissione contenute nel disegno di legge comunitaria.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, esprime la propria piena disponibilità a lavorare per la più ampia condivisione della relazione sul disegno di legge comunitaria, anche al di là degli eventuali emendamenti che fossero presentati.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene che l'esame preliminare dei provvedimenti in esame possa concludersi nella seduta di domani e che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata nella medesima giornata possano essere assunte le opportune determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 15 febbraio 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confederazione agromeccanici (CONFAI) su questioni di interesse della categoria 201

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Legambiente e FareAmbiente (*Svolgimento e conclusione*) 201

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 202

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto*) 202

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 febbraio 2011.

Audizione dei rappresentanti della Confederazione agromeccanici (CONFAI) su questioni di interesse della categoria.

L'audizione si è svolta dalle 14.35 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Legambiente e FareAmbiente.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio PERGOLIZZI, *dell'osservatorio ambiente e legalità di Legambiente*, e Anna ZOLLO, *membro del comitato scientifico di FareAmbiente e coordinatrice del rapporto sulle frodi agroalimentari 2010*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 15.20

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per oggi, martedì 15 febbraio 2011, alle ore 18. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 203

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 205

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento*) 205

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 206

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 207

AVVERTENZA 206

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.

Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo delle disposizioni contenute nel nuovo testo adottato dalla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione) in materia di ordinamento della professione di giornalista (C. 2393). Più in particolare il provvedimento modifica alcuni articoli della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, prevedendo, all'articolo 1, che chi è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale non deve sostenere l'esame di cultura generale per l'iscrizione al registro dei

praticanti giornalisti, mentre per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti viene prevista l'effettuazione di un esame di cultura generale da svolgersi presso il consiglio regionale dell'Ordine.

Le disposizioni dell'articolo 2 attribuiscono al Ministero della giustizia il compito di disciplinare la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e di definirne le modalità di elezione.

L'articolo 3 istituisce la Commissione deontologica nazionale con il compito di accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all'ordine avverso le deliberazioni dei consigli regionali in materia. Le sanzioni non superiori alla censura irrogate dalla Commissione avranno carattere definitivo e potranno essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. In caso di sanzione più grave (sospensione o radiazione dall'albo), sarà necessaria una ratifica della decisione della Commissione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanarsi previo parere parlamentare.

L'articolo 4 istituisce, presso ogni distretto di Corte d'appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione. Tale organismo sarà composto da 5 membri che resteranno in carica per 5 anni non prorogabili. Il funzionamento e l'organizzazione del Giurì saranno disciplinati con apposito provvedimento ministeriale.

L'articolo 5 interviene sulle modalità di convocazione del Consiglio nazionale dell'ordine, prevedendo che la convocazione possa essere notificata anche per posta elettronica.

L'articolo 6, novellando l'articolo 4 della legge 69, stabilisce che tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio dell'Ordine devono intercorrere 48 ore (invece di 8 giorni).

Le disposizioni dell'articolo 7 prevedono, infine, che i candidati alla prova di idoneità professionale possano presentare, per ciascun anno solare, solo due domande di ammissione.

Ricorda, in relazione ai profili di competenza della XIV Commissione, che la normativa europea non si pone in contrasto con l'esistenza di appositi Albi riguardanti l'esercizio delle professioni intellettuali purché non sia in alcun modo discriminato l'accesso alla professione e sia comunque richiesto un titolo di studio equivalente al diploma di laurea di durata triennale per l'accesso alla professione. Infatti, gli articoli 47 e 49 del Trattato dell'Unione Europea (TUE), nel quadro del regime generale di liberalizzazione in materia di diritto di stabilimento e prestazione dei servizi, stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In questa ottica, allo scopo di istituire un quadro giuridico unico e di assicurare maggiore automaticità alla procedura, è stata adottata, da ultimo, la direttiva 2005/36, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha consolidato in un unico testo molteplici direttive adottate nel corso degli anni e ne ha disposto l'abrogazione. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007. Il meccanismo previsto per il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche che implicano una formazione post-secondaria prevede il riconoscimento automatico dei titoli di studio; qualora, poi, tra due Stati esistano diversità di vario tipo in ordine alla formazione professionale relativa a specifici settori, lo Stato ospitante può richiedere all'interessato la certificazione di un'esperienza professionale già maturata nel Paese di provenienza, oppure l'integrazione del percorso formativo effettuato nel proprio Paese tramite un tirocinio formativo o una prova attitudinale (le cosiddette « misure compensative ») offrendogli, in linea di massima, la possibilità di scelta tra le due opzioni.

Per l'esercizio della professione di giornalista, il regolamento recante disciplina

delle misure compensative è stato adottato con decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2006, n. 304.

Relativamente, poi, alla disciplina della professione di giornalista, l'articolo 54 del decreto legislativo 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva « servizi ») ha apportato alcune modifiche alla Legge n. 69 del 1963, prevedendo che, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti, i cittadini membri dell'UE sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini dell'iscrizione all'albo, la residenza è equiparata al domicilio professionale, il decreto ministeriale di riconoscimento (emanato ai sensi della normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE) costituisce titolo abilitante, e, con riferimento alla domanda di iscrizione all'albo, vale il principio del silenzio-assenso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Atto n. 313.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2011.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), *relatore*, segnala che è ancora in corso presso la Commissione Trasporti il dibattito sullo schema di decreto in oggetto, e che riterrebbe opportuno attenderne l'esito al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Enrico FARINONE (PD) condivide la quanto osservato dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) ritiene anch'egli opportuno rinviare a domani la conclusione del provvedimento.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la proposta del relatore di rinviare a domani l'esame del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Enrico FARINONE (PD), tenuto conto della necessità di approfondire il provvedimento, riterrebbe opportuno rinviare a domani il seguito dell'esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, anche in considerazione del fatto che il relatore, onorevole Centemero, è oggi nell'impossibilità di partecipare alla seduta della Commissione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE.

Atto n. 323.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 febbraio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che opportunamente richiama in premessa le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che lo schema di decreto in oggetto ed un decreto ministeriale provvedono a sanare. Rileva che il provvedimento interviene armonizzando la normativa nazionale con quella europea e si pone in linea con la necessità di creare uno spazio europeo di sicurezza stradale, anche con specifico riferimento alle patenti di guida. Sottolinea il rilievo dell'intervento normativo con riguardo sia ai giovani che alle persone in età avanzata, per le quali si prevede la concessione della patente di

guida previo accertamento di determinati requisiti fisici.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

Atto n. 321.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (Atto n. 323).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (Atto n. 323);

ricordato che La Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/812) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/113/CE che modifica la direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida, e una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/811) per non avere comunicato le misure di

recepimento della direttiva 2009/112/CE recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente ugualmente la patente di guida;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto recepisce la direttiva 2006/126/CE, con le modifiche agli allegati tecnici apportate dalla direttiva 2009/113/CE, e che la direttiva 2009/112/CE è stata recepita in via amministrativa con decreto ministeriale del 30 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2010, n. 301,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	208
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'indagine svolta sull'applicazione del codice di formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvato nella seduta del 18 febbraio 2010 – Relatore sen. Pisanu ..	208

Martedì 15 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'indagine svolta sull'applicazione del codice di formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvato nella seduta del 18 febbraio 2010 – Relatore sen. Pisanu.

Il PRESIDENTE comunica che è stata trasmessa dalla Prefettura di Bari una rettifica, dovuta ad un mero errore materiale, riguardante un candidato alle elezioni di un comune compreso nell'ambito territoriale

di competenza e che è stato conseguentemente modificato l'allegato 2 alla propria proposta di relazione introduttiva, precisando altresì che il titolo dell'allegato 3 è riferito a candidati con procedimento penale pendente; gli allegati tecnici, pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta del 9 febbraio 2011 unitamente alla proposta di relazione introduttiva, riporteranno le correzioni dianzi esposte.

Intervengono nel dibattito i senatori LEDDI, LAURO, ARMATO e CARUSO, gli onorevoli ORLANDO, MARCHI e la senatrice DELLA MONICA, anche per una precisazione su una sua richiesta di acquisizione di atti.

Interviene quindi l'onorevole GARAVINI.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni discendenti dal dibattito svoltosi, sottolineando che nella seduta del 9 febbraio 2011 ha inteso svolgere una proposta di relazione introduttiva, anche per illustrare le procedure seguite e a corredo degli allegati tecnici presentati.

Rinvia quindi il seguito dell'esame e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela Pria (*Svolgimento e conclusione*) 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 15 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela Pria.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela Pria, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Jonny CROSIO (LNP), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Teresio DELFINO (UdC), Vincenzo TADDEI (PDL) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela PRIA, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Prefetto Angela Pria e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10. alle 15.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008-127-349-858-1197-1591-1913-2199-A (<i>Esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposta di testo unificato elaborata dai relatori)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa, C. 3655 Ceccacci Rubino e C. 4019 Di Centa	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia.	
Audizione dell'amministratore delegato del Gruppo FIAT, dottor Sergio Marchionne (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu, C. 3224 Pedoto e C. 4059 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4053 Rondini</i>)	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	19
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Picicchio cost. e C. 2579 cost. Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>) .	21

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
---	--

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	24
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. (COM(2010)776 definitivo) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	28
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i>)	37
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Calderisi</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	33
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Emendamenti C. 41-320-321-605-2007-2115-2932-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	34
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli	34
AVVERTENZA	34
II Giustizia	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, del Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Giovanni Canzio, del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Manuela Romei Pasetti, e del Procuratore Aggiunto DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	46
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	55

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Emendamenti C. 52-1814-2011-A	53
COMITATO DEI NOVE:	
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 668 Lussana ed abbinata	53
AVVERTENZA	54

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	57
INTERROGAZIONI:	
5-04191 Narducci: Sulla condanna di un cittadino italiano in Spagna	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	65
5-04134 Mecacci: Sulla tutela dei diritti civili in Uganda	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	69
Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	69

RISOLUZIONI:

7-00321 Ruggia: Sull'esigenza di concordare con l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione.	
7-00490 Cirielli: Sull'esigenza di concordare con le associazioni combattentistiche e d'arma e l'Associazione nazionale partigiani d'Italia, iniziative da inserire nelle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia volte a dare risalto al contributo fornito dalle Forze armate alla Resistenza e alla lotta di Liberazione (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	70

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	72

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 330 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
Variazione nella composizione della Commissione	77
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa. Atto n. 326 (Rilievi alla VII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento – <i>Deliberazione di rilievi</i>)	78
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 e abb.-A.....	80
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci. (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	81
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	89
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	111
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità. Atto n. 321 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	117
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	122

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	122
5-03068 Vannucci: Sulla situazione creatasi presso il liceo classico « Terenzio Mamiani » di Pesaro	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	130
5-03962 Ghizzoni: Sulla modifica dei requisiti di ammissione al Bando « Futuro in ricerca » ..	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	132
5-04074 De Pasquale: Sulla ripartizione delle risorse destinate alle scuole paritarie	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	133

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Ranieri, C. 2110 Tommaso Foti e C. 2777 Barbieri (<i>Esame e rinvio</i>)	124

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
Sull'ordine dei lavori	129
AVVERTENZA	129

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Cancun dall'8 al 10 dicembre 2010	134
<i>ALLEGATO (Comunicazioni)</i>	139

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'ENEA, degli ordini professionali dei geologi, degli architetti e degli ingegneri, di docenti dell'Università de L'Aquila e dell'Università di Trieste, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali .	135
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzate del settore patrimoni storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	138

SEDE REFERENTE:

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
AVVERTENZA	138

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	144
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	147
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	148

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato e relativo documento di accompagnamento. COM(2010)542 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	151
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	154
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del partito democratico</i>) .	165
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Monai, Formisano, Porcino, Borghesi</i>)	169

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi e degli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 330 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	175
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo C. 2184 e abbinate (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
---	-----

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago (<i>Esame e rinvio</i>)	181
ERRATA CORRIGE	183

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	184
---	-----

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	184
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	187
ALLEGATO (Parere approvato dalla commissione)	193
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	190

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	195

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	200
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Confederazione agromeccanici (CONFAI) su questioni di interesse della categoria	201
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione dei rappresentanti delle associazioni Legambiente e FareAmbiente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	202
Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	202

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Nuovo testo C. 2393 Piscichio (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	203
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Atto n. 313 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	205
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli. Atto n. 322 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	205
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	207
AVVERTENZA	206
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	208
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'indagine svolta sull'applicazione del codice di formazione delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvato nella seduta del 18 febbraio 2010 – Relatore sen. Pisanu ..	208
 COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'Interno, Prefetto Angela Pria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	209
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,80



16SMC0004390